

Alessandro Olivari

Santi Romano ontologo del diritto

PARERGA NOMOLOGICA

*Collana di studi e testi
fondata e diretta da Amedeo Giovanni Conte e Paolo Di Lucia*

DIREZIONE

Amedeo Giovanni Conte
Accademia Nazionale dei Lincei, Roma

Paolo Di Lucia
Università degli Studi di Milano

COMITATO SCIENTIFICO

Giampaolo Azzoni
Università degli Studi di Pavia

Gaetano Carcaterra
Università degli Studi di Roma «La Sapienza»

Roberta De Monticelli
Università «Vita-Salute» San Raffaele, Milano

Luigi Ferrajoli
Università degli Studi di Roma Tre

Vincenzo Ferrari
Università degli Studi di Milano

Giuseppe Lorini
Università degli Studi di Cagliari

Lothar Philipps †
Ludwig-Maximilians-Universität, München (Germania)

Matjaž Potrč
Univerza v Ljubljani (Slovenia)

Seppo Sajama
Yoensuun Yliopisto (Finlandia)

Giovanni Ventimiglia
Università Cattolica di Milano / Facoltà di Teologia di Lugano (Svizzera)

Wojciech Żelaniec
Uniwersytet Gdański (Polonia)

COMITATO DI REDAZIONE

Stefano Colloca Francesca De Vecchi Edoardo Fittipaldi
Jakub Martewicz Lorenzo Passerini Glazel Corrado Roversi

Le opere presentate al Comitato scientifico per la pubblicazione nella Collana sono sottoposte in forma anonima ad almeno due revisori esterni.

ISSN 2283-7132
ISBN 978-88-7916-779-6

Copyright 2016

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano
www.lededizioni.com - www.ledonline.it

I diritti di riproduzione, memorizzazione elettronica e pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

In copertina:

Caspar David Friedrich [1774-1840]

Viaggiatore su un mare di nebbia, 1817 ca. Amburgo, Hamburger Kunsthalle.

Olio su tela. 2016 © Foto Scala Firenze.

Videoimpaginazione: Paola Mignanego

Stampa: Digital Print Service

SOMMARIO

<i>Prologo</i>	11
1. Le due ontologie del diritto	15
1.0. Introduzione	15
1.1. Ontologia del giuridico vs. ontologia nel giuridico	18
1.1.1. Ontologia <i>del</i> giuridico	18
1.1.2. Ontologia <i>nel</i> giuridico	19
1.2. Cinque ricerche affini alla ricerca di Santi Romano	23
1.2.0. Introduzione	23
1.2.1. <i>Prima ricerca</i> : la teoria delle <i>entità giuridiche</i> [<i>rechtliche Gebilde</i>] di Adolf Reinach	26
1.2.2. <i>Seconda ricerca</i> : la teoria delle <i>norme costruttive</i> [<i>normy konstrukcyjne</i>] di Czesław Znamierowski	27
1.2.3. <i>Terza ricerca</i> : la teoria degli <i>imperativi performativi</i> [<i>performative imperatives</i>] di Karl Olivecrona	29
1.2.4. <i>Quarta ricerca</i> : la teoria degli <i>enti giuridici</i> di Anton Filippo Ferrari	30
1.2.5. <i>Quinta ricerca</i> : la teoria della <i>realtà giuridica</i> [<i>legal reality</i>] di Michael S. Moore	33
1.3. Semantica del sintagma ‘realtà giuridica’ nel linguaggio di Santi Romano	34
2. Tre paradigmi nella teoria della realtà giuridica di Santi Romano	37
2.0. Introduzione	37
2.1. <i>Primo paradigma</i> : realtà <i>giuridica vs. realtà a-giuridica</i>	39
2.1.0. <i>Tre specie</i> di realtà giuridica	39
2.1.1. Realtà <i>creata</i> dal diritto	41
2.1.2. Realtà <i>assunta</i> dal diritto	45
2.1.3. Realtà <i>desunta</i> dal diritto	48
2.2. <i>Secondo paradigma</i> : realtà giuridica vs. <i>astrazione giuridica</i>	54
2.3. <i>Terzo paradigma</i> : realtà giuridica vs. <i>mito giuridico</i>	57
2.4. “Diritto” vs. “realtà giuridica”: una ricostruzione interpretativa	62
2.4.1. Diritto vs. ordinamento giuridico vs. istituzione vs. realtà giuridica	62
2.4.2. Semantica del termine ‘diritto’: la pluralità dei componenti giuridici	65

3. Due proprietà della realtà giuridica: non-irrealtà, effettività	69
3.0. Introduzione	69
3.1. <i>Prima proprietà</i> della realtà giuridica: <i>non-irrealtà</i>	71
3.2. <i>Seconda proprietà</i> della realtà giuridica: <i>effettività</i>	74
3.3. Realtà <i>rese possibili</i> dalla struttura dell'ente	81

DUE APPENDICI

I. TRE TESTI DI SANTI ROMANO

<i>Introduzione</i>	87
1. <i>Lezioni di diritto ecclesiastico (1912)</i>	89
2. <i>L'ordinamento giuridico (1917-1918)</i>	91
2.1. Il concetto di ordinamento giuridico	91
2.2. La pluralità degli ordinamenti giuridici e le loro relazioni	110
3. <i>Frammenti di un dizionario giuridico (1947)</i>	113
3.1. Diritto (funzione del)	113
3.2. Mitologia giuridica	121
3.3. Realtà giuridica	128
3.4. Rivoluzione e diritto	140

II. NOTA BIO-BIBLIOGRAFICA SU SANTI ROMANO

1. Biografia di Santi Romano	153
2. Metabibliografia degli scritti di e su Santi Romano	163
3. Scritti di Santi Romano	164
4. Scritti su Santi Romano	176

<i>Riferimenti bibliografici</i>	191
----------------------------------	-----

<i>Indice dei nomi</i>	207
------------------------	-----

A mio padre

*Nicht alles ist Vorstellung,
was Gegenstand meines Erkennens sein kann.*

Non tutto ciò che può essere oggetto
del mio conoscere è rappresentazione.

Gottlob Frege [1848-1925]

PROLOGO *

*Sinn und Wesen waren nicht irgendwo hinter
den Dingen, sie waren in ihnen.*

Il senso e l'essenza delle cose
erano non oltre o dietro di esse, ma nelle cose stesse.

Hermann Hesse [1877-1962]

“Appunti su argomenti”. Così il celebre giurista e teorico del diritto Santi Romano definiva, nel 1947, le ventuno voci che compongono l'ultimo dei suoi studi: *Frammenti di un dizionario giuridico*.

Eppure, in questo compendio di temi e problemi giuridici è possibile saggiare un particolarissimo insieme, tuttora attuale, di tradizione e novità scientifica.

Nella lettura di una di queste voci, intitolata: “Realtà giuridica” e data: “maggio 1944”, ho cercato di mantenere viva l'originalità dell'approccio interpretando le argomentazioni di Romano alla luce dei più recenti studi di filosofia analitica del diritto e di ontologia sociale.

In *Realtà giuridica*, alla domanda kantiana: “Che cos'è il diritto?” (*Quid jus?*), Romano sembra accostare un'ulteriore e fondamentale domanda: “Che cosa v'è nel diritto?” (*Quid in jure?*), oltrepassando l'ontologia del giuridico, cui aveva dedicato il celebre libro: *L'ordinamento giuridico*, e indagando l'ontologia nel giuridico.

La risposta di Romano offre non solo un suggestivo catalogo delle entità giuridiche, che compongono la peculiare realtà del diritto, ma anche un'acuta riflessione sugli specifici problemi che questa realtà pone, trascendendo non solo la teoria delle norme ma anche la stessa teoria delle istituzioni.

Nel *primo* dei tre capitoli che costituiscono il presente saggio, presento, sinteticamente, cinque autonome ricerche affini allo studio sulla realtà giuridica di Romano; ricerche compiute, rispettivamente, da: Adolf Reinach, Czesław Znamierowski, Karl Olivecrona, Anton Filippo Ferrari, Michael S. Moore.

Delimito, poi, oggetto e metodo della mia interpretazione: l'analisi semantica e ontologica del concetto di realtà giuridica, muovendo dal significato *apofatico*, cioè in *termini negativi*, che è possibile isolare nella definizione di ‘realtà giuridica’ proposta da Romano.

* Il presente lavoro è una rielaborazione della mia tesi di laurea: *‘Realtà giuridica’ in Santi Romano* (2004), edita privatamente con il titolo: *Due ontologie del giuridico in Santi Romano*, prefazione di Paolo Di Lucia, Matelica, CUS, 2005, pp. XVII + 173.

Nel *secondo* capitolo, indago la teoria della realtà giuridica delineata da Romano impiegando tre diversi paradigmi concettuali: realtà *giuridica vs. realtà a-giuridica*, *realtà giuridica vs. astrazione giuridica*, *realtà giuridica vs. mito giuridico*.

Mediante questi tre paradigmi concettuali individuo e studio le tre diverse specie di realtà giuridiche che compongono l'architettura della teoria della realtà giuridica formulata da Romano: la realtà *creata* dal diritto, la realtà *assunta* dal diritto, la realtà *desunta* dal diritto.

A chiarimento di tale struttura tricotonica riprenderò alcuni degli esempi più significativi esposti dallo stesso Romano.

Nel *terzo* capitolo isolo due proprietà della realtà giuridica che ho rispettivamente chiamato: *non-irrealtà* ed *effettività*, muovendo dal confronto con alcuni degli autori richiamati da Romano, tra cui i giuristi e teorici tedeschi Georg Jellinek, Otto von Gierke, Friedrich Karl von Savigny e il teorico e filosofo del diritto praghese Hans Kelsen.

A conclusione della mia analisi, propongo un'antologia di Santi Romano riproducendo alcuni passi tratti da tre distinte opere di Romano: *Lezioni di diritto ecclesiastico* (1912); *L'ordinamento giuridico* (1917-1918, 1946²); *Frammenti di un dizionario giuridico* (1947). In particolare, di quest'ultima raccolta (*Frammenti di un dizionario giuridico*) riproduco quattro voci: *Diritto (Funzione del)* [settembre 1945], *Mitologia giuridica* [dicembre 1946], *Realtà giuridica* [maggio 1944], *Rivoluzione e diritto* [settembre 1944].

Questi materiali, seppur differenti per tema e data, offrono un compendio dell'evoluzione del pensiero di Romano e delle due ontologie del diritto cui il lavoro è dedicato.

Chiude il volume un'appendice intitolata: *Nota bio-bibliografica su Santi Romano*, in cui presento una biografia del giurista palermitano e un apparato bibliografico in cui ho schedato sia le opere scritte da Romano, sia una selezione delle opere dedicate alla figura e ai contributi scientifici di Romano.

Il lavoro che ora congedo non sarebbe potuto esistere senza l'inestimabile contributo personale e scientifico di Amedeo Giovanni Conte e di Paolo Di Lucia, ai quali devo molto più di questo ringraziamento. Con stima, emozione e gratitudine ricordo l'esperienza della ricerca, cui hanno fatto da guida, e la disponibilità dimostratami. A loro devo, anche, l'onore di vedere accolto questo lavoro nella collana *Nomologica* che dirigono, come primo dei *Parerga*.

Esprimo, inoltre, un particolare ringraziamento alla Fondazione "Fratelli Confalonieri" di Milano, che ha sostenuto la mia ricerca post-dottorale, e all'editore LED di Milano che ha accolto nelle proprie pubblicazioni il presente testo.

Per i numerosi commenti e suggerimenti che ho ricevuto nel corso di questa mia ricerca sono grato a Giampaolo M. Azzoni, Stefano Colloca,

Edoardo Fittipaldi, Mario Jori, Giuseppe Lorini, Claudio Luzzati, Josef Moural, Valentino Olivari, Lorenzo Passerini Glazel, Paolo Ramaccioni, Alberto Romano, Corrado Roversi, John R. Searle, Silvia Strinati e Vito Velluzzi.

Matelica, 22 aprile 2016

Alessandro Olivari

1. LE DUE ONTOLOGIE DEL DIRITTO

SOMMARIO: 1.0. Introduzione – 1.1. Ontologia del giuridico vs. ontologia nel giuridico – 1.1.1. Ontologia *del* giuridico – 1.1.2. Ontologia *nel* giuridico – Cinque ricerche affini alla ricerca di Santi Romano – 1.2.0. Introduzione – 1.2.1. *Prima ricerca*: la teoria delle *entità giuridiche* [*rechliche Gebilde*] di Adolf Reinach – 1.2.2. *Seconda ricerca*: la teoria delle *norme costruttive* [*normy konstrukcyjne*] di Czesław Znamierowski – 1.2.3. *Terza ricerca*: la teoria degli *imperativi performativi* [*performative imperatives*] di Karl Olivecrona – 1.2.4. *Quarta ricerca*: la teoria degli *enti giuridici* di Anton Filippo Ferrari – 1.2.5. *Quinta ricerca*: la teoria della *realtà giuridica* [*legal reality*] di Michael S. Moore – 1.3. Semantica del sintagma ‘realtà giuridica’ nel linguaggio di Santi Romano.

1.0. INTRODUZIONE

Che strana realtà è insomma questa che non solo c'è, ma pretende di esserci?

Giuseppe Capograssi [1889-1956]

A oltre settanta anni di distanza dalla stesura della voce dedicata alla realtà giuridica¹, il contributo di Romano (una teoria *giuridica* del *giuridico*), pone interessanti questioni rimaste in sospeso.

L'originalità dell'approccio di Romano e i quesiti che in Romano rimangono irrisolti non erano sfuggiti al filosofo del diritto Giuseppe Capograssi [1889-1956].

Nel saggio *L'ultimo libro di Santi Romano* (1951), Capograssi suggestivamente dice, di sé stesso:

Chi scrive confessa che non ha mai letto testi, nei quali la realtà del diritto, il diritto come realtà specifica tra le altre realtà, sia visto con tanto crudo rilievo con tanta audace certezza. [...] *Ad altri* il compito di *giustificare*, il compito di *provare*. *Il teorico del diritto ci racconta quello che c'è*. E proprio

¹ Ricordo che la voce *Realtà giuridica*, contenuta in Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, pp. 204-219 (edizione cui faccio riferimento nel testo), ora in: Santi Romano, *L'ultimo Santi Romano*, 2013, pp. 797-812, è datata: maggio 1944. Romano, nato a Palermo il 31 gennaio 1875 e deceduto a Roma il 3 novembre 1947, il 31 gennaio del 1944 aveva compiuto sessantanove anni.

da questo racconto nascono poi per gli altri i problemi. È proprio da questo racconto, che nascono per gli altri le esigenze gli enigmi le oscurità.²

Non è mia intenzione né *giudicare* i presupposti, né *giustificare* le conclusioni dello studio di Romano.

Mi limiterò, invece, ad analizzare le questioni ancora aperte o, in altri termini: ciò che, della teoria della realtà giuridica di Romano, è ancora *vivo*.

Preliminarmente, è opportuno avvertire che i *Frammenti* e, in particolare, la teoria della *realtà giuridica*, non hanno suscitato ampia considerazione critica.

Contrariamente a quanto accaduto per il lavoro più celebre di Romano: *L'ordinamento giuridico* (1917-1918), e per i *Corsi di diritto positivo*³, l'apparizione dei *Frammenti* non ha ricevuto una puntuale riflessione critica da parte dei teorici e filosofi del diritto⁴.

Mi riferisco ai manuali che, dal 1902 con la pubblicazione dei *Principii di diritto amministrativo italiano*, fino al 1946 con la seconda edizione dei *Principii di diritto costituzionale generale*, hanno avuto un ruolo centrale nella cultura giuridica italiana.

In particolare, anche la critica *analitica* si è principalmente soffermata sul maggiore contributo di Romano alla teoria del diritto, dedicando ai *Frammenti* e in particolare alla voce *Realtà giuridica* riflessioni, seppur acute e proficue, soltanto incidentali⁵.

² Giuseppe Capograssi, *L'ultimo libro di Santi Romano*, 1951, pp. 66-67. Sui rapporti tra Capograssi e Romano rinvio a: Mario D'Addio, *Giuseppe Capograssi (1889-1956). Lineamenti di una biografia*, 2011. Qui, e in tutto il testo, il corsivo deve considerarsi mio, dove non altrimenti specificato.

³ Alla figura di Romano e al ruolo delle sue opere è dedicato il volume curato da Paolo Biscaretti di Ruffia, *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*, 1977. Per un resoconto degli scritti di Romano mi permetto di rinviare alla *Nota bibliografica di Santi Romano*, contenuta nel presente lavoro.

⁴ Gli studi dedicati ai *Frammenti di un dizionario giuridico* sono esigui; tra di essi segnalo: Giuseppe Grosso, *Recensione a Frammenti di un dizionario giuridico*, 1948, pp. 213-220; Giuseppe Capograssi, *L'ultimo libro di Santi Romano*, 1951, pp. 46-75; Giacomo Gavazzi, *Santi Romano e la teoria generale del diritto*, 1977, pp. 67-84; Ruggero Meneghelli, *Rileggendo alcune pagine del dizionario giuridico di Santi Romano*, 1993, pp. 197-205. Per interessanti richiami alla voce *Realtà giuridica*, e agli argomenti che in questa voce sono discussi, cfr. inoltre: Fulvio Tessoro, *Crisi e trasformazione dello stato. Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra otto e novecento*, 1988³, spec. pp. 234-242; Franco Todescan, *Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris*, 1979, spec. pp. 384-400.

⁵ Non è mia intenzione, in questa sede, tracciare un quadro generale della critica analitica a Romano. Mi limito a rinviare agli scritti di Norberto Bobbio, Uberto Scarpelli, Giacomo Gavazzi e Giovanni Tarello raccolti negli Atti del Convegno tenuto a Milano nel 1975: Paolo Biscaretti di Ruffia, *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*, 1977, rispettivamente alle pp. 25-44, 45-63; 67-84, 245-256, e ai seguenti altri saggi: Norberto Bobbio, *Teoria generale del diritto*, 1993, spec. pp. 7-15, 159-161; Norberto Bobbio, *Due variazioni sul tema dell'imperativismo*, 1960, pp. 71-81; Amedeo Giovanni Conte, *Cronotopo deontico*, 2001, spec. pp. 753-756; Uberto Scarpelli, *Il diritto pubblico di Santi Romano*, 1989, pp. 143-149; Uberto Scarpelli, *Istituzione*, 1985, pp. 434-437;

A tale riguardo possono aver contribuito molteplici fattori tra i quali è possibile annoverare:

- (i) il periodo storico (la fine del secondo conflitto mondiale, periodo tra i più travagliati e confusi del nostro Paese),
- (ii) il profondo influsso del normativismo kelseniano,
- (iii) e, forse, le stesse vicende politiche di Romano ⁶.

Ricordo, infatti, che le ventuno voci che compongono i *Frammenti di un dizionario giuridico* sono compilate tra il 1943 e il 1946 ⁷.

Di questi anni, e delle vicende personali di Romano, Capograssi scrive:

Questi anni sono gli anni in cui Romano, uscito appena dalla via crucis della sua coatta e crudele vita nella tacita Roma occupata dai tedeschi, entrava nell'altra via delle epurazioni, dei licenziamenti e degli abbandoni. Queste pagine appartengono a quegli anni di prova. ⁸

Nel seguito del presente capitolo 1. propongo una illuminante dicotomia per la ricostruzione del pensiero di Santi Romano, la dicotomia tra due ontologie del diritto: l'ontologia del giuridico e l'ontologia nel giuridico.

Giovanni Tarello, *Prospetto per la voce "ordinamento giuridico" di una enciclopedia*, 1975, pp. 73-102; Giovanni Tarello, *Il diritto come ordinamento*, 1976, pp. 49-80; Giovanni Tarello, *Ordinamento giuridico*, 1988, pp. 186-188. Tra gli studi più recenti dedicati, tra l'altro, alla teoria istituzionalistica di Romano, cfr.: Giuseppe Lorini, *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*, 2000; Aristide Tanzi, *Cosa resta dell'istituzionalismo giuridico?*, 2004, e Claudio Luzzati, *Istituzione. Note esplorative*, 2009.

⁶ Per una documentata ricostruzione storica dei rapporti intercorrenti tra le vicende politiche ed il lavoro scientifico di Romano (anche non limitatamente agli anni compresi tra il 1944 ed il 1947, anni in cui Romano è privo di qualsiasi pubblico ufficio), cfr. Francesco Coccozza, *Santi Romano presidente del Consiglio di stato. Cenni storici e spunti problematici*, 1977, pp. 1231-1252; Paolo Biscaretti di Ruffia, *Il diritto costituzionale*, 1977, pp. 85-110; Guido Melis, *Santi Romano e il Consiglio di Stato*, 2003, pp. 5-14; Alberto Romano, *Nota bio-bibliografica*, 2013, pp. 843-885; Italo Birocchi, *Il giurista intellettuale e il regime*, 2015, pp. 9-61; Italo Birocchi - Luca Loschiavo (eds.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925.)*, 2015; Angela Musumeci, *Santi Romano un giurista tra due secoli*, 2015, pp. 325-349.

⁷ Unica eccezione è la voce *Clipperton* (dedicata, come annota lo stesso Romano, alla controversia tra la Francia ed il Messico sull'acquisto per occupazione dell'isola di Clipperton, in qualità di *res nullius*) che reca la data "dicembre 1930", alla quale Romano successivamente annota: "qualche breve aggiunta è del marzo 1944". Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 40.

⁸ Giuseppe Capograssi, *L'ultimo libro di Santi Romano*, 1951, p. 75. Ricorda Alberto Romano, *Nota bio-bibliografica*, 2013, p. 872: "Gli ultimi anni della vita di Santi Romano non furono felici: anzitutto, per le ragioni che travagliarono tutti gli italiani, specie nel biennio 1943-45: quando la guerra traversò la Penisola, dal Sud al Nord – con tutto quello che normalmente ne consegue – e nei due successivi anni del durissimo dopoguerra".

1.1. ONTOLOGIA DEL GIURIDICO VS. ONTOLOGIA NEL GIURIDICO

1.1.1. Ontologia *del* giuridico

Nella filosofia del diritto del XX secolo si contrappongono due *ontologie del* giuridico:

- (i) l'ontologia *normativistica*,
- (ii) l'ontologia *istituzionistica*⁹.

L'*ontologia normativistica*, di cui Hans Kelsen [1881-1973] è il massimo esponente, colloca la *realtà giuridica* sul piano del *dover essere* [*Sollen, ought*]¹⁰.

L'*ontologia istituzionistica* di Santi Romano [1875-1947], invece, colloca la *realtà giuridica* sul piano dell'*essere* [*Sein, is*].

La prima è un'ontologia *deontica*, la seconda è un'ontologia *ontica*¹¹.

Come ha osservato, tra gli altri, Giampaolo M. Azzoni, l'ontologia giuridica di Hans Kelsen è caratterizzata da

una netta cesura tra *Sein* e *Sollen*, tra natura e società, tra enti fisici ed enti giuridici.¹²

Un esempio. Kelsen caratterizza le *entità giuridiche* come “costruzioni giuridiche” non appartenenti al mondo della natura.

In questo senso, Kelsen, può affermare:

Ohne eine Rechtsordnung gibt es überhaupt nicht so etwas wie eine Ehe.

⁹ Come attesta Amedeo Giovanni Conte, il termine greco ‘ontologia’ è assente in greco classico; esso appare, in *latino*, nel dizionario filosofico di Rodolphus Goclenius [Rudolph Göckel], *Lexicon philosophicum, quo tanquam clave philosophiae fores aperiuntur*, 1613, p. 16. Raul Corazzon, nel 2003, ha però retrodatato di sette anni (1606) l’invenzione di ‘ontologia’ che appare sul frontespizio del libro di Jacobus Lorhardus, *Ogdoas scholastica continens diagraphen typicam artium: Gramatices, Logices, Rhetorices, Astronomices, Ethices, Physices, Metaphysices, seu Ontologiae*, 1606. Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Oggetti falsi. Per una ontologia del falso*, 2005², p. 201; Amedeo Giovanni Conte, *Alle origini della deontica*, 1997, pp. 247-261; 2001, pp. 631-647; Amedeo Giovanni Conte, *Radici della fede: fides wiara truth*, 1999, 2001, pp. 850-860.

¹⁰ *Ipotesi e tesi del normativismo* sono enunciate da Amedeo Giovanni Conte, *Normativismo*, 1965, pp. 338-339: “*Ipotesi del normativismo è che essere e dover essere, Sein e Sollen, is e ought, siano [...] disgiuntamente esclusivi e congiuntamente esaustivi. Disgiuntamente esclusivi: nessun giudizio è e di essere e di dover essere. Congiuntamente esaustivi: nessun giudizio è né di essere né di dover essere. [...] Tesi del normativismo è che il diritto è dover essere, Sollen, norma (diritto quale norma)*”.

¹¹ Sui termini ‘ontico’ e ‘deontico’ (per una ricostruzione filologica, e per una interpretazione filosofica di questi due termini) cfr., a titolo di esempio, i saggi di: Amedeo Giovanni Conte, *Deontica aristotelica*, 1992, 1995, pp. 425-501, spec. pp. 427-431 e 446-454; Amedeo Giovanni Conte, *Radici della fede: fides wiara truth*, 1999, 2001, pp. 843-879, spec. pp. 854-860; Amedeo Giovanni Conte, *Oggetti falsi. Per una ontologia del falso*, 2005², pp. 197-216, spec. p. 201, nota 11, e p. 212, nota 33.

¹² Giampaolo M. Azzoni, *Il cavallo di Caligola*, 2005², p. 46.

Senza un ordinamento giuridico non v'è assolutamente nulla di simile ad un matrimonio.¹³

L'unico senso in cui si può parlare di “matrimonio” (quale *entità giuridica*) è dunque, con riferimento ad un ordinamento giuridico, il senso di “istituto giuridico”: un insieme di diritti e doveri nascenti da *norme giuridiche*¹⁴.

Romano, differentemente da Kelsen, elabora un'ontologia della realtà giuridica in termini di *essere* e non di *dover essere*¹⁵.

1.1.2. Ontologia nel giuridico

Giuseppe Capograssi, recensendo l'ultima opera di Santi Romano: *Frammenti di un dizionario giuridico* (1947), suggestivamente si poneva una domanda retorica:

*Si può negare che c'è nel mondo dell'esserci, nel mondo dove vi sono tutte le cose, anche questa strana realtà, che sembra spettrale, che è il diritto?*¹⁶

La risposta è, ovviamente, negativa:

Non si può negare.

La domanda posta da Santi Romano non è: *Che cos'è il diritto?*¹⁷, ma: *Che cosa vi è nel giuridico?* In altri termini: Qual è lo *statuto ontologico* delle *entità giuridiche*?

È questa una *terza* domanda relativa al diritto intuita dal fondatore della fenomenologia del diritto [*Phänomenologie des Rechts*]: il filosofo tedesco Adolf Reinach [1883-1917], e formulata nell'opera *I fondamenti a*

¹³ Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, 1960, p. 172, trad. it. di Mario G. Losano: *Dottrina pura del diritto*, 1966, p. 192.

¹⁴ Sul tema dell'*istituto giuridico* cfr. l'interpretazione critica del pensiero di Romano effettuata da Cesare Goretti, *Istituzioni in senso tecnico ed istituti giuridici nella concezione realistica di Santi Romano*, 1950, pp. 183-199. Cfr., inoltre: Cesare Goretti, *Concetti ed istituti giuridici*, 1940; Cesare Goretti, *Il significato di una valutazione “tecnica” della realtà*, 1943, pp. 5-20; Cesare Goretti, *Alcune considerazioni critiche sul diritto sociale*, 1951, pp. 1-53. Sul punto cfr. Giuseppe Lorini, *Atti giuridici istituzionali in Cesare Goretti*, 2002, pp. 125-147.

¹⁵ Alcune considerazioni su questo aspetto sono state esposte da Giovanni Tarello nella voce *Realismo giuridico*, 1967, pp. 923-933.

¹⁶ Giuseppe Capograssi, *L'ultimo libro di Santi Romano*, 1951, p. 67. Una domanda analoga, ma non retorica, è quella che si pone Amedeo Giovanni Conte, *Unomia. Il luogo delle regole in un mondo di fatti*, 2002, pp. 9-44: “Qual è il luogo delle norme in un mondo di fatti?”. Per una panoramica sul tema delle norme rinvio a: Giuseppe Lorini - Lorenzo Passerini Glazel (eds.), *Filosofie della norma*, 2012.

¹⁷ Questa è la domanda (*Che cos'è il diritto?*) che Santi Romano si è posto nel suo più celebre e più discusso lavoro: *L'ordinamento giuridico*, 1917-1918.

priori del diritto civile [Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes, 1913] ¹⁸.

Precedentemente, due domande relative al diritto erano state formulate da Immanuel Kant [1724-1804] nella *Metafisica dei costumi* [Metaphysik der Sitten, 1797]:

- (i) Prima domanda (del giurista): *Quid iuris? Was ist Rechts? Che cos'è il diritto?*
- (ii) Seconda domanda (del filosofo): *Quid ius? Was ist Recht? Che cos'è il diritto* ¹⁹?

La terza domanda relativa al diritto, intuita da Reinach, illumina di nuova luce la suggestiva ricerca di Romano.

In particolare, il contributo all'ontologia giuridica apportato da Romano è duplice:

- (i) in primo luogo, Romano oltrepassa l'ontologia del giuridico (lo studio dello statuto ontologico del diritto);
- (ii) in secondo luogo, Romano indaga non l'ontologia del giuridico (lo statuto ontologico del diritto), ma l'ontologia nel giuridico (lo statuto ontologico delle entità giuridiche).

È questo fondamentale ed originale passaggio: dall'ontologia del giuridico all'ontologia nel giuridico, che determina le due ontologie del diritto in Romano.

Ricordo che all'ontologia del giuridico Romano dedica l'opera più feconda e importante per la teoria generale del diritto (probabilmente la più celebre e discussa opera di Romano): *L'ordinamento giuridico* ²⁰.

È in quest'opera, primamente apparsa in due fascicoli degli "Annali delle Università toscane", tra il 1917 e il 1918, poi in volume nel 1918 e, successivamente, riedita nel 1946 con un intenso apparato di note aggiuntive, che Romano propone un'illuminante risposta alla domanda dal sapore kantiano: *Che cos'è il diritto?*

¹⁸ Cfr. Paolo Di Lucia, *L'universale della promessa*, 1997; Paolo Di Lucia, *Cinque tesi sullo statuto ontologico della promessa*, 2003, pp. 163-181; Paolo Di Lucia, *Tre modelli dell'ontologia sociale*, 2005², pp. 10-11.

¹⁹ Cfr. Immanuel Kant, *Die Metaphysik der Sitten*, 1797, trad. it.: *La Metafisica dei costumi*, 1973, pp. 33-34. La prima domanda è la domanda della scienza del diritto: *Che cosa prescrivono le leggi in un certo e in certo luogo?* La seconda domanda è la domanda della filosofia del diritto: *Qual è l'essenza del diritto?* Cfr. Amedeo Giovanni Conte - Paolo Di Lucia - Luigi Ferrajoli - Mario Jori, *Filosofia del diritto*, 2002¹, pp. 1-4; 2013², pp. 3-6; Amedeo Giovanni Conte - Paolo Di Lucia, *Quid ius? vs. Quid iuris?*, 2007, pp. 3-12.

²⁰ L'interesse suscitato dal libro *L'ordinamento giuridico* è testimoniato anche dalle traduzioni che quest'opera ha ricevuto, in castigliano: *El ordenamiento jurídico*, 1963¹, 2013², in francese (della seconda edizione): *L'ordre juridique*, 1975¹, 2002²; in tedesco: *Die Rechtsordnung*, a cura di Roman Schnur, 1975; in brasiliano: *O Ordenamento Jurídico*, a cura di Arno Dal Ri Jr., 2008. Cfr. Sabino Cassese, *Ipotesi sulla fortuna all'estero del "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano*, 2015, pp. 177-182.

In: *L'ordinamento giuridico*, Romano presenta due importanti tesi di teoria del diritto.

La *prima tesi* è l'equazione di *diritto* (quale ordinamento giuridico) e *istituzione*.

È mediante tale tesi che Romano espone la propria teoria *istituzionalistica* (o istituzionistica) del diritto, la teoria del diritto quale istituzione²¹.

Romano stesso definisce la propria teoria come non normativistica, ossia in antitesi con la teoria del *diritto quale norma* (dominante nel nostro Paese nel momento in cui scriveva).

Secondo il teorico del diritto Carl Schmitt [1888-1985], l'istituzionalismo di Romano è uno dei tre concetti di diritto su cui si fonda una particolare tipologia di pensiero giuridico.

Scrivono Schmitt:

Ogni giurista che, consapevolmente o inconsapevolmente, pone a fondamento del suo lavoro un concetto di "diritto", intende quest'ultimo o come una regola, o come una decisione, o come un ordinamento e una struttura concreta. In base a ciò si definiscono i tre tipi di pensiero giuridico.²²

²¹ Romano impiega il termine (ed il concetto di) 'istituzione' mutuandolo dal teorico del diritto francese Maurice Hauriou [1856-1929], operandone, però, una vera e propria ridefinizione. Al metodo istituzionalistico di Romano si ispira, esplicitamente, Widar Cesarini Sforza che indaga il complesso fenomeno del "diritto dei privati". Cfr., a titolo di esempio, Widar Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, 1929, pp. 43-124. Per l'elaborazione di altri concetti di istituzione cfr.: Helmut Dubiel, *Institution*, 1978, pp. 418-424; Georges André Desqueyrat, *L'institution, le droit objectif et la technique positive. Essai historique et doctrinal*, 1935; Maurice Hauriou, *Théorie de l'institution et de la fondation*, 1925; Georges Gurvitch, *L'idée du droit social*, 1932; Georges Gurvitch, *L'expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit*, Paris, 1935; Georges Renard, *La théorie de l'institution*, 1930, su cui rinvio a: Norberto Bobbio, *Istituzione e diritto sociale (Renard e Gurvitch)*, 1936, pp. 385-418. Per una analisi ed una ricognizione storico-sociologica del concetto di istituzione, cfr. Roman Schnur (ed.), *Institution und Recht*, 1968; Riccardo Orestano, *'Institution'. Barbeyrac e l'anagrafe di un significato*, 1982-1983, pp. 169-178; Luciano Gallino, *Istituzione*, 1983², pp. 402-406; Francesco Belvisi, *Alle origini dell'idea di istituzione. Il concetto di "collegium" come "persona ficta" in Sinibaldo dei Fieschi*, 1993, pp. 3-23; Massimo Croce, *Che cos'è un'istituzione*, 2010. La teoria istituzionalistica è stata riproposta da Neil MacCormick e Ota Weinberger, *An Institutional Theory of Law*, 1986, trad. it.: *Il diritto come istituzione*, 1990. I due filosofi del diritto, lo scozzese MacCormick e l'austriaco Weinberger, si ispirano alla nozione di "fatto istituzionale" propria del filosofo John R. Searle. Con il termine 'istituzionale' (in inglese: 'institutional') Searle qualifica quei fatti che, per la loro esistenza, presuppongono l'esistenza di istituzioni umane. Cfr. John R. Searle, *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, 1969, trad. it.: *Atti Linguistici. Un saggio di filosofia del linguaggio*, 1976, e, più recentemente: John R. Searle, *Making the Social World*, 2010, trad. it.: *Creare il mondo sociale*, 2010. Sulla teoria "neo-istituzionalistica" di MacCormick e Weinberger cfr., tra gli altri, Giuseppe Lorini, *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*, 2000, pp. 9-43. Sull'ontologia istituzionale rinvio a: Giuseppe Lorini, *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*, 2000; Lorenzo Passerini Glazel, *L'ontologia istituzionale come ontologia di types*, 2012, pp. 163-198.

²² Carl Schmitt, *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*, 1934, trad. it.: *I tre tipi di pensiero giuridico*, 1998, p. 247.

Il presupposto di Schmitt per la distinzione dei modi di pensiero giuridico è, quindi, stabilire se il diritto sia inteso come regola, o come decisione, o come ordinamento.

Proprio con riferimento al *Pensiero fondato sull'ordinamento concreto*, Schmitt cita un suggestivo passo di Santi Romano tratto dal saggio *L'ordinamento giuridico*:

L'ordinamento giuridico è un'entità che si muove in parte secondo le norme, ma, soprattutto, muove, quasi come pedine in uno scacchiere le norme medesime, che così rappresentano piuttosto l'oggetto e anche il mezzo della sua attività, che non un elemento della sua struttura.²³

Su tale passo Schmitt osserva:

Nel suo libro *L'ordinamento giuridico*, Santi Romano, ha giustamente affermato che non è corretto parlare del diritto italiano o francese, riferendosi soltanto ad una somma di regole, mentre in verità è l'organizzazione complessa e differenziata dello Stato italiano o francese, in quanto ordinamento concreto, a produrre tale diritto: cioè sono le innumerevoli istanze e connessioni dell'autorità o del potere statale che producono, modificano, attuano e garantiscono le norme giuridiche, pur non identificandosi con esse. Solo ciò è diritto italiano o francese.

E conclude:

Giustamente, Santi Romano osserva che un mutamento della norma è più conseguenza che non causa di un mutamento di un ordinamento.²⁴

La *seconda tesi*, corollario della precedente, è la deduzione che vi siano tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni.

Mediante questa seconda tesi, Romano espone la teoria *della pluralità degli ordinamenti giuridici*, in antitesi con la teoria *monista*, o puramente statalista del diritto²⁵.

Nel presente lavoro considererò non il contributo all'ontologia *del* giuridico ma all'ontologia *nel* giuridico.

Alla luce degli studi più recenti di ontologia sociale²⁶ e parafrasando il filosofo americano Willard Van Orman Quine [1908-2000], questo con-

²³ Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, 1917-1918, 1946², p. 13.

²⁴ Carl Schmitt, *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*, 1934, trad. it.: *I tre tipi di pensiero giuridico*, 1998, p. 260. In una delle ultime interviste, resa a Fulco Lanchaster, Schmitt ricorderà Romano e Hauriou come “maestri e predecessori”. Traggio questa informazione da Stefano Pietropaoli, *Ordinamento giuridico e konkrete Ordnung. Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche di Santi Romano e Carl Schmitt*, 2012, p. 54. Cfr. Fulco Lanchaster, *Un giurista davanti a se stesso*, 1983, p. 19.

²⁵ Per una lucida ricostruzione delle due teorie romaniane, e dei loro rapporti, cfr. Norberto Bobbio, *Teoria e ideologia nell'opera di Santi Romano*, 1977. Per una ricognizione degli studi dedicati (ed alle critiche mosse) alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici rinvio a: Virgilio Mura, *Statualismo e diritto sociale*, 1979.

²⁶ Cfr. Achille C. Varzi, *Ontologia*, 2005. Il notevole interesse per l'ontologia sociale e giuridica e la rinascita di questi studi è inoltre testimoniato da Michael S. Moore, *Legal*

tributo di Romano può essere interpretato come una possibile risposta alla fondamentale domanda ontologica: *Che cosa vi è*²⁷?

Precisamente, intendo evidenziare che, in: *Realtà giuridica*, Romano trascenda non solo la categoria delle norme ma anche la stessa categoria delle istituzioni²⁸.

1.2. CINQUE RICERCHE AFFINI ALLA RICERCA DI SANTI ROMANO

1.2.0. Introduzione

Ho individuato *cinque autonome* ricerche, illuminanti per il tema della realtà giuridica²⁹; *due ricerche anteriori* allo studio di Romano:

Reality: A Naturalist Approach to Legal Ontology, 2002, pp. 619-705, e da Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, 2003¹, 2005². Per una disamina dei problemi ontologici e per una distinzione dei campi applicativi tra ontologia e metafisica cfr. Achille C. Varzi (ed.), *Metafisica. Classici contemporanei*, 2008.

²⁷ Questa vocazione di Romano per “*ciò che vi è*” è dichiarata in più passi dei *Frammenti di un dizionario giuridico*. Cfr., a titolo di esempio, le voci: *Diritto e morale*, pp. 64-75 e *Diritto (funzione del)*, pp. 76-86. Essa era già stata colta da Giuseppe Capograssi, *L'ultimo libro di Santi Romano*, 1951. Sulla distinzione nel dominio d'interesse dell'ontologia delle due domande: *Che cosa c'è? vs. Cos'è quello che c'è?* cfr. Achille C. Varzi, *Ontologia*, 2005, pp. 3-8. Cfr., inoltre, W.V.O. Quine, *On What there Is*, 1948, trad. it.: *Su ciò che vi è*, 1966, pp. 3-19. Su un'altra domanda fondamentale dell'ontologia: *Perché l'essere?* cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Opera morta: tre temi emergenti in deontica filosofica*, 2001, pp. XXX-XXXIV; sulle domande dell'ontologia del normativo cfr. Paolo Di Lucia, *Tre specie di dovere eidetico. Un'analisi ontologica*, 2005², p. 217.

²⁸ Mi discosto, qui, dall'interpretazione di Enrico Opocher, *Lezioni di filosofia del diritto*, 1976, pp. 3-4, ora in: Enrico Opocher, *Il prisma del diritto. La realtà giuridica e il problema del suo valore*, a cura di Franco Todescan, 2016, spec. pp. 27-28, secondo cui sussisterebbe una (riduttiva) corrispondenza tra ontologia della *realtà giuridica* e ontologia dell'*istituzione*. Questo il passo: “A suo [di Romano] avviso si possono distinguere tre diversi significati del concetto di realtà giuridica. Da un lato vi è la realtà qualificata dal diritto con assoluta corrispondenza nei confronti della realtà storico-materiale; dall'altro lato vi è la realtà giuridica in quanto la qualificazione giuridica implica un processo maggiore o minore di trasformazione della realtà storico-materiale”. E prosegue: “infine [...] la realtà giuridica appare come una creazione autonoma del diritto e cioè come una realtà che, pur non sorgendo dal nulla e quindi presupponendo ogni altra specie di realtà, non esisterebbe senza il diritto. Questa realtà, autonoma nei confronti della realtà storica e naturale, viene dal Romano identificata con l'istituzione”. Come si può notare, Opocher sostiene che nella concezione triadica della realtà giuridica di Romano la realtà giuridica creata dal diritto sia ridotta all'istituzione. Tale riduzione, tuttavia, appare inspiegabile alla luce delle argomentazioni e degli esempi proposti nel frammento “*Realtà giuridica*”. Per una sintesi cfr. *infra*, Fig. 2 (*Stratigrafia del giuridico. Schema della classificazione delle specie di realtà giuridica proposta da Santi Romano*).

²⁹ Sul punto Enrico Opocher, *Lezioni di filosofia del diritto*, 1976, p. 3, ora in: Enrico Opocher, *Il prisma del diritto. La realtà giuridica e il problema del suo valore*, a cura di Franco Todescan, 2016, p. 26, scrive: “I due maggiori tentativi di definire la nozione

- (i) *prima ricerca*, l'intuizione di Adolf Reinach di una terza domanda relativa al diritto: *Qual è lo statuto ontologico delle entità giuridiche?*³⁰;
 - (ii) *seconda ricerca*, l'intuizione del concetto di *regola costitutiva* e la prefigurazione della realtà giuridica quale *realtà creata da norme* di Czesław Znamierowski³¹;
- e *tre posteriori*:
- (i) la ricerca di Karl Olivecrona sulla realtà giuridica quale *realtà creata dal linguaggio*³²;

di realtà giuridica sono peraltro quelli compiuti dal giurista francese Saleilles e dal nostro Santi Romano". Sul concetto di realtà giuridica di Saleilles, che esula dal tema qui trattato, cfr. Raymond Saleilles, *De la personnalité juridique. Histoire et théories*, 1910, spec. leçon XXI-XXV, pp. 517-664. Cfr. Franco Todescan, *Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris*, 1979, pp. 386-389. Ricordo che i contributi di Tommaso Antonio Castiglia: *Studi sulla realtà giuridica, I-II*, 1957, pp. 336-365 e 544-578, pur descrivendo nel titolo il tema che qui interessa, si discostano sostanzialmente da esso riprendendo, invece, la teoria dell'esperienza giuridica formulata da Giuseppe Capograssi. Nel presente lavoro, inoltre, non considero il neo istituzionalismo di Neil MacCormick e Ota Weinberger, *An Institutional Theory of Law*, 1986, trad. it.: *Il diritto come istituzione*, 1990, rappresentando non una ricerca affine al tema della realtà giuridica trattato da Romano, ma uno sviluppo della teoria dell'istituzione cui esplicitamente si ricollegano. Come ho già anticipato nella nota 21, MacCormick e Weinberger privilegiano il concetto di fatto istituzionale traeandolo dall'ontologia sociale di John R. Searle. I rapporti tra ontologia sociale, neo-istituzionalismo e teoria della realtà giuridica sono l'oggetto di un mio studio ancora *in fieri*.

³⁰ Cfr. Adolf Reinach, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*, 1913. Cfr. Amedeo Giovanni Conte - Paolo Di Lucia - Luigi Ferrajoli - Mario Jori, *Filosofia del diritto*, 2002¹, pp. 17-19, 23. Sull'opera del fenomenologo Adolf Reinach, discepolo di Edmund Husserl [1859-1938], cfr. in lingua italiana, Cesare Goretti, *I fondamenti del diritto*, 1930, spec. pp. 239-250; Norberto Bobbio, *L'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica*, 1934, spec. pp. 64-80; Giuliana Stella: *L'a priori della promessa in Adolf Reinach*, 1986, pp. 392-408 (dove tra gli interpreti italiani, oltre a Norberto Bobbio e Cesare Goretti, sono citati: Luigi Bagolini, Amedeo Giovanni Conte, Alessandro Baratta e Gaetano Carcaterra); Giuliana Stella, *I giuristi di Husserl. L'interpretazione fenomenologia del diritto*, 1990; Daniela Falcioni, *Le regole della relazionalità: una interpretazione della fenomenologia di Adolf Reinach*, 1991; Paolo Di Lucia, *L'universale della promessa*, 1997; Francesca De Vecchi (ed.), *Eidetica del diritto e ontologia sociale. Il realismo di Adolf Reinach*, 2012; Amedeo Giovanni Conte, *Deontica filosofica in Adolf Reinach*, 2012, pp. 109-122; Marco Tedeschini, *Adolf Reinach. La fenomenologia, il realismo*, 2015.

³¹ Per riferimenti circa il filosofo polacco Czesław Znamierowski, e per un originale studio della sua dottrina, rinvio a: Giuseppe Lorini, *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*, 2000. Cfr., inoltre, Paolo Di Lucia, *Tre modelli dell'ontologia sociale*, 2005², spec. pp. 9-16.

³² Cfr. Karl Olivecrona, *Law as Fact*, 1939; Karl Olivecrona *Legal Language and Reality*, 1962, pp. 151-191, trad. it. di Enrico Pattaro: *Linguaggio giuridico e realtà*, 1976, 1994, pp. 147-186; Karl Olivecrona, *Rättsordningen*, 1966, trad. it. di Enrico Pattaro: *La struttura dell'ordinamento giuridico*, 1972. Cfr., inoltre, l'antologia degli scritti del filosofo svedese curata da Silvana Castignone, Carla Faralli e Mariangela Ripoli (eds.), *La realtà del diritto*, 2000.

- (ii) la ricerca di Anton Filippo Ferrari sulla teoria dell'*ente giuridico*³³;
- (iii) la ricerca di Michael S. Moore sulla teoria della *realtà giuridica*³⁴.

A queste cinque distinte (ma affini per tema) ricerche, saranno dedicati i successivi paragrafi del presente capitolo³⁵.

Si tenga inoltre presente che il concetto di *realtà giuridica* trova già suggestivi riferimenti nel concetto di "*ens morale*" elaborato dal filosofo e giurista sassone Samuel Pufendorf [1632-1694].

Tale concetto assume in Pufendorf una importante correlazione con la c.d. *impositio*, ossia con l'imposizione di particolari significati a determinati oggetti:

Nobis dispicendum, quomodo ad dirigendus voluntatis potissimum actus certum attributi rebus & motibus naturalibus sit superimpositum, ex quo peculiaris quaedam convenientiam in actionibus humanis resultaret, & insignis quidam decor atque ordo vitam hominum exornaret.

Noi proponiamo di indagare in che modo, soprattutto per dirigere gli atti della volontà, sia stato imposto alle cose e ai moti naturali un certo tipo di attributi, dal quale risulti quali cose più si accordino alle peculiari azioni dell'uomo e siano capaci di conferire bellezza e ordine alla vita umana.

In particolare, Pufendorf indagando la genesi e la natura degli *entia moralia* che, a differenza degli *entia fisica*, nascerebbero non per *creatio* ma per *impositio*, distingue tre diverse specie di enti morali: gli attributi morali (come obbligo e diritto), le persone morali (che sono le sostanze di cui si predicano gli attributi) e gli *status* morali (che costituiscono le possibilità di azione delle sostanze)³⁶.

Così Pufendorf:

³³ Cfr. Anton Filippo Ferrari, *Aspetti caratteristici dell'entità giuridica*, 1954, pp. 40-44. Cfr., inoltre, i due studi di Ferrari dedicati al carattere della giuridicità del diritto: *La comprensione filosofica della giuridicità*, 1956, pp. 137-142, e *L'estensione del concetto di giuridicità e la filosofia neotomistica*, 1951, pp. 591-599. Laconiche considerazioni sulla natura delle entità giuridiche, inoltre, sono esposte da Ferrari nella recensione a Eduardo García Máynez, *Introducción a la lógica jurídica*, 1951, 1952, pp. 544-546.

³⁴ Michael S. Moore, *Legal Reality: A Naturalist Approach to Legal Ontology*, 2002, pp. 619-705.

³⁵ Un'analogia operazione di ricerca è sviluppata da Sabino Cassese con riferimento alle teorie del diritto come istituzione e della pluralità degli ordinamenti giuridici, quali teorie anti-stataliste e anti-moniste. Precisamente, Cassese individua cinque diversi studiosi che hanno maturato "idee simili o assimilabili a quelle di Romano": i francesi Maurice Hauriou [1856-1929] e Léon Duguit [1859-1928], il tedesco Carl Schmitt [1888-1985], il nord americano Benjamin (Nathan) Cardozo [1870-1938], esponente del realismo giuridico americano, l'inglese Harold Laski [1893-1950]. Cfr. Sabino Cassese, *Ipotesi sulla fortuna all'estero de "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano*, 2015, pp. 177-182. Scrive Cassese (p. 178): "Sottolineare che altri studiosi [...] giunsero, anche in forme e con svolgimenti diversi, ad analoghe conclusioni, non vuol dire diminuirne l'originalità, ma significa, invece, metterne in luce la modernità".

³⁶ Sul punto mi avvalgo dell'analisi di Mario Ricciardi, *Diritto naturale e ontologia sociale: alle origini della teoria dei fatti istituzionali*, 2007. La nascita per *creatio* degli *entia moralia* in Pufendorf trova molteplici somiglianze con il potere costitutivo dei *mixed*

uti modus originarius producendi entia physica est creatio; ita modum, quo entia moralia producuntur, vix melius possis exprimere, quam per vocabulum impositionis.

come il modo originario di produrre enti fisici è la creazione, così il modo in cui vengono prodotti gli enti morali non può essere più compiutamente espresso che col termine di imposizione.

Secondo Pufendorf gli *entia moralia* non hanno una esistenza autonoma ma sono modi attribuiti agli oggetti fisici dall'azione di esseri intelligenti:

videmur entia moralia posse definire, quod sint modi quidam, rebus aut modibus physicis superadditi ab entibus intelligentibus.

ci sembra che possiamo definire gli enti morali come modi, attribuiti alle cose e ai moti fisici dagli esseri intelligenti.

E conclude:

Scilicet quia illa non ex principiis intrinsicis substantiae rerum proveniunt, sed rebus jam existentibus & physice perfectis, eorumdenque effectibus naturalibus sunt superaddita ex arbitrio entium intelligentium, adeoque unice per eorundem determinationem existentiam nanciscuntur.

cioè essi non provengono dai principî intrinseci alla sostanza delle cose, bensì vengono aggiunti a cose fisiche già esistenti e perfette ad arbitrio degli enti intelligenti, e pertanto ricevono la loro esistenza unicamente grazie alla determinazione dei loro autori.³⁷

1.2.1. *Prima ricerca*: la teoria delle *entità giuridiche* [*rechtliche Gebilde*] di Adolf Reinach

La prima ricerca illuminante il tema della realtà giuridica è introdotta, come precedentemente si è evidenziato, dall'intuizione del filosofo tedesco Adolf Reinach di una nuova domanda relativa al diritto: *Che cosa sono le entità giuridiche?*

Questa domanda apre la via a una nuova ricerca oltre l'ontologia del giuridico (lo studio dello statuto ontologico del diritto): l'ontologia nel giuridico, o, in altri termini: lo studio dello *statuto ontologico* delle *entità* che compongono il diritto.

Nel pionieristico saggio *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes* (1913), Reinach inaugura l'esplorazione di un dominio di oggetti ed entità ancora inesplorato: gli oggetti e le *entità giuridiche*³⁸.

modes in John Locke. Sul punto rinvio a: Giuseppe Lorini, *La costitutività dei mixed Modes in John Locke*, 2010, pp. 519-542.

³⁷ Samuel Pufendorf, *De jure naturae et gentium*, 1688, 1934, pp. 2-3. Cito dalla traduzione di Anna Lisa Schino, *Il pensiero politico di Pufendorf*, 1995.

³⁸ Cfr. Amedeo Giovanni Conte - Paolo Di Lucia - Luigi Ferrajoli - Mario Jori, *Filosofia del diritto*, 2002¹, pp. 17-19; 2013², pp. 23-25; Paolo Di Lucia, *Ontologia del dovere eidetico*, 2003, p. 155, e Paolo Di Lucia, *Tre modelli dell'ontologia sociale*, 2005², pp. 10-11.

Scrivi Reinach:

Gibt es in dieser Weise an sich seiende rechtliche Gebilde, so eröffnet sich hier der Philosophie ein neues Gebiet. Als Ontologie oder apriorische Gegenstandslehre hat sie sich mit der Analyse aller möglichen Gegenstandsarten als solcher zu befassen. Wir werden sehen, daß sie hier auf eine ganz neue Art von Gegenständen trifft, auf Gegenständen, welche nicht zur Natur im eigentlichen Sinne gehören, die weder noch physisch noch psychisch sind und die sich zugleich auch von allen ideellen Gegenständen durch ihre Zeitlichkeit unterscheiden.

Se vi sono in questo modo entità giuridiche per sé stanti, si apre alla filosofia un territorio nuovo. Essa, come ontologia o teoria a priori degli oggetti, è analisi di tutti i tipi possibili di oggetto come tali. Come vedremo, la filosofia si imbatte qui in una specie del tutto nuova di oggetti, in oggetti che non appartengono alla natura in senso proprio, in oggetti che non sono né fisici né psichici e che allo stesso tempo si distinguono, per la loro temporalità, anche da tutti gli oggetti ideali.³⁹

Come osserva Paolo Di Lucia, lo studio di Reinach

pone i fondamenti di una ontologia di entità che nascono da atti sociali [*soziale Akte*]: le entità giuridiche.

[...] Il carattere rivoluzionario dell'opera di Reinach consiste proprio nell'aver isolato un *quarto nuovo dominio* (un *viertes Reich*) di entità invisibili e immateriali, entità temporali che non possono essere qualificate, per la loro costitutiva temporalità, in temporali oggetti ideali.⁴⁰

1.2.2. Seconda ricerca: la teoria delle norme costruttive [*normy konstrukcyjne*] di Czesław Znamierowski

La seconda ricerca illuminante il tema della realtà giuridica riguarda il concetto di *regola costitutiva*⁴¹.

³⁹ Adolf Reinach, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*, 1913, 1989, p. 145. Ho riproposto il passo individuato da Paolo Di Lucia, *Tre modelli dell'ontologia sociale*, 2005², p. 11.

⁴⁰ Cfr. Paolo Di Lucia, *Tre modelli dell'ontologia sociale*, 2005², pp. 10-11. Come segnala Paolo Di Lucia, *Filosofia del diritto*, 2002¹, p. 18; 2013², p. 24: "le ricerche più recenti sull'opera di Reinach testimoniano un interesse crescente sia per la sua teoria degli atti sociali [*soziale Akte*], letta come prefigurazione della teoria degli atti linguistici [*Sprechakte, speech acts*] di John Langshaw Austin [1911-1960] e altri, sia per l'ontologia degli stati-di-cose [*Sachverhalte, states-of-affairs*]" . Cfr. inoltre, Maria-Elisabeth Conte, *Pragmatica della promessa*, 1995, pp. 19-36. Ricordo, inoltre, che Gaetano Carcaterra, *Le norme costitutive*, 1974, 2014, spec. pp. 129-133, ravvisa in Reinach un significativo precedente della dottrina della "costitutività" delle norme.

⁴¹ Secondo molti autori il concetto di regola costitutiva è inoltre un fecondo strumento per illuminare il concetto di istituzione (cui Romano aveva dedicato il suo più celebre lavoro: *L'ordinamento giuridico*, 1917-1918). Colpisce, infatti, l'assonanza (e l'affinità etimologica) tra il sostantivo 'istituzione' e l'aggettivo 'costitutivo'. Forse ogni istituzione è costituita da regole costitutive. Rilevanti considerazioni su questo tema sono

In particolare: il fenomeno della costitutività di regole è stato individuato, non equivocamente, dal filosofo polacco Czesław Znamierowski [1888-1967]⁴².

Nell'opera *Concetti fondamentali di teoria del diritto. I. Struttura giuridica e norma giuridica* [Podstawowe pojęcia teorii prawa. I. Układ prawny i norma prawna, 1924], Znamierowski,

- (i) in *primo* luogo, introduce nel lessico della filosofia un concetto assolutamente nuovo: il concetto di *atto thetico* (dal greco *thésis*: posizione). Atti thetici, nel linguaggio di Znamierowski, sono quegli atti che non esisterebbero se non vi fossero norme (costruttive); casi paradigmatici di atti thetici: le mosse del gioco degli scacchi⁴³;
- (ii) in *secondo* luogo, Znamierowski introduce il concetto di norma che ha la funzione di rendere possibili gli atti thetici: la “norma costruttiva” [“norma konstrukcyjna”]⁴⁴.

È mediante la fecondità del concetto di “norma costruttiva” (inequivocabilmente prefigurante il fenomeno della costitutività) che Znamierowski introduce lo studio della realtà giuridica quale *realtà creata da norme*.

Come documenta Paolo Di Lucia:

Alle norme costruttive Znamierowski contrappone quelle coercitive, formulando un paradigma (“norme coercitive *vs.* norme costruttive”) che anticipa di quarant'anni il paradigma “regole regolative *vs.* regole costitutive”, formulato per la prima volta (1953) dal filosofo inglese John David Mabbott, e prefigura il concetto di regola costitutiva, variamente elaborato nel mondo anglosassone da John Rawls e John R. Searle, e in Italia da Gaetano Carcaterra e Amedeo G. Conte.⁴⁵

state esposte da Gianluigi Palombella, *L'istituzione del diritto. Una prospettiva di ricerca*, 1990, pp. 367-401. Sul tema delle *regole costitutive* rinvio, *in generale*, ai molteplici lavori di Amedeo Giovanni Conte contenuti nei tre volumi *Filosofia del linguaggio normativo*, vol. I, 1989¹, 1995²; vol. II, 1995; vol. III, 2001; *in particolare*, a: Giampaolo M. Azzoni, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988; Piero Pollastro, *Fenomenologia delle regole costitutive*, 1983, pp. 233-262; Corrado Roversi, *Pragmatica delle regole costitutive*, 2007; Corrado Roversi, *Costituire. Uno studio di ontologia giuridica*, 2012; Wojciech Żelaniec, *On the Very Idea of a Constitutive Rule*, 2005², pp. 155-179; Wojciech Żelaniec, *Create to Rule. Essay on Constitutive Rules*, 2013.

⁴² Sul punto cfr. Giuseppe Lorini, *Ontologia sociale in Czesław Znamierowski*, 2009, pp. 307-321; Giuseppe Lorini - Wojciech Żelaniec, *Czesław Znamierowski: from Social Ontology to Legal Realism* [in corso di edizione].

⁴³ Sul punto rinvio a: Giuseppe Lorini, *Atto thetico in Czesław Znamierowski*, 2007, pp. 224-233.

⁴⁴ Cfr. Amedeo Giovanni Conte - Paolo Di Lucia - Luigi Ferrajoli - Mario Jori, *Filosofia del diritto*, 2002¹, p. 74; Giuseppe Lorini, *Norma costruttiva in Czesław Znamierowski*, 2007, pp. 79-88; Giuseppe Lorini, *Realtà costituite-da-regole, realtà thetiche, realtà istituzionali*, 2012, pp. 139-143. Cfr., inoltre, Amedeo Giovanni Conte, *Fenomeni di fenomeni*, 1986, 1995, pp. 327-328.

⁴⁵ Amedeo Giovanni Conte - Paolo Di Lucia - Luigi Ferrajoli - Mario Jori, *Filosofia del diritto*, 2002¹, p. 74; 2013², p. 80. Cfr. John David Mabbott, *Moral Rules*, 1953, pp. 97-118; John Rawls, *Two Concepts of Rules*, 1955, pp. 3-32, trad. it.: *Due concetti di*

1.2.3. Terza ricerca: la teoria degli *imperativi performativi* [*performative imperatives*] di Karl Olivecrona

La terza ricerca, affine alla ricerca di Santi Romano sulla realtà giuridica, è sviluppata dal filosofo svedese Karl Olivecrona [1897-1980] in un saggio del 1962: *Legal Language and Reality*⁴⁶.

In questo studio, posteriore al contributo di Romano di circa vent'anni, Olivecrona indaga l'esistenza e la struttura di particolari espressioni linguistiche, essenziali alla comprensione del linguaggio giuridico: gli *imperativi performativi* [*performative imperatives*]⁴⁷.

L'intuizione di questa particolare specie di imperativi si deve al filosofo di Oxford John Langshaw Austin [1911-1960], che nella sua teoria delle "*performative utterances*" ne ha illustrato le peculiarità⁴⁸.

È ad Austin, infatti, che risale l'invenzione di '*performative*' [*performativo*'] (dal verbo inglese '*to perform*': "eseguire") per i casi in cui, come documenta Amedeo Giovanni Conte,

l'enunciazione di un enunciato attua ciò che l'enunciato stesso significa.

In altri termini, continua Conte:

vi sono casi, nei quali il fare coincide con il dire (o meglio: con il dire di fare). Questo è il fenomeno della performatività.⁴⁹

regola, 1995, pp. 29-67; John R. Searle, *How to Derive "Ought" from "Is"*. 1964, pp. 43-58, trad. it. di Riccardo Guastini: *Come dedurre "deve" da "è"*, 1980, pp. 155-168; Gaetano Carcaterra, *Le norme costitutive*, 1974, 2014; Amedeo Giovanni Conte, *Paradigmi d'analisi della regola in Wittgenstein*, 1983, 1995, pp. 267-312. Un nuovo paradigma terminologico è formulato da Amedeo Giovanni Conte, *La colomba di Kant*, 2005, pp. 361-375: "regola costruttiva vs. regola costrittiva".

⁴⁶ Cfr. Karl Olivecrona, *Legal Language and Reality*, 1962, 1994, pp. 147-186. Dello stesso anno è un altro lavoro di Karl Olivecrona: *Election and Creation*, 1962, pp. 383-388. Il tema trattato era già presente nella prima edizione in lingua inglese di *Law as a Fact*, 1939, cui seguirà la seconda edizione (che però costituisce un'opera del tutto autonoma rispetto alla precedente): Karl Olivecrona, *Rättsordningen. Idéer och fakta* [L'ordinamento giuridico. Idee e fatti], 1966, trad. inglese: *Law as Fact*, 1971, edizione italiana a cura di Enrico Pattaro: *La struttura dell'ordinamento giuridico*, 1972. Cfr. Amedeo Giovanni Conte - Paolo Di Lucia - Luigi Ferrajoli - Mario Jori, *Filosofia del diritto*, 2013², pp. 413-416.

⁴⁷ Come documenta Paolo Di Lucia, *Ontologia della promessa*, 1999, p. 1129: "Il concetto di imperativo performativo anticipa due concetti fondamentali della filosofia del diritto contemporanea: il concetto di *norma costitutiva* elaborato da Gaetano Carcaterra e il concetto di *regola thético-costitutiva* elaborato da Amedeo Giovanni Conte".

⁴⁸ Sul tema la principale opera di Austin è: *How to Do Things with Words*, 1962, trad. it. di Marina Sbisà e Margherita Gentile: *Quando dire è fare*, 1974. Cfr. anche John Langshaw Austin, *Performative Utterances*, 1961, 1970², pp. 233-252. Per più ampi riferimenti critici e bibliografici rinvio a: Marina Sbisà (ed.), *Gli atti linguistici. Aspetti e problemi della filosofia del linguaggio*, 1978; Maria-Elisabeth Conte, *Vettori del testo*, 2010.

⁴⁹ Amedeo Giovanni Conte, *Performativo vs. normativo*, 1994, 1995, p. 592. Cfr., inoltre: Amedeo Giovanni Conte, *Atto performativo: il concetto di performatività nella teoria dell'atto giuridico*, 2002, pp. 29-108; Amedeo Giovanni Conte, *Il linguaggio dell'atto*, 2005, pp. 947-986.

L'analisi degli imperativi performativi attuata da Olivecrona pur richiamandosi esplicitamente al fenomeno linguistico del “fare cose con parole” [*“to do things with words”*] di Austin se ne distacca per una sostanziale differenza.

Questa differenza è stata colta da Piero Pollastro nel saggio *Imperativo performativo in Karl Olivecrona: un concetto ambiguo* (1985).

Pollastro, in particolare, pone in risalto la differenza di oggetti cui il fenomeno della performatività inciderebbe.

In Austin, scrive Pollastro

ad essere performative sono delle “*utterances*”, e non delle “*sentences*” (delle enunciazioni e non degli enunciati).

Dire è fare [...] quando l'emittente pronuncia la formula, nominando l'atto che intende compiere, e proprio così facendo realizza l'atto nominato.

Al contrario, prosegue:

Olivecrona non si occupa di enunciazioni performative, ma di enunciati giuridici costitutivi di effetti giuridici.⁵⁰

Sinteticamente, parafrasando Amedeo Giovanni Conte:

- (i) la performatività di Austin è la performatività *athetica* (performatività di *prâxis*) di colui che, con le sue parole, semplicemente *effettua atti*;
- (ii) la performatività di Olivecrona è la performatività *thetica* (performatività di *poiesis*) di colui che, con le sue parole, *altera il mondo*⁵¹.

È mediante l'analisi di questi enunciati giuridici costitutivi di effetti giuridici, enunciati tesi a provocare “aspetti ulteriori” della realtà giuridica, che Olivecrona introduce lo studio della realtà giuridica quale realtà creata dal *linguaggio*⁵².

1.2.4. *Quarta ricerca*: la teoria degli *enti* giuridici in Anton Filippo Ferrari

Vengo ora alla quarta ricerca affine al tema della realtà giuridica trattato da Santi Romano: la ricerca riguardante la *teoria dell'ente giuridico* di Anton Filippo Ferrari [*1924]⁵³.

⁵⁰ Piero Pollastro, *Imperativo performativo in Karl Olivecrona: un concetto ambiguo*, 1985, p. 560.

⁵¹ Notare il manieristico chiasmo: effettuare atti, attuare effetti. Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Performativo vs. normativo*, 1994, 1995, pp. 589-607, spec. pp. 601-603.

⁵² Cfr. Karl Olivecrona, *Rättsordningen. Idéer och fakta*, 1966, 1972, spec. pp. 244-286. Cfr. Piero Pollastro, *Imperativo performativo in Karl Olivecrona: un concetto ambiguo*, 1985, pp. 559-562.

⁵³ Di Anton Filippo Ferrari, ingiustamente dimenticato dai filosofi del diritto, sono apparsi, nella “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 14 scritti (articoli e recensioni) datati tra il 1951 e il 1966. Nell'anno accademico 1950-1951 è stato libero assistente alla cattedra di Filosofia del diritto nella Università “La Sapienza” di Roma, allora diretta da Giorgio Del Vecchio.

In particolare: la *problematicità* della natura dell'ente giuridico è stata non equivocamente affermata da Ferrari in un saggio del 1954: *Aspetti caratteristici dell'entità giuridica*.

Scrive Ferrari:

Il problema di maggior rilievo che può porsi intorno all'entità giuridica è il *problema della natura degli enti giuridici*, di quegli *enti* cioè che *esistono solo* nell'ambito di un *ordinamento giuridico* e solo per virtù del coordinamento normativo dei comportamenti umani.⁵⁴

La sobria e precisa analisi di Ferrari può essere illustrata mediante tre mosse consequenziali:

- (i) in *primo* luogo, Ferrari *presenta* una tassonomia degli enti giuridici;
- (ii) in *secondo* luogo, *indaga* la natura dell'ente giuridico nei termini della tradizionale dicotomia: *ente reale vs. ente ideale*;
- (iii) in *terzo* luogo, *propone* una classificazione della natura dell'ente giuridico mediante l'affermazione di una *terza* specie di entità: l'*entità normativa*.

L'indagine sulla natura dell'ente giuridico è introdotta da Ferrari mediante una tassonomia degli enti giuridici.

Scrive Ferrari:

Sono enti giuridici: gli Stati e gli altri *ordinamenti sovrani*; le *istituzioni subordinate* [...]; il *rapporto giuridico* e le qualificazioni attive e passive (cioè le *posizioni giuridiche*) dei soggetti di tale rapporto; infine la *norma* stessa.⁵⁵

Dev'essere notato che Ferrari, riconoscendo il rapporto giuridico quale entità giuridica, rivolge esplicitamente una critica a Romano.

Riporto fedelmente il breve passo:

Tipica in tal senso l'affermazione di un autorevolissimo giurista che, per sottolineare l'entità dell'istituzione, la contrappone appunto al rapporto giuridico.⁵⁶

⁵⁴ Anton Filippo Ferrari, *Aspetti caratteristici dell'entità giuridica*, 1954, p. 40. Esplicite e notevoli sono le assonanze, nei termini e nei concetti, con l'idea delle entità create *ex novo* dal diritto sviluppata da Santi Romano.

⁵⁵ Anton Filippo Ferrari, *Aspetti caratteristici dell'entità giuridica*, 1954, p. 40. Si confronti questa tassonomia con quella elaborata da Romano in riferimento alla prima specie di realtà giuridica: la realtà creata dal diritto, in Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 204.

⁵⁶ Anton Filippo Ferrari, *Aspetti caratteristici dell'entità giuridica*, 1954, p. 40. Il riferimento, come esplicitato da Ferrari nella nota 1, è Santi Romano, *L'ordinamento giuridico* (1917-1918), 1946, p. 55. Questa critica risulta inesplicabile: ricordo che Romano, nei suoi ultimi studi del 1947 (conoscibili da Ferrari in quanto precedenti alla sua critica), ha riconosciuto il rapporto giuridico quale entità giuridica creata dal diritto. Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 204. Sul rapporto giuridico quale entità giuridica, e sulle diverse interpretazioni del paradigma: *istituzione vs. rapporto giuridico*, elaborate da Romano, mi permetto di rinviare a Alessandro Olivari, *Realtà giuridica* in Santi Romano, 2004.

A giustificazione del suo assunto, Ferrari espone *due* distinte *argomentazioni*.

(i) *Prima* argomentazione: *Si quid est, est ens*.

Secondo Ferrari soltanto una concezione “rigida ed univoca dell’ente” e “non adeguata alla singolarità del mondo reale” potrebbe disconoscere il rapporto giuridico quale ente giuridico⁵⁷.

(ii) *Seconda* argomentazione: il rapporto giuridico è l’ente giuridico originario.

Secondo Ferrari: “l’esistenza di tutti gli altri enti giuridici si fonda su quella del rapporto giuridico (e della norma che lo pone)”⁵⁸.

Individuati gli enti giuridici, Ferrari si interroga sulla loro *natura*, sulla loro *problematica* natura.

Così Ferrari:

Il problema della natura dell’entità giuridica può riassumersi nella questione se tale entità sia *reale* o sia invece puramente *ideale*.⁵⁹

Alla domanda: “L’ente giuridico è un ente reale o un ente ideale?” Ferrari risponde ammettendo l’insufficienza della tradizionale dicotomia: *ente reale vs. ente ideale*.

Precisamente, Ferrari intende per “ente reale”:

l’ente giuridico esistente indipendentemente dall’essere pensato e conosciuto [...] indipendente dalla ragione umana;

mentre per “ente ideale”

l’ente la cui esistenza risulti da una oggettivazione concettuale di un nulla reale [...] frutto dell’attività razionale dell’uomo.⁶⁰

L’ente giuridico, scrive Ferrari, non è *né* ente reale, *né* ente ideale: *tertium datur*.

L’ente giuridico è una *entità normativa*.

Così Ferrari:

Per una esatta classificazione dell’ente giuridico, ci sembra quindi debba sostituirsi alla bipartizione tradizionale, una tripartizione che consideri, [...] una *terza specie di entità*, che potrebbe definirsi *entità di volontà* o *entità normativa*.⁶¹

⁵⁷ Ferrari estende questa argomentazione anche alla norma giuridica: “Uguale l’obiezione ed identica la soluzione, per quanto riguarda l’entità della norma giuridica”.

⁵⁸ Anton Filippo Ferrari, *Aspetti caratteristici dell’entità giuridica*, 1954, p. 40.

⁵⁹ Anton Filippo Ferrari, *Aspetti caratteristici dell’entità giuridica*, 1954, p. 41.

⁶⁰ Sui concetti: *ente* ed *entità*, cfr. le rispettive voci contenute in Nicola Abbagnano, *Dizionario di filosofia*, 1993, pp. 304-305.

⁶¹ Anton Filippo Ferrari, *Aspetti caratteristici dell’entità giuridica*, 1954, p. 42.

E prosegue:

La concezione razionale non è sufficiente a determinare l'esistenza dell'ente giuridico.

Occorre un positivo atto di volontà che lo inserisca nella realtà sociale [...]. La volontà è la fonte prossima e caratteristica dell'entità giuridica.⁶²

È il riconoscimento della natura *normativa* (nel linguaggio di Ferrari: *deontologica*)⁶³ dell'ente giuridico che, per Ferrari, rende possibile indagare l'intervento determinante che, attraverso il diritto, la volontà umana esercita sulla realtà sociale⁶⁴.

1.2.5. Quinta ricerca: la teoria della *realtà giuridica* [*legal reality*] di Michael S. Moore

La quinta, e ultima, ricerca affine al contributo di Santi Romano è lo studio ontologico della *realtà giuridica* [*legal reality*] del filosofo americano Michael S. Moore [*1943].

Nel saggio: *Legal Reality: A Naturalist Approach to Legal Ontology* (2002), Moore espone l'intenzione di indagare l'ontologia delle entità giuridiche, ossia di indagare l'esistenza di quelle specifiche entità proprie del fenomeno giuridico⁶⁵.

Ontology is the study of what exists.

[...] My topic is to enquire into the *sort of things legal* that we may plausibly suppose to exist.

L'ontologia è lo studio di ciò che esiste.

[...] È mia intenzione indagare quelle *specie di entità giuridiche* delle quali possiamo plausibilmente supporre l'esistenza.

In particolare: Moore propone una tricotomia delle entità che l'ontologia giuridica include, quali, ad esempio, leggi e obbligazioni giuridiche.

Prima facie, our legal ontology seems to include: particular *entities*, such as laws; *proprietes* (qualities, sets, classes), such as legal validity; and *relations*, such as legal obligation from one person to another.

⁶² Anton Filippo Ferrari, *Aspetti caratteristici dell'entità giuridica*, 1954, p. 43. Si notino, a questo proposito, le similitudini tra l'atto di volontà descritto da Ferrari e la *Bestimmung*, l'atto di disposizione, di cui parla Reinach. Ricordo, inoltre, che secondo Ferrari è la natura *deontologica* dell'ente giuridico (in quanto inserito nella realtà da un atto di volontà) che determina la sostanziale differenza tra ente giuridico e opera d'arte.

⁶³ In questa accezione, il termine '*deontological*', '*deontologico*', sarà utilizzato da John R. Searle per descrivere il potere politico [*political power*]. Cfr. John R. Searle, *Social Ontology and Political Power*, 2003, trad. it. di Paolo Di Lucia e Sara Spuntarelli: *Ontologia sociale e potere politico*, in: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale. Potere politico e regole costitutive*, 2003¹, 2005², pp. 27-44.

⁶⁴ Cfr. Anton Filippo Ferrari, *Aspetti caratteristici dell'entità giuridica*, 1954, p. 43.

⁶⁵ Cfr. Michael S. Moore, *Legal Reality: A Naturalist Approach to Legal Ontology*, 2002, pp. 619-705.

Prima facie, la nostra ontologia giuridica sembra includere: particolari *entità*, come leggi; *proprietà* (qualità, insiemi, classi) come la validità giuridica; e *relazioni*, come le obbligazioni giuridiche di un soggetto verso un altro soggetto.

Posta l'esistenza di queste entità, si chiede Moore, esplicitando metodologicamente la propria ricerca, come può essere rappresentata questa esistenza?

My interest in this paper is not to develop a taxonomy of what sorts of things legal exist [...].

Rather, I am interested in a more global question, one I shall call the relational question: *assuming that various legal entities, qualities, and relations exist, how should we picture that existence?*

Mio interesse in questo saggio è non sviluppare una tassonomia delle specie di entità giuridiche esistenti [...].

Piuttosto sono interessato ad una domanda più generale, che potrei formulare così: *Assumendo che esistano diverse entità giuridiche, qualità e relazioni, come potremmo noi rappresentare la loro esistenza?*⁶⁶

1.3. SEMANTICA DEL SINTAGMA 'REALTÀ GIURIDICA' NEL LINGUAGGIO DI SANTI ROMANO

Vengo ora a presentare l'obiettivo della ricostruzione della teoria della realtà giuridica di Romano.

Metà del presente lavoro è chiarire la *semantica* del sintagma 'realtà giuridica' in Santi Romano.

A tale scopo mi propongo di esaminare il significato del termine 'realtà giuridica', con riferimento al linguaggio giuridico di Romano, e di evidenziare le relazioni tra il significato di questo termine e ciò che esso designa⁶⁷.

⁶⁶ Michael S. Moore, *Legal Reality: A Naturalist Approach to Legal Ontology*, 2002, p. 620.

⁶⁷ Riprendo il lessico di Charles William Morris, *Foundations of the Theory of Signs* (1938), trad. it. di Ferruccio Rossi-Landi: *Lineamenti di una teoria dei segni*, 1999. Com'è noto, semantica [*semantics*] pragmatica [*pragmatics*], sintattica [*syntactics*], costituiscono la feconda tricotomia di livelli in cui il filosofo americano Charles William Morris [1903-1979] ha distinto lo studio semiotico del linguaggio. Sulla semantica del linguaggio normativo cfr.: Uberto Scarpelli, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, 1959¹, 1985²; Uberto Scarpelli, *Semantica, morale, diritto*, 1969. Sul contributo semantico di Scarpelli mi permetto di rinviare a: Alessandro Olivari, *Il rapporto tra norma e realtà nella filosofia del linguaggio normativo di Uberto Scarpelli*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano [2005-2008]. Per la semantica giuridica cfr. Mario Jori - Anna Pintore, *Manuale di teoria generale del diritto*, 1995². Come propone Paolo Di Lucia, *Verificazionismo in Scarpelli vs. falsificazionismo in Kelsen*, 2004, p. 121: "una storia della semantica

La definizione di 'realtà giuridica' che è possibile estrapolare dalle pagine dei *Frammenti* è questa:

La verità o realtà giuridica è quella che è stata accolta o addirittura creata da un determinato diritto positivo, anche se diversa dalla realtà che, in contrapposizione a quella puramente giuridica, si dice effettiva, o di fatto, o materiale.⁶⁸

A chiarimento di questa prima formulazione dedicherò alcune argomentazioni.

La concezione della realtà giuridica di Santi Romano (concezione che può formularsi in termini di doppia negazione: *duplex negatio affirmans*), è così caratterizzata:

- (i) in primo luogo, non è *a-giuridica*;
- (ii) in secondo luogo, è una realtà, dunque: non è *irrealtà*.

Con il sintagma 'realtà *a-giuridica*' esprimo ciò che *non appartiene* alla realtà *giuridica*, in quanto *non-giuridico*: ogni realtà *priva* di *giuridicità*, quindi *estranea* al diritto.

Con il sintagma '*irrealtà giuridica*' esprimo ciò che *non appartiene* alla *realtà giuridica*, in quanto *non-reale*⁶⁹.

Romano sembra procedere distinguendo la realtà giuridica da ciò che realtà giuridica *non è*.

In *primo* luogo, distingue la realtà giuridica da altre realtà, prive della qualificazione della *giuridicità*, che definisce "realtà di diverso ordine", *extra-giuridiche*⁷⁰.

In *secondo* luogo, distingue la realtà giuridica da ciò che nella dottrina la realtà giuridica è ridotta: cioè da realtà meramente ideali, non-reali⁷¹.

Ma che cosa, domando, Romano considera *irreale*?

giuridica dovrebbe tener conto anche di un'opera pionieristica, oggi dimenticata: *Norma e situazione nella semantica giuridica*, 1958, di Alessandro Bertini".

⁶⁸ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 127 (voce *Mitologia giuridica*, pp. 126-134). Sul nesso tra *verità* e *realtà* Conte ha rintracciato due suggestivi reperti. Il primo reperto (filologico) consiste in una enumerazione di 15 casi di corradicalità del termine per "vero" e/o per "verità" e del termine per "essere" in 9 lingue indoeuropee. Il secondo reperto (filosofico) consiste nell'analisi di un suggestivo passo di Aristotele, *Metaphysica* 993b30-31: "Hékaston hòs échei tou éinai, houútò kai tês alétheias", "Ogni cosa possiede tanto di verità [*alétheia*] quanto essa possiede di essere". In altri termini: "Per ogni cosa, la verità è direttamente proporzionale all'essere [*eînai*]" . Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Radici della fede: fides wíara truth*, 1999, 2001, pp. 843-879; Amedeo Giovanni Conte, *Adelaster. Il nome del vero*, 2016.

⁶⁹ In breve, come mi suggerisce Giuseppe Lorini, la realtà giuridica possiede i due caratteri della *giuridicità* e della *realitas*.

⁷⁰ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 204.

⁷¹ Sulla *riduzione* della realtà giuridica a realtà meramente ideali, operata secondo Romano dalla dottrina, cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, spec. pp. 126-128, 134, 205-209.

In Romano è possibile rintracciare tre *species* di *irrealtà* giuridica, tre *non-realtà* giuridiche:

- (i) l'*astrazione*,
- (ii) la *finzione*,
- (iii) il *mito* giuridico.

Scrivono Romano:

*Astrazione e finzione hanno questo di comune: che entrambe debbono distinguersi da ciò che è reale.*⁷²

E ancora:

Il *mito non è verità o realtà*, anzi è l'opposto, e, quindi, la *mitologia giuridica è da contrapporsi alla realtà giuridica.*⁷³

Nel presente saggio ricostruirò l'ontologia della "realtà giuridica" muovendo dal significato *apofatico*, cioè in *termini negativi* ('*apóphasis*' significa "negazione"), del concetto di realtà giuridica.

⁷² Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 207.

⁷³ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 127.

2.

TRE PARADIGMI NELLA TEORIA DELLA REALTÀ GIURIDICA DI SANTI ROMANO

SOMMARIO: 2.0. Introduzione – 2.1. *Primo paradigma: realtà giuridica vs. realtà a-giuridica* – 2.1.0. *Tre specie di realtà giuridica* – 2.1.1. *Realtà creata dal diritto* – 2.1.2. *Realtà assunta dal diritto* – 2.1.3. *Realtà desunta dal diritto* – 2.2. *Secondo paradigma: realtà giuridica vs. astrazione giuridica* – 2.3. *Terzo paradigma: realtà giuridica vs. mito giuridico* – 2.4. “Diritto” vs. “realtà giuridica”: una ricostruzione interpretativa – 2.4.1. *Diritto vs. ordinamento giuridico vs. istituzione vs. realtà giuridica* – 2.4.2. *Semantica del termine ‘diritto’: la pluralità dei componenti giuridici.*

2.0. INTRODUZIONE

Non la realtà si deve [...] subordinare al concetto, ma questo a quella.

Santi Romano [1875-1947]

Nel ricostruire l’implicita *ontologia della realtà giuridica* di Romano muovo da *tre* distinti *paradigmi*:

- (i) primo paradigma: *realtà giuridica vs. realtà a-giuridica*;
- (ii) secondo paradigma: *realtà giuridica vs. astrazione giuridica*;
- (iii) terzo paradigma: *realtà giuridica vs. mito giuridico*.

I tre paradigmi che presento in questa ricerca¹ non si avvicinano ai paradigmi fondamentali dell’ontologia sociale.

Ricordo che i fondamentali paradigmi dell’ontologia sociale, ossia la distinzione “*type vs. token*” e la distinzione “*bruto vs. istituzionale*” han-

¹ È possibile reinterpretare questa tricotomica rappresentazione dei rapporti tra ciò che è realtà giuridica e ciò che realtà giuridica *non* è formulando un nuovo paradigma: *realtà giuridica autentica vs. realtà giuridica inautentica*. Devo il suggerimento a Paolo Di Lucia che, esplicitamente, rievoca il linguaggio del filosofo svedese Ingemar Hedenius [1908-1982], sulla distinzione tra *enunciati giuridici autentici* [*äkta rättsatser*] ed *enunciati giuridici inautentici* [*oäkta rättsatser*]. Cfr. Ingemar Hedenius, *Om rätt och moral*, 1941. Sulla fecondità euristica della distinzione proposta da Hedenius cfr. Paolo Di Lucia, *Deontica in von Wright*, 1992, e Paolo Di Lucia, *Tre fondazioni della logica deontica in Georg Henrik von Wright*, 2003, pp. 69-100, spec. pp. 75-78.

no come precursore il filosofo americano Charles Sanders Peirce [1839-1914]².

Nello studio dedicato alla realtà giuridica Romano attua, con originale maestria, un'osservazione del diritto nella realtà, costruendo e organizzando:

- (i) sia una *classificazione* delle *modalità* con cui diverse entità possono essere qualificate dal diritto;
- (ii) sia una *fenomenologia* di diverse *entità giuridiche*, come ponendo in *relazione* il *diritto*, nelle sue manifestazioni, e la *realtà*, in cui queste manifestazioni si concretano³.

Così Giuseppe Capograssi suggestivamente descrive l'approccio allo studio della realtà giuridica attuato da Romano:

È il problema del diritto posto in una maniera in cui non si pone. Posto da un giurista in termini che non si possono non dire insoliti. Questo diritto positivo è realtà. Che realtà è fra le altre realtà?

E continua:

In questa visione generale della realtà, elemento centrale è appunto (non è una tautologia) la realtà, quello che c'è, l'“essere”, dice Romano, più che, o prima che, il “dover essere”; quello che funziona che vive che opera, che si realizza, che è “vigente”. Si può dire il fatto, l'esserci di questa realtà.⁴

In particolare, mediante il *confronto* tra il *diritto* e la *realtà*, secondo Romano, è possibile *isolare* la *realtà giuridica* da altre *diverse realtà* (realtà *non-giuridiche*, *a-giuridiche*, *extra-giuridiche*).

Scrivendo Romano:

Essa [la realtà giuridica] evidentemente *presuppone* l'esistenza di *diverse realtà*, ritenute tali da diversi punti di vista: o da quello, per dir così, comune e non tecnico, oppure da quelli propri di particolari ordini di conoscenze.⁵

La *realtà giuridica*, questo *esserci* del diritto nella realtà, non soltanto *presuppone* l'esistenza di altre realtà che non si qualificano giuridiche, ma da queste *si distingue*.

² Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Paradigmi d'analisi della regola in Wittgenstein*, 1983, 1995, pp. 282, 300, nota 69; Giuseppe Lorini, *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*, 2000, pp. 55-57, e Paolo Di Lucia, *Tre modelli dell'ontologia sociale*, 2005², spec. p. 11, nota 4. Come attesta Lorenzo Passerini Glazel, *Fitting types. Tipi di atti e atti quali tipi*, 2003, 2012, pp. 55-84, alcuni documenti dell'uso di questi paradigmi in filosofia dei fenomeni istituzionali e nella teoria delle regole costitutive si trovano in due fra i più noti filosofi delle regole costitutive: Amedeo Giovanni Conte e John R. Searle. Cfr. anche Lorenzo Passerini Glazel, *L'ontologia istituzionale come ontologia di types*, 2012, pp. 163-198. Su tale richiamo cfr., a titolo di esempio: Amedeo Giovanni Conte, *Paradigmi d'analisi della regola in Wittgenstein*, 1983, 1995, pp. 265-312, e Amedeo Giovanni Conte, *Fenomeni di fenomeni*, 1986, 1995, pp. 313-346; John R. Searle, *The Construction of Social Reality*, 1995, e John R. Searle, *Social Ontology and Political Power*, 2003, 2005, pp. 27-44.

³ Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, pp. 204-205.

⁴ Giuseppe Capograssi, *L'ultimo libro di Santi Romano*, 1951, pp. 47 e 51.

⁵ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 204.

Così Romano espone la *distinzione* e la *contrapposizione* tra la *realtà giuridica* e le realtà che *non* sono *giuridiche*:

La *distinzione* della realtà che si qualifica giuridica dalle altre, di solito, o è sottintesa o è accennata in modo del tutto generico: solo qualche volta si *contrappone* la prima ad una realtà che si dice effettiva, o vera, o di fatto, o materiale, o anche realtà senza alcun aggettivo.⁶

Ma, mi domando: È la *realtà giuridica* in rapporto con tutte le *altre realtà*?

L'analisi di Romano prende le mosse da una risposta affermativa a tale domanda, per rilevare se tra queste distinte e categorialmente⁷ differenti realtà vi siano relazioni e quali esse siano.

2.1. PRIMO PARADIGMA: REALTÀ GIURIDICA VS. REALTÀ A-GIURIDICA

2.1.0. Tre specie di realtà giuridica

La tesi sostenuta da Romano, non soltanto conferma l'esistenza di svariati rapporti che possono instaurarsi tra la realtà che si qualifica giuridica e le altre realtà, ma pone in evidenza l'esistenza e la necessità di *tre* determinate *relazioni* che tra queste realtà intercorrono.

Queste *tre* ipotesi di *relazione* esprimono diversi rapporti tra la realtà *giuridica* e le realtà *extra-giuridiche*.

La *realtà giuridica*, scrive Romano, "deve necessariamente trovarsi in una delle seguenti relazioni" con le realtà *extra-giuridiche*:

- (i) *Prima relazione*: la realtà giuridica *non dipende* da realtà extra-giuridiche. Chiamerò questa prima relazione: relazione di *creazione*; la realtà giuridica è una creazione *ex novo*, ma non *ex nihilo*, del diritto⁸.
- (ii) *Seconda relazione*: la realtà extra-giuridica è *assunta ut sic* dal diritto. La seconda relazione può chiamarsi *relazione di assunzione*: la realtà giuridica è il prodotto dell'*assunzione ut sic* da parte del diritto di realtà extra-giuridiche.
- (iii) *Terza relazione*: la realtà extra-giuridica è *desunta*, cioè nel linguaggio di Romano: *assunta con alterazioni, trasformata*, dal diritto. La terza relazione può chiamarsi *relazione di trasformazione*: la realtà giuridica è il prodotto dell'*assunzione con alterazioni* da parte del diritto di realtà extra-giuridiche⁹.

⁶ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 204.

⁷ Riprendo il termine 'categoriale' ricalcando il sintagma 'errore categoriale' ['*categorical-mistake*'] che risale al filosofo inglese Gilbert Ryle, *The Concept of Mind*, 1949.

⁸ Come mi suggerisce Amedeo Giovanni Conte, questa prima relazione potrebbe paradossalmente chiamarsi: un *relazione di irrelazione* tra la realtà giuridica e le realtà extra-giuridiche.

⁹ In breve: creazione, assunzione, trasformazione.

Per scrupolo filologico ripropongo il passo di Romano:

Con tutte le altre realtà, la così detta realtà giuridica deve necessariamente trovarsi in una delle seguenti relazioni: o *non ne dipende* e, *stando a sé*, si aggiunge ad esse, con le quali né concorda né contrasta; o è *assunta nel mondo giuridico* da una diversa sfera di conoscenze, senza alcun mutamento o trasformazione; o, infine, ne *diverge*, e la divergenza può essere maggiore o minore o anche di varia natura.¹⁰

Con riferimento alla *prima relazione* che ho denominato di *creazione* (o non-dipendenza) la *realtà giuridica* si presenta quale “realtà creata dal diritto”.

Con riferimento alla *seconda relazione*, denominata relazione di *assunzione ut sic* (o dipendenza), la realtà giuridica si presenta quale “realtà assunta dal diritto”.

Con riferimento alla *terza relazione*, denominata relazione di *trasformazione* (o divergenza), la *realtà giuridica* si presenta quale “realtà desunta dal diritto”.

Romano costruisce la propria teoria della realtà giuridica attraverso lo studio di queste *relazioni* intercorrenti tra la *realtà giuridica* e le *realtà di diverso ordine*.

Utilizzando una terminologia più specifica, applicando cioè la distinzione tra *genus* e *species* a questa costruzione della realtà giuridica, il *rapporto* tra le tre *relazioni* e la *realtà giuridica* può essere inteso come un *rapporto* di *species* a *genus*¹¹.

La *realtà giuridica* può essere intesa come un *genus* da cui *derivano*, attraverso le *tre* specifiche *relazioni* ora presentate, *tre* diverse *species* del *genus* “realtà giuridica”.

Il *genus* “realtà giuridica” comprende tre *species* di “realtà giuridica” che identificano tre relazioni intercorrenti tra la realtà giuridica e altre diverse realtà:

- (i) “realtà creata dal diritto”;
- (ii) “realtà assunta dal diritto”;
- (iii) “realtà desunta dal diritto”.

In particolare la *realtà giuridica* può rappresentare (e nella specifica accezione di Romano, essere rappresentata come) una *creazione* autonoma del diritto, una *assunzione* di altre realtà, o implicare un loro processo di *modificazione* o *trasformazione*.

Chiarirò questa *tricotomia* (realtà giuridica come *creazione*, *assunzione*, *trasformazione*) mediante alcuni esempi, tratti dal testo di Romano.

Preliminarmente presento uno schema ridotto della costruzione della realtà giuridica (*Fig. 1*).

¹⁰ Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 204.

¹¹ Com'è noto, con questa terminologia aristotelica si definisce nel *genus* il tutto e nelle *species* le parti che si comprendono nel tutto. Cfr. Nicola Abbagnano, *Specie*, 1993, pp. 824-825.




Figura 1. – Stratigrafia del giuridico. Schema ridotto della classificazione delle specie di realtà giuridica proposta da Santi Romano.

2.1.1. Realtà creata dal diritto

La prima relazione, intercorrente tra la realtà giuridica e realtà non-giuridiche, denominata di *creazione*, denota la *species* “realtà giuridica”: “realtà creata dal diritto”.

Questa ipotesi (realtà giuridica come *creazione* autonoma del diritto)¹², è così affermata da Romano:

*Il diritto [...] crea delle vere e proprie realtà che senza di esso non esisterebbero, delle realtà, quindi, che il diritto non prende da un mondo diverso dal suo per appropriarsene con o senza modificazioni, ma che sono esclusivamente e originariamente sue.*¹³

¹² In particolare Romano parla di “realtà create *ex novo* dal diritto, indipendentemente da altre realtà”. Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 204. Questo *quid novi* è uno dei caratteri della norma giuridica o della legge. Sul carattere della *novità* proprio della legge, cfr. Santi Romano, *Principii di diritto costituzionale generale*, 1947², p. 83. Scrive Romano: “Si vuol dire che la legge ha per suo carattere la *novità*: essa pone prescrizioni o determinazioni prima inesistenti. [...] Quel che c’è di vero in tale principio si esprime più chiaramente [...] dicendo che la legge è *costitutiva* dell’ordinamento giuridico, nel senso che il fatto o i fatti che essa prevede assumono un dato carattere per virtù sua”. Questo passo, in cui Romano espone il carattere della novità in termini di costitutività, non era sfuggito a Gaetano Carcaterra, *Le norme costitutive*, 1974, 2014, pp. 126-127.

¹³ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 209.

Questa prima specie di realtà, secondo Romano, è indipendente da altre realtà, ponendosi come a sé stante, ossia non “concordando” né “contrastando” ma “aggiungendosi” a esse.

La realtà creata dal diritto, che manifesta le caratteristiche peculiari del diritto, involge, come lo stesso Romano ricorda, quella concezione c.d. “istituzionale” formulata e discussa in *L'ordinamento giuridico* (1917-1918) e, più dettagliatamente, concerne:

(i) “*gli ordinamenti giuridici, qualora si considerino non soltanto come norme o complessi o sistemi di norme, ma prima ancora come enti, o corpi sociali, o istituzioni*”.

L'entità giuridica, l'oggetto, che ricade sotto questa “realtà creata dal diritto” è l'istituzione;

(ii) “*singole posizioni giuridiche*”.

Di questa ipotesi Romano si limita a specificare che realtà giuridiche che il diritto crea “*ex novo come tali*”, possono essere non soltanto intere istituzioni o corpi sociali ma anche “*singole posizioni*”, comprendenti ad esempio: il potere, la potestà, il diritto soggettivo etc.¹⁴;

(iii) “*singoli rapporti giuridici*”.

Anche quest'ultima ipotesi, nella quale rientra l'entità del rapporto giuridico, è soltanto accennata da Romano, non ritrovandosi argomentazioni che la riguardino; vi sono tuttavia espliciti riferimenti in alcuni passi de *L'ordinamento giuridico* e dei *Frammenti di un dizionario giuridico* che sono idonei a una sua comprensione, laddove ad esempio Romano analizza il concetto di “obbligazione”¹⁵.

Così Romano esprime cosa intenda per realtà giuridica creata dal diritto:

*Porre un nuovo ordinamento giuridico, in tale significato dell'espressione, significa creare un ente che prima non esisteva, una nuova realtà che può ben dirsi giuridica, perché il diritto è la sua anima e il suo principio vitale.*¹⁶

¹⁴ Per maggiori rilievi rinvio alle specifiche trattazioni svolte nei *Frammenti*, rispettivamente alle voci: *Poteri, Potestà*, pp. 172-203; *Diritti assoluti*, pp. 52-63; *Doveri, obblighi*, pp. 91-110. Ricordo che queste voci implicano la definizione di diritto soggettivo svolta precedentemente da Romano in: *L'ordinamento giuridico*, 1917-1918, 1946², spec. pp. 25-27, 66-79, 92-94.

¹⁵ Incidentalmente, è possibile sostenere un ampliamento del catalogo di realtà create dal diritto aggiungendovi un *quartum quid*: l'istituto giuridico. Tale ampliamento è attuabile ponendo un confronto tra la posizione di Romano e l'interpretazione critica di essa offerta dal giurista e filosofo Cesare Goretti [1886-1952] in un saggio del 1950: *Istituzioni in senso tecnico ed istituti giuridici nella concezione realistica di Santi Romano*. Ho proposto questa ipotesi nella mia tesi di laurea: *Realtà giuridica' in Santi Romano*, 2004. Sul punto cfr., inoltre: Cesare Goretti, *I fondamenti del diritto*, 1930; Cesare Goretti, *La normatività giuridica*, 1950. Per una analisi del concetto di “istituto giuridico” di Goretti, utile al fine qui considerato, cfr. Giuseppe Lorini, *Atti giuridici istituzionali in Cesare Goretti*, 2002, pp. 125-147. Per una bibliografia di Goretti si confrontino: Norberto Bobbio, *Cesare Goretti*, 1952, pp. 505-510, e Rinaldo Orecchia, *Cesare Goretti*, 1967, pp. 269-271.

¹⁶ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 205.

In altri termini, per Romano, porre un nuovo ordinamento non significa crearlo dal nulla: la realtà creata dal diritto è sì una realtà creata *ex novo*, ma non *ex nihilo*:

le creazioni *ex novo* del diritto non sono creazioni *ex nihilo*, ma hanno un sostrato materiale sul quale e col quale sorge la nuova realtà giuridica, che è ben diversa da quel sostrato.¹⁷

In tal senso, precisa:

Uno Stato, una Chiesa, una società internazionale, una famiglia, un'organizzazione sociale qualsiasi non sono che *enti giuridici: il diritto certamente non li crea dal nulla*, ma raccogliendo, componendo assieme, ordinando i vari elementi di cui essi constano, dà vita reale ed effettiva, nel mondo giuridico, a enti che non si confondono e non si identificano con nessuno di quegli elementi, ma acquistano una propria individualità e una propria essenza.¹⁸

A esemplificazione di questa prima ipotesi, e al fine di analizzare il *sostrato* di cui la realtà giuridica si compone, è utile presentare il caso del Comune.

Nel "Comune", secondo Romano, non deve ravvisarsi una entità geografica alla quale sia successivamente attribuito dalla legge il carattere di ente giuridico, ma un *quid novum*:

Le creazioni ex novo del diritto [...] hanno un sostrato materiale sul quale e col quale sorge la nuova realtà giuridica, che è ben diversa da quel sostrato, anche quando quest'ultimo è designato con lo stesso nome dell'ente cui serve di fondamento.

Precisamente, prosegue Romano:

Un territorio e una popolazione vivente su di esso, che costituiscono un Comune, in senso geografico, [...] sono una realtà distinta dal Comune, *ente amministrativo, che dal diritto deriva questa sua qualità*, anche quando gli elementi di esso coincidono esattamente con quelli del primo.¹⁹

In altri termini, nel caso della "creazione" il diritto, servendosi di un sostrato materiale e preesistente, costruisce una realtà giuridica sua propria; attribuisce, cioè, una nuova qualificazione a fatti, essere, cose esistenti in natura di modo che questi, singolarmente o, ordinati, composti insieme, risultino essere entità non più fisiche, naturali, ma nuove entità, diverse e indipendenti, che possano dirsi giuridiche perché il diritto è la loro "*anima*" e il loro "*principio vitale*".

Su quest'argomento, ulteriori chiarimenti possono rinvenirsi nel mirabile studio di Romano: *Il Comune* (1908)²⁰:

¹⁷ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 210.

¹⁸ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 205.

¹⁹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 210. A citare questo suggestivo passo è, tra gli altri, Giuseppe Capograssi, *L'ultimo libro di Santi Romano*, 1951, pp. 65-66.

²⁰ Santi Romano, *Il Comune*, in Vittorio Emanuele Orlando (ed.), *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, 1908, spec. pp. 617-635. Cfr. Antonio Amorth,

Lo Stato, il Comune, la provincia non sono degli enti che hanno vita soltanto nel mondo delle idee, [...], e nemmeno in tal modo vengono assunti in puro spirito, ma invece vi agiscono con il complesso degli elementi di cui constano e con cui e per cui nascono.

E prosegue, tali elementi

*non sono dei semplici concetti, ma anche delle realtà: la popolazione e il territorio non sono, com'è invece la loro personalità, solo momenti della loro nozione giuridica, ma sono qualcosa di più, sono anche momenti della loro essenza, della loro compagine e della loro struttura, che sulla prima influiscono, ma ne sono in sé indipendenti.*²¹

Come si nota, nel passo precedente, Romano presenta il “territorio” e la “popolazione” quali elementi costitutivi e preesistenti del Comune, in quanto entità naturali non giuridiche; tali elementi sono immedesimati nella materiale costruzione della realtà giuridica dell'ente, divenendone parti integranti, formando l'essenza stessa di questa realtà.

Un ulteriore esempio di questa prima specie di realtà giuridica è rappresentato dall'istituto delle *universitates rerum*.

Scrivono Romano:

Un gregge o un mazzo di carte da giuoco sono in sé e per sé delle realtà metagiuridiche, ma, in quanto costituiscono delle *universitates rerum*, possono, da certi punti di vista, considerarsi realtà meramente giuridiche.

Il passo è concluso da questa suggestiva immagine:

I privati, il più delle volte, senza saperlo e sospettarlo, danno vita con gli atti più usuali, ad esempio raccogliendo un mazzo di carte da gioco, a delle realtà giuridiche simili a quelle che [...] sono opera del legislatore.²²

Dagli esempi addotti è possibile notare come Romano concentri la propria attenzione non unicamente nel delineare la natura della realtà *creata* dal diritto ma anche nel differenziare l'entità giuridica così creata dal substrato, mediante il quale e sul quale è formata.

In altri termini, la realtà creata dal diritto è irriducibile al substrato sul quale essa si forma.

Ma che tipo d'irriducibilità è questa?

Più precisamente, mi domando: Potrebbe esistere una entità giuridica in assenza di (ontologicamente indipendente da) un substrato materiale?

È questo un problema che l'ontologia sociale soltanto di recente ha affrontato.

Il diritto amministrativo, 1977, p. 123. Scrive Amorth: “Si tratta di un'opera che si potrebbe definire forse perfetta. [...] L'opera è rimasta a tutt'oggi l'unica ad alto livello scientifico sull'argomento”.

²¹ Santi Romano, *Il Comune*, 1908, p. 632.

²² Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, pp. 210-211.

Negli scritti di Romano non è possibile rintracciare argomentazioni a sostegno della tesi per cui vi siano nel diritto entità giuridiche *sine fundamento in re*²³, cioè entità che non coincidono con nessun segmento della realtà fisica.

Almeno un dubbio permane; e il dubbio si riferisce all'analisi della realtà giuridica costituita da posizioni giuridiche (*diritti, poteri e obblighi*) e da rapporti giuridici: da che cosa è costituito materialmente un diritto, o un debito?

Qual è il sostegno, il substrato materiale di una pretesa?

E ancora: Esiste nella realtà fisica il *token*, l'occorrenza materiale di una obbligazione?

È questo uno dei più attuali problemi di ontologia sociale: il problema del substrato materiale delle entità istituzionali²⁴.

Questa intuizione, che spinge Romano oltre la categoria delle istituzioni, proietta, originalmente, lo studio della realtà giuridica entro il vasto ambito dell'ontologia sociale.

2.1.2. Realtà *assunta* dal diritto

La seconda delle tre relazioni tra realtà giuridica e realtà a-giuridiche, qui indagate, denota la *species* "realtà giuridica": "realtà assunta dal diritto".

Questa seconda ipotesi (realtà giuridica come *assunzione* del diritto di realtà non-giuridiche)²⁵ è così presentata:

Vogliamo mettere in rilievo *la figura della realtà giuridica della seconda species*, cioè di quella che *l'ordinamento giuridico assume da un diverso ordine di conoscenze, senza apportarvi alcuna mutazione e tanto meno trasformarla*.²⁶

²³ Traggio questa espressione da Giuseppe Lorini, *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*, 2000.

²⁴ Ricordo che questo problema nasce da alcune critiche che il filosofo inglese Barry Smith ha mosso all'ontologia sociale di John R. Searle. In particolare, sul problema dei "termini Y indipendenti" ["*free-standing Y terms*"] cioè di termini denotanti entità che non coincidono ontologicamente con alcuna parte della realtà fisica, cfr. Barry Smith, *John Searle: From Speech Acts to Social Reality*, 2001. Una traduzione italiana (parziale) di questo saggio, curata da Edoardo Fittipaldi, dal titolo: *Un'aporia nella costruzione della realtà sociale. Naturalismo e realismo in John R. Searle*, è contenuta in Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, 2003¹, 2005², pp. 137-152. Ricordo, inoltre, che il problema delle entità senza sostrato materiale (*sine fundamento in re*) era stato precedentemente isolato da Giuseppe Lorini, *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*, 2000. Sulle condizioni ontologiche per cui una entità materiale possa avere il valore di una entità istituzionale, cfr. Giampaolo M. Azzoni, *Il cavallo di Caligola*, 2005², pp. 45-54.

²⁵ Romano parla di "realtà che il diritto assume da altre realtà, senza modificarle o trasformarle". Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, *Sommario*, p. 204.

²⁶ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 211.

In particolare, Romano distingue due ipotesi di assunzione in dipendenza della tipologia dell'oggetto assunto:

- (i) assunzione di *realtà non-giuridiche*: fatti, esseri o cose esistenti in natura;
- (ii) assunzione di *altra realtà giuridica*: un diverso ordinamento giuridico o parte di esso (ossia, per riprendere le parole di Romano: “che *ripetono la loro stessa esistenza* oppure la loro configurazione *da un diverso e indipendente ordinamento giuridico*”).

Il *primo* aspetto della relazione di assunzione, involge quelle realtà

che l'ordinamento giuridico assume da un diverso ordine di conoscenze, senza apportarvi alcuna mutazione e tanto meno trasformarle.²⁷

Due sono le ipotesi distinte da Romano.

La *prima ipotesi* riguarda i casi in cui oggetto di assunzione siano *fatti naturali*.

Scriva Romano:

Essa si ha, anzitutto, quando il diritto si riferisce nelle sue disposizioni, per stabilirne gli effetti e ricollegarvi situazioni, rapporti, poteri e così via, a fatti che, in sé e per sé, sono metagiuridici, come, in genere, i fatti naturali.²⁸

In questo senso Romano prende in considerazione il procedimento mediante il quale il diritto richiama i fatti naturali, che sono metagiuridici, trasportandoli nel mondo giuridico.

Basta scorrere a caso le varie leggi per constatare che esse, di regola, rinviano ai comuni concetti di tali fatti e, senza menomamente alterarli, li assumono a base delle loro norme.²⁹

La *seconda ipotesi* riguarda i casi di assunzione di *esseri o cose esistenti in natura*.

Così Romano:

Lo stesso è a dirsi quando, invece che a fatti, la legge parla di esseri o cose che hanno una esistenza ugualmente naturale, non determinata, ma presupposta dall'ordinamento giuridico.³⁰

In tutti questi casi, spiega Romano, ci si trova di fronte a realtà che, pur entrando a far parte di un ordinamento giuridico, mantengono la loro natura (preesistente al diritto): in altri termini, si qualifica una realtà che giuridica non è.

Da tali dati, preesistenti e assunti nella realtà giuridica, il diritto può far dipendere “conseguenze svariatissime” come, ad esempio, nel caso dell'evento naturale della nascita al quale, *ex art. 1 c.c.*, il diritto collega “l'acquisto della capacità giuridica”.

²⁷ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 211.

²⁸ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 212.

²⁹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 212.

³⁰ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 212.

In tal senso, è possibile evidenziare la differenza tra l'assunzione del mero fatto, o fatto bruto, della "nascita" e le "conseguenze" che il diritto fa dipendere da questa assunzione senza alterare o trasfigurare o determinare i caratteri del fatto assunto "nascita", ossia il momento acquisitivo della capacità giuridica.

Il *secondo* aspetto della relazione di assunzione involge invece quelle realtà che

ripetono la loro stessa esistenza oppure la loro configurazione da un diverso e indipendente ordinamento giuridico.³¹

Sinteticamente, in questo caso, si ha una relazione non più fra una realtà giuridica e una realtà di diverso ordine, ma tra due realtà giuridiche.

In altri termini, il diritto assume non più realtà di diverso ordine, ma la realtà giuridica propria di un altro ordinamento.

Romano non offre una dettagliata argomentazione di questo secondo aspetto della relazione di assunzione, limitandosi a evidenziare che esso inerisce al più generale problema

circa l'ammissibilità o meno del così detto principio della esclusività di ogni ordinamento originario.³²

Il problema che tale principio pone per una teoria della realtà giuridica è posto da Romano mediante una domanda:

*la realtà che è giuridica per un dato ordinamento, per esempio per l'ordinamento di uno Stato straniero, o della Chiesa, o per il diritto internazionale, quando in un secondo momento è riconosciuta, presa in considerazione e ricollegata ad ulteriori effetti da un altro ordinamento, acquista dal punto di vista di quest'ultimo la qualificazione di giuridica solo in tale momento, o si deve ritenere che siffatta qualificazione essa porti con sé dal primo ordinamento che l'ha creata?*³³

Sinteticamente: quando la realtà giuridica di un ordinamento "è assunta" da un altro ordinamento, questa realtà, che è giuridica per l'ordinamento cui appartiene, mantiene la propria giuridicità, o tale qualifica è apportata dal nuovo ordinamento che l'assume?

A questa domanda, tuttavia, Romano non offre, nel *frammento* in esame, una risposta, limitandosi a porre il problema dei rapporti tra diversi ordinamenti giuridici e, *in primis*, il problema circa "l'ammissibilità o meno del c.d. principio della esclusività di ogni ordinamento originario"³⁴.

³¹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 212.

³² Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 213.

³³ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 212.

³⁴ Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 213. Su quest'ultimo argomento, data la vasta bibliografia, mi limito a rinviare alla seconda edizione, riveduta ed annotata, del lavoro di Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, 1946², cap. II: *La pluralità degli ordinamenti giuridici e le loro relazioni*, pp. 85-180 (per la letteratura

Pertanto, anche in questa sede, si prescindereà dall'analisi dei rapporti (e delle loro modalità di operatività) tra ordinamenti in quanto richiederebbe una dettagliata disamina in merito alla concezione del diritto (ad esempio: normativistica o istituzionalistica) assunta.

Tuttavia, anche riprendendo le conclusioni dell'esame di tale dibattito esposto da Romano nella revisione a *L'ordinamento giuridico* del 1946 è possibile notare che, secondo Romano, qualora un ordinamento assuma la realtà giuridica di un altro ordinamento, questa realtà non perda la propria giuridicità per assumere la giuridicità del nuovo ordinamento.

Al contrario, nella concezione di Romano, questa realtà è assunta proprio perché giuridica in sé, originariamente, in quanto appartenente a un ordinamento, pur potendo subire variazioni nell'ordinamento che la assume.

In particolare, questa tesi è chiarita nella nota 120^{ter} di: *L'ordinamento giuridico*, in cui Romano, ravvisando la necessità di una fondamentale revisione della materia, espone alcune osservazioni circa la rilevanza giuridica dell'ordinamento di uno Stato per l'ordinamento di un altro Stato³⁵.

Così scrive:

Più in particolare, riteniamo ingiustificata la obiezione che una norma straniera, la quale resti esclusivamente tale, non potrebbe avere efficacia giuridica nell'ordinamento di un altro Stato, perché una norma è giuridica solo in quanto è parte di un ordinamento che le attribuisce questo carattere e perde il carattere medesimo se si stacca completamente da tale ordinamento.

A questa visione Romano, così, replica:

Lo Stato che rinvia ad una norma di altro Stato, considera questa norma nel suo contenuto particolare, ma non come avulsa dall'ordinamento di cui è parte.

Anzi, *la considera come giuridica precisamente perché e finché essa è giuridica nello Stato straniero*, perché e finché essa appartiene all'ordinamento di quest'ultimo.³⁶

2.1.3. Realtà *desunta* dal diritto

Esaminate le ipotesi in cui il diritto crea realtà giuridiche sue proprie (realtà giuridica quale "realtà creata dal diritto"), o assume realtà da una sfera diversa dalla propria (realtà giuridica quale "realtà assunta dal diritto"), rimane da prendere in considerazione il caso in cui il diritto desuma realtà di diverso ordine mediante trasformazioni.

italiana e straniera sul tema si vedano: pp. 87-88, nota 70; p. 111, nota 94^{bis}, e p. 119, nota 95^{bis}), ora in: Santi Romano, *L'ultimo Santi Romano*, 2013, medesime note.

³⁵ Cfr. Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, 1946², pp. 151-152, nota 120^{ter}, ora in: Santi Romano, *L'ultimo Santi Romano*, 2013, medesima nota.

³⁶ Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, 1946², p. 152.

Questa terza, e ultima, relazione denota la *species* "realtà giuridica": "realtà desunta dal diritto".

Tale ipotesi (realtà giuridica come trasformazione di realtà non-giuridiche *desunte* dal diritto) si riferisce, come scrive Romano, ai casi in cui

l'ordinamento giuridico *assuma una realtà da una sfera diversa* dalla propria, come nell'ipotesi finora contemplata, però *con modificazioni* che possono essere di maggiore o minore entità.³⁷

Come la precedente, anche questa specie di realtà, secondo Romano, può avere una duplice natura, ossia riguardare:

- (i) realtà di diverso ordine assunte dal diritto con *semplici modificazioni*;
- (ii) realtà *trasformate sostanzialmente*.

Prima di esaminare partitamente questi due distinti casi, è doveroso sottolineare come tali modifiche o trasformazioni, che il diritto opera sulla realtà, qualificandola come giuridica, secondo Romano debbano differenziarsi da alcuni "*casi o istituti*".

In particolare, Romano distingue la "*realtà che il diritto desume da altre realtà*" da tre figure³⁸:

- (i) "*equiparazioni di una realtà ad un'altra*";
- (ii) "*riferimento ad una materia di norme dettate per un'altra*";
- (iii) "*interpretazione per analogia*"³⁹.

Prima figura. Equiparazioni di una realtà ad un'altra.

Generalmente, rileva Romano, per "*equiparazione*" s'intende l'identificazione di due diverse realtà per opera di una norma giuridica che assimila l'una all'altra.

Frequentemente una norma giuridica equipara una realtà che riconosce e considera come tale ad un'altra diversa.⁴⁰

Questo "*artificio*", secondo Romano, non può risolversi né in una finzione, di cui rappresenta una "figura sfumata e soltanto in apparenza simile", né in una realtà che il diritto qualifica giuridica attraverso modificazioni a un'altra realtà.

Scrivendo Romano:

*Tale equiparazione non si risolve in una finzione, giacché, non si dà per esistente o, viceversa, per inesistente ciò che rispettivamente non esiste o esiste, ma neppure implica una vera e propria modificazione della realtà alla quale si attribuiscono, a certi effetti, trattamenti propri di un'altra realtà.*⁴¹

³⁷ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 213.

³⁸ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, pp. 213-215. Queste fattispecie, secondo Romano, "*non implicano assunzioni nel diritto di realtà previe modificazioni ad esse apportate*".

³⁹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, *Sommario*, p. 204.

⁴⁰ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 214.

⁴¹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 214.

A chiarimento di questa posizione, si prenda in considerazione l'articolo 4 del codice penale italiano, citato da Romano⁴², che statuisce:

Agli effetti della legge penale *sono considerati* cittadini italiani [i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali], [...]. Le navi e gli aeromobili italiani *sono considerati* come territorio dello Stato, ovunque si trovino.

Ora, secondo Romano, in presenza di equiparazioni siffatte non può aversi una "realtà desunta dal diritto".

Questa la spiegazione del Romano:

La parola "*considerati*" non vuol dire che a persone che non sono veri cittadini italiani o che a spazi che non sono territori, nel senso proprio della parola, si attribuiscono le qualità e i caratteri del cittadino e, rispettivamente, del territorio, che effettivamente non hanno, ma *vuol dire che certe norme che si applicano agli uni si applicano anche agli altri*.⁴³

Non si ha, quindi, nessuna realtà modificata da parte del diritto, che attraverso questa modificazione possa qualificarsi come giuridica, ma sostanzialmente una trasposizione della disciplina giuridica per diversi casi, identificati da una norma giuridica⁴⁴.

Seconda figura. Riferimento ad una materia di norme dettate per un'altra.

Dall'ipotesi di desunzione della realtà giuridica, deve tenersi distinto anche il caso del "*rinvio*" normativo tra discipline giuridiche di diversi istituti.

Così Romano:

Si può, a questo proposito ricordare il frequente *rinvio* che la legge che regola una data materia fa alle disposizioni che regolano una materia diversa, le quali, in conseguenza, si applicano anche alla prima, entro certi limiti.⁴⁵

Romano cita vari esempi in cui può ravvisarsi questo "*rinvio*", tra cui l'articolo 1555 del codice civile italiano, sull'applicabilità al contratto di permuta delle norme stabilite per il contratto della vendita, in quanto compatibili, e l'articolo 1116 c.c., sull'applicabilità alla divisione delle cose comuni delle norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non contrastanti⁴⁶.

Spiega Romano:

In tutti questi casi [...] non si ha evidentemente alcuna parificazione di istituti diversi, neppure parziale, ma *soltanto un riaccostamento* di essi, in considerazione di alcuni lati o aspetti che hanno in comune.⁴⁷

In altri termini, quando, in generale, una disposizione, attraverso una norma di rinvio, richiama un'altra disposizione per determinare il suo conte-

⁴² Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 214.

⁴³ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 214. Generalmente, la dottrina odierna considera il territorio dello Stato esteso alle navi e agli aeromobili con una "*factio iuris*": la c.d. "*legge della bandiera*".

⁴⁴ Cfr. Paolo Di Lucia, *Territorio dello stato: tre concetti*, 2007, pp. 99-116.

⁴⁵ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 215.

⁴⁶ Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 215.

⁴⁷ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 215.

nuto limitatamente ad alcuni effetti o per stabilirne residualmente la disciplina non si ha né una equiparazione tra materie né una modificazione di una materia attraverso l'altra, ma un loro mero "riaccostamento".

Terza figura. Interpretazione per analogia.

Di mero "riaccostamento" tra diverse materie, secondo Romano, infine, può parlarsi anche nel caso in cui sia l'interprete a operare un richiamo interpretativo ad altra norma, in base ad una norma giuridica che a ciò lo autorizzi.

A chiarimento, Romano cita un ulteriore esempio riguardante il secondo comma dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, intitolato *Interpretazione della legge* (c.d. interpretazione per analogia), che statuisce:

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano i casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Romano, pur distinguendo le due figure della *analogia iuris* e della *analogia legis*⁴⁸, non ne analizza i caratteri differenziali, limitandosi ad osservare:

Tale norma, [...], sull'interpretazione analogica implica, non una equiparazione, ma una *similium comparatio sive proportio*, o la sussunzione sotto un principio generale di un caso per cui mancano precise disposizioni.⁴⁹

Contrariamente ai casi sopra esaminati, tra le ipotesi di realtà desunta con mere modificazioni dal diritto rientra, secondo Romano, l'istituto dell'apparenza.

Sul punto è appena il caso di ricordare che il termine "apparenza", nella dottrina giuridica odierna, designi generalmente fattispecie nelle quali una situazione di fatto pur non corrispondendo a una situazione di diritto, possa, in presenza di determinate circostanze, produrre i medesimi effetti giuridici⁵⁰.

⁴⁸ Su questo aspetto cfr. Norberto Bobbio, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, 1960, pp. 171-184: "S'intende per analogia quel procedimento per cui si attribuisce ad una caso non regolato la stessa disciplina di un caso regolato simile". Cfr., inoltre: Emilio Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, 1949, pp. 52-60; Norberto Bobbio, *Analogia*, 1957, pp. 601-607; Norberto Bobbio, *L'analogia nella logica del diritto*, 1938, 2006; Vezio Crisafulli, *Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto*, 1941, pp. 41-63, 157-181, 230-264. Per una bibliografia sul tema dell'analogia cfr. Paolo Di Lucia - Alessandro Olivari, *Analogia: contributo bibliografico 1498-2006*, in: Norberto Bobbio, *L'analogia nella logica del diritto*, 1938, ristampa a cura di Paolo Di Lucia, prefazione di Luigi Ferrajoli, 2006, pp. 239-267.

⁴⁹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 215.

⁵⁰ Cfr., tra gli altri, Mario Bessone - Massimo Di Paolo, *Apparenza*, 1988, pp. 1-5: "Gli elementi costanti delle diverse fattispecie sono, in estrema sintesi: a) una situazione di fatto non corrispondente allo stato di diritto; b) l'esistenza di circostanze obiettive ed univoche tali da trarre in inganno il terzo; c) il ragionevole convincimento del terzo che lo stato di fatto sia conforme ad una realtà giuridica; d) l'errore scusabile del terzo". Cfr. anche: Mariano D'Amelio, *Apparenza del diritto*, 1957, pp. 714-719; Angelo Falzea, *Apparenza*, 1958, pp. 683-702.

Simmetricamente, questo termine giuridico per Romano identifica una situazione di fatto che, in quanto tale, è estranea al diritto ma che, per determinati motivi, può essere riconosciuta dal diritto, qualificando tale situazione di fatto come giuridica.

Con più precisione, rileva Romano, ciò avviene quando vi sia un'apparente coincidenza tra la situazione di fatto e una situazione giuridica.

Essa presuppone una realtà non giuridica e, talvolta, antiggiuridica, che però apparentemente coincide con una realtà giuridica.⁵¹

Attraverso "*l'istituto dell'apparenza*", sostanzialmente, per Romano, il diritto rende giuridica una realtà di diverso ordine "*accogliendola nella sua orbita*" seppure con lievi modificazioni⁵².

Un'ulteriore ipotesi riguarda i casi di realtà assunte dal diritto non più apportando loro semplici modificazioni ma attraverso fondamentali trasformazioni⁵³.

Attraverso queste alterazioni, spiega Romano, il diritto trasforma realtà di diverso ordine identificandole o avvicinandole a un'altra realtà qualificata giuridica.

Tali espedienti, secondo Romano, evidenziano imperfezioni o limitazioni dello stesso ordinamento giuridico che, solamente in questo modo, riesce a regolare in maniera completa e adeguata particolari enti o situazioni⁵⁴.

Quale esempio Romano considera il caso dell'ente "impresa".

La realtà giuridica di questi "*enti*", sostiene Romano, non è riconosciuta dall'ordinamento, che, per regolare la loro esistenza effettiva, deve ricorrere a istituti o figure giuridiche, quali l'attività economica e l'*universitas rerum*, quindi trasformando la loro natura.

Così si avrebbero delle realtà che, pur essendo giuridiche di per sé, poiché sono delle istituzioni, sono considerate e regolate dall'ordinamento giuridico in quanto desunte dal diritto attraverso trasformazioni.

Precisamente, secondo Romano, in questi casi, non sono in relazione due realtà, ma la stessa realtà che però è considerata, nel medesimo tempo, da due ordinamenti giuridici diversi.

Così nel caso dell'impresa, la quale consiste di un'unica realtà considerata però da due diversi ordinamenti, secondo Romano: uno è l'ordinamento dello Stato, secondo cui l'impresa non può che ricondursi alle figure accennate; l'altro è l'ordinamento interno, particolare, dell'impresa, che si concreta in un sistema a sé, cioè in un'istituzione⁵⁵.

Mediante quest'analisi, e la relativa, seppure sommaria, esemplificazione, ho inteso evidenziare che, nella concezione di Romano, la *realtà giuridica*

⁵¹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 215.

⁵² Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 216.

⁵³ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, pp. 216-217.

⁵⁴ Cfr. Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, 1946², pp. 102-106, 160-164.

⁵⁵ Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 218.

è necessariamente in relazione con altre realtà che possono definirsi "di fatto", "di diverso ordine", "realtà proprie di una diversa sfera di conoscenze".

La stessa realtà giuridica, scrive Romano:

*presuppone l'esistenza di diverse realtà, ritenute tali da diversi punti di vista.*⁵⁶

Il primo risultato che ho conseguito è dunque questo: la *realtà giuridica* è la realtà *propria* di un determinato *diritto* positivo (ordinamento giuridico, nella concezione di Romano) in quanto da questo *creata, assunta* o *desunta mediante relazioni* con realtà *non-giuridiche*⁵⁷.

A conclusione di tale disamina presento una rappresentazione grafica, mediante schema sinottico, della costruzione della realtà giuridica attuata da Romano (Fig. 2).




Figura 2. – Stratigrafia del giuridico. Schema della classificazione delle specie di realtà giuridica proposta da Santi Romano.

⁵⁶ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 204.

⁵⁷ Come si può notare questa definizione poco si discosta dalla definizione formulata da Romano che precedentemente ho presentato. Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 127: "La verità o realtà giuridica è quella che è stata accolta o addirittura creata da un determinato diritto positivo, anche se diversa dalla realtà che, in contrapposizione a quella puramente giuridica, si dice effettiva, o di fatto, o materiale".

2.2. SECONDO PARADIGMA: REALTÀ GIURIDICA VS. ASTRAZIONE GIURIDICA

Vengo al secondo dei tre paradigmi: 'realtà giuridica vs. astrazione giuridica'.

Così Romano espone la *contrapposizione* tra *realtà giuridica* e *astrazione*:

Altre teorie, che di solito senza rendersene conto, contrastano con la concezione sopra accennata della realtà giuridica, sono quelle che dove quest'ultima è da riscontrarsi ravvisano invece delle astrazioni.⁵⁸

Precisamente Romano opera *due* distinzioni:

- (i) *prima* distinzione: *astrazione vs. finzione giuridica*;
- (ii) *seconda* distinzione: *realtà giuridica vs. astrazione*.

La *prima* distinzione (*astrazione vs. finzione giuridica*) è così descritta:

Tali teorie sono state esplicitamente contrapposte a quelle che operano col concetto di finzione. Il mondo giuridico, si dice, "è un mondo di astrazioni, non di finzioni".⁵⁹

All'*astrazione* servono di base fatti reali, aventi esistenza concreta nel mondo esterno o nella coscienza dell'uomo; la *finzione* invece sostituisce ai fatti naturali fatti immaginari, che essa considera alla stessa stregua dei primi. L'*astrazione* riposa sugli avvenimenti reali, la *finzione* sulla pura fantasia.⁶⁰

È esplicito il riferimento alla teoria del giurista tedesco Georg Jellinek [1851-1911], secondo cui (com'è noto) la realtà giuridica è intesa come una realtà astratta, meramente ideale.

Lo Stato, ad esempio, secondo la teoria di Jellinek è concepito quale punto di riferimento personificato di molteplici relazioni⁶¹.

La tesi di Jellinek appare a Romano riduttiva ed erronea, in quanto, spiega Romano,

L'astratto, anche se ha per base il reale, non è esso stesso reale.⁶²

La *seconda* distinzione: *realtà giuridica vs. astrazione*, è così proposta da Romano:

Le *realtà* che si dicono *ideali* per distinguerle da quelle che si dicono *materiali*, se sono *realtà* non sono *astrazioni*.

Continua Romano:

⁵⁸ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 207.

⁵⁹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 207. Cfr. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, 1892, 1964, p. 17: "Sie ist aber eine Welt der Abstraktionen, nicht der Fiktionen". Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 208 (esplicitamente nel testo, Romano, richiama il teorico del diritto Georg Jellinek).

⁶⁰ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 207.

⁶¹ Cfr. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, 1892, 1964, p. 21; Franco Todescan, *Diritto e Realtà. Storia e teoria della fictio iuris*, 1979, p. 397.

⁶² Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 208.

Ad esempio, sono astratti i concetti o le figure o gli istituti dello Stato, della famiglia, della persona giuridica, [...] ma sono *realtà concrete* i singoli Stati, questa o quella famiglia, questa o quella persona giuridica.⁶³

Precisamente, sostiene Romano, seppure possa considerarsi legittimo, ancorché futile, definire quali astrazioni "figure o concetti giuridici", perché

tutti gli istituti giuridici, considerati come figure tipiche, come schemi, come semplici concetti, sono delle astrazioni,

tale visione contiene *in nuce* un errore.

L'errore, secondo Romano, diviene esplicito qualora, dalla presupposizione sopra esposta si passi a considerare come "astrazioni" anche i singoli, concreti, effettivi enti.

Riproduco il passo in questione:

E poiché tutti gli istituti giuridici, considerati come figure tipiche, come schemi, come semplici concetti, sono delle astrazioni, quando poi si dice che lo Stato o la persona giuridica sono delle astrazioni, nulla si dice che serva a lumeggiarne i caratteri specifici e a individuarli: si dice cosa del tutto ovvia e banale, che però conduce a un *grave errore* se, da tale affermazione inutile ma esatta, si passa all'altra che lo *Stato italiano o quello francese o quello germanico sono delle astrazioni*, come sarebbero [...] *la radice quadrata di due, o il punto, o la linea matematica*.⁶⁴

La *realtà* giuridica, dunque, *non* è un'*astrazione*, perché sostanzialmente *differente* sia da *entità ideali* sia da *entità* meramente *concettuali*.

Santi Romano, a differenza di Georg Jellinek, definisce le istituzioni, gli enti sociali, i singoli Stati *non* entità *astratte* ma *concrete realtà* giuridiche, "create dal diritto", che sorgono, vivono, esistono *effettivamente* nel mondo reale, prima che nel mondo concettuale, "sebbene soltanto i loro elementi si vedano e si tocchino"⁶⁵.

È possibile rintracciare quest'ordine di argomentazioni anche in un altro passo dei *Frammenti*, precisamente nella voce *Organi* (settembre-ottobre 1944).

Scrivono Romano:

Una istituzione non è una semplice astrazione, un'idea, ma è qualcosa di concreto, che ha un sostrato [...].

E precisa:

Essa [un'istituzione] non può consistere in una "*astratta sfera di attribuzioni*", escluso ogni elemento personale o materiale.⁶⁶

⁶³ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 208.

⁶⁴ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 208.

⁶⁵ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 208.

⁶⁶ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 157. Nel linguaggio di Amedeo Giovanni Conte: un'istituzione *non* è un *luogo deontico*, *non* è un *deontischer Ort*.

Romano evidenzia quest'aspetto ponendo in evidenza un *errore* frequente delle teorie che ravvisano delle *astrazioni in luogo di realtà* giuridiche.

Tali opinioni identificano in una *astrazione* l'ente unitario, mentre sarebbero *reali* i suoi elementi costitutivi.

Questa visione, secondo Romano "semplificistica e fundamentalmente errata", non riesce a comprendere nell'unità di un ente giuridico una *realtà giuridica creata dal diritto* in quanto tale.

L'unità di cui è parola non è un mezzo di semplificazione concettuale e, tanto meno, un espediente tecnico della giurisprudenza, ma risulta dalla organizzazione, dalla struttura e quindi dalla *vita reale che a quei corpi o enti sociali ha conferito il diritto positivo che in essi si concreta*.⁶⁷

Tale "unità" è lo stesso ordinamento giuridico, l'istituzione, l'ente creato dal diritto che è diritto esso stesso, che non può ridursi a una mera astrazione, in quanto realtà giuridica.

Esemplare, su quest'aspetto, è l'interpretazione di Giuseppe Capograssi.

Scriva Capograssi:

Risulta appunto l'assoluta specifica puntuale realtà del diritto: una realtà propriamente puntualmente giuridica, che non è astrazione rispetto alle altre. C'è il sostrato, c'è la realtà naturale o sociale, ma appunto inserita in questa, connessa con questa, c'è la realtà viva specifica irrisolvibile del diritto. E quelle che sembrano dall'esterno finzioni o astrazioni, sono le creazioni di realtà che fa il diritto, quasi si direbbe le aggiunte di realtà che il diritto fa alla realtà così detta naturale e sociale.⁶⁸

In particolare, per Romano, le teorie dell'*astrazione* rappresentano non un *progresso*, ma un *regresso* rispetto alle distinte teorie della *finzione*:

Queste ultime almeno immaginano una realtà, ne sostituiscono una finta ad una vera, mentre le prime [...] si risolvono nell'assoluta negazione di ogni realtà.⁶⁹

Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Paradigmi d'analisi della regola in Wittgenstein*, 1983, 1995, pp. 265-312.

⁶⁷ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, pp. 208-209. Di "unità", Romano, parla anche a proposito dell'istituzione. In: *L'ordinamento giuridico* (1917-1918), 1946, p. 33, l'*unità* è uno dei quattro elementi fondamentali dell'istituzione. Scrive Romano: "L'istituzione è una unità ferma e permanente". Ricordo che i quattro elementi dell'istituzione, individuati da Romano, sono: obiettività e concretezza, naturalità, suità, unità e permanenza. Cfr. Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, 1946², pp. 29-33.

⁶⁸ Cfr. Giuseppe Capograssi, *L'ultimo libro di Santi Romano*, 1951, p. 66.

⁶⁹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 209.

2.3. TERZO PARADIGMA: REALTÀ GIURIDICA VS. MITO GIURIDICO

Vengo al terzo dei tre paradigmi: il paradigma ‘realità giuridica vs. mito giuridico’.

Così Romano espone la *contrapposizione* tra la *realità* giuridica e la *mitologia* giuridica:

Il *mito* non è verità o *realità*, anzi, è l’opposto, e, quindi, *la mitologia giuridica è da contrapporsi alla realtà giuridica*.⁷⁰

Interessante è, inoltre, la precisazione di Romano sull’ulteriore distinzione: *mito* giuridico vs. *astrazione* vs. *finzione*.

Scrivono Romano:

Non sono dunque dei miti le astrazioni e neppure le finzioni di cui un ordinamento positivo si serve a vari fini, anche se esso esplicitamente o implicitamente le dichiara tali.

Ma che cosa può intendersi per “mito giuridico”?

In Romano “mito giuridico” è

una *nonverità*, un *errore*, una *inopia*, ma è anche *immaginazione*, una *immaginazione* favolosa [...] che nasce dal bisogno di intendere ciò che non si intende.⁷¹

La suggestiva analisi di Romano, presentata nella voce dei *Frammenti di un dizionario giuridico* dedicata alla *Mitologia giuridica*, è rivolta:

- (i) in *primo* luogo, a *evidenziare* i caratteri propri del mito giuridico;
- (ii) in *secondo* luogo, a *esaminare* alcuni miti giuridici “fra i più tipici”⁷²;
- (iii) in *terzo* luogo, ad *analizzare* la contrapposizione tra *mito* giuridico e *realità* giuridica.

Romano individua *cinque* caratteri del mito giuridico; precisamente: cinque *qualità specifiche* in forza delle quali una “concezione” (o “credenza”, o “opinione”) possa definirsi miti giuridici.

Primo carattere: *vincolatività*.

Il mito giuridico, per Romano, non è una mera concezione dottrinarica.

Quest’ultima non può assurgere a mito, finché non intervenga a vincolare i propri destinatari.

Così Romano:

⁷⁰ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 127.

⁷¹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 127. Cfr. Norberto Bobbio, *Introduzione alla filosofia del diritto ad uso degli studenti*, 1948, pp. 199-200. Con il termine ‘mito’ Bobbio definisce quelle ideologie presentate “sotto forma di formule magiche da credersi dommaticamente”; mentre con il termine ‘mitologismo’ Bobbio intende “ogni tentativo di agire nella storia facendo appello [...] a quel che d’inferiore c’è nell’uomo, ai suoi timori primitivi e quindi al suo fanatismo, alle sue illusioni e quindi alla sua ingenuità, più che alla sua ragionevolezza”.

⁷² Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 130.

Quando il diritto, il *diritto positivo*, si è foggiate una sua realtà e in questa rimane *senza sconfinare* in semplici concezioni dottrinarie che *non vincolano* chi deve osservare le sue posizioni, le sue norme, i suoi principî, *mancano gli estremi del mito*.

Almeno dal punto di vista da cui deve porsi il giurista, giacché non è da escludersi che da altri punti di vista sia mito ciò che per il diritto e, quindi, per l'interprete di tale diritto, è realtà.⁷³

Secondo carattere: *non estraneità e non contrarietà* a un ordinamento giuridico⁷⁴.

Perché una “concezione”, o una “credenza”, o una “opinione” possano definirsi miti giuridici, secondo Romano, devono appartenere a un determinato ordinamento giuridico e non contrastare con i suoi principî.

Non tutte le concezioni, le opinioni, le credenze che si ritengono giuridiche, ma che tali *effettivamente non sono*, perché *contrarie o estranee ad un ordinamento giuridico*, sono da classificarsi fra i miti.⁷⁵

Terzo carattere: *forma fantastica*.

Affinché una credenza o una concezione possano assurgere a miti giuridici, secondo Romano, devono possedere una particolare forma che definisce “fantastica”.

È necessario che esse abbiano quel carattere o quella *forma fantastica o semifantastica* [...] che concordemente si afferma *essenziale* perché si abbia la figura del *mito*.⁷⁶

Quarto carattere: *senso mistico*, fideistico, del mito giuridico.

Inoltre, perché possano ritenersi soddisfatti i requisiti della forma e della vincolatività, secondo Romano, il mito deve, in qualche modo, esplicitare, o essere connesso, ad un senso mistico di fede.

Così Romano:

Il mito ha [...] un *senso mistico*, è una credenza che ha carattere di fede, e quindi assume un certo tono religioso.⁷⁷

Quinto, ed ultimo, carattere: il *diffuso accoglimento del* mito giuridico.

Infine, viene in rilievo il requisito dell'accettazione non individuale del mito, ma del suo accoglimento all'interno di un insieme indeterminato di individui.

Esso [il mito] [...] è *credenza*, non meramente individuale, ma più o meno *diffusa*. [...] Di solito, è credenza accolta da un numero molto variabile, ma sempre notevole, di individui.⁷⁸

⁷³ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 127.

⁷⁴ Deve precisarsi che i caratteri della *vincolatività* e della *non estraneità e non contrarietà* ad un ordinamento giuridico non sono perentori in quanto, secondo Romano, non sono condizioni né necessarie né sufficienti a caratterizzare il mito giuridico.

⁷⁵ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 127.

⁷⁶ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 127.

⁷⁷ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 128.

⁷⁸ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 128.

Romano opera una tetracotomia dei miti giuridici:

- (i) "miti che si esplicano in attività *pratiche*";
- (ii) "miti che rimangono nella sfera della pura *speculazione*";
- (iii) "miti c.d. ingenui", o "mitologie giuridiche che hanno carattere *popolare*";
- (iv) "miti c.d. sapienti", o "mitologie giuridiche di origine più o meno *dottrinarie*"⁷⁹.

Caso paradigmatico di "mito sapiente" è il "mito del c.d. stato di natura".
Scrivono Romano:

Considerato in sé e per sé, esso [il mito del c.d. stato di natura] non riguarderebbe il diritto, se non negativamente, in quanto cioè implicherebbe la negazione di ogni ordinamento giuridico.

Tuttavia, prosegue:

Note dottrine filosofiche e giuridiche hanno ad esso collegata la concezione di una serie di diritti c.d. innati, che spetterebbero a ciascun individuo, non in forza dell'ordinamento giuridico sorto con lo Stato, ma come patrimonio, inalienabile da parte dei singoli e intangibile da parte dello Stato.

E conclude:

Si ha così un esempio, non unico, ma dei più significativi, dell'*innesto di una dottrina vera e propria in un mito* che [...] per effetto di tale innesto si è venuto *trasformando da mito ingenuo in mito* per così dire *sapiente*.⁸⁰

A conferma delle osservazioni poste riguardanti i caratteri del mito giuridico, Romano analizza *tre* miti giuridici:

- (i) "il mito del cosiddetto stato di natura";
- (ii) "il mito del contratto sociale";
- (iii) "il mito della cosiddetta volontà generale"⁸¹.

In particolare Romano formula *tre* tesi.

Prima tesi: stretto *legame* fra i *tre miti* giuridici.

Certo, l'uno [*il mito del contratto sociale*] è uno *sviluppo* ed una *integrazione* dell'altro [*il mito dello stato di natura*], se non si tratta piuttosto di *più miti a catena*, di cui l'ultimo anello non sarebbe neppure il mito del contratto

⁷⁹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, pp. 128 e 129.

⁸⁰ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 131. Cfr. Norberto Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, 1965, p. 128 (e per una valutazione critica pp. 163-195). Scrive Bobbio: "Ma lo stato naturale puro, in cui gli uomini vivono seguendo esclusivamente le leggi naturali, è considerato generalmente uno stato immaginario, un'ipotesi scientifica come in Hobbes, un ideale-regolativo come in Locke". Per una introduzione storica su questi argomenti cfr., anche, Norberto Bobbio, *Il positivismo giuridico*, 1996, pp. 1-34.

⁸¹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, pp. 130, 131, 132. Romano parla anche di "mito dell'età dell'oro", della "credenza del paradiso terrestre", di "concezione di una serie di diritti c.d. innati". Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 131. Cfr. Norberto Bobbio, *Il positivismo giuridico*, 1996, p. 35. Bobbio utilizzando un linguaggio differente parla di "miti giusnaturalistici".

sociale, in quanto ad esso si riallaccerebbe almeno un terzo anello: il mito della c.d. volontà generale.⁸²

Seconda tesi: sostanziale differenza tra mito e dottrina filosofica.

È superfluo rilevare che, quando a tali concezioni si attribuiscono i caratteri del mito, si intende *differenziarle dalle varie teorie filosofiche* che si suole raccogliere sotto il nome di contrattualismo, nonostante che talvolta siffatta differenziazione appaia confusa o addirittura dimenticata.⁸³

Terza tesi: l'equivocità della distinzione "mito vs. dottrina" causata dalla tendenza di alcune dottrine filosofiche a far propri alcuni caratteri del mito giuridico.

In esse affiora la tendenza propria dei miti, *di immaginare enti che non esistono e di dar vita a cose inanimate o anche a semplici astrazioni.*⁸⁴

Un caso paradigmatico di questa *equivocità* è rappresentato dal "mito della volontà generale", che, secondo Romano, implica

una *personificazione* ora del *popolo*, ora dello *Stato*, ora di certe *istituzioni* di quest'ultimo che avrebbero il compito di costituire o esprimere o rappresentare tale volontà.⁸⁵

Un esempio. Mediante le argomentazioni poste a chiarimento di questo equivoco, Romano espone la contrapposizione tra la *realtà* giuridica e il *mito* giuridico:

Le personificazioni di cui è parola si possono considerare *mitiche* quando esse restano nel campo dell'immaginazione e della fantasia, cioè quando *non hanno fondamento e riscontro in effettivi caratteri delle istituzioni* che costituiscono un ordinamento giuridico positivo.

Viceversa, possono essere e sono *vere realtà giuridiche se e quando determinano la struttura, gli atteggiamenti concreti, il funzionamento delle istituzioni.*⁸⁶

⁸² Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, pp. 131, 132. Cfr. sull'argomento, tra le varie fonti, le voci: Nicola Abbagnano, *Contrattualismo*, 1993, pp. 173-174; Mario D'Addio, *Contrattualismo*, 1962, pp. 216-226; Nicola Matteucci, *Contrattualismo*, 1983, pp. 241-253; Saffo Testoni Binetti, *Volontà generale*, 1983, pp. 1247-1248, e bibliografie ivi citate. Per informazioni storiche e ideologiche sulla teoria del contratto sociale non possono trascurarsi i lavori di Giorgio Del Vecchio, tra i quali: *Brevi note sui vari significati della teoria del contratto sociale*, 1947, pp. 207-212; la voce *Contratto sociale*, 1959, pp. 699-701, e la monografia *Su la teoria del contratto sociale*, 1906. Una suggestiva ricerca sul significato filosofico della dottrina del contratto sociale è quella di Walther Eckstein, *Contributo alla teoria del contratto sociale*, 1934, pp. 476-503. Per ulteriori sviluppi circa la dottrina contrattualistica cfr., a titolo di esempio, Norberto Bobbio, *Il contratto sociale, oggi*, 1980.

⁸³ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 132. Come è noto, Romano si poneva in polemica con la concezione esposta dal filosofo francese Jean-Jacques Rousseau [1712-1778] nel *Du Contrat social. Ou principes du droit politique*, 1762, giudicata da Romano "di una logica così paradossalmente artificiosa".

⁸⁴ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 132.

⁸⁵ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 133.

⁸⁶ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 133.

Risulta evidente che in Romano la contrapposizione tra *realtà* giuridica e *mito* giuridico si risolve nel carattere, presente nell'una e mancante nell'altro, della "effettività".

Questa tesi è avvalorata da *tre* esempi:

- (i) *primo* esempio: "la sovranità del popolo";
- (ii) *secondo* esempio: "la personalità dello Stato";
- (iii) *terzo* esempio: "la rappresentanza politica di corpi o individui".

Ecco il passo in cui Romano chiarisce la *contrapposizione* tra *realtà* giuridica e *mito* giuridico:

La *sovranità del popolo* può essere un *mito*, se, per esempio, la *effettiva* potestà governativa si concentra nelle mani di un principe, cui si immagina che essa sarebbe stata delegata dal popolo.

Mitica può anche essere la *personalità dello Stato* e, infatti, è noto che essa [...] si continua ad attribuirle anche adesso agli Stati il cui diritto positivo la disconosce o l'ignora.

Mitica è pure la concezione della *rappresentanza politica da parte delle Camere c.d. rappresentative o di altri corpi o individui*, quando essa si configura come rappresentanza di volontà, mentre è semplice rappresentanza di interessi.⁸⁷

Se pure il *mito* giuridico, in quanto *irreale*, deve *opporci* alla *realtà* giuridica, è degno di nota, tuttavia, rilevare che le osservazioni poste da Romano in riferimento al *mito* giuridico

non intendono attribuire alla mitologia giuridica il carattere meramente negativo di un insieme di concezioni soltanto fantastiche e perciò stesso dannose e pericolose.⁸⁸

In Romano il *mito* giuridico può avere una *duplice origine*; o è da ricercarsi

nella debolezza della mente, nell'ignoranza, nell'errore, [...] nelle illusioni della immaginazione,

o nasce

da bisogni pratici, da intuizioni nebulose che pure hanno elementi di verità.⁸⁹

In questo secondo senso, prosegue Romano, il diritto deve molto al *mito* giuridico, perché

non poche delle attuali *realtà giuridiche non hanno che tale origine*: così le affermazioni dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino, la concezione della personalità dello Stato, il conferimento ad esso di una struttura che gli consente di volere e di agire, non più per mezzo di altri che lo rappresentano, ma per mezzo di propri organi.⁹⁰

⁸⁷ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 133.

⁸⁸ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 133.

⁸⁹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, pp. 133-134.

⁹⁰ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 134.

Affermare, quindi, che il mito giuridico, in quanto irrealità, sia opposto alla realtà giuridica, per Romano, *non significa negare* la possibilità che un mito possa creare una realtà giuridica.

Scriva Romano:

Il *mito*, che non è realtà, ed è anzi l'opposto della realtà, *può segnare il principio di un cammino che conduce alla realtà*, non solo scoprendola, ma addirittura *creandola*.⁹¹

2.4. "DIRITTO" VS. "REALTÀ GIURIDICA": UNA RICOSTRUZIONE INTERPRETATIVA

Prima di terminare questo *excursus* sulla struttura della realtà giuridica devo porre in rilievo un particolare aspetto inerente al contributo filosofico-giuridico di Romano.

Mi riferisco, in particolare, alla distinzione, problematica per il linguaggio impiegato da Romano, tra i concetti di "diritto" e "realtà giuridica".

Più precisamente, al fine di meglio comprendere la valenza e l'operanza della teoria della realtà giuridica costruita da Romano, intendo esplicitare il significato del termine 'diritto' nelle espressioni: "realtà creata dal diritto"; "realtà assunta dal diritto"; "realtà desunta dal diritto".

In altre parole, e parafrasando lo stesso Romano, mi domando: Che cos'è questo "diritto" che può creare una realtà sua propria, assumere altre diverse realtà o modificarle o trasformarle qualificandole come giuridiche?

Affronterò questa indagine in due momenti:

- (i) in *primo* luogo, analizzerò le relazioni tra i concetti espressi dai termini: 'diritto', 'ordinamento giuridico', 'istituzione' e 'realtà giuridica';
- (ii) in *secondo* luogo, esaminerò l'*estensione* di "diritto", cioè gli *oggetti* che ricadono sotto il concetto espresso dal termine 'diritto'⁹².

2.4.1. Diritto *vs.* ordinamento giuridico *vs.* istituzione *vs.* realtà giuridica

Inizio attuando una comparazione, all'interno del linguaggio di Romano, tra il termine 'diritto' (e dei suoi sinonimi) ed il termine 'realtà giuridica'.

Come precedentemente esplicitato, Romano ripropone la definizione del concetto di diritto quale ordinamento giuridico, propria della sua

⁹¹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 134.

⁹² Ricordo che il termine 'estensione' è impiegato, in filosofia, quale membro del binomio: intensione-estensione. Per una breve, ma incisiva, ricostruzione storica della semantica dei termini 'intensione' ed 'estensione' cfr. la voce *Intensione-estensione*, in: Nicola Abbagnano, *Dizionario di Filosofia*, 1993², pp. 497-498.

concezione istituzionistica del diritto, anche nella costruzione della teoria della realtà giuridica.

Già in apertura della voce *Realtà giuridica*, infatti, Romano ricorda:

Altre volte, e precisamente nella monografia *L'ordinamento giuridico*, ho insistito su questa mia concezione del diritto e non è il caso di ripetermi;

evidenziando che questa "concezione" concerne:

gli ordinamenti giuridici, qualora si considerino, non soltanto come norme o complessi o sistemi di norme, ma prima ancora come enti, o corpi sociali, o istituzioni.⁹³

Un'indagine del concetto di diritto in Romano esula dagli scopi della presente trattazione⁹⁴.

Mi limiterò, più semplicemente, a ricordare che la teoria istituzionistica di Romano usa i termini: 'diritto', 'ordinamento giuridico' e 'istituzione' come *termini interfungibili*.

Data quest'assunzione mi domando: È (anche) il termine 'realtà giuridica' un termine sinonimo di 'diritto' (e, conseguentemente, per la transitività della relazione di sinonimia, di 'ordinamento giuridico' e di 'istituzione')?

Più precisamente: In quale rapporto sono posti, da Romano, i concetti espressi dai termini: 'diritto', 'ordinamento giuridico', 'istituzione' e 'realtà giuridica'?

Il problema che ho cercato di sollevare mediante le precedenti domande, rievoca le lunghe discussioni in riferimento all'esame della intensione e della estensione del concetto di diritto.

In effetti, le ambiguità del linguaggio di Romano in riferimento alla definizione del concetto di "diritto" in termini di *istituzione*, termine *sinonimo* di 'ordinamento giuridico', sono state già ampiamente documentate⁹⁵.

Tuttavia quest'ambiguità si ritrova, e non senza ulteriori conseguenze, anche nella teoria della *realtà giuridica*.

Secondo Romano:

Il *diritto* [...] *crea* delle vere e proprie *realtà* che senza di esso non esisterebbero, delle *realtà*, quindi [...] che sono esclusivamente e originariamente sue.⁹⁶

⁹³ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 205.

⁹⁴ Com'è noto, dalla *teoria del diritto quale ordinamento* sostenuta da Romano si distingue la *teoria dell'ordinamento giuridico*, elaborata in particolare dai normativisti quali Hans Kelsen e Norberto Bobbio. In particolare:

(i) la *teoria del diritto quale ordinamento* indaga le condizioni necessarie e sufficienti perché vi sia diritto;

(ii) la *teoria dell'ordinamento giuridico* indaga, invece, l'essenza stessa di un ordinamento. Per una dimostrazione della compatibilità, anzi: della complementarità di queste due teorie cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Cronotopo deontico*, 2001, spec. pp. 753-756.

⁹⁵ Sul punto rinvio alle critiche, e relative risposte, contenute nella versione rivista e annotata di: *L'ordinamento giuridico*, 1946², nota 69^{bis}.

⁹⁶ Santi, Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 209

Queste realtà

- (i) o sono foggiate *ex novo*,
- (ii) o sono assunte dall'ordinamento giuridico
 - (ii.i) o sono assunte *ut sic*
 - (ii.ii.) o sono assunte mediante trasformazioni.

Risultano, però, almeno *tre* difficoltà.

In *primo* luogo, Romano non individua i criteri secondo i quali classificare i concetti di *diritto*, *ordinamento giuridico*, *istituzione* e *realtà giuridica*.

In *secondo* luogo, Romano non individua i criteri secondo i quali distinguere i concetti (quali *types*) di *diritto*, *ordinamento giuridico*, *istituzione* e *realtà giuridica*, dal singolo stato o corpo sociale, dalla famiglia, da una società internazionale o da un singolo rapporto giuridico (quali *tokens*)⁹⁷.

In *terzo* luogo, Romano non individua i criteri per cui è possibile isolare, nel diritto, la realtà giuridica; o in altri termini: la realtà giuridica è inserita nel diritto come una figura geometrica la cui circonferenza è infinita e il centro ovunque⁹⁸.

Al riguardo, sembra del tutto appropriata la saliente critica della pan-giuridicità della teoria del diritto di Romano; critica che Giuseppe Capograssi esprime in termini (positivi) di “visione panoptica della vita del diritto”.

Così Capograssi:

questa teoria istituzionistica non è altro che una specie di sigla, una specie di modo di dire abbreviato, per esprimere quella sua veduta totale e quasi panoptica della vita del diritto.

Il suo criterio generale e generatore del suo pensiero è la realtà vista appresa cercata e trovata dovunque in tutto il mondo dell'esperienza, inventariata e continuamente presente.⁹⁹

⁹⁷ Secondo Aristide Tanzi, *Cosa resta dell'istituzionalismo giuridico?*, 2004, p. 5, è questo un chiaro segnale della mancanza, in Romano, di una definizione linguistica e concettuale omogenea di *istituzione*. Per una ulteriore critica al concetto di istituzione cfr. Guido Fassò, *La storia come esperienza giuridica*, 1953. Giuseppe Lorini, *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*, 2000, pp. 14-15, individua venti esempi di istituzioni citati da Romano in *L'ordinamento giuridico*, 1946²: lo stato (p. 37), la comunità internazionale (p. 37), i comuni (p. 37), le provincie (p. 37), le colonie (p. 37), gli organi dello stato (p. 37), il potere legislativo (p. 37), il potere giudiziario (p. 37), il potere amministrativo (p. 37), le scuole (p. 37), le accademie (p. 37), gli stabilimenti (p. 37), una società rivoluzionaria (p. 41), un'associazione a delinquere (p. 41), una setta scismatica dichiarata anti-giuridica dalla chiesa (p. 41), la società coniugale (p. 62), la *familia* romana (p. 62), le dinastie regnanti (p. 62), le famiglie dell'alta nobiltà (p. 62), la famiglia moderna (p. 62). Per un inventario dei fenomeni istituzionali di un altro esponente dell'istituzionalismo: René-Georges Renard [1876-1943], cfr. Lorenzo Passerini Glazel, *Tetractomia delle istituzioni in René-Georges Renard*, 2009, pp. 353-365; cfr. anche Lorenzo Passerini Glazel, *Il realismo nominalistico nell'ontologia giuridica di Georges Renard*, 2012, pp. 139-161.

⁹⁸ Riprendo la suggestiva metafora, tracciata da Nicola Cusano, da Umberto Eco, *La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea*, 2006⁵, pp. 79 e 145.

⁹⁹ Giuseppe Capograssi, *L'ultimo libro di Santi Romano*, 1951, p. 49.

In particolare, alla domanda: È il diritto *la* realtà giuridica? Romano sembra rispondere in modo affermativo, senza però spiegare, esaustivamente, il perché.

2.4.2. Semantica del termine 'diritto': la pluralità dei componenti giuridici

Il secondo momento della critica al ruolo del *diritto* nella realtà giuridica riguarda l'esame del riferimento oggettuale del termine 'diritto'.

A tale proposito, presento ora *tre passi*, tratti dalla voce *Realtà giuridica*.

In questi passi, il concetto "diritto" sembra essere definito, non più in termini di *ordinamento giuridico* ma, in termini di *legge* e di *giurisprudenza*.

In alcuni casi, Romano definisce "diritto" in termini di *legge*.

In *primo* luogo, quando il diritto assume realtà da diversi ordini di conoscenze, come fatti naturali, esseri o cose esistenti in natura.

In casi come questo, secondo Romano, è la *legge* ad attuare quest'assunzione.

Primo passo:

*Il diritto si riferisce nelle sue disposizioni, per stabilirne gli effetti e ricollegarvi situazioni, rapporti, poteri e così via, a fatti che, in sé e per sé sono metagiuridici, come in genere, i fatti naturali. Basta scorrere a caso le varie leggi per constatare che esse, di regola, rinviano ai comuni concetti di tali fatti e, senza menomamente alterarli, li assumono a base delle loro norme.*¹⁰⁰

In *secondo* luogo, quando il diritto desume diverse altre realtà con semplici modificazioni.

Ad esemplificazione, Romano, propone il caso paradigmatico dell'istituto dell'*apparenza*.

Secondo passo:

Ciò avviene quando si profila l'istituto dell'*apparenza*.

[...] Essa presuppone una realtà non giuridica e, talvolta, antiggiuridica, che però apparentemente coincide con una realtà giuridica. *Se e quando la legge, nonostante questo suo carattere, l'accoglie nella sua orbita, anch'essa diventa giuridica.*¹⁰¹

In altri casi, Romano definisce "diritto" in termini di *giurisprudenza*.

Terzo passo:

Per ultimo è da accennare ai casi in cui una realtà è considerata dall'ordinamento giuridico [...] con una fondamentale e radicale trasformazione o trasfigurazione.

Molte volte non è la legge che dispone siffatta trasfigurazione, ma la giurisprudenza, che, al fine di includere nella sfera del diritto realtà da questo non

¹⁰⁰ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 212.

¹⁰¹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, pp. 215-216.

contemplate e regolate, ne altera i caratteri sino al punto di foggiarle a immagine e somiglianza di qualche altra realtà alla quale l'ordinamento abbia attribuito una giuridica qualificazione.¹⁰²

I tre passi sopra isolati mostrano un interessante risultato: “diritto”, nella sua *estensione*, è definito con riferimento ad alcuni elementi giuridici, o parti, o componenti.

In particolare: nella visione di Romano, l'estensione del concetto “diritto” comprende almeno due elementi:

- (i) l'elemento *legale*;
- (ii) l'elemento *giurisprudenziale*.

Più specificamente: nella sua estensione, “diritto” è definito, da Romano, e in termini di *legge* e in termini di *giurisprudenza*. Un terzo elemento potrebbe essere aggiunto: l'elemento *dottrinale*.

Questa possibilità è ammessa da Romano nel momento in cui esamina il rapporto tra realtà giuridica e finzione. Precisamente, Romano esplicita che alcune finzioni, ancorché definite “dogmatiche”, possano trovare fondamento nella dottrina¹⁰³.

Sul punto, incidentalmente, segnalo che l'intuizione che il diritto sia composto di diversi *elementi* (per così dire costituenti) è stata limpidamente formulata dal comparativista Rodolfo Sacco [*1923].

Sacco aveva impiegato, in un primo momento, il termine ‘componente’ per esprimere le parti (gli elementi) di un ordinamento giuridico, introducendo successivamente, nel 1974, il termine ‘formante’, mutuandolo dalla fonetica¹⁰⁴.

In particolare, Sacco individua almeno cinque formanti di un ordinamento giuridico (attraverso una critica dell'assunto che oggetto della comparazione sia la norma giuridica):

- (i) la regola *legale* (L),
- (ii) la regola *dottrinale* (D),
- (iii) la regola che può essere estratta dagli esempi della *dottrina* (E),
- (iv) la regola che le corti enunciano nella *massima* (M),
- (v) la regola che le *corti applicano* (A).

Quando ci si riferisce non all'insieme dei formanti ma univocamente alla regola del diritto, secondo Sacco, si è in presenza del *principio dell'unità dell'ordinamento giuridico*; principio per cui tutti i formanti si equivalgono nella norma giuridica.

Così Sacco in: *Introduzione al diritto comparato* (1990):

l'ottica del giurista che si dedica all'analisi del diritto di un solo paese consiste nel riconoscere che il *diritto vivo* comporta molti “*formanti*” (L, D, M, A, E), e nell'eliminare le complicazioni che possono derivare dalla molte-

¹⁰² Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 217.

¹⁰³ Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 206.

¹⁰⁴ Cfr. Rodolfo Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, 1990, p. 51, nota 1.

plicità dei formanti, attraverso una equazione stabilita a priori: $L = D = M = A = E$ (*principio dell'unità dell'ordinamento giuridico*).¹⁰⁵

Un'indagine rivolta alla "estensione" del concetto di diritto in Romano, potrebbe attuarsi esaminando, individualmente, la *creazione*, l'*assunzione* e la *modificazione* di realtà giuridiche da parte di un ordinamento giuridico mediante la *molteplicità* dei suoi *elementi*.

È questa un'ipotesi interpretativa della teoria del diritto di Romano che richiederebbe uno studio appropriato e diretto

- (i) non più alla pluralità *degli ordinamenti* giuridici,
- (ii) ma alla pluralità degli *elementi* giuridici *nell'ordinamento*.

¹⁰⁵ Rodolfo Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, 1990, p. 51. Per ulteriori approfondimenti sul concetto e sul termine 'formante' cfr. Rodolfo Sacco, *Formante*, 1992, pp. 438-442. Cfr., inoltre: Rodolfo Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, 1990, pp. 47-56, 72-74, 155-159; Rodolfo Sacco - Antonio Gambaro, *Sistemi giuridici comparati*, pp. 4-9.

3.

DUE PROPRIETÀ DELLA REALTÀ GIURIDICA: NON-IRREALTÀ, EFFETTIVITÀ

SOMMARIO: 3.0. Introduzione – 3.1. *Prima proprietà* della realtà giuridica: *non-irrealità* – 3.2. *Seconda proprietà* della realtà giuridica: *effettività* – 3.3. Realtà *rese possibili* dalla struttura dell'ente.

3.0. INTRODUZIONE

*Es gibt Gegenstände, von denen gilt,
daß es dergleichen Gegenstände nicht gibt.*

Vi sono oggetti dei quali è vero dire
che oggetti siffatti non vi sono.

Alexius von Meinong [1853-1921]

Ho individuato, nell'analisi del concetto di realtà giuridica effettuata da Romano, *due sensi* di “*non-realtà* giuridica”, che ho rispettivamente chiamato: “*realtà a-giuridica*”, e “*irrealità (non-realtà) giuridica*”.

Nel *primo* senso, per *non-realtà giuridica* ho inteso ogni realtà priva della qualificazione di *giuridicità*: cioè ogni realtà *non-giuridica* (*a-giuridica*, *extra-giuridica*).

Nel *secondo* senso, per *non-realtà giuridica* ho inteso ciò che realtà *non è*, in quanto privo della qualificazione di *realtà*: cioè ogni *irrealità (non-realtà) giuridica*.

In particolare ho formulato tre paradigmi diadici:

- (i) *realtà giuridica vs. realtà a-giuridica*;
- (ii) *realtà giuridica vs. astrazione giuridica*;
- (iii) *realtà giuridica vs. mito giuridico*.

Da quanto esposto e riprendendo la definizione di “*realtà giuridica*”, data da Romano, da cui ho preso le mosse:

La verità o realtà giuridica è quella che è stata accolta o addirittura creata da un determinato diritto positivo, anche se diversa dalla realtà che, in contrapposizione a quella puramente giuridica, si dice effettiva, o di fatto, o materiale,¹

è possibile trarre due risultati.

¹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 127.

Primo risultato. In riferimento all'analisi del *primo paradigma*: 'realtà giuridica vs. realtà a-giuridica', ripropongo la formulazione che precedentemente ho sviluppato: la *realtà giuridica* è la realtà *propria* di un determinato diritto positivo (ordinamento giuridico, nella concezione di Romano) in quanto da questo *creata, assunta o desunta* mediante relazioni con realtà *non-giuridiche*.

Secondo risultato. In riferimento all'analisi del *secondo* e del *terzo paradigma*: 'realtà giuridica vs. astrazione giuridica' e 'realtà giuridica vs. mito giuridico' è possibile integrare questa formulazione con la seguente asserzione: la *realtà giuridica* è la realtà *propria* (in quanto posta, perché creata o accolta, perché assunta o desunta) e *reale* di un determinato diritto positivo.

La ricostruzione del termine 'realtà giuridica' mi ha permesso di asserire due tesi:

- (i) *prima* tesi: la *realtà giuridica*, in quanto *propria* di un diritto positivo, presuppone l'esistenza di *realtà non-giuridiche*, pur distinguendosi da (e contrapponendosi a) queste;
- (ii) *seconda* tesi: la *realtà giuridica*, in quanto *reale* in virtù di un diritto positivo, è contrapposta a *irrealità* (non-realtà) *giuridiche*.

In particolare, è possibile evidenziare *due proprietà* della *realtà giuridica* che definirò rispettivamente:

- (i) "non-irrealità" della realtà giuridica;
- (ii) "effettività" della realtà giuridica.

A queste due *proprietà* della "realtà giuridica" sarà dedicato il presente capitolo conclusivo.

In particolare: alla prima proprietà della realtà giuridica, la *non-irrealità*, è dedicato il § 3.1., alla seconda proprietà della realtà giuridica, l'*effettività*, è dedicato il § 3.2.

Giova tuttavia avvertire che vi è stato chi, differentemente da Romano, ha posto il problema della realtà giuridica non in termini di *non-irrealità* o di *effettività*, ma in termini di *validità*, ossia indagando le "condizioni logiche del valere" della realtà giuridica.

Enrico Opocher [1914-2004], nelle *Lezioni di filosofia del diritto. La realtà giuridica e il problema della sua validità* (1976)², formula, indipendentemente e a circa trent'anni di distanza da Romano, una diversa e ulteriore proprietà della realtà giuridica: la *proprietà di validità*.

In primo luogo, Opocher propone una tassonomia dei diversi significati dei termini 'realtà giuridica' e 'validità', attuando un'indagine critica sull'impiego di questi termini.

In secondo luogo, Opocher pone in rapporto la realtà giuridica con altre due realtà:

² L'opera è stata recentemente ripubblicata in: Enrico Opocher, *Il prisma del diritto. La realtà giuridica e il problema della sua validità*, a cura di Franco Todescan, 2016.

- (i) la "realtà sensibile degli accadimenti",
- (ii) la "realtà intelligibile delle forme".

In terzo luogo, Opocher delinea un'indagine volta a determinare il tipo di validità logica riferita alla realtà giuridica perché profondamente diverso:

- (i) sia dalla logica che accompagna la manifestazione della realtà sensibile degli accadimenti (logica della necessità, rapporto di causa-effetto),
- (ii) sia dalla logica della realtà intelligibile delle forme (logica teleologica o finalistica)³.

Dopo questo breve accostamento con l'indagine effettuata da Opocher, proseguo nell'esposizione delle due proprietà della realtà giuridica che è possibile estrapolare dallo studio di Romano.

3.1. PRIMA PROPRIETÀ DELLA REALTÀ GIURIDICA: NON-IRREALTÀ

Per chiarire la *prima proprietà* della realtà giuridica, la "non-irrealtà", Romano esamina e sottopone a critica due tradizionali teorie della persona giuridica⁴.

In particolare, Romano muove dalla critica: della "teoria della persona *ficta*" e della "teoria *realistica* della persona giuridica".

Così Romano:

Si pensi, per esempio, alle dottrine che costruiscono come persone finte le persone giuridiche.

Ad esse sono state contrapposte le così dette teorie realistiche, che intendono la realtà di tali persone come realtà materiale e di fatto che il diritto non creerebbe, ma ritroverebbe nella vita sociale.⁵

Per comprendere pienamente la visione romaniana della non-irrealtà della realtà giuridica (ad esempio dell'ente Stato) è forse opportuno chiarire, in estrema sintesi, gli assunti principali delle teorie accennate.

³ Cfr. Enrico Opocher, *Lezioni di filosofia del diritto. La realtà giuridica e il problema della sua validità*, 1976, spec. pp. 1-25, ora in: Enrico Opocher, *Il prisma del diritto. La realtà giuridica e il problema del suo valore*, a cura di Franco Todescan, 2016. Lo stesso Opocher riconosce (1976, p. 4; 2016, p. 27) che: "la concezione di Santi Romano è sviluppata nell'opera postuma *Frammenti di un dizionario giuridico* e rappresenta una notevole evoluzione rispetto ai concetti fondamentali de *L'ordinamento giuridico*, per i quali Romano era emerso come il caposcuola italiano dell'istituzionalismo".

⁴ Un esame analitico delle teorie della "persona giuridica" è svolto da Uberto Scarpelli, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, 1959¹, 1985², pp. 181-202. Cfr., inoltre: Anna Pintore, *Il concetto di persona giuridica nell'indirizzo filosofico-analitico*, 1983, pp. 721-776; Floriano D'Alessandro, *Persone giuridiche e analisi del linguaggio*, 1989. Sul tema della finzione rinvio a: Franco Todescan, *Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris*, 1979, e Francesca Brunetta d'Usseaux, *Le finzioni del diritto*, 2002.

⁵ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 207.

La generale distinzione di queste due teorie sulla personalità giuridica deriva da una (ormai tradizionale) tesi interpretativa propria della scienza pubblicistica⁶.

In particolare, per la *Fiktionstheorie*⁷, di cui massimo esponente è il giurista, fondatore della scuola storica del diritto, Friedrich Karl von Savigny [1779-1861], soltanto mediante una *fiction iuris* è possibile riconoscere la qualità di soggetto di diritto, ossia la personalità giuridica, a enti differenti dal soggetto uomo in quanto tale.

In altre parole, esclusi gli individui in sé considerati non sussisterebbero altri e ulteriori soggetti dotati di capacità giuridica: soltanto applicando una finzione, per determinati fini pratici, è possibile riconoscere tale capacità e, di conseguenza, personalità giuridica, a enti, unioni o, in generale, aggregazioni d'individui⁸.

A tale teoria si contrappone una diversa visione "realista" del fenomeno della personalità collettiva, soprattutto in considerazione del fatto che reali e non fittizie sono le collettività cui la personalità è conferita⁹.

Esponente di spicco di questo secondo orientamento è il giurista Otto von Gierke [1841-1921]¹⁰.

⁶ Per una sintetica ricostruzione di questa distinzione, di cui mi avvalgo, cfr., tra gli altri, Nicolò Zanon, *Introduzione a "Otto von Gierke, La natura delle unioni umane"*, 1988, pp. 145-154, che, a sua volta, riprende questa distinzione da Reinhold Zippelius, *Allgemeine Staatslehre*, 1985, pp. 88-91.

⁷ Sul concetto di *Fiktion* cfr. Frieder Löttsch, *Fiktion*, 1972, Spalten 951-953. Ricordo che in semiotica è stata operata una sottile distinzione tra *finzione* e *fizione*: Lubomír Doležal, *Poetica occidentale*, trad. it. di Adelheid Conte, 1990.

⁸ Cfr. Friedrich Karl von Savigny, *System des heutigen römischen Rechts*, 1840-1841, trad. it. di Vittorio Scialoja: *Sistema del diritto romano attuale*, 1886-1898.

⁹ Degna di nota è, poi, una terza teoria documentata nella teoria pura del normativista Hans Kelsen, secondo la quale è possibile interpretare la persona giuridica quale "schema di imputazione", ossia come scrive Nicolò Zanon, *Introduzione a "Otto von Gierke. La natura delle unioni umane"*, 1988, pp. 145-154 (p. 149): "Come punto geometrico dove si incontrano tutte le linee ideali che rappresentano l'imputazione degli atti di volontà dei singoli organi". Su questa tripartizione teorica Zanon rinvia a: Hans J. Wolf, *Organschaft und juristische Person*, 1933, pp. 4-87.

¹⁰ Cfr. Otto von Gierke, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, Leipzig, 4 voll., 1868-1913; Otto von Gierke, *Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien*, 1880, trad. it. di Antonio Giolitti: *Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche*, 1943, 1974. Per una sintesi del pensiero di Gierke cfr. Nicolò Zanon, *Introduzione a "Otto von Gierke. La natura delle unioni umane"*, 1988, pp. 145-154. Sui rapporti Romano-Gierke rinvio a: Antonio Tarantino, *La teoria della necessità nell'ordinamento giuridico. Interpretazione della dottrina di Santi Romano*, 1980²; Antonio Tarantino, *Brevi riflessioni sui precedenti dottrinali dell'istituzionalismo di Santi Romano*, 1977, pp. 682-704; Antonio Tarantino, *Dell'istituzionalismo. Ancora sui precedenti dottrinali di Santi Romano*, 1981, pp. 169-190; Maximilian Fuchs, *La "Genossenschaftstheorie" di Otto von Gierke come fonte primaria della teoria generale del diritto di Santi Romano*, 1979, pp. 65-80. Ricordo che Tarantino accosta il pensiero di Romano anche alle concezioni sulla società di altri due studiosi: Antonio Rosmini e Luigi Taparelli d'Azeglio. Cfr. Antonio Tarantino, *Dell'istituzionalismo. Ancora sui precedenti dottrinali di Santi Romano*, 1981, pp. 169-190.

In particolare, nella propria analisi teorica del diritto pubblico assume quale concetto centrale l'evoluzione storica e la vitalità creatrice delle comunità umane, ossia delle unioni d'individui che spontaneamente si formano e nei quali il diritto troverebbe la sua fonte prima e la propria giustificazione.

Entrambe queste due teorie secondo Romano disconoscono la "vera natura" della persona giuridica, ossia una natura:

- (i) "reale", concretamente ed effettivamente esistente che manifesta i propri effetti nel mondo giuridico e che non può propriamente accostarsi a una finzione;
- (ii) e "giuridica", poiché le persone giuridiche non sono entità esistenti al di fuori del diritto.

Ecco il passo in cui Romano, criticando le due sopra citate teorie, sintetizza i caratteri di "giuridicità" e di "realtà" della *persona giuridica*:

Le une e le altre, così quelle della finzione come quelle sociologiche o organiche, che dir si voglia, sono ugualmente infondate, in quanto derivano entrambe dal *disconoscimento della vera natura delle persone giuridiche*, che sono *realtà*, ma *realtà meramente giuridiche* e, quindi *né finzioni né realtà metagiuridiche*, neppure nel senso che prima esistevano fuori il diritto e siano così da questo assunte nella propria sfera.¹¹

Questa tesi (*realtà e giuridicità della persona giuridica*) è confermata anche in un ulteriore passo:

la personalità che il diritto conferisce così agli *individui* come a *taluni corpi morali* è una *realtà meramente ed esclusivamente giuridica*, non solo quando è attribuita a questi ultimi, ma anche quando è attribuita agli uomini che, considerati fisicamente, sono opera della natura e non del diritto.¹²

Tale critica era già presente nella famosa prolusione pisana di Romano intitolata: *Lo Stato moderno e la sua crisi*¹³ in cui si schiera contro le "dottrine" che vedono nell'ente giuridico chiamato Stato o una mera (e inutile) finzione giuridica o una "fantasia di giuristi e filosofi".

Così, nel 1909, Romano ammonisce tali paragoni:

Strano modo di concepire la realtà, che, per ripetere un famoso paragone, potrebbe corrispondere al ragionamento di chi negasse l'esistenza della $\sqrt{2}$, sol perché nel mondo dei fenomeni naturali non c'è nulla che vi corrisponda.¹⁴

¹¹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 207.

¹² Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 210.

¹³ Santi Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, 1909, 2013, in appendice.

¹⁴ Santi Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, 1909, 2013, in appendice, p. 18.

3.2. SECONDA PROPRIETÀ DELLA REALTÀ GIURIDICA: EFFETTIVITÀ

La prima proprietà della realtà giuridica è (§ 3.1.) la “non-irrealità”.

La seconda proprietà della realtà giuridica è la “effettività”.

Ma che cos'è questa *effettività*?

In generale, come ad esempio ricorda Mauro Barberis nel saggio *Conformità a regole giuridiche* (1990), il termine ‘effettività’ è etimologicamente affine al termine ‘efficacia’:

derivato dal latino *efficere*, composto da *ex* (indicante compiutezza dell'azione) e *facere* (fare), fare compiutamente, produrre, rinvia, come tutti i termini della stessa famiglia [*effettività, effettualità, efficienza*] a un rapporto di causalità (efficiente).

L'efficacia [*Wirksamkeit*] può essere predicata sia *ex ante*, sia *ex post*.

Efficace è ciò che – *ex ante* – appare suscettibile di produrre effetti, o che – *ex post* – li ha effettivamente prodotti.¹⁵

Un'affinità concettuale o, più precisamente, un'equivalenza concettuale tra “efficacia” ed “effettività” è poi riconosciuta dal massimo esponente del normativismo: Hans Kelsen¹⁶.

Vediamo, quindi, quale valore assume il termine ‘effettività’ all'interno del linguaggio di Romano¹⁷.

Primamente, il termine ‘effettività’ appare in un saggio del 1902: *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione*¹⁸.

¹⁵ Mauro Barberis, *Conformità a regole giuridiche*, 1990, p. 81. Sull'etimo di ‘effettività’ e di ‘*Faktizität*’ cfr. Alessandro Argiroffi, *Identità personale, giustizie ed effettività*, 2002, spec. II parte [*Giustizia ed effettività*].

¹⁶ Sulla necessità di differenziare i concetti di effettività e di efficacia cfr., a titolo di esempio: Franco Modugno - Augusto Cerri, *Rassegna critica sulle nozioni di efficacia ed effettività*, 1971, pp. 311-327, e Norberto Bobbio, *Sul principio di legittimità*, 1964, 1970, spec. pp. 89-93. Bobbio riserva il termine ‘effettività’ per il *potere*, il termine ‘efficacia’ per la *norma*: “potere effettivo è il potere che riesce ad ottenere il risultato proposto; norma efficace è la norma osservata od eseguita”. *Contra* Alfonso Catania, *Manuale di teoria generale del diritto*, 2000, pp. 96-99, che attesta l'ambiguità semantica dei termini e rileva le connessioni “norma-efficacia” *vs.* “ordinamento giuridico-effettività”, ma, come egli stesso afferma, impiega scambievolmente i termini. La distinzione: “efficacia quale predicato di norme” *vs.* “effettività quale predicato di ordinamenti giuridici” è documentata anche da Paolo Di Lucia, *Agire secondo una norma, agire per una norma, agire in funzione di una norma*, 1996, p. 45. Cfr., inoltre: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia dell'effettività*, 2007, pp. 5-12; Amedeo Giovanni Conte, *Il duplice paradosso del principio d'effettività*, 2007, pp. 639-641; Amedeo Giovanni Conte, *Due declinazioni del principio di effettività*, 2011, pp. 87-92.

¹⁷ Suggestive, a questo riguardo, sono le parole di Pietro Piovani, *Effettività (principio di)*, 1965, p. 428: “Nel pensiero giuridico del Novecento l'unico giurista che, partendo da idee sue, sia giunto ad affrontare temi che quasi coincidono con quello dell'effettività è Santi Romano”. In riferimento alla posizione di Romano di fronte al tema dell'effettività, e per una ricognizione storica sul concetto, si vedano, inoltre, le istruttive pagine di Pietro Piovani, *Il significato del principio di effettività*, 1953, spec. pp. 15-67.

¹⁸ Santi Romano, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione*, 1902, 1990, pp. 131-201.

In questo studio, anteriore alla voce *Realtà giuridica* di quarantadue anni, Romano indaga

Il momento supremo in cui un *diritto positivo assimila ed assorbe* con la sua potenza di attrazione ciò che gli è estraneo o anche ostile; il momento in cui un diritto positivo per necessità di fatto cade per far posto ad un altro;¹⁹

precisando:

*diritto è soltanto quello che ha avuto la forza di divenire e d'imporci come diritto positivo: i principi puramente razionali che questa forza non hanno avuto, nonostante che tendano e possono riuscire ad acquistarla, non sono per ciò stesso diritto.*²⁰

In *primo* luogo, nel ricercare il "fondamento giuridico" dell'instaurazione di fatto di un ordinamento, Romano impiega il termine 'effettività' quale sinonimo di *esistenza concreta* di uno Stato (o Governo), formulando l'equazione: *esistenza effettiva di uno stato = esistenza effettiva del diritto positivo.*

Scrive Romano:

Se uno Stato o un Governo *effettivamente esiste*, ciò vuol dire che *esiste anche un diritto che vi si fonda* e ne deriva [...]. Se dell'esistenza del diritto si dubita, si dubita anche dell'esistenza dello Stato o del suo Governo.²¹

In *secondo* luogo, Romano esplicita la necessaria corrispondenza tra *legittimità* ed *effettività* di un ordinamento:

Il *problema della legittimazione* [...] non consiste nel cercare in che modo un ordinamento costituzionale diventi conforme al diritto, ma *nell'esaminare quando esso effettivamente esista.*²²

Prosegue Romano:

esistente e, per conseguenza, legittimo è solo quell'ordinamento cui non fa difetto non solo la vita attuale ma altresì la vitalità;²³

¹⁹ Santi Romano, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione*, 1902, 1990, p. 133.

²⁰ Santi Romano, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione*, 1902, 1990, p. 140.

²¹ Santi Romano, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione*, 1902, 1990, p. 182.

²² Santi Romano, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione*, 1902, 1990, p. 185. Parafrasando quanto Amedeo Giovanni Conte scrive a proposito del concetto di validità, in Romano *effettività* sembra essere: non criterio/condizione di *esistenza* degli ordinamenti giuridici, ma criterio/condizione d'*essenza* degli ordinamenti giuridici, ossia criterio della loro stessa giuridicità. Cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Validità*, 1975, 1989, p. 144. Sui rapporti tra validità ed efficacia all'interno del principio di effettività cfr. anche Stefano Colloca, *Il rapporto tra validità ed efficacia nel principio di effettività*, 2011, pp. 1-13.

²³ Santi Romano, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione*, 1902, 1990, p. 186.

Specificamente, per 'legittimità' Romano intende

una *qualità* che è a dirsi *immanente all'esistenza effettiva di un ordinamento*, come un *lato essenziale del concetto stesso di tale esistenza*;²⁴

ovvero, "legittimare", sostiene Romano:

presuppone qualche cosa che prima non era legittima; implica un procedimento, in cui possono distinguersi un prima e un poi.

In altri termini, Romano sostiene che la legittimazione non riguarda lo Stato in sé, "che nasce legittimo, non si legittima", ma il processo da cui esso deriva²⁵.

In questo primo contesto per Santi Romano:

- (i) *effettività* è un predicato dello Stato in quanto *diritto positivo*;
- (ii) *effettività* equivale ad *esistenza giuridica*, che in quanto tale può dirsi legittima²⁶.

A tale visione, paradossalmente tautologica, convengono le parole di Pietro Piovani, dedicate al tema dell'effettività:

in base all'effettività, si riconosce l'ordinamento solo quando sia ordinamento.²⁷

Mi domando: In quale senso può dirsi "effettiva" la realtà giuridica?

A questa domanda Romano risponde nella sua ultima opera: i *Frammenti di un dizionario giuridico* (1944).

Nella voce *Realtà giuridica*, il termine 'effettività' non è più un predicato limitato allo Stato (o Governo).

²⁴ Santi Romano, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione*, 1902, 1990, p. 188.

²⁵ Sul punto cfr. Alessandro Argiroffi, *Teorie del diritto e principio di effettività: esempio di fictio iuris?*, 2005, pp. 359-374. Sui rapporti tra *effettività* e *legittimità* cfr. l'efficace interpretazione di Ruggero Meneghelli, *Il problema dell'effettività nella teoria della validità giuridica*, 1964, spec. pp. 116-118. In generale rimando alle pagine dedicate a questo argomento da Norberto Bobbio, *Sul principio di legittimità*, 1964, 1970, pp. 79-93.

²⁶ In riferimento alle teorie che definiscono l'effettività quale parte essenziale del concetto di diritto, cfr. Giacomo Gavazzi, voce *Effettività (principio di)*, 1989. È interessante notare come più interpreti riducano o equiparino il concetto di *effettività*, nel significato impiegato da Romano, al concetto di *positività*. Cfr. Ruggero Meneghelli, *Il problema dell'effettività nella teoria della validità giuridica*, 1964, pp. 117-118. Non deve dimenticarsi, inoltre, l'equazione *effettività = necessità* formulata da Pietro Piovani, rileggendo il pensiero di Romano, nel celebre lavoro *Il significato del principio di effettività*, 1953, p. 66. Scrive Piovani: "Dalle premesse poste dal Romano deve discendere, qualunque sia la terminologia da usare, l'impossibilità di distinguere nel profondo la necessità dalla effettività. Non esistono storicamente che gli ordinamenti che sono necessari; e solo gli ordinamenti che sono necessari collaudano, con la prova dell'effettività, la loro ragion d'essere". *Contra* Alfonso Catania, *Effettività e modelli di diritto*, 2003, pp. 7-20, spec. pp. 12-14, e in precedenza, Alfonso Catania, *Argomenti per una teoria dell'ordinamento giuridico*, 1976, p. 137, secondo cui nella concezione di Romano è presente soltanto un criterio di effettività di tipo statico: "Al Romano manca la dimensione del diritto che vuole farsi realtà ma non può mai coincidere totalmente con essa".

²⁷ Pietro Piovani, *Il significato del principio di effettività*, 1953, p. 79.

In particolare: 'effettività' si predica di realtà *né metagiuridiche né ideali*, ma di (si estende a) *realtà giuridiche*.

In *primo* luogo Romano determina il *modo* dell'esistenza stessa degli enti giuridici, analizzando la loro formazione in quanto *realtà giuridiche* a sé stanti.

In *secondo* luogo esplicita la *proprietà di effettività* della *realtà giuridica*. Questo il passo:

"Porre un nuovo ordinamento giuridico, [...] significa creare un ente che prima non esisteva, una *nuova realtà* che può ben dirsi giuridica, perché il diritto è la sua anima e il suo principio vitale.

Uno Stato, una Chiesa [...] un'organizzazione sociale qualsiasi non sono che *enti giuridici*: il diritto certamente non li crea dal nulla, ma raccogliendo, componendo assieme, ordinando i vari elementi di cui essi constano, dà *vita reale ed effettiva*, nel mondo giuridico, ad enti che non si confondono e non si identificano con nessuno di quegli elementi, ma acquistano una *propria individualità* ed una *propria essenza*.²⁸

La suggestività di questa tesi è *duplice*.

- (i) La *realtà giuridica* è una creazione *ex novo*, ma non *ex nihilo*, del diritto positivo²⁹;
- (ii) la *realtà giuridica* non solo è *non-irreale* e *giuridica* in quanto propria del diritto positivo, ma anche *effettiva* in quanto realmente, concretamente, obiettivamente esistente perché dal diritto posta, creata³⁰.

In Romano, dunque, la *realtà giuridica* è *effettiva* in quanto *concretamente esistente*.

Soltanto quella *realtà* che è stata *posta, accolta, creata dal diritto*, proprio in quanto posta, accolta, creata *effettivamente* può dirsi *realtà giuridica*.

La tesi di Romano ha una presupposizione non universalmente condivisa: la presupposizione che 'effettività' sia un predicato della *realtà giuridica*.

Questa presupposizione è negata, ad esempio, dal massimo teorico del *principio di effettività* [*Prinzip der Effektivität*]: il giurista e filosofo del diritto praghese Hans Kelsen³¹.

²⁸ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 205. Sull'efficacia quale idoneità a produrre effetti giuridici cfr. Angelo Falzea, *Teoria dell'efficacia*, 1951, 1999, pp. 43-168; sulla problematicità del concetto di "efficacia" quale predicato di norme cfr. Paolo Di Lucia, *Norma in actu. Efficacia senza adempimento*, 2003, pp. 184-215.

²⁹ Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, pp. 209-211.

³⁰ Interessante è notare uno sviluppo di questa tesi: Romano annovera tra le realtà giuridiche *entità* che non sono *enti* giuridici. Scrive Romano: "Qui è da aggiungere che realtà giuridiche, che il diritto non trasporta nella propria sfera da altre realtà, senza o con mutazioni, ma crea *ex novo* come tali, possono essere *non solo intere istituzioni o corpi sociali*, ma anche *singole posizioni o singoli rapporti*". Cfr. Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 205.

³¹ Sul principio di effettività cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia dell'effettività*, 2007, pp. 5-12; Amedeo Giovanni Conte, *Il duplice paradosso del principio d'effettività*,

In Kelsen 'effettività' si predica *né* di ordinamenti *né* di realtà giuridiche ma di *comportamenti*.

In altre parole: *effettivo*, in Kelsen, è non l'ordinamento giuridico positivo in quanto valido, ma il *comportamento* del soggetto in quanto *conforme* alla rappresentazione che ha della norma e, dunque, dell'ordinamento³².

Ecco il *principio di effettività* di Kelsen:

Die Normen einer positiven Rechtsordnung gelten, weil die Grundregel ihrer Erzeugung bildende Grundnorm als gültig vorausgesetzt wird, nicht weil sie wirksam sind; aber sie gelten nur, wenn diese Rechtsordnung wirksam ist.

Le norme di un ordinamento giuridico positivo sono valide poiché la norma fondamentale, che è la regola fondamentale per la loro produzione, è presupposta valida, e non perché esse stesse siano efficaci; ma esse sono valide soltanto se l'ordinamento giuridico è efficace.

Eine Rechtsordnung wird als gültig angesehen, wenn ihre Normen im großen und ganzen wirksam sind, das heißt tatsächlich befolgt und angewendet werden.

Si considera valido un ordinamento giuridico se le sue norme sono efficaci a grandi linee (ossia se le sue norme sono effettivamente osservate e applicate).³³

Perché un *comportamento effettivo* sia *efficace*, e risulti conforme alla norma, ad essere operante è, secondo Kelsen, (non la norma stessa, ma) la rappresentazione [*Vorstellung*] che il soggetto ha della norma.

Così Kelsen in *General Theory of Law and State* (1945):

The so-called efficacy is a quality of the actual behaviour of men and not, as linguistic usage seems to suggest, of law itself.

2007, pp. 639-641; Amedeo Giovanni Conte, *Due declinazioni del principio di effettività*, 2011, pp. 87-92, e Stefano Colloca, *Il rapporto tra validità ed efficacia nel principio di effettività*, 2011, pp. 1-13.

³² Per questa tesi cfr. Paolo Di Lucia, *Norma in actu. Efficacia senza adempimento*, 2003, spec. pp. 183-190. Sul tema dell'agire in-funzione-di-regole (per cui Amedeo Giovanni Conte ha coniato il termine 'nomotropismo') cfr., inoltre: Amedeo Giovanni Conte, *Nomotropismo: agire in funzione di regole*, 2000, 2001, pp. 893-920; Paolo Di Lucia, *Agire secondo una norma, agire per una norma, agire in funzione di una norma*, 1996, pp. 37-45, e Paolo Di Lucia, *Efficacia senza adempimento*, 2002, pp. 73-103; Edoardo Fittipaldi, *Praxeotropismo*, 2002, pp. 153-167; Lorenzo Passerini Glazel, *Norm Atrophy and Nomotropic Behaviour. On a Mode of Inexistence of Norms*, 2013, pp. 159-168.

³³ Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, 1960, p. 219, trad. it. di Mario G. Losano: *Dottrina pura del diritto*, 1966, p. 242. Sul concetto di "norma fondamentale" ["Grundnorm", "basic norm", "norme fondamentale", "norma podstawowa"] rinvio a: Amedeo Giovanni Conte, *Norma fondamentale*, 1965, 2001, pp. 649-655; sulla validità di proposizioni prescrittive cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Primi argomenti per una critica del normativismo*, 1968, 2001, pp. 677-748. In generale sulla tematica della problematicità dell'ordinamento giuridico (sulla distinzione operata da Amedeo Giovanni Conte tra *i problemi* che l'ordinamento giuridico *ha* ed *il problema* che l'ordinamento giuridico *è*) e sul rapporto tra normativismo e istituzionismo (cioè, parafrasando Amedeo Giovanni Conte, sul rapporto tra la teoria dell'ordinamento giuridico e la teoria del diritto quale ordinamento) si veda lo studio di Amedeo Giovanni Conte, *Cronotopo deontico*, 2001, pp. 749-772.

La cosiddetta efficacia [*efficacy*] è una qualità del comportamento effettivo degli uomini, e non come l’uso linguistico sembrerebbe suggerire del diritto stesso.³⁴

Essenziale alla comprensione del principio di effettività mi sembra la distinzione operata da Amedeo Giovanni Conte nel saggio *Validità* (1974), tra principio di *effettività* e principio di *esplicatività*.

Per il principio d’*effettività*, scrive Conte:

un ordinamento normativo è valido se è norma della prassi, se esso è *norma immanente dell’azione* (cioè se esso attualmente funge da criterio d’un insieme di comportamenti).

Per il principio di *esplicatività*, invece,

un ordinamento è valido se è forma della teoria, se esso è *forma trascendentale all’interpretazione dell’azione* (cioè se esso può fungere da criterio di diagnosi, o interpretazione, e di prognosi, o previsione, d’un insieme di comportamenti).³⁵

Un esempio. A chiarimento di questa *seconda proprietà* della realtà giuridica che ho chiamato “effettività” della realtà giuridica e, per comprendere gli *effetti* che possono raggiungersi attraverso di essa, Romano, espone l’esempio degli “*organi delle persone giuridiche*”.

Così Romano:

Si pensi agli organi delle persone giuridiche o di altre comunità che, senza possedere una personalità, sono tuttavia organizzate. *Con i loro organi tali persone o tali comunità acquistano una propria capacità di voler e di agire*, nonostante che, secondo la realtà non giuridica, soltanto gli individui, le persone così dette fisiche, hanno questa capacità.

E prosegue:

Siffatta capacità che per queste ultime è, prima che giuridica, naturale, per le prime è *meramente giuridica, ma sempre reale, perché data e resa possibile dalla struttura ad esse giuridicamente connaturata*.³⁶

Questa tesi è affermata anche nella voce dei *Frammenti* dedicata concettualmente allo specifico tema qui in esame: la voce *Organi* (settembre-ottobre 1944)³⁷.

³⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 1945, pp. 39-40, trad it.: *Teoria generale del diritto e dello Stato*, 1952, p. 39.

³⁵ Amedeo Giovanni Conte, *Validità*, 1974, 1989, pp. 143-145. Conclude Conte: “Per il principio d’*effettività*, la validità d’un ordinamento è *immanente* alla conoscenza (la validità dell’ordinamento è *oggetto* di conoscenza: essa è conosciuta attraverso l’effettività). Per il principio di *esplicatività*, invece, la validità di un ordinamento è non più immanente, ma *trascendentale* alla conoscenza (la validità dell’ordinamento è non oggetto di conoscenza, ma *cànone* di conoscenza: essa è condizione trascendentale d’intelligibilità di comportamenti)”.

³⁶ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 209.

³⁷ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, voce *Organi*, pp. 145-171.

Romano prende le mosse dalla definizione convenzionale secondo la quale il termine ‘organo’ designa

quegli *elementi di un ente sociale* che hanno la funzione di costituire, o attuare, una *volontà* che *giuridicamente* è da considerarsi, assieme alle sue esplicazioni, come *volontà dell’ente stesso*.³⁸

Dell’organo Romano individua due requisiti necessari e sufficienti:

- (i) *primo* requisito: l’integrazione dell’organo con la struttura dell’ente,
- (ii) *secondo* requisito: l’esplicazione diretta della volontà dell’ente.

Scrive Romano:

Perché si abbia un organo sono necessari e sufficienti *due requisiti*: che esso faccia *parte integrante della struttura di un ente* e che *l’attività* da lui esplicata come organo sia dal diritto *considerata* come *direttamente e immediatamente propria dell’ente stesso*.³⁹

Così delineati i tratti *essenziali* dell’organo, in *primo* luogo Romano specifica il *significato concreto* che assume la parola ‘organo’, esplicitando la propria posizione in contrasto con quanto affermano le teorie c.d. della finzione:

Se l’organo è un elemento dell’ente che ha la funzione di far volere e agire l’ente stesso, ne consegue che esso è un individuo che da solo o col consenso di altri individui ha siffatto compito, il quale non può essere assolto se non da persone fisiche.

È questo il significato più semplice e più concreto della parola “organo” [...].

In *secondo* luogo, Romano chiarisce il *modo* in cui la *volontà* e *l’azione dell’individuo* possano considerarsi come *volontà* e *azione dell’ente*.

È con tale analisi che Romano, dopo aver preso le distanze dalle visioni che richiamano una finzione giuridica nell’operatività dell’organo, specifica la natura dell’organo stesso: “meramente giuridica”.

Tale tesi, come sopra evidenziato, supera anche la concezione propria della teoria realistica della persona giuridica.

Così Romano:

Egli [l’organo] non vuole e agisce per l’ente, in vece e per conto dell’ente, ma, [...] *fa volere e agire l’ente*, apprestando a questo qualità fisiche e psichiche che l’ente altrimenti non possiederebbe, ma che così vengono a costituire qualità anche di quest’ultimo, conferendogli una *capacità che per gli individui è, prima che giuridica, naturale*, mentre *per l’ente è meramente giuridica*.⁴⁰

³⁸ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 146.

³⁹ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 147.

⁴⁰ Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 155.

3.3. REALTÀ RESE POSSIBILI DALLA STRUTTURA DELL’ENTE

La conclusione cui giunge Romano, mediante questa suggestiva analisi del concetto di “organo” e della *modalità* del volere ed agire dell’organo, è quanto mai significativa per il presente mio studio:

E non si tratta di una *finzione* o di una *astrazione*, tanto meno di una *immaginazione*: si tratta di una *realtà, resa possibile dalla effettiva struttura dell’ente*.⁴¹

⁴¹ Su questo argomento Romano, significativamente, rinvia alla voce: *Realtà giuridica*. Il periodo è concluso con questa ammonizione: “Chi disconosce questa possibilità mostra di non rendersi conto di ciò che il diritto può realizzare, con dei risultati che sono veramente mirabili”. Su tali aspetti cfr. Giuseppe Lorini, *Realtà costituite-da-regole, realtà tetiche, realtà istituzionali*, 2012, pp. 139-143. Nel caso di realtà rese possibili dalla struttura dell’ente, la *possibilità* è una possibilità *tetica*. Sul concetto di *possibilità tetica* cfr. Amedeo Giovanni Conte, *La colomba di Kant*, 2005, pp. 361-375.

DUE APPENDICI

I.

TRE TESTI DI SANTI ROMANO

II.

NOTA BIO-BIBLIOGRAFICA SU SANTI ROMANO

Appendice I

TRE TESTI DI SANTI ROMANO

SOMMARIO

Introduzione

1. *Lezioni di diritto ecclesiastico (1912)*
2. *L'ordinamento giuridico (1917-1918)*
 - 2.1. Il concetto di ordinamento giuridico
 - 2.2. La pluralità degli ordinamenti giuridici e le loro relazioni
3. *Frammenti di un dizionario giuridico (1947)*
 - 3.1. Diritto (funzione del)
 - 3.2. Mitologia giuridica
 - 3.3. Realtà giuridica
 - 3.4. Rivoluzione e diritto

INTRODUZIONE

Nella presente antologia sono riprodotti alcuni passi tratti da tre distinte opere di Santi Romano; in particolare:

- (i) *Lezioni di diritto ecclesiastico*. Pisa, S.E.U. (Società Editrice Universitaria), 1912, pp. 15-21.
- (ii) *L'ordinamento giuridico* (1917-1918). Firenze, Sansoni, 1946². Ora in: *L'“ultimo” Santi Romano*. A cura di Alberto Romano. Milano, Giuffrè, 2013, pp. 5-6, 10-17, 20-22, 27-33, 35-39, 49-57, 69-74, 76-80.
- (iii) *Frammenti di un dizionario giuridico*. Milano, Giuffrè, 1947. Ora in: Santi Romano, *L'“ultimo” Santi Romano*. A cura di Alberto Romano. Milano, Giuffrè, 2013.

Di quest'ultima opera sono riprodotte quattro voci:

- (i) *Diritto (Funzione del)* [settembre 1945], pp. 665-675;
- (ii) *Mitologia giuridica* [dicembre 1946], pp. 717-725;
- (iii) *Realtà giuridica* [maggio 1944], pp. 797-812;
- (iv) *Rivoluzione e diritto* [settembre 1944], pp. 813-825.

I brani scelti tracciano, a titolo esemplificativo, il percorso che ho cercato di illustrare all'interno del presente saggio, ovvero il passaggio di Romano dallo studio dell'ontologia *del* giuridico allo studio dell'ontologia *nel* giuridico.

I tre testi, dai quali provengono i brani dell'antologia: *Lezioni di diritto ecclesiastico* (1912), *L'ordinamento giuridico* (1917-1918), *Frammenti di un dizionario giuridico* (1947), non esauriscono il percorso intellettuale di Romano, ma rappresentano tre significative tappe del suo pensiero.

Questi tre testi si differenziano in primo luogo, *cronologicamente*; in secondo luogo, *tematicamente*: essi, infatti, trattano differenti temi e sono finalizzati a diversi scopi.

Le *Lezioni di diritto ecclesiastico*, come il titolo stesso mostra, sono una raccolta delle lezioni che Romano tenne per incarico nell'Università di Pisa nel 1912.

Il brano riprodotto è una parte del secondo capitolo: *Concetto e figure storiche della Chiesa*, in cui Romano, dopo una breve e didascalica introduzione storica, introduce un'interessante prefigurazione del concetto di istituzione.

L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto, costituisce, invece, la prima organica esposizione della teoria istituzionalistica (e della tesi della pluralità degli ordinamenti giuridici) di cui Romano rappresenta il fondatore.

Questo saggio appare per la prima volta negli “Annali delle Università toscane” in due momenti:

- (i) una *prima* parte, intitolata: *Il concetto di ordinamento giuridico*, compare nel 1917;
- (ii) una *seconda* parte, intitolata: *La pluralità degli ordinamenti giuridici e le loro relazioni*, compare l'anno successivo, nel 1918.

Sempre nel 1918, appare in un'unica monografia, nella quale le due parti costituiscono due differenti capitoli.

I due brani, presenti nell'antologia, riproducono alcune parti di entrambi i capitoli e si riferiscono all'edizione curata da Antonio Romano compresa in Santi Romano, *L'“ultimo” Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 2013 che riproduce l'edizione riveduta e annotata del 1946 (Firenze, Sansoni).

I *Frammenti di un dizionario giuridico*, infine, costituiscono una raccolta di voci (21 in totale), compilate in un arco temporale di circa sedici anni: dal 1930 al 1946.

Le voci sono, come Romano stesso scrive nella *Prefazione*, “appunti su argomenti”, e costituiscono un compendio nel quale Romano affronta sia temi generali di teoria del diritto sia particolari e originali problemi giuridici.

Nelle quattro voci estrapolate, che compaiono nella presente antologia: *Diritto (funzione del)*; *Mitologia giuridica*; *Realtà giuridica*; *Rivoluzione e diritto*, è possibile saggiare un’ecclettica conoscenza del mondo giuridico in cui, accanto ai temi classici affrontati anche in altre precedenti opere, Romano accosta temi che possono considerarsi nuovi nella cultura giuridica in cui i *Frammenti di un dizionario giuridico* sono apparsi.

Le voci scelte rappresentano questo particolarissimo insieme di tradizione e novità scientifica che Romano ha racchiuso nel suo ultimo libro.

L’antologia rappresenta, dunque, una raccolta di materiali che sono un completamento e un ampliamento del presente saggio: *Santi Romano ontologo del diritto*.

1. LEZIONI DI DIRITTO ECCLESIASTICO (1912)

[II. Concetto e figure storiche della Chiesa.]

L'istituto, cioè l'ente, che forma il punto di partenza d'ogni nostra indagine è la Chiesa.

[...] Giuridicamente parlando, quale nozione dobbiamo noi avere della Chiesa?

La Chiesa è un'associazione di persone battezzate che professano la stessa fede e son soggette agli stessi sacramenti sotto un capo invisibile che è Cristo, e un capo visibile che è il Pontefice. Tale comune definizione corrisponde pressappoco a quella del Bellarmino (1542-1621): "*Ecclesia est coetus hominum eiusdem fidei christianae professione et eorundem sacramentorum communionem colligatus sub regimine legitimorum pastorum ac praecipue Romani Pontificis*".

Da queste definizioni risulta che la Chiesa è un istituto avente autonomia, così da distinguersi da altri enti che nel corso della storia già esercitarono funzioni corrispondenti a quelle che ora spettano ad essa. La Chiesa infatti va tenuta distinta dallo Stato, al quale in antico spettava, come attribuzione diretta, la cura dei bisogni religiosi.

Giunti a questo punto è d'uopo esaminare le varie figure giuridiche assunte dalla Chiesa nella storia. [...] La diffusione del Cristianesimo, avvenne per mezzo degli apostoli e dei loro discepoli, con la formazione di varie comunità che assunsero il nome di *Chiese*: erano associazioni private i cui capi venivano preposti al governo delle chiese stesse dai fedeli. Queste associazioni nei tempi delle persecuzioni vivevano occulte, in seguito assunsero il carattere di associazioni tollerate e perciò lecite. E così abbiamo un primo momento in cui le chiese ci appaiono come delle semplici associazioni.

Però coll'andar del tempo sorgono nelle chiese o si contrappongono due ceti: i fedeli ovvero i *laici*, e gli ecclesiastici ovvero il *clero* preposto al governo delle chiese medesime. Mentre nel primo momento cui s'è accennato, il clero era nominato dai fedeli, in un secondo momento i due ceti tendono a distaccarsi: giacché il vescovo, capo della chiesa, avoca a sé il diritto d'elezione, acquistando così un maggiore potere di fronte ai fedeli. In questa maniera si perde il carattere di semplice associazione e si hanno delle *istituzioni* o *fondazioni*, in cui è credenza che il vescovo derivi la sua potestà direttamente da Cristo o dagli Apostoli.

In seguito le singole chiese si vanno raggruppando nei distretti metropolitani e formando a poco a poco una chiesa unica a capo di cui sta la chiesa di Roma.

Un altro periodo importante nella storia della Chiesa ci è dato dal momento in cui essa cessa d'esser considerata come un ente privato e acquista un certo carattere ufficiale.

Così nel 313 abbiamo l'Editto di Costantino e Licinio che considera il culto cristiano come un culto lecito, anzi privilegiato. L'imperatore Graziano indi, consigliato da S. Ambrogio, respinge il titolo di pontefice massimo della religione pagana: quest'atto non condanna direttamente l'antica religione, ma pure fa assumere alla nuova religione che si va formando una posizione giuridica prevalente. Un'altra disposizione di Costantino, convocando gli ecclesiastici a concilio, dà nuovo impulso al riconoscimento ufficiale del Cattolicesimo, anzi la Chiesa diviene così in certo modo un'istituzione dello Stato, sottoposta cioè all'ingerenza dell'Imperatore.

In seguito abbiamo un altro momento, nel quale la Chiesa cerca di rendersi indipendente e di acquistare una totale autonomia. Ciò avviene alla caduta dell'impero d'Occidente: allora la Chiesa cerca di raccogliere in sé quante attribuzioni dello Stato le è possibile, difendendo le popolazioni contro i barbari, e assoggettando gli stessi barbari; in questo modo essa acquista, oltre al carattere religioso suo proprio, anche un carattere politico.

Anzi di lì a poco diventa un vero Stato, allorquando i Re Franchi le donano le terre tolte ai Longobardi, cioè l'esarcato di Ravenna, la Pentapoli del Piceno, e alcuni luoghi dei ducati di Spoleto e Roma, tolta la città di Roma. Queste terre prendono il nome di *Respublica romanorum* o anche *Sancti Petri*. La dominazione pontificia però non s'estende ancora alla città di Roma, almeno nominalmente: poiché la Chiesa si sforzò di ricostruire l'antico Impero d'Occidente, dando il titolo d'imperatori ai Re Franchi.

In fatto però, sia per la lontananza dell'imperatore, sia perché questo titolo era stato conferito appunto dalla Chiesa, da cui quindi l'imperatore in certo modo veniva a dipendere, le terre di Roma rimasero soggette ad essa.

E così veniamo avvicinandoci al periodo di maggior splendore e di maggior potenza della Chiesa. Poiché nel concetto ecclesiastico, la Chiesa è un ente da cui deve derivare ogni potere temporale, in maniera che anche gli imperatori sian costretti ad assumerne la difesa e le sian subordinati.

Di qui la lotta tra Chiesa e Stato: al principio è la Chiesa che vince e ciò avviene nella seconda metà del sec. XIII, in cui essa si considera e diviene effettivamente fonte d'ogni autorità. Ma presto la lotta prende un'altra direzione: nel sec. XIV la Chiesa divisa dagli scismi, in lotta coi comuni, coi signori feudali e con la monarchia Franca, soggiace e deve abbandonare Roma: così il pontefice per ben 72 anni ha la sua sede in Avignone, cioè in territorio Franco e per conseguenza viene a perdere la sua libertà e autonomia.

Nel 1376 la Chiesa riacquista il suo potere temporale e torna a Roma: d'allora continuano le sue relazioni coi vari Stati, relazioni ora d'amicizia, ora di subordinazione, ora di coordinazione, fino al 1870: con questa data, cioè con la perdita del potere temporale, essa acquista una figura caratteristica che è quella che dovremo studiare.

Riassumendo dunque: nei primi tempi non si hanno che varie associazioni private, poi un'istituzione unica con carattere universale. Questa istituzione in un certo momento è quasi un'istituzione dello Stato; quindi s'emancipa da esso, diventa essa medesima uno Stato, anzi, per un momento, un ente superiore anche allo Stato; infine perde il carattere politico e diviene solo un ente religioso.

Santi Romano, *Lezioni di diritto ecclesiastico*. Pisa, S.E.U. (Società Editrice Universitaria), 1912, pp. 15-21.

2. L'ORDINAMENTO GIURIDICO (1917-1918)*

2.1. Il concetto di ordinamento giuridico

§ 1. [Il diritto in senso obbiettivo concepito comunemente come norma. Insufficienza di tale concezione.]

Le definizioni, che del diritto, in senso obbiettivo, sono state date, hanno tutte, senza alcuna eccezione, un elemento comune, che rappresenta il *genus proximum*, cui quel concetto si riduce. Esse, cioè, affermano concordemente che il diritto costituisce una regola di condotta¹, sebbene divergano, ora più ora meno, nel precisare la *differentia specifica*, per cui la norma² giuridica dovrebbe distinguersi dalle altre.

Il primo e più importante scopo del presente lavoro vorrebbe essere quello di dimostrare che tale modo di definire il diritto, pur non essendo, almeno in un certo senso e per certi fini, inesatto, è tuttavia, considerato in sé e per sé, inadeguato e insufficiente, e che, per conseguenza, occorre integrarlo con altri elementi,

* Il brano che segue, nel testo, è tratto dalla seconda edizione de *L'ordinamento giuridico*, 1917-1918, Firenze, Sansoni, 1946², ora in: Santi Romano, *L'ultimo* Santi Romano, a cura di Alberto Romano, 2013. L'edizione del 1946 (seconda edizione) è munita di revisioni e aggiunte apposte nel testo da Romano mediante parentesi quadre, come Romano stesso spiega nella prefazione alla seconda edizione del suo saggio: «nelle note, in aggiunte chiuse fra parentesi quadre, e in nuove note, anch'esse chiuse, per distinguerle dalle altre, in tali parentesi, ho tenuto conto della letteratura posteriore sui vari argomenti da me trattati e, molto sobriamente, delle più importanti critiche che mi sono state rivolte [N.d.C.]». Ripropongo tali aggiunte.

¹ Negli ultimi tempi, questo punto di vista è stato, per così dire, esasperato sino alle estreme conseguenze, in vario senso e da varie parti. A prescindere dai singolari lavori del Duguit, nei quali ogni altro momento del fenomeno giuridico è risolto e quasi annullato in quello della «*règle de droit*» (v. *L'État, le droit objectif et la loi positive*, Paris 1901, p. 10 segg., nonché gli scritti posteriori), v. p. es., Kelsen, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze*, Tübingen 1911, i cui intendimenti sono messi in evidenza anche nel titolo dell'opera. [Nella letteratura più recente, che sarà appresso citata, si è però reagito da più parti e in vario senso a tale concezione].

² Noi adoperiamo promiscuamente la parola «norma» e la parola «regola». Invece è bene avvertire, per evitare equivoci, che, nella letteratura tedesca, quando si controverte se il diritto sia costituito soltanto da norme (v. p. es., Thon, *Rechtsnorm u. subjektives Recht*, Weimar 1878, pp. 1 segg., 8; Bierling, *Juristische Prinzipienlehre*, I, Leipzig 1894, p. 30 segg.; Windscheid-Kipp, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, I, § 27; Enneccerus, *Lehrbuch des bürgerlichen Rechts*⁶, Marburg 1911, 1, p. 27 [= nella 13ª edizione, 1931; etc.]), alla parola «Norm», si dà non il significato, in cui l'adoperiamo noi, di «regola», ma quello di «comando» o «divieto», ossia d'«imperativo»: si tratta dunque della questione, che non c'interessa, circa il carattere c.d. imperativo del diritto. In Italia segue la medesima terminologia Brunetti, *Norme e regole finali del diritto*, Torino 1913, § 5 segg. Riguardo invece al diritto come regola, osserva Jellinek, *Allgemeine Staatslehre*³, Berlin 1914, p. 332 [le edizioni posteriori sono immutate così in questo come negli altri punti appresso citati]: «Kein Streit herrscht darüber, dass das Recht aus einer Summe von Regeln für menschliches Handeln besteht».

di cui non si tiene comunemente conto e che invece sembrano più essenziali e caratteristici. Che il diritto si presenti anche come norma e che sia necessario valutarlo anche sotto questo aspetto; che, anzi, tale punto di vista sia molto spesso e, specialmente, ai fini della pratica più comune, oltretutto necessario, sufficiente; sono ragioni che, assieme ad altre, spiegano perché nella stessa definizione astratta non si sia andati oltre la categoria delle norme. Ma ciò, com'è naturale, non esclude che essa non possa e non debba esser superata, mettendo in evidenza qualche altro aspetto del diritto, più fondamentale e, soprattutto, antecedente, sia per le esigenze logiche del concetto sia per l'esatta valutazione della realtà in cui il diritto si estrinseca. [...]

§ 3. [Necessità di distinguere le singole norme giuridiche e l'ordinamento giuridico considerato unitariamente. Impossibilità logica di definire quest'ultimo come un insieme di norme.]

Ci sono poi argomenti più diretti e sostanziali, che dimostrano la necessità della revisione del concetto di diritto.

Le inesattezze nelle definizioni di idee molto astratte sono spesso generate e perpetuate dalla indeterminatezza delle parole che vi corrispondono, dalla povertà del linguaggio, che non ha, per discriminarle da altre affini, vocaboli distinti. Così, forse anche per questo motivo, quando si afferma che il diritto è norma di condotta, non si avverte che la parola «diritto» viene effettivamente adoperata in vari significati, dei quali occorrerebbe mettere in rilievo la differenza, che invece non vien neppure sospettata.

In un primo significato, si designa come diritto una o più norme singole – una legge, una consuetudine, un codice e così via – considerandole ciascuna in sé o anche raggruppandole materialmente, secondo il loro oggetto comune, o la fonte da cui derivano, o il documento in cui si contengono, o altri criteri più o meno estrinseci e particolari. In questo caso, la definizione comune appare perfettamente esatta.

Spesso però per diritto si intende qualche cosa non soltanto di più comprensivo, ma anche di sostanzialmente diverso. Ciò si verifica allorché si ha riguardo all'intero ordinamento giuridico di un ente: per esempio, quando si parla del diritto italiano o francese, del diritto della Chiesa, etc., abbracciandoli nella loro rispettiva totalità. Allora, la definizione generalmente adottata, per sostenersi, ha bisogno di ricorrere ad un espediente quello di concepire ciascuno di tali ordinamenti come un insieme o un complesso di norme. È però un ripiego che appare contrario alle leggi della logica che presiedono al giudizio definitorio ed è inoltre, anzi per ciò stesso, ben lontano dal rendere la realtà.

È chiaro infatti che, se si vuol definire un intero ordinamento giuridico, non si può aver riguardo soltanto alle singole sue parti o a quelle che si credono tali, cioè le norme che vi si comprendono, per dire poi che esso è l'insieme di queste parti, ma bisogna per l'appunto colpire la nota caratteristica, la natura di questo insieme o di questo tutto. Ciò potrebbe non essere necessario solo se si ammettesse che un ordinamento giuridico altro non sia che una somma aritmetica di varie norme, nello stesso modo che una legge, un regolamento, un codice – guardati, del resto, da un punto di vista materiale ed estrinseco – non sono che un seguito di determinati articoli, che possono aggiungersi fra loro. Se, invece, si ammette, come non

è dubbio, che un ordinamento giuridico nel senso suddetto non è una somma di varie parti, siano o non siano queste delle semplici norme, ma un'unità a sé – e un'unità, si noti bene, non artificiale o ottenuta con un procedimento di astrazione, ma concreta ed effettiva – si deve altresì riconoscere che esso è qualche cosa di diverso dai singoli elementi materiali che lo compongono. È anzi da ritenere che non si può avere un concetto adeguato delle norme che vi si comprendono, senza anteporre il concetto unitario di esso. Così non si può avere un'idea esatta delle varie membra dell'uomo o delle ruote di una data macchina, se non si sa prima che cosa sia l'uomo o quella macchina.

§ 4. [Come l'unità di un ordinamento sia talvolta intuita.]

La necessità di considerare un ordinamento giuridico come un'unità, nel senso accennato, è stata molte volte rilevata³, anzi è divenuta una specie di luogo comune nella formulazione delle teorie concernenti l'interpretazione delle leggi.

[...] Esse non si limitano infatti a porre in rilievo che l'ordinamento giuridico è un «sistema» di norme concatenate fra di loro logicamente, nonostante che si formi a pezzi e abbia delle imperfezioni: ciò si potrebbe spiegare, in modo molto semplice, con la stessa intenzione degli organi legislativi, i quali non solo fanno che, quando una legge è emanata, essa viene ad unirsi alle precedenti, ma contano su questa specie d'amalgama che rientra nei compiti dell'interpretazione⁴. Senonché, molte volte si va al di là di questo concetto, e non sembra pel solo scopo di colorirlo e di renderlo con immagini più vive, ma per accennare ad un altro concetto sostanzialmente diverso. Così, per esempio, si parla di una volontà, di una potestà, di una *mens*, di una forza propria dell'ordinamento giuridico, distinta da quella delle singole norme e indipendente anche dalla volontà del legislatore che le ha emanate; si afferma che l'ordinamento medesimo costituisce un «tutto vivente», un «organismo», che ha quella «forza propria, sebbene latente, di espansione e di adattamento», sulla quale si fonda l'ammissibilità dell'analogia⁵. Ed è noto che, per i seguaci della così detta interpretazione evolutiva, questa volontà autonoma dell'ordinamento giuridico sarebbe suscettibile di mutarsi, senza che in esso si incorporino nuove norme, col solo mutarsi dell'ambiente sociale in cui deve trovare applicazione.

[...] Esse, invece, rappresentano giuste intuizioni, che hanno però bisogno di essere dimostrate, della verità che la natura di un ordinamento giuridico non si rileva tutta e non può cogliersi quando si abbia riguardo non alla sua unità, ma alle

³ V., fra gli altri, Perozzi, *Precetti e concetti dell'evoluzione giuridica*, estr. dagli *Atti della società it. per il progresso delle scienze*, V riunione, Roma 1912, p. 13 segg. V. anche Redenti, *Intorno al concetto di giurisdizione*, estr. dagli *Scritti in onore di Simoncelli*, Napoli 1916, p. 5. [V. di recente M.S. Giannini, *L'interpretazione dell'atto amministrativo e la teoria giuridica generale dell'interpretazione*, Milano 1939, p. 111 e autori ivi cit., e inoltre i miei *Principii di dir. costituzionale generale*, Milano 1945, cap. VI, § 7].

⁴ V. in ordine a questo punto, le osservazioni di A. Tuhr, *Der allgemeine Teil des d. bürgerlichen Rechts*, I, Berlin 1910, p. 37 segg. e anche p. XI.

⁵ V., p. es., N. Coviello, op. cit., § 28; Miceli, *Principii di filosofia del diritto*, Milano 1914, § 135: le citazioni nel medesimo senso si potrebbero, del resto, agevolmente moltiplicare.

varie norme che ne fanno parte: il *quid* che costituisce quell'unità è qualche cosa di diverso da queste ultime, e, almeno fino ad un certo punto, di indipendente.

§ 5. [Come un ordinamento giuridico non sia soltanto un complesso di norme, ma consti anche di altri elementi.]

[...] Noi abbiamo finora asserito che la definizione del diritto non può coincidere con la definizione delle norme che vi si comprendono, anche ammessa l'ipotesi che nel primo non sia dato rinvenire altri elementi essenziali che le seconde. Adesso noi assumiamo che quest'ipotesi, che pure si direbbe un presupposto pacifico di tutte le definizioni del diritto, sia contraria alla realtà, e che quindi non soltanto esse hanno il vizio di non essere, per quelle ragioni cui si è accennato, delle definizioni vere, cioè logicamente esatte, di lasciare indeterminato proprio ciò che dovrebbero precisare, ma hanno anche quello, ben più grave, di partire da un postulato del tutto erroneo.

[...] Anzitutto, non sarà inutile appellarci alla generale esperienza o, meglio, al significato che spontaneamente richiama l'espressione ordinamento giuridico. Quando, in tal senso, si parla, per esempio, del diritto italiano o del diritto francese, non è vero che si pensi soltanto ad una serie di regole o che si presenti l'immagine di quelle fila di volumi che sono le raccolte ufficiali delle leggi e decreti. Ciò a cui si pensa, dai giuristi e, ancora più, dai non giuristi, che ignorano quelle definizioni del diritto di cui parliamo, è invece qualche cosa di più vivo e di più animato: è, in primo luogo, la complessa e varia organizzazione dello Stato italiano o francese; i numerosi meccanismi o ingranaggi, i collegamenti di autorità e di forza, che producono, modificano, applicano, garantiscono le norme giuridiche, ma non si identificano con esse. In altri termini, l'ordinamento giuridico, così comprensivamente inteso, è un'entità che si muove in parte secondo le norme, ma, soprattutto, muove, quasi come pedine in uno scacchiere, le norme medesime, che così rappresentano piuttosto l'oggetto e anche il mezzo della sua attività, che non un elemento della sua struttura⁶. Sotto certi punti di vista, si può anzi ben dire che ai tratti essenziali di un ordinamento giuridico le norme conferiscono quasi per riflesso: esse, almeno alcune, possono anche variare senza che quei tratti si mutino, e, molto spesso, la sostituzione di certe norme con altre è piuttosto l'effetto anziché la causa di una modificazione sostanziale dell'ordinamento. Ma non conviene per ora anticipare la dimostrazione di questo concetto, che dovrà più avanti esser ripreso e tratto a conseguenze.

§ 6. [Come tali elementi siano implicitamente postulati dalle comuni ricerche sui caratteri differenziali del diritto.]

[...] Ammesso il postulato che il diritto non sia che norma, si è cercato il carattere o i caratteri specifici della norma giuridica, ma questa indagine non può condurre

⁶ [A questa mia osservazione aderisce C. Schmitt, *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*, Hamburg 1934, p. 24].

a rendere la nozione del diritto, appunto perché questo non si risolve tutto e sempre in norme. Ne viene che si è cercato di risolvere un problema, che ha termini più ampi, credendolo equivalente ad un altro, che invece è più limitato. Da ciò una serie di ripieghi e di espedienti, che ci sembra gettino qualche luce sulla nostra tesi. Infatti, le soluzioni che si sono proposte, più uniformi nella loro apparente varietà di quel che si potrebbe supporre, hanno questo di comune, che senza accorgersene e senza rendersene conto, ricercano i caratteri differenziali della norma giuridica in elementi che sono estranei al concetto di norma. Esse così contraddicono il postulato da cui muovono e, pur non volendo, affermano che questo concetto non adegua quello di diritto.

Non sarà inutile esaminare da tale punto di vista l'opinione molto diffusa che il diritto si distingua dalle altre norme, più che per altro, per i suoi caratteri «formali». Già questa stessa espressione dovrebbe dare a pensare, in quanto evidentemente accenna a qualche cosa che sta fuori della norma giuridica, che ne costituisce l'involucro o l'aspetto estrinseco: in modo che resterebbe sempre a meditare perché il diritto dovrebbe definirsi, più che per la sostanza delle norme che lo comporrebbero, per questa loro veste. A rigore, se ne dovrebbe dedurre che il diritto non è la norma, ma ciò che involuppa quest'ultima e le imprime un certo aspetto. Ma non insistiamo in quest'ordine di considerazioni, tanto più che la parola «forma» è di quelle che si prestano ad essere variamente intese⁷ (v. più avanti § 14).

§ 7. [Valutazione, da questo punto di vista, della c.d. obbiettività del diritto.]

[...] Si afferma che il diritto consta di norme, le quali si siano affatto staccate dalla coscienza di chi deve osservarle ed abbiano acquistato un'esistenza propria ed autonoma. Non già che il diritto non abbia la sua radice profonda in questa coscienza, non sia proiettato dal suo intimo e non ne sia un luminoso riverbero, ma esso la trascende, la supera e le si contrappone. Normalmente gli individui si riconoscono l'un l'altro come soci, e quindi tendono alla loro spontanea collaborazione e al rispetto delle loro reciproche libertà: ma, poiché fra di essi sono possibili divergenze e contese, occorre l'intervento di una coscienza superiore, che sia il riflesso e rappresenti l'unificazione di quelli. Questa coscienza che incarna le ragioni della coesistenza e del sistema in cui i singoli si unificano, che fa da mediatore, che appella al rapporto delle parti fra loro e col tutto, che è come l'incarnazione dell'io sociale, del *socius* tipico, astratto, oggettivo, è data per l'appunto dal diritto. Da ciò la c.d. posizione formale del diritto, che si definisce come il regno dell'obbiettività⁸.

⁷ V. G. Del Vecchio, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, Bologna 1905, p. 173. [Infatti, quando questo A., *Moderne concezioni del diritto*, in *Riv. internazionale di filosofia del dir.*, 1921, p. 6 dell'estr., alla mia osservazione obietta che i caratteri formali del diritto sono i suoi caratteri essenziali perché *forma dat esse rei*, dice cosa esattissima, ma adopera la parola «forma» in un significato filosofico che non è precisamente quello cui mi riferisco nel testo].

⁸ V. l'opera citata del Petrone, *Il diritto nel mondo dello spirito, passim*, e dello stesso A. lo scritto precedente: *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*, in *Riv. it. di scienze giur.*, XXXII (1897), p. 367 segg. V. inoltre Miceli, *La norma giuridica*, Palermo 1906, p. 197 segg.; *Principii* cit. § 54. Il Croce, *Filosofia della pratica*², Bari 1915,

Sennonché, a rigore di logica, ciò implica il seguente principio: diritto non è o non è soltanto la norma che così si pone, ma l'entità stessa che pone tale norma⁹. Il processo di obbiettivazione, che dà luogo al fenomeno giuridico, non si inizia con l'emanazione di una regola, ma in un momento anteriore: le norme non ne sono che una manifestazione, una delle sue varie manifestazioni, un mezzo con cui si fa valere il potere di quell'*io* sociale di cui si parla. Non c'è alcuna ragione per ritenere che quest'ultimo sia un termine *a quo* del diritto¹⁰: esso è il diritto stesso, e la norma non è che la sua voce o, meglio, una delle voci, uno dei modi con cui esso opera e raggiunge il suo fine. La sua esistenza e la sua struttura, che segnano al massimo grado quell'elemento dell'obbiettività che si afferma proprio e caratteristico del diritto, si debbono comprendere nella linea che circoscrive il confine di un ordinamento giuridico. L'obbiettività delle norme non è che un riflesso, molto più debole e talvolta assolutamente pallido, dell'obbiettività di tale ente, e non si saprebbe neppure definire senza riguardo a quest'ultima. Obbiettiva non si dice la norma giuridica solo perché scritta o altrimenti formulata con esattezza: se così fosse, essa non si distinguerebbe da molte altre norme, che sono capaci di quest'estrinseca formulazione, oltre al dire che talvolta sono norme giuridiche alcune, per esempio, le consuetudini, che non raggiungono una precisazione in tal senso. Il carattere dell'obbiettività è quello che si ricollega all'impersonalità del potere che elabora e fissa la regola, al fatto che questo potere è qualche cosa che trascende e s'innalza sugli individui, che è esso medesimo diritto. Se si prescinde da questo concetto, il c. d. carattere dell'obbiettività o non dice più nulla o, peggio, implica degli errori.

Ciò è tanto vero che non solo si possono astrattamente immaginare, ma storicamente si danno, com'è, del resto, notissimo, esempi di ordinamenti giuridici, in cui non si rinvergono norme scritte o anche non scritte, nel senso proprio della parola. [...]

p. 323 segg. [5^a ed., p. 307 segg.], conformemente alla sua tesi della riduzione del diritto all'economia, pone in una unica categoria così le norme sociali come quelle che l'individuo detti a se stesso, ponendosi un programma: egli così cancella quegli elementi formali del diritto, che sarebbero dati dall'obbiettività e dalla sanzione, e che rappresenterebbero concetti empirici dei quali non si potrebbe fare uso alcuno in filosofia. Non è questo il luogo di vagliare la teoria del Croce: soltanto, occorre rilevare che essa, appunto in quanto nega l'autonomia, dal punto di vista esclusivamente filosofico, del concetto del diritto, che elide in una più ampia categoria, non può servire di base per chi deve invece affermare l'esistenza e l'autonomia di quel concetto, sia pure in senso empirico. In altri termini, qualunque sia il valore filosofico di tale dottrina, essa non ne ha e non ne vuole avere alcuno per la scienza giuridica propriamente detta, che non può certo rinunciare a foggarsi un concetto del diritto, senza rinnegare se medesima. Sulla «intimità» di ogni autorità e di ogni legge, che non mancherebbe «né meno nel foro interno della persona, che dicesi individuale», v. pure Gentile, *I fondamenti della filosofia del diritto*, estr. dagli *Annali delle Università toscane*, Pisa 1916, pp. 39 segg., 47 segg.

⁹ Così è stato osservato, dal punto di vista della teoria che fonda la obbligatorietà del diritto sul riconoscimento degli associati, che tale riconoscimento si riferisce, non tanto alla norma come tale, quanto all'autorità da cui emana: v. Anzilotti, *Corso di diritto internazionale*, I, Roma 1912, p. 27 [p. 42 nella 3^a ed., 1928; p. 32 ed. tedesca: *Lehrbuch des Völkerrechts*, I, Berlin 1929].

¹⁰ Qualche particolare obiezione alla veduta che ci sembra esatta è stata suggerita da un punto di vista, che converrà più avanti prendere in esame: v., p. es., Petrone, *Il diritto* etc., p. 140 segg., e altri che citeremo in seguito.

§ 10. [Gli elementi essenziali del concetto del diritto. Il diritto come istituzione e il diritto come precetto.]

Il concetto di diritto deve, secondo noi, contenere i seguenti elementi essenziali.

a) Anzitutto deve ricondursi al concetto di società. Ciò in due sensi reciproci, che si completano a vicenda: quel che non esce dalla sfera puramente individuale, che non supera la vita del singolo come tale non è diritto (*ubi ius ibi societas*)¹¹ e inoltre non c'è società, nel senso vero della parola, senza che in essa si manifesti il fenomeno giuridico (*ubi societas ibi ius*). Senonché quest'ultima proposizione presuppone un concetto di società, che è assolutamente necessario porre in rilievo. Per società deve intendersi non un semplice rapporto fra gli individui, come sarebbe, per esempio, il rapporto di amicizia, al quale è estraneo ogni elemento del diritto¹², ma un'entità che costituisca, anche formalmente ed estrinsecamente, un'unità concreta, distinta dagli individui che in essa si comprendono. E deve trattarsi di un'entità effettivamente costituita: tanto per addurre un altro esempio, una classe o un ceto di persone, non organizzato come tale, ma determinato da una semplice affinità fra le persone stesse, non è una società vera e propria. [...]

b) Il concetto di diritto deve, in secondo luogo, contenere l'idea dell'ordine sociale: il che serve per escludere ogni elemento che sia da ricondursi al puro arbitrio o alla forza materiale, cioè non ordinata. Tale principio, del resto, è soltanto un aspetto del precedente, anzi deve intendersi nei limiti in cui si può dedurre da quest'ultimo come corollario: ogni manifestazione sociale, è ordinata almeno nei riguardi dei consoci¹³.

c) L'ordine sociale che è posto dal diritto non è quello che è dato dalla esistenza, comunque originata, di norme che disciplinano i rapporti sociali: esso non esclude tali norme, anzi se ne serve e le comprende nella sua orbita, ma, nel medesimo tempo, le avanza e le supera. Il che vuol dire che il diritto, prima di essere norma, prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità, come ente per sé stante.

¹¹ Croce, *Filosofia della pratica*², p. 323 [5^a ed., p. 307 segg.]. Anche il Rosmini, *Filosofia del diritto*, I, Milano 1841, pp. 146-47, aveva escluso «dalla nozione del diritto in genere non pure il concetto di società, ma ben anco quella di una *reale* coesistenza», ma ciò nel senso che riteneva sufficiente una «coesistenza possibile», in modo che l'individuo si potesse sempre «considerare in una relazione ipotetica con altri suoi simili possibili». [Del resto, la concezione che il diritto non sia essenzialmente legato ad una qualche forma di società riappare, com'è noto, continuamente, anche nella letteratura più recente, ma è concezione che, comunque si voglia giudicarla dal punto di vista filosofico, implica una nozione del diritto che non è quella del diritto positivo da cui deve partire il giurista].

¹² Che anche nei rapporti come l'amicizia non manchi l'elemento dell'autorità derivante dalla stima, dal riconoscimento intimo, etc. (Gentile, op. cit., p. 47 segg.) naturalmente non impedisce di distinguere questa società in senso largo dalle altre in senso stretto, in cui si produce il fenomeno giuridico.

¹³ Come si vede, non facciamo affatto la questione che si suol fare in filosofia, dei rapporti generali fra il diritto e la forza e nemmeno ci occupiamo di quel particolare aspetto del problema, che poi è subordinato a quello più ampio dell'eticità del diritto, che concerne i rapporti fra il c.d. diritto giusto e il diritto non giusto, ma tuttavia coattivamente imposto.

[...] Se così è, il concetto che ci sembra necessario e sufficiente per rendere in termini esatti quello del diritto, come ordinamento giuridico considerato complessivamente e unitariamente, è il concetto di istituzione. Ogni ordinamento giuridico è un'istituzione, e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico: l'equazione fra i due concetti è necessaria ed assoluta.

Cosicché l'espressione «diritto» in senso obbiettivo, secondo noi, può ricorrere in doppio significato. Può, cioè, designare anzitutto:

a) un ordinamento nella sua completezza ed unità, cioè un'istituzione; in secondo luogo:

b) un precetto o un complesso di precetti (siano norme o disposizioni particolari) variamente raggruppati o sistemati, che, per distinguerli da quelli non giuridici, diciamo istituzionali, mettendo così in evidenza la connessione che essi hanno con l'ordinamento intero, ossia con l'istituzione di cui sono elementi, connessione che è necessaria e sufficiente per attribuire loro carattere giuridico. [...]

§ 12. [Il nostro concetto di istituzione e i suoi caratteri fondamentali.]

Per istituzione noi intendiamo ogni ente o corpo sociale. A questa definizione, semplice e breve, occorre però far seguire un più lungo commento.

1) [L'esistenza obbiettiva dell'istituzione.] L'ente di cui parliamo deve avere un'esistenza obbiettiva e concreta, e, per quanto immateriale, la sua individualità deve essere esteriore e visibile: appunto per rendere meglio questo suo carattere, l'abbiamo anche detto un «corpo» sociale¹⁴. Ciò implica che adoperiamo la parola istituzione nel suo significato proprio, non nell'altro abbastanza frequente, che è soltanto figurato. Così, quando, nel linguaggio comune, si parla, per esempio, dell'istituzione della stampa, o, nel linguaggio tecnico giuridico, dell'istituzione o, più spesso, dell'istituto della donazione, della compra-vendita, etc., non si vuole accennare ad una effettiva unità sociale, ma, nel primo caso, alla manifestazione

¹⁴ [Quando ci sia un'istituzione che abbia i caratteri indicati nel testo, non è sempre facile accertare. Ci sono dei casi limiti: così quando si hanno delle organizzazioni molto rudimentali, come, ad esempio, quelle costituite da una unione di persone in fila per raggiungere uno sportello o per entrare in un locale, oppure quelle organizzazioni meno embrionali, ma tuttavia «allo stato diffuso», che uniscono idealmente con l'osservanza di usi o altre regole comuni i cultori di giochi e di *sports*, i c.d. gentiluomini che praticano le norme della cavalleria, coloro che seguono certi usi mondani, etc. Su queste «istituzioni», v. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, in *Riv. it. per le scienze giur.*, 1929, p. 25 segg. dell'estr., e *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1928, (v. ivi citati altri autori: Perreau, Huguet, etc.); Calamandrei, *Regole cavalleresche e processo*, in *Riv. di dir. processuale*, 1929, I, p. 145 segg. e in *Studi sul processo civile*, III, Padova 1934, p. 1 segg. (comunque, per quanto si vogliano adottare dei criteri molto larghi nel ravvisare, i caratteri dell'istituzione in certe forme molto semplici e poco sviluppate di società, non crediamo che possa giungersi sino a ravvisare il fenomeno giuridico in tutti gli «stati di convivenza umana», come crede invece l'Orlando, *Recenti indirizzi circa i rapporti fra diritto e Stato*, in *Rivista di dir. pubblico*, 1926, e in *Diritto pubblico generale, Scritti varii*, Milano 1940, p. 223 segg. col titolo *Stato e diritto (Ordinamento giuridico, regola di diritto, istituzione)*].

identica di certe forze che in realtà sono disunte e spesso divergenti, e, nel secondo caso, i vari rapporti o norme singole, che, in vista della comune figura dei caratteri tipici che presentano, vengono raggruppati assieme solo concettualmente¹⁵.

2) [Istituzione e corpo sociale.] Diciamo inoltre che l'istituzione è un ente o un corpo sociale nel senso che essa è manifestazione della natura sociale e non puramente individuale dell'uomo. Ma ciò non vuol dire che sostrato dell'istituzione debbano essere sempre e necessariamente degli uomini fra di loro collegati. Questa colleganza dà luogo ad una forma particolare di istituzioni: alcune di esse risultano infatti, fra gli altri loro elementi, da più individui, che possono coesistere o anche succedersi l'uno all'altro, uniti dai loro interessi comuni o continui, oppure da uno scopo, da una missione che venga da loro proseguita. Ma ci sono istituzioni che hanno un diverso sostrato, che, cioè, constano di un insieme di mezzi, materiali o immateriali, personali o reali, patrimoniali o di natura ideale, che sono destinati a servire permanentemente ad un fine determinato, a vantaggio non di persone che appartengono alle istituzioni medesime, ma di persone estranee, che sono soltanto i destinatari, non i membri di quest'ultime. Nel qual caso, le istituzioni, come tutte le altre, giovano a degli uomini, sono amministrare e rette da uomini, ma non sono viceversa composte di uomini. [...]

3) [Suità dell'istituzione; istituzioni complesse.] L'istituzione è un ente chiuso, che può venire in considerazione in sé e per sé, appunto perché ha una propria individualità. Il che non significa che essa non può trovarsi in correlazione con altri enti, con altre istituzioni, in modo che, d'altro punto di vista, faccia parte più o meno integrante di esse. Così, accanto alle istituzioni semplici, sono frequentissime le istituzioni che possono dirsi complesse, e che sono istituzioni di istituzioni. Per

¹⁵ Talvolta però dell'istituto giuridico si è dato un concetto, che sarebbe contrastante col suo carattere di pura e semplice astrazione, se non si potesse anche supporre che le espressioni con cui se ne è parlato non abbiano voluto essere che immagini plastiche del concetto medesimo. V., p. es., le osservazioni di Jhering, nel programma con cui iniziava la pubblicazione dei suoi *Jahrbücher f. die Dogmatik* etc. (I, p. 10), che, mentre appaiono eccessive per l'istituto giuridico, si potrebbero invece ben riferire alla nostra istituzione: «Die Gesamtmasse des Rechts erscheint jetzt nicht mehr als ein System von Sätzen, Gedanken, sondern als Inbegriff von juristischen Existenzen, so zu sagen, lebenden Wesen, dienenden Geistern. Wir wollen die Vorstellung eines juristischen Körpers beibehalten, da sie die einfachste und natürlichste ist ...». Si direbbe che Jhering abbia intuito quelle note essenziali del diritto, che abbiamo tentato di mettere in luce, sebbene le abbia cercate là dove non si potevano rinvenire. [Altri, invece, non distinguono o confondono i due concetti di istituto giuridico e di istituzione nel senso di corpo sociale. [...] Il Croce, *Teoria e storia della storiografia*, Bari 1917, p. 133 [5^a ed., 1945, p. 133], parla di «istituti», intendendo questa parola «in senso latissimo, ossia comprendendovi tutti gli atteggiamenti pratici degli individui e delle società umane, dai più intimi sentimenti ai più appariscenti modi di vita», il che naturalmente non interessa il giurista, e poi parla di «istituzioni in senso stretto ...: la famiglia, lo stato, il commercio, l'industria, la milizia, e via dicendo», attribuendo alla parola «istituzione» un significato molto più largo che non quello di ente o corpo sociale, che, fra gli esempi da lui adottati, va riferito solo alla famiglia e allo Stato. L'Orestano, *Filosofia del diritto*, Milano 1941, pp. 103, 143, pur mantenendosi nell'ambito del diritto, confonde evidentemente i due concetti, il che gli impedisce di valutare esattamente la mia teoria].

esempio, lo Stato, che di per sé è una istituzione, è compreso in quella istituzione più ampia, che è la comunità internazionale, e in esso poi si distinguono altre istituzioni. Tali sono gli enti pubblici subordinati allo Stato, i comuni, le provincie, i vari suoi organi intesi come uffici; nello Stato moderno i così detti poteri legislativo, giudiziario, amministrativo, in quanto sono unità formate ciascuna di uffici fra di loro collegati; gli istituti, la cui figura si è delineata specie nel diritto amministrativo, come le scuole, le accademie, gli stabilimenti di ogni genere; e così via. L'autonomia di ogni istituzione non deve essere assoluta, ma può essere soltanto relativa, la sua concezione risulta solo da determinati punti di vista, che possono variare. Ci sono istituzioni che s'affermano perfette, che bastano, almeno fondamentalmente, a se medesime, che hanno pienezza di mezzi per conseguire scopi che sono loro esclusivi. Ce ne sono altre imperfette o meno perfette, che si appoggiano a istituzioni diverse, e ciò in vario senso. Può darsi infatti che a quest'ultime esse siano soltanto coordinate; talvolta invece si hanno enti maggiori in cui le prime si comprendono e a cui sono subordinate. E siffatta subordinazione può assumere diversa figura, a seconda che si hanno istituzioni che fanno parte più o meno integrante della struttura di quella più ampia, come avviene per i singoli uffici o istituti dello Stato, oppure da quest'ultima sono soltanto protette o garantite, come avviene per gli enti così detti privati. Infine ci sono istituzioni che si affermano in una posizione antitetica con altre, che possono alla lor volta considerarle anche illecite, come sarebbero gli enti che si propongono uno scopo contrario alle leggi statuali, o le chiese scismatiche di fronte a quelle da cui si sono separate. [...]

4) [Unità dell'istituzione.] L'istituzione è un'unità ferma e permanente, che cioè non perde la sua identità, almeno sempre e necessariamente, pel mutarsi dei singoli suoi elementi, delle persone che ne fanno parte, del suo patrimonio, dei suoi mezzi, dei suoi interessi, dei suoi destinatari, delle sue norme, e così via. Essa può rinnovarsi, conservandosi la medesima e mantenendo la propria individualità: da ciò deriva la possibilità di considerarla come un corpo a sé stante, di non identificarla con ciò che può essere necessario a darle vita, ma che, dandole vita, si amalgama in essa ¹⁶.

§ 13. [Equivalenza dei concetti di istituzione e di ordinamento giuridico.]

Così dell'istituzione noi abbiamo rilevato le note essenziali, quelle, cioè, che ci permettono di indagare la sua essenza [...].

¹⁶ [Più volte, al mio concetto di istituzione è stato fatto l'appunto di indeterminazione: così, fra gli altri, dall'Orlando, *Stato e diritto*, loc. cit., p. 250, e, per ultimo, da V. Guelli, *Regime politico e ordinamento del Governo*, Milano 1942, p. 12 segg., nota 7. Non riusciamo a renderci ragione di questo appunto, da parecchi ripetuto meccanicamente. Per definire l'istituzione sarebbe bastato dire che essa è un ente o corpo sociale, omettendo tutte le altre precisazioni che ho aggiunte, giacché ogni giurista non può non avere il concetto di ente o corpo sociale, che è un concetto fondamentale e, nello stesso tempo, elementare, senza il quale non se ne possono intendere altri che lo presuppongono, come, ad esempio, quelli di famiglia, di «ente di fatto», di persona giuridica, almeno nelle figure che le persone giuridiche presentano di solito nel diritto moderno. E quando certi concetti elementari si vogliono precisare troppo, non si riesce che ad intorbidarli].

In che cosa consiste quest'essenza?

C'è una parola, che finora abbiamo di proposito evitata, che potrebbe sembrare necessaria e sufficiente per chiarire la natura dell'istituzione, ed è la parola «organizzazione». Infatti, non è dubbio che l'istituzione sia un'organizzazione sociale, e abbiamo visto che così si son cercate di definire quelle, fra le istituzioni, che costituiscono delle persone giuridiche, dichiarando che non è possibile analizzare ulteriormente questo concetto semplice ed elementare. Sennonché, [...] il concetto di organizzazione non può servire pel giurista finché non si riduca a concetto giuridico. [...] Finché si parla di «*corpus mysticum*», di struttura o edificio o sistema sociale, o anche di meccanismo per differenziare l'organizzazione dall'organismo naturale, si usa una terminologia che può essere anche esatta, che può servire per rendere immaginosa e plastica l'idea, ma che non è giuridica, e quindi, se può aiutare il giurista, non lo libera dall'obbligo di sostituirla con un'altra che abbia nel medesimo tempo la forma e la sostanza necessarie per assumere quel concetto nel mondo che è il suo e che non è, viceversa, quello della sociologia¹⁷.

¹⁷ [Queste osservazioni e le altre che seguono non sono state tenute abbastanza presenti o sono state addirittura fraintese da coloro (v., fra gli altri, Bonucci, *Ordinamento giuridico e Stato: contributo alla teoria della definizione*, in *Riv. di dir. pubblico*, XII, p. 97 segg.; Bobbio, op. e loc. cit., pp. 35-36 dell'estr., in nota; Capograssi, *Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. internaz. di filosofia del dir.*, 1939, p. 6 segg. dell'estr.; Ziccardi, *La costituzione dell'ordinamento internaz.*, Milano 1943, p. 72; etc.) i quali hanno ritenuto che la mia indagine sia non giuridica, ma soltanto pregiudiziale, che essa sia sociologica, che non ponga in rilievo la differenza tra il fatto dell'ordinamento sociale e l'ordinamento giuridico cui esso dà luogo, e così via. Da talune di queste critiche mi ha difeso brillantemente l'Orlando, *Ancora del metodo in dir. pubblico con particolare riguardo all'opera di Santi Romano*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova 1940, I, p. 17 segg., concludendo che «le rilevate critiche si risolvono nel più alto elogio poiché confermano quel che ho detto costituire un incomparabile pregio della trattazione del Romano, cioè di essere un tipo perfetto di un metodo di indagine pertinente al diritto pubblico generale». Per mio conto aggiungo che io ho precisamente mirato a includere nel mondo giuridico quel fatto dell'ordinamento sociale che generalmente si riteneva che fosse un antecedente del diritto, cercando di dimostrare che precisamente da tale errore derivano i difetti e le incongruenze delle comuni definizioni del diritto, specialmente in quanto tali definizioni sono costrette, quale più quale meno, ma tutte indistintamente, a ricorrere ad elementi o concetti non giuridici. Le accennate critiche alla mia concezione del diritto sono proprio quelle che si dovrebbero invece rivolgere alle altre concezioni, e, qualunque sia il giudizio in merito che su di essa si potrà dare, si dovrebbe almeno riconoscere che io ho tentato di dare del diritto una definizione giuridica. Risultato questo al quale non si poteva giungere se non risolvendo il fenomeno giuridico nel fenomeno sociale-istituzionale e questo nel fenomeno giuridico, cioè identificando l'uno con l'altro, il che non è un circolo vizioso, una tautologia o una petizione di principio, ma la dimostrazione della perfetta autonomia del concetto del diritto e della sua suscettibilità di rinchiudersi e concludersi interamente in se stesso. Esattamente, l'Orlando (nell'altro suo scritto *Stato e diritto*, nel volume *Dir. pubbl. generale*, cit., p. 249), aveva osservato che, per la mia concezione, non si potrà dire «che sia l'ordinamento che generi l'istituzione, o il diritto che generi l'ordinamento. Ognuno di questi concetti diventa in certo senso il genitore e il generato, rispettivamente all'altro». Anche il Messineo, *Manuale di dir. civ. e comm.*⁶, Padova 1943, I, n. 10, che pure accentua nel concetto di diritto l'aspetto normativo, rileva che istituzione e norma nascono *uno actu* e sono in rapporto di «mutua implicazione»: l'istituzione è tale in quanto pone norme e la norma trae dall'istituzione la

La soluzione che a noi sembra debba darsi a tale problema è quella già accennata: l'istituzione è un ordinamento giuridico, una sfera a sé, più o meno completa, di diritto obbiettivo. I caratteri essenziali del diritto, che sopra abbiamo rilevati (§ 10), coincidono con quelli dell'istituzione. Che questa sia un ordinamento non è dubbio: le parole organizzazione, sistema, struttura, edificio etc., con cui la si qualifica, tendono per l'appunto a mettere in vista questo concetto, né diverso è il significato etimologico della parola «Stato», con cui si designa adesso la più importante delle istituzioni e prima si designavano anche altri enti pubblici, specialmente i Comuni. Che poi tale ordinamento sia sempre e necessariamente giuridico, risulta dall'osservazione che scopo caratteristico del diritto è per l'appunto quello dell'organizzazione sociale¹⁸.

Il diritto non consacra soltanto il principio della coesistenza degli individui, ma si propone soprattutto di vincere la debolezza e la limitazione delle loro forze, di sorpassare la loro caducità, di perpetuare certi fini al di là della loro vita naturale, creando degli enti sociali più poderosi e più duraturi dei singoli. Tali enti vengono a stabilire quella sintesi, quel sincretismo in cui l'individuo rimane chiuso, è regolata non soltanto la sua attività, ma la sua stessa posizione, ora sopraordinata ora subordinata a quella di altri, cose ed energie sono adibite a fini permanenti e generali, e ciò con un insieme di garanzie, di poteri, di assoggettamenti, di libertà, di freni, che riduce a sistema e unifica una serie di elementi in sé e per sé discreti. Ciò significa che l'istituzione, nel senso da noi profilato, è la prima, originaria ed essenziale manifestazione del diritto. Questo non può estrinsecarsi se non in un'istituzione, e l'istituzione intanto esiste e può dirsi tale in quanto è creata e mantenuta in vita dal diritto.

§ 15. [Cenno di alcuni problemi che debbono risolversi in base a questa equivalenza.]

Se il diritto non può concretarsi ed acquistar corpo se non nell'istituzione e se, viceversa, tutto ciò che, socialmente organizzato, viene assorbito come elemento di quest'ultima, acquista carattere giuridico, se ne può trarre il corollario che il diritto è il principio vitale di ogni istituzione, ciò che anima e tiene riuniti i vari elementi di cui questa risulta, che determina, fissa e conserva la struttura degli enti immateriali. Reciprocamente l'istituzione è sempre un regime giuridico. Anche se, in un certo senso, potrebbe non essere inesatto concepirla come il corpo, l'ossatu-

sua forza. Proprio così: è questo il teorema o la serie di teoremi che mi son proposto di dimostrare e questo intendimento è il filo conduttore di tutto il lavoro].

¹⁸ V. Filomusi Guelfi, *Enciclopedia giuridica*⁷, Napoli 1917, § 13. Fra coloro che più hanno contribuito a mettere in evidenza questo carattere del diritto, è da annoverarsi il Gierke, che si può dire ha consacrato alla dimostrazione di questa tesi tutte le sue opere. E può avere anche qualche rilievo la distinzione, che viene talora fatta, in un ambito più circoscritto e da punti di vista diversi, fra leggi normative e costruttive (Duguit, op. cit., p. 551 segg.; *Les transformations du droit public*, Paris 1913, p. 77 segg.)[; dello stesso A., v. anche *Traité de droit constitutionnel*, Paris 1927, I, p. 172] e fra norme giuridiche di decisione e norme giuridiche di organizzazione (Ehrlich, op. e loc. cit., e in altri scritti precedenti [*Der praktische Rechtsbegriff*, in *Festschrift für Ernst Zitelmann*, München u. Leipzig 1913, p. 8 segg. N.d.C.].

ra, la membratura del diritto, ciò non toglie che quest'ultimo non sia da essa separabile, né materialmente né concettualmente, così come non si può distinguere la vita dal corpo vivente. Non sono due fenomeni che stanno in un certo rapporto, che si seguono l'un l'altro; è invece il medesimo fenomeno¹⁹. [...]

§ 16. [Casi in cui la prima posizione del diritto è data non da norme, ma dal sorgere di un'istituzione, e impossibilità di risolvere l'istituzione in norme.]

[...] L'aspetto fondamentale e primario del diritto è dato dall'istituzione in cui esso si concreta, e non dalle norme o, in genere, dai precetti con cui esso opera, che ne costituiscono invece un aspetto derivato e secondario. Ciò non risulta soltanto dall'impossibilità, cui altrimenti si va incontro, di coglierlo e definirlo nella sua unità organica (§ 3 e segg.), dal suo carattere di obbiettività, quale sopra si è delineato (§ 7), dall'elemento della sanzione che è ad esso inerente e non può ridursi al concetto di norma (§ 8), ma anche dalla seguente osservazione. Se si ha riguardo al momento in cui certe istituzioni sorgono e quindi comincia ad aver vita il loro ordinamento, si vede subito che questo momento non è determinato da una norma preesistente, e che quindi non è possibile ritenere che il diritto sia non un'istituzione, ma il complesso delle norme per cui essa esiste e funziona. Ciò è evidente, per es., per lo Stato, ma non solo per lo Stato: esso esiste perché esiste, ed è ente giuridico perché esiste e dal momento in cui ha vita²⁰. La sua origine non

¹⁹ [Questa osservazione non è stata tenuta presente da coloro che hanno obiettato che il mio concetto di istituzione presuppone quello di diritto, il quale sarebbe quindi un *prius* rispetto al primo: così, p. es., Del Vecchio, *Moderne concezioni del dir.*, loc. cit., p. 11 dell'estr.; Ferrara, *Trattato di dir. civile*, Roma 1921, p. 3, nota; Miceli, *Le distinzioni nel dominio del diritto*, in *Riv. internaz. di filosofia del dir.*, 1923, p. 27; Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, loc. cit., p. 12 dell'estr. in nota; Volpicelli, *Santi Romano*, in *Nuovi studii di dir., economia e politica*, II, 1929, p. 13 segg.; Capograssi, *Alcune osservazioni sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici*, Sassari 1936, p. 6; *Il problema della scienza del dir.*, Roma 1937, p. 9; *Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici*, loc. cit., 1939, p. 6 segg. dell'estr.; Crisafulli, *Sulla teoria della norma giur.*, Roma 1935, p. 9 segg.; Bobbio, loc. cit., pp. 35-36. Del resto, alcuni di questi Autori (Volpicelli, Capograssi, Crisafulli) affermano l'antiorità del diritto sull'istituzione solo da un punto di vista filosofico, ma ammettono esplicitamente, che, ponendosi su un terreno storico empirico, come è necessario che si ponga un'indagine di teoria generale del diritto, quale è la nostra, la correlatività o medesimezza del diritto e dell'istituzione deve accettarsi. In vero, se si deve dire che un ordinamento giuridico è una istituzione e una istituzione è un ordinamento giuridico, si può anche dire che una istituzione *ha* un diritto, cioè un ordinamento, se per questo si intendono soltanto i principii e le norme che ne fanno parte o ne emanano, così come si dice che un tutto ha questo o quell'elemento tra gli altri che lo compongono. Analogamente, si può anche dire: «io ho un'anima», se per un momento chi parla si concepisce come un corpo animato, o viceversa si può anche dire: «io ho un corpo», se si concepisce come un'anima che ha preso corpo, ma la verità è che egli è un essere spirituale e corporale nel medesimo tempo. Del tutto infondato è poi il rimprovero, che mi è stato mosso da qualcuno degli scrittori suddetti, che io mi contraddica, avendo affermato, in fine del § 13, che «l'istituzione in tanto esiste e può dirsi tale in quanto è creata e mantenuta in vita dal diritto». [...] V. anche nota 30 *ter*].

²⁰ V. in questo senso il mio studio, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione*, in *Archivio giur.*, LXVIII, 1902; *Principii di dir. costituz.*

è un procedimento regolato da norme giuridiche; è, come si è ripetutamente messo in vista, un fatto. Ora, il diritto si ha appena questo fatto è compiuto, appena si ha uno Stato effettivo, vivo e vitale; la norma invece può essere posta da esso in seguito. La prima posizione del diritto non è quindi data da quest'ultima, che ne è una manifestazione più tardiva e sussidiaria. Del resto, prima e fuori l'istituzione non ci può essere il diritto, appunto perché manca l'organizzazione che rende giuridica la norma. Il diritto non può essere soltanto la norma posta dall'organizzazione sociale, come spesso si dice, ma è l'organizzazione sociale che, fra le sue altre manifestazioni, pone anche la norma. Se è vero che il carattere giuridico di questa è dato dal potere sociale che la determina o, almeno, la sanziona, ne viene che questo carattere deve già rinvenirsi nell'istituzione, che non potrebbe attribuirlo alla norma se già non lo possedesse essa medesima.

Il vero si è che il diritto è, anzi tutto, posizione, organizzazione di un ente sociale. Se non si accetta questo postulato, si va incontro all'inconveniente di dover spiegare il fondamento e l'obbligatorietà del diritto in modo metagiuridico: onde le teorie, che, se contengono alcuni elementi di verità, sono inaccettabili come teorie giuridiche, che raffigurano il diritto come forza puramente psichica²¹, per non parlare di quelle che in esso vedono una forza individuale e soltanto materiale. Ora l'organizzazione, così concepita, non è certo una norma o un complesso di norme: sia perché, come si è visto, può essere a questa anteriore, sia perché, quando è posteriore e vi si ricollega, è evidentemente un fenomeno che si sarà verificato per effetto della loro esecuzione, e quindi non è norma. Questa può averlo disposto, ma non certo effettuato essa stessa, e tanto meno costituito automaticamente, pel semplice fatto della sua esistenza²².

generale cit., cap. XIV]. Altri invece afferma che, «l'ordinamento statale, nel primo costituirsi dello Stato, è un'organizzazione soltanto di fatto ... Ma, in seguito ... la sua organizzazione, come tutto il suo ordinamento, è regolata da norme di diritto e assume perciò carattere giuridico» (Ranelletti, *Principii di diritto amministrativo*, I, Napoli 1912, n. 111). V. in senso conforme Jellinek, *Allgemeine Staatslehre*³, Berlin 1914, p. 337 segg. Ugualmente, si crede che «ogni ordinamento ha, nel tempo, un momento in cui, quali ne siano le cause, da reale si tramuta in giuridico» (Marinoni, *La responsabilità degli Stati* cit., p. 20). Queste opinioni evidentemente dipendono dal preconcetto che il diritto non possa cercarsi e rinvenirsi se non in una norma. Che cosa sia poi e come possa concepirsi un «ordinamento statale» che non sia giuridico, che aspetti di essere in seguito, regolato, come se un ordinamento non fosse, per definizione, qualche cosa di già regolato e che, per giunta, regola, non mi riesce d'intendere. [In senso conforme al mio, v. adesso Biscaretti di Ruffia, *Contributo alla teoria giuridica della formazione degli Stati*, Milano 1938, p. 11, nota 11 e *passim*].

²¹ V., p. es., questa teoria in Triepel, *Völkerrecht u. Landesrecht*, Tübingen 1899, p. 82; Hold v. Ferneck, *Die Rechtswidrigkeit*, Jena 1903, I, § 20; e in forma più attenuata anche in altri: Anzilotti, *Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale*, Firenze 1902, p. 68, in quanto afferma che «l'obbligatorietà del diritto è piuttosto un concetto morale che un principio giuridico»; etc.

²² [In applicazione di questi concetti, ho notato altrove (e per ultimo nei miei *Principii di diritto costituzionale generale* cit., cap. VI, § 2, n. 2), per quanto riguarda lo Stato, che la sua costituzione spesso è dichiarata e risulta da norme, ma, ravvisata in sé e per sé, non si esaurisce in queste, che non sono che i suoi segni esteriori, la sua documentazione, una forma della sua affermazione: essa sarà invece effettivamente data dalle istituzioni in cui prenderà corpo. In altri termini, la costituzione è un edificio e questo non è la pianta che potrà disegnarne l'architetto, per guida di chi dovrà continuare a costruirlo o di chi in

§ 18. [Istituzione e rapporto giuridico: rapporti fra più persone.]

Il concetto di istituzione e la sua equivalenza a quello di ordinamento giuridico risultano confermati e chiariti, distinguendo il concetto medesimo da altri con cui potrebbe essere confuso.

In primo luogo, l'istituzione non si risolve mai in un singolo rapporto o in più rapporti giuridici determinati (§ 10). Il rapporto giuridico attiene alla concezione soggettiva del diritto, in quanto presuppone come punti di riferimento almeno due termini, dei quali, secondo noi, uno è costituito da una persona considerata o comprensivamente o limitatamente ad un suo aspetto o anche (se si tratta di persona giuridica) ad un suo organo, e l'altro è dato o dalla stessa persona, in quanto al primo suo aspetto o organo si contrappone un altro suo aspetto o organo, o infine dall'oggetto di un suo diritto o di un suo obbligo. Il rapporto non è quindi un'entità a sé, ma una relazione fra diverse entità, adoperata questa parola in senso largo. L'istituzione invece è il diritto obbiettivo, ed è diritto obbiettivo perché è un ente, un corpo sociale, che ha, nel mondo giuridico, un'esistenza effettiva, concreta, obbiettiva. Essa implica dei rapporti, ma non si risolve in questi, anzi è a questi preordinata, nel senso che consiste in quella organizzazione o struttura che è necessaria perché i rapporti medesimi, se e quando si svolgono nella sua orbita, possano essere qualificati come giuridici. L'istituzione è unità; il rapporto, giuridico o non giuridico, postula la pluralità [...].

Da ciò il corollario, che non basta, perché sorga una istituzione, l'esistenza di persone collegate fra loro da semplici rapporti, ma occorre che fra esse si stabilisca un legame più stretto e più organico: è necessario che si formi una superstruttura sociale da cui, non solo i loro rapporti singoli, ma prima la loro stessa posizione generica, dipendano o siano dominati. Così non è possibile immaginare un'istituzione costituita soltanto da due persone fisiche: queste resteranno sempre due individualità, che non avranno il modo di costituirne una. Il che, si noti bene, non toglie che ci possano essere istituzioni in cui l'elemento personale sia rappresentato da due sole persone; senonché in tale caso è necessario che tale elemento sia integrato con qualche altro, che abbia quell'efficacia coesiva e unificatrice che altrimenti mancherebbe. Così la società coniugale, che, considerata in sé e per sé, non sarebbe che un rapporto, può assumere e di regola assume la figura giuridica della famiglia, cioè di un'istituzione. Essa, infatti, sia per l'intervento del diritto statale, che l'organizza su una base qualsiasi, per esempio, riconoscendo al marito la qualità di suo capo, sia, anche prescindendo da ciò, per la natura stessa degli scopi da perseguire, ai quali gli individui si subordinano, per la sua possibile e nor-

esso dovrà muoversi. Con limpida intuizione, l'antica dottrina distingueva la costituzione dalle leggi. Aristotele (*Politica*, IV, 1289-a) scriveva: «le leggi sono fondamentalmente distinte dalla costituzione», e i suoi commentatori e traduttori confermavano che le leggi «separate sunt *ab iis* quae declarant rempublicam» (Victorius), «*ab iis* rempublicarum *descriptionibus* diversae sunt» (Ramus), «*ab iis rebus quae rempublicam indicant sunt se-iunctae*» (Ghipanus), in modo che «sane apparet, inter *ea, quae constituunt rempublicam*, non numerari leges» (Heinsius). Senonché questo carattere della costituzione non implica, come si è creduto, che la costituzione medesima sia un *prius* del diritto statale e resti fuori di esso: se ciò fosse vero, poiché costituzione e diritto costituzionale sono la stessa cosa (op. cit., cap I), se ne dovrebbe logicamente dedurre la negazione del diritto costituzionale].

male prosecuzione oltre i coniugi, pel legame che unisce i suoi membri presenti a quelli passati e ai futuri, si trasforma in un'unità continua, in un corpo sociale, i cui elementi variano secondo la sua costituzione, che è stata ed è differente secondo i luoghi e i tempi. La famiglia romana, le dinastie regnanti, le famiglie dell'alta nobiltà fornite, in taluni paesi, di larga autonomia, la famiglia moderna non possono certamente confondersi in un'unica categoria; ma sono tutte istituzioni²³.

Due persone giuridiche, invece, possono, anche senza altro intervento estraneo e senza il concorso di altri elementi, formare da sé un'istituzione. Ciò perché la loro struttura interna è tutta creazione del diritto, il quale quindi può plasmarla e atteggiarla precisamente allo scopo che esse costituiscano una vera unità, anche se questa, a sua volta, non sia da considerarsi una persona.

[...] Tali esempi sembra che siano la più evidente conferma del criterio, in base a cui si deve distinguere fra istituzione e semplice rapporto: la prima è posizione stabile di un ente; il secondo, avvicinamento più o meno transitorio di più enti. Un rapporto può mutarsi in un'istituzione, solo quando, per forze interne o esterne, i suoi termini stessi rimangono modificati e stabilmente collegati in una posizione organica, cioè come membri di un'entità a sé.

Mentre poi l'istituzione, appunto come ente giuridico, è essa stessa un ordinamento, il rapporto non è un ordinamento, ma dipende da questo, che ne costituisce quasi l'atmosfera in cui vive, cioè qualche cosa di esterno ad esso. Il che spiega come un negozio giuridico, che pone in essere soltanto rapporti, non basta per far sorgere diritto obbiettivo. Per raggiungere quest'effetto, è necessario un atto che non si limiti a costituire un rapporto il quale si muova in tutti i suoi elementi nell'ambito di un ordinamento già esistente, ma deve esso medesimo porre, almeno in parte, quest'ultimo. Anzi, poiché una regola, in sé e per sé, presa isolatamente, non è, come abbiamo cercato di dimostrare, il diritto obbiettivo, un atto giuridico, perché possa considerarsi fonte di diritto, occorre che stabilisca non soltanto regole, ma una più o meno completa organizzazione sociale²⁴.

§ 19. [Rapporti fra persone e cose: esempi di taluni di questi rapporti che, considerati più comprensivamente, possono raffigurarsi come istituzioni.]

Se un ordinamento giuridico, ossia un'istituzione, non può identificarsi con un semplice rapporto fra due o più persone, tanto meno esso può raccogliersi e riassumersi in una persona fisica: occorre invece che questa si trovi in un collegamento stabile con altri elementi, in modo che la figura dell'istituzione risulti pure da questi ultimi. Tali elementi, cui accenniamo, possono essere costituiti anche da

²³ Sulla famiglia moderna come organizzazione sociale, v. per ultimo Cicu, *Il diritto di famiglia*, Roma 1915, pp. 7 segg., 77 segg.

²⁴ [Anche sulla natura dei negozi giuridici, la mia opinione attuale è diversa da quella accennata nel testo: essi pongono in essere non soltanto rapporti, ma anche norme che regolano questi rapporti e sono giuridiche, cioè istituzionali, in quanto l'autonomia sulla quale si fondano deriva dallo Stato e dallo Stato sono esse protette. V. su questo argomento vari miei scritti e, per ultimo, i cit. *Principii di dir. costituz. generale*, cap. XIII, § 6, n. 6].

cose, cioè da oggetti di un diritto o di un qualsiasi potere spettante ad una persona. Ma quando esse vengono in considerazione come elementi di un'istituzione, il loro carattere giuridico non può tutto ridursi a quello di semplici *res*. Fra una cosa come tale e una persona, fra il soggetto e l'oggetto, intercede, come abbiamo rilevato (§ 18), un rapporto, e questo non basta perché sorga un'istituzione.

Gioverà chiarire con qualche esempio il nostro concetto, del quale potremo così fare delle applicazioni, che ci sembrano non prive d'interesse, rintracciando la figura dell'istituzione là dove essa rimane talvolta in penombra, appunto perché i suoi elementi si sono considerati, anziché nella loro vera posizione, in un semplice rapporto di natura reale.

E, anzi tutto, per quella istituzione tipica e caratteristica, che è lo Stato, si può ricordare che la dottrina, distinguendo gli Stati che hanno una propria personalità da quelli che non sono persone, ha spesso considerato questi ultimi come oggetti del diritto del principe, del monarca, il quale allora starebbe sopra e fuori lo Stato²⁵. Dal nostro punto di vista, queste concezioni e altre analoghe appaiono inesatte, o, almeno, insufficienti.

[...] Possiamo limitarci ad osservare che lo Stato è sempre e soprattutto un regime, un ordinamento giuridico, un'istituzione della quale il monarca, i sudditi, il territorio, le leggi non sono che elementi. Quindi anche il monarca si comprende nell'istituzione, egli non è mai fuori e sopra di essa, la sua posizione non è indipendente da quest'ultima, ma è invece un suo particolare atteggiamento, un punto fondamentale del diritto che nell'istituzione medesima si concreta. Re e regno costituiscono necessariamente, da questo punto di vista, un'unità inscindibile. Il secondo, quindi, non si può considerare come una *res* collegata col primo soltanto da un rapporto di appartenenza estrinseca: fra l'uno e l'altro c'è un'immedesimazione derivante dal fatto che lo Stato è un'istituzione, di cui il monarca è un elemento fra gli altri.

[...] E dal quel macrocosmo giuridico, che è lo Stato, si può passare, per ribadire le osservazioni già fatte con altre analoghe, a istituzioni minori o anche minime, comprese alcune che il giurista non ha di solito occasione di sottoporre alla sua analisi, ma che non sono perciò meno interessanti. Quando un qualsiasi individuo, nell'ambito in cui egli può considerarsi quasi come il re nel suo regno, cioè nella sua casa (intesa questa parola in senso largo), stabilisce un ordinamento, che valga per i suoi familiari, per i suoi dipendenti, per le cose che sono a sua disposizione, per i suoi ospiti, e così via, egli in sostanza crea una piccola istituzione, di cui si erige a capo e fa parte integrante. Sennonché non è da ricercarsi la figura di essa nelle leggi dello Stato. Queste considerano per conto proprio, singolarmente e da altri punti di vista, il domicilio di una persona, per garantirne la libertà, i suoi rapporti con le altre che costituiscono la sua famiglia, o sono al suo servizio, con le cose relativamente alle quali avrà un qualsiasi diritto, e così via. Ma tutto ciò sarà

²⁵ Sulla dottrina dello Stato-obiettivo e sulla figura del monarca fuori e sopra lo stato, v. Jellinek, *Allgemeine Staatslehre*³, cit., pp. 164 segg., 669 segg. Inesatto ci sembra però coinvolgere come fa Jellinek (pp. 165-166), la dottrina dello Stato-obiettivo con quella, da taluni accennata più che svolta, dello Stato come istituto (*Anstalt*) [parola adoperata in senso diverso da quello della nostra istituzione: si tratta di due teorie di cui l'una rappresenta un notevole perfezionamento dell'altra. V. i miei *Principii di dir. costituz. generale*, cap. VI, § 1, n. 10 e § 3, n. 7].

indifferente, almeno in modo diretto, per quel «diritto di casa»²⁶ di cui parliamo e di cui il diritto statale non si occupa. Esso è un ordinamento interno autonomo che riduce ad unità di governo e di direzione una serie di elementi diversi, persone e cose, che considera da un proprio punto di vista. Cioè, mentre per le leggi dello Stato non si avrà, per esempio, che il subbietto di un diritto reale su una casa, se questa è di sua proprietà, o di un diritto derivante da un contratto di locazione; per quest'ultimo ordinamento invece siffatto rapporto non avrà per sé importanza e quella casa sarà sempre e soltanto un elemento dell'istituzione che in essa s'impiana, l'ambito di un potere che al suo capo spetterà come tale, non come proprietario o conduttore.

Analogamente, una qualsiasi persona potrà dare un regime, un assetto, un'organizzazione ad un suo stabilimento industriale, ad una scuola da lui tenuta, ad una sua impresa commerciale. Anche in tutti questi casi si avranno piccole istituzioni, microcosmi giuridici, dei quali l'elemento personale, che dell'istituzione rappresenterà il *dominus*, potrà essere riassunto in un solo individuo, che però si integra con altri elementi, che, fusi assieme e coordinati, costituiranno quell'unità che potrà chiamarsi un'azienda, in senso ampio. Questa sarà un'istituzione, per suo diritto interno, e, come tale, avrà un capo, un legislatore, dei sottoposti, proprie leggi, tutto un coordinamento di autorità e ingranaggi amministrativi: sarà quindi un mondo giuridico a sé, completo nel suo genere e nei suoi fini (v. anche appresso §§ 31, 45, 47). Dal punto di vista del diritto statale sarà qualche cosa di ben diverso: o sarà scomposta nei rapporti più svariati che intercedono fra le persone che ne fanno parte, o, come unità, sarà considerata un'*universitas rerum* o un complesso di attività e passività di un esercizio commerciale. Così, mentre il diritto dello Stato definirà la posizione del proprietario di quest'azienda, la quale quindi sarà oggetto di un diritto di esso; per l'ordinamento interno di cui ci occupiamo, il proprietario può rimanere anche fuori dell'azienda medesima, quando ad essa è preposto un capo diverso dal proprietario, e, ad ogni modo, quando questi ne assume il governo, quel che è decisivo non è il suo diritto di proprietà, ma la sua qualità di capo.

In sostanza il carattere di istituzione che deve attribuirsi a questi e ad altri enti risulta dalla loro struttura, dal loro diritto interno, e non dal modo, che può essere diverso, con cui sono raffigurati dalle leggi dello Stato [...].

²⁶ Di un «diritto di casa» (*Hausrecht*), sempre però in senso subbiettivo e fondato sul diritto obbiettivo statale, si è parlato a diversi propositi: in materia di inviolabilità di domicilio (v. p. es., Liszt, *Lehrbuch des D. Strafrechts*⁵, Berlin 1905, p. 401 segg. [25^a ed., p. 581 segg.], nonché di alcuni poteri che si è sentito il bisogno di distinguere dal potere disciplinare (v., p. es., Hubrich, *Die parlamentarische Redefreiheit u. Disciplin*, Berlin 1899, p. 419 sgg., 424 segg.; Romano, *Sulla natura dei regolamenti parlamentari*, n. 23 in *Archivio giur.* LXXV, 1905; Tezner, *Die Volksvertretung*, Wien 1912, p. 416 segg. etc.). Una «potestà domiciliare» si è attribuita anche allo Stato, nell'ambito del proprio territorio: Donati, *Stato e territorio*, n. 30 segg., in *Rivista di dir. internazionale*, VIII, 1-14. – Ben diverso e maggiore rilievo hanno gli ordinamenti della Casa e della Corte reale, l'autonomia, che ha anch'essa una particolare figura, concessa a talune famiglie nobili dal diritto di alcuni Stati, etc.

§ 20. [L'istituzione e la persona giuridica.]

Se un rapporto giuridico o una sola persona fisica non bastano a concretare un'istituzione, viceversa una sola persona giuridica è da per sé un'istituzione.

[...] Secondo noi, base della persona giuridica è sempre un ordinamento di diritto obbiettivo, che si concreta e si racchiude in essa e per essa, cioè un'istituzione, nel senso sopra sviluppato: non le persone che ne fanno parte, anche quando si hanno delle corporazioni, non il suo patrimonio, non i suoi organi o uffici, non il suo scopo, sono il sostrato della personalità, ma sempre e soltanto l'ordinamento giuridico, che avvince quelle persone, destina quel patrimonio, specifica i suoi organi, e tutto coordina ad un fine determinato. E quando parliamo di ordinamento giuridico come sostrato della persona giuridica, intendiamo riferirci al suo ordinamento che possiamo dire interno, non a quello che può ad essa riferirsi per parte di un'istituzione superiore e più ampia, in cui la prima si comprende, come potrebbe essere, p. es., lo Stato.

[...] Un'istituzione assume il carattere di persona, quando essa, o dal suo proprio ordinamento, o da un altro ordinamento, sempre però sulla base di quello, si considera come un ente dotato di una sua propria volontà, cioè quando la volontà, materialmente manifestata da certi individui, che sono elementi in senso ampio (membri, organi, amministratori) dell'istituzione, con le forme e per i fini che impone la sua struttura, è considerata come volontà dell'istituzione medesima²⁷ [...].

§ 24. [Considerazioni riassuntive.]

Non soltanto, dunque, esigenze d'ordine astratto, ma anche il bisogno di evitare che a molti problemi concreti – di cui siamo venuti accennando alcuni – si dia una soluzione che non ci sembra esatta, giustificano la nozione che del diritto abbiamo data. Che se ad esso abbiamo rivendicato i confini, che, dopo tutto, sono quelli che la tradizione gli ha sempre materialmente assegnato, pur senza averne tentato l'esatta definizione teorica, ciò era ormai necessario, di fronte ad una tendenza che troppo lo depaupera e, per giunta, lo svisa in quel ristretto campo che gli accorda. Siffatta rivendicazione abbiamo voluto tentare, mantenendoci rigorosamente sul terreno di una concezione positiva del diritto ed evitando ogni veduta giusnaturalistica. Il concetto di istituzione, nel quale abbiamo rinvenuto, anzi col quale abbiamo identificato quello di ordinamento giuridico, è il concetto più positivo

²⁷ [Il Ferrara, *Persone giuridiche*, nel *Trattato* cit. del Vassalli, p. 25, nota 2 e p. 28, nota 1, ha osservato, contro la mia opinione formulata nel testo, che può esistere una persona giuridica che non abbia una propria volontà e che questa, ad ogni modo, serve per l'agire e non per l'essere della persona. Qui non è il caso di esaminare la consistenza delle teorie, per dir così, volontaristiche della personalità: se tali teorie sono da respingersi, e non ci sembra che ciò possa farsi senza almeno conservarne gli elementi di verità che contengono, qualcuna delle osservazioni che ho fatto nel testo è da cancellarsi o da ritoccarsi. Resta però fermo il concetto fondamentale che la persona giuridica che sia un corpo sociale (e talvolta la personalità è attribuita ad entità astratte o ideali, ad enti non umani, a dèi, a santi, etc.) è un ordinamento giuridico, un'istituzione che da sé stessa o da altro ordinamento è considerata come titolare di poteri, diritti ed obblighi].

che una dottrina giuridica può assumere a suo fondamento: l'istituzione non è un'esigenza della ragione, un principio astratto, un *quid* ideale, è invece un ente reale, effettivo. Dall'altra parte, noi tale ente abbiamo considerato, non dal punto di vista delle forze materiali che lo producono e lo reggono, non in rapporto all'ambiente in cui si sviluppa e vive come fenomeno interdependente con altri, non in riguardo ai nessi di cause ed effetti che vi si ricollegano, e quindi non sociologicamente, ma in sé e per sé, in quanto risulta da un ordinamento giuridico, anzi è un sistema di diritto obbiettivo. Ci siamo, naturalmente, dovuti spingere sino alle ultime regioni, in cui è dato respirare l'atmosfera giuridica, ma non le abbiamo mai oltrepassate. E, mentre la teoria comune è costretta a delimitare il campo del diritto astrattamente e quindi non senza incertezza, noi abbiamo tentato di concludere il diritto in se medesimo, cioè in un'entità obbiettiva, che è il suo principio, il suo regno e la sua fine.

E non sarà superfluo ripetere che il concetto, che abbiamo formulato, del diritto obbiettivo, non vuole eliminare (tutt'altro!) quello per cui esso si raffigura come norma o complesso di norme (v. sopra *passim* e specialmente § 10). Soltanto, si è voluto dimostrare la necessità che quest'ultimo si includa nel primo, come concetto meno esteso e secondario, che non può esattamente definirsi e valutarsi se lo si isola dal tutto di cui fa parte e con cui è in connessione organica. Per noi, tutte le norme che si rinvencono in un determinato diritto positivo non sono che elementi di un più ampio e complesso ordinamento e poggiano su di esso, che ne è la base necessaria e immancabile. [...]

2.2. La pluralità degli ordinamenti giuridici e le loro relazioni

§ 25. [La pluralità degli ordinamenti giuridici e la dottrina che riduce ogni diritto a quello dello Stato.]

Dal concetto di ordinamento giuridico, che si è dato nel precedente capitolo, si può dedurre il corollario, che ci sono tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni. Può darsi che talune di esse, come si è accennato (§ 12) e come si dirà meglio fra poco, siano fra loro collegate, in modo che i loro ordinamenti, mentre rimangono distinti sotto altri punti di vista, costituiscano invece, sotto altri punti di vista, parti di un più ampio ordinamento, cioè di una più ampia istituzione di cui quelle sono elementi integranti: ciò però non è necessario e tanto meno si ha un'istituzione così comprensiva da abbracciare tutte indistintamente le altre.

Ciascuno Stato è, senza dubbio, da considerarsi, di solito, come un ordinamento affatto separato dagli altri Stati. E la stessa comunità internazionale, nonostante che sia un'istituzione di istituzioni, consta di un ordinamento che presuppone quelli dei singoli Stati, ma, affermando l'indipendenza e l'autonomia di essi, non li incorpora nel suo. Senonché questo principio, che si potrebbe dire della pluralità degli ordinamenti giuridici, mentre è incontestato per quel che concerne i vari Stati e anche, almeno nella dottrina più recente, per i rapporti fra il diritto internazionale e i diritti statuali, è, invece, spesse volte energicamente negato per tutti gli altri ordinamenti.

Per essi si pone, molto di frequente, la tesi che debbano tutti e senza eccezioni ridursi al diritto statale. Anzi, sarebbe lo Stato che imprimerebbe loro il carattere giuridico, sia quando li costituisce direttamente sia in quanto non fa che riconoscerli.

Che se tale riconoscimento non si ha, come nel caso di istituzioni ostili allo Stato o comunque contrarie ai principii essenziali da esso posti a base del suo diritto, siffatte istituzioni sarebbero da considerarsi come antiggiuridiche, non solo rispetto a quest'ultimo, il che è naturale, ma anche in sé e per sé. Non ci sarebbero così altri veri ordinamenti giuridici se non quello statale e quello interstatale: gli altri sarebbero pertinenze, immediate o mediate, del primo, elementi integranti del suo sistema, o, al più, suoi satelliti. Il diritto non sarebbe che una forza o una volontà, che si irradierebbe dallo Stato (nella comunità internazionale, da più Stati), e soltanto da esso²⁸.

Intanto, questa tesi, oltre che col concetto astratto di diritto, che abbiamo delineato, ci sembra in aperto contrasto con la storia e con la vita giuridica odierna, quale si svolge nella realtà.

§ 26. [Infondatezza di tale dottrina dal punto di vista storico e teorico.]

[...] La dottrina che vede nello Stato l'unico organo, come si suol dire, o l'unico produttore del diritto, si fonda evidentemente su così fatte vedute completate con l'altra – più recente in certi suoi sviluppi – che raffigura nello Stato l'ente

²⁸ La citazione degli innumerevoli scrittori, che sostengono questa tesi o vi si fondano come su un postulato che non ha bisogno di dimostrazione, sarebbe quasi impossibile. Ci limiteremo a talune indicazioni. Per la letteratura italiana, v.: Filomusi Guelfi, *Enciclopedia giuridica*, §§ 14, 112; Vanni, *Lezioni di filosofia del diritto*³, Bologna 1906, pp. 58, 68 e specialmente 81 segg.; Miceli, *La norma giuridica*, p. 127 segg.; *Filosofia del diritto*, § 26[; *Il concetto filosofico del dir. secondo G. Gentile*, in *Annali delle Università toscane*, 1920, pp. 12-13 dell'estr.]; Simoncelli, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Roma 1917, p. 17 [3^a ed. 1921, p. 1]; *Istituzioni di diritto privato it.*², Roma 1917; Brugi, *Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e Sociali*⁴, Milano 1907, §§ 10 e 11; Petrone, *Il diritto nel mondo dello spirito*, p. 135 segg.; Dallari, *Il nuovo contrattualismo nella filosofia sociale*, Torino 1911, p. 422 segg.; Ranelletti, *Principii di diritto amministrativo*, I, n. 39; Chironi, *Istituzioni di diritto civile it.*², Torino 1912, § 1; Schiappoli, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Napoli 1913, n. 15 segg. [4^a ed., 1934, pp. 6, 50 segg.]; Arangio Ruiz, *Istituzioni di diritto costituz. it.*, Torino 1913, n. 15 segg.; Bartolomei, *Lezioni di filosofia del diritto*, I, Napoli 1914, p. 118 segg.; Barassi, *Istituzioni di diritto civile*, Milano 1914, § I [Istituzioni di diritto privato, Milano 1942, § I]; De Ruggiero, *Istituzioni di diritto civile*, Napoli 1915, I, § 7 [De Ruggiero e Maroi, *Corso di istituzioni di diritto privato*, 1945, I, § 7]; V. Del Giudice, *Il diritto ecclesiastico in senso moderno*, p. 52 segg.; Maggiore, *Il diritto nel suo processo ideale*, p. 107 segg.; Bonucci, *Il fine dello Stato*, Roma 1915, p. 44 segg. Per la letteratura straniera, v. fra i molti: Jhering, *Der Zweck im Recht*, cap. VIII; Lasson, *System der Rechtsphilosophie*, Berlin, u. Leipzig 1882, p. 412; Berolzheimer, *System der Rechts- u. Wirtschaftsphilosophie*, III, München 1906, p. 322; Jellinek, *Allgemeine Staatslehre*³, p. 364 segg.; Kelsen, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*, pp. 97 segg., 405 segg.; *Über Staatsunrecht*, in *Zeitschrift f. das pr. u. öff. Recht*, XL, 1913, p. 9; [Das Problem der Souveränität u. die Theorie des Völkerrechts, Tübingen 1920, specialmente p. 13 segg.]. [Nella letteratura posteriore al presente scritto, gli orientamenti della letteratura circa i rapporti fra Stato e diritto sono molto mutati: v. citazioni in seguito nella nota 94 bis].

etico per eccellenza. Soltanto la fusione di queste due teoriche potrà dar corpo a quella moderna della quale parliamo, divenuta predominante nei principii del secolo XVIII, e che continua ad essere affermata, anche da chi ne respinge i suoi fondamenti storici. Essa però è assolutamente inscindibile da quelle che già furono le sue premesse: il che spiega come nei suoi più recenti assertori si rinvenga più un'affermazione che una vera dimostrazione della sua verità.

E infatti non si saprebbe come teoricamente giustificarla, se non assumendo, da una parte, che il diritto positivo non possa e non debba essere che un prodotto del diritto naturale e, dall'altra, che l'unico ente che abbia, almeno oggi, veste di interpretare e tradurre nelle sue leggi il diritto naturale, sia lo Stato.

[...] Quale, infatti, potrebbe essere il nesso necessario fra il diritto e lo Stato, per cui il primo non potrebbe altrimenti immaginarsi che come un prodotto del secondo? Non solo non si può dimostrare che questo nesso esista, ma si può dimostrare che non esiste²⁹. Infatti, mentre il concetto del diritto si determina perfettamente senza quello dello Stato, al contrario non è possibile definire lo Stato senza ricorrere al concetto di diritto: esso non è un'unione materiale di uomini, un aggregato di fatto e casuale, ma una comunità organizzata, cioè un ente giuridico, uno dei vari ordinamenti giuridici che la realtà ci presenta.

Lo Stato non è dunque che una specie del genere «diritto». La proposizione contraria, dal punto di vista filosofico, si dimostra inaccettabile, anzitutto pel motivo che sono inaccettabili le premesse di cui vuole essere un corollario. In secondo luogo, perché incompatibile col concetto di diritto, che, come si è visto, è logicamente antecedente a quello di Stato. E, in terzo luogo, perché non può riconoscersi valore filosofico, cioè assoluto, ad un principio che, specialmente in certe epoche storiche, si è rivelato nel contrasto più aperto con la realtà.

Santi Romano, *L'ordinamento giuridico* (1917-1918). Firenze, Sansoni, 1946². In Santi Romano, *L'«ultimo» Santi Romano*. A cura di Alberto Romano. Milano, Giuffrè, 2013, pp. 5-6, 10-17, 20-22, 27-33, 35-39, 49-57, 69-74, 76-80.

²⁹ Una dimostrazione di questo punto ha tentato, fra gli altri, Stammler, *Theorie der Rechtswissenschaft*, Halle 1911, p. 396 segg., e in precedenti suoi lavori.

3. FRAMMENTI DI UN DIZIONARIO GIURIDICO (1947)

3.1. Diritto (funzione del)

SOMMARIO: I. Il problema della funzione del diritto e sua distinzione da quello dei fini dello Stato o di altri ordinamenti giuridici. – II. Connessione del problema con i tentativi di riduzione del diritto alla categoria o alle categorie (etica, economica) dell'attività pratica. Impossibilità di tale riduzione: il *ius involuntarium*. – III. La funzione «ordinante» o «stabilizzante» del diritto. Insufficienza della teoria normativa a caratterizzare tale funzione. – IV. Specifico rilievo di essa nella teoria istituzionistica. – V. Importanza di siffatta funzione pel concetto filosofico del diritto.

I. [Il problema della funzione del diritto e sua distinzione da quello dei fini dello Stato o di altri ordinamenti giuridici.]

Spesso si parla di «funzione del diritto», ma in che senso debba intendersi questa espressione di solito non si precisa. Nel suo più largo significato, sembra che essa possa considerarsi equivalente all'altra di «essenza del diritto», almeno in quanto tale essenza sarebbe rivelata, per l'appunto, dalla considerazione della parte, per così dire, che dal diritto è assunta e sostenuta nel complesso quasi organicamente unificato dei fenomeni che si manifestano insieme ad esso, ma che da esso debbono distinguersi. In altri termini, sarebbe la stessa «differenzia specifica» del diritto, e quindi, il suo concetto, che si dovrebbe desumere dalla sua «funzione». Sennonché, nel porre così, cioè con riferimento al punto di vista della «funzione», il problema dei caratteri o, meglio, del carattere differenziale del diritto, si ha già un'intuizione di siffatto carattere, sulla quale gioverà fermarsi per alcune brevi e rapide osservazioni.

È superfluo avvertire, in primo luogo, che un'indagine di tal genere non può essere che sostanzialmente filosofica e, quindi, non coincidente con le indagini sul concetto del diritto che possono compiersi da altre discipline, principalmente dalla teoria generale del diritto. Però queste, per quanto indipendenti, possono essere dalla prima illuminate e, per conseguenza, è bene che il giurista non se ne disinteressi, pur limitandosi a considerarle per i fini e con i mezzi di valutazione che gli son proprie.

Una seconda avvertenza preliminare è opportuna. «Funzione» non vuol dire «scopo», a meno che non si adotti una generale o universale concezione teleologica, che sarebbe fuori luogo assumere a base dei rilievi che qui saranno accennati.

Donde il corollario che la teoria, fra le altre, anch'essa fondamentalmente filosofica, dei fini dello Stato, cioè di quella istituzione, da molti ritenuta la più saliente, se non esclusiva, manifestazione del diritto, non è da confondersi con l'indagine di cui qui è parola, pure avendo con essa dei punti di contatto che non si debbono trascurare. A prescindere, infatti, da ogni considerazione sulla inammissibilità, che per noi è assiomatica, dell'opinione che identifica Stato e diritto, si deve tener presente che, quando si parla dei fini dello Stato, generalmente si ha riguardo a quei fini che lo Stato si propone volontariamente e potrebbe non proporsi, non alle «funzioni» o, meglio, alla «funzione» che da esso si esplica eventualmente senza l'intervento della volontà sua o dei suoi governanti, per il semplice fatto della sua esistenza e per indeclinabile esigenza della sua natura.

Comunque, a delimitare meglio l'oggetto e il campo di queste nostre osservazioni, gioverà tener presente, anzitutto, che, mentre non può negarsi che lo Stato, come ogni altro ordinamento giuridico, abbia una sua funzione, nel senso sopra accennato, è stato invece possibile sostenere che lo Stato non ha scopi (Waitz; Lasson, che gli riconosce solo funzioni; Preuss etc.), opinione questa che ricorre più frequentemente nei seguaci della c.d. teoria organica, che, ponendosi da un punto di vista naturalistico, escludono logicamente ogni valutazione teleologica. Ciò conferma la necessità di distinguere il problema della funzione del diritto da quello degli scopi dei vari ordinamenti giuridici.

Necessità questa che risulta maggiormente chiarita, quando si ponga mente al modo diverso in cui questi scopi possono essere considerati dalla dottrina giuridica e dalla speculazione filosofica. La prima, ammesso che sia da respingersi l'opinione (Laband; Bernatzik; Kelsen etc.) che il momento dello scopo sia per essa irrilevante, se ne occupa tenendo presente che gli scopi sono molteplici e vari in ogni ordinamento e variano inoltre da un ordinamento all'altro: quindi, non riducendoli ad unità. La seconda, invece, quando si occupa della funzione del diritto, che è per definizione unica in tutti e per tutti gli ordinamenti, o non ha riguardo ai singoli «scopi» dello Stato e delle altre istituzioni, o ha riguardo ad essi in quanto per l'appunto si illude (contro questa illusione: Gerber, G. Meyer etc.) di poterli ridurre al comune denominatore di un fine ultimo e supremo di cui sarebbero semplici specificazioni particolari. Sennonché, ci sembra evidente che questo fine supremo non potrà essere il medesimo in tutti gli ordinamenti, se è vero che ogni ordinamento ha scopi propri che gli altri non hanno. E se la unificazione di essi, che sembra non possa farsi neppure per un singolo ordinamento che non sia molto semplice, non può certo farsi in modo che valga per tutti gli ordinamenti, ciò vuol dire che scopi e funzione del diritto sono cose distinte.

Spesso invece – riferendosi sempre allo Stato e, quindi, incorrendo per lo meno nell'errore fondamentale di non considerare le altre istituzioni ossia gli altri ordinamenti giuridici – si è ritenuto di poter rinvenire il fine ultimo ossia la funzione caratteristica di esso, nella sua c.d. «funzione giuridica», il che, comunque questa venga intesa, implica errori e tautologie.

Infatti, se per funzione giuridica si intende quella che lo Stato avrebbe di attuare la giustizia o il diritto naturale, è da osservare in contrario che, ammessa pure la tendenza dello Stato ad uniformarsi a tale giustizia, ciò significa che questa deve essere, non il suo fine, ma un limite o una condizione delle sue manifestazioni. Vero è che talune di queste possono essere ispirate soltanto dalle esigenze della giustizia c.d. ideale o astratta, ma molte altre, anche se contenute nei suoi limiti o comunque ad essa non contrastanti, sono dettate da bisogni e, quindi, da fini più concreti e più pratici, in modo che la giustizia può essere al più uno dei suoi vari fini, non certo il fine unico o la funzione specifica dello Stato. Questo in realtà non pretende di realizzare l'idea integrale e assoluta del diritto, ma è un ordinamento particolare e limitato, il che, fra l'altro, implica che sceglie gli interessi da prendere in considerazione e li sceglie per l'appunto con criteri che non si identificano con quell'idea. Ciò si rende ancora più manifesto quando i fini che lo Stato si propone non risultano da chiare ed espresse disposizioni del suo diritto positivo. In questa ipotesi, soccorrono, come è noto, i c.d. principii generali del diritto. Ma questi principii, anzitutto, in taluni ordinamenti statali, come, ad esempio, in quello italiano, non sono i principii del diritto naturale, ma «i principii generali dell'ordinamento giuri-

dico dello Stato» (art. 12 disp. prelim. cod. civ.) e, in secondo luogo, anche quando è fatto richiamo al diritto naturale, come avviene in altri ordinamenti, essi servono, in sede di interpretazione e di applicazione del diritto, a decidere sui «casi» dubbi, non a determinare le «materie» che per lo Stato sono rilevanti in quanto riguardano i suoi fini. E ciò perché nella determinazione di tali materie lo Stato può non aver seguito le esigenze del diritto naturale.

Se poi il fine ultimo o la funzione dello Stato si pone non nel diritto naturale, nella giustizia astratta, ma nello stesso diritto positivo, non si dice nulla che non si risolva, nella migliore delle ipotesi, in una tautologia e, il più delle volte, in un errore: infatti, evidentemente non si fa che eludere il problema o affermare che lo Stato, che è per definizione un ordinamento giuridico, è fine a sé stesso e perciò non ha veri e propri fini e, tanto meno, una funzione.

Comunque, tutti questi errori, equivoci e fraintendimenti del problema si rilevano meglio quando, non identificando il diritto con quello statale, si ha riguardo anche alle istituzioni con fini non generali, ossia politici, ma particolari e singolarmente determinati. Fra queste istituzioni, ce ne son tante, quelle, per esempio, che si propongono fini commerciali, di divertimento, sportivi e così via, per le quali nessuno direbbe che abbiano la funzione di attuare o realizzare il diritto naturale.

In conseguenza, mettendo da parte ogni considerazione che si limiti allo Stato e alle istituzioni ausiliarie o complementari di esso, giova tener conto delle più ampie teorie che cercano di precisare la funzione del diritto in genere, non di talune sue manifestazioni, siano pure le più importanti e complesse.

II. [Connessione del problema con i tentativi di riduzione del diritto alla categoria o alle categorie (etica, economica) dell'attività pratica. Impossibilità di tale riduzione: il *ius involuntarium*.]

Fra tali teorie, si debbono anzitutto ricordare quelle, che sono di gran lunga le più diffuse, secondo le quali la funzione del diritto, e non solo dello Stato, dovrebbe rintracciarsi nei caratteri della c.d. attività pratica, caratteri che poi si profilerebbero diversamente a seconda che in questa si distinguono o meno varie categorie, come l'etica e l'economia. Della riduzione del diritto all'etica noi ci siamo brevemente occupati altrove (v. la voce *Diritto e morale*) e qui possiamo rinviare senz'altro alle osservazioni che allora abbiamo avuto occasione di accennare. E tali osservazioni sembra che possano estendersi anche alla teoria che riduce il diritto alla economia, nel senso, non sempre esattamente interpretato, che a questa parola e a questa riduzione è stato attribuito, come è noto, dal Croce, nonché a qualche opinione intermedia o, per così dire, eclettica, come quella del Carnelutti, per cui la funzione del diritto sarebbe quella di ridurre all'etica l'economia, ossia di imporre l'etica all'economia, opinione che ricorda quella del Rosmini, secondo la quale il diritto starebbe in mezzo all'eudemonologia e l'etica, «per guisa che con un suo estremo si attiene all'una e con l'altro all'altra».

Infatti, presupposto comune a tutte queste dottrine è che il diritto sia interamente ed esclusivamente manifestazione dell'attività e volontà dell'uomo, non solo quando ad esso questi obbedisce e si uniforma, ma anche nel momento in cui il diritto stesso è posto o, comunque, ha origine. Ora, se ciò è a ritenersi vero per il così detto diritto soggettivo, nelle figure che implicano una «*potestas*»

o «*facultas agendi*» e anche obblighi o doveri, altrettanto non sembra che possa ammettersi per il diritto oggettivo o, meglio, per certe posizioni di esso. Alludiamo al problema, così poco preso in considerazione dai giuristi e ancora meno dai filosofi, del cosiddetto *ius involuntarium*. Anche per quanto riguarda i termini di questo problema e la soluzione che ad esso deve darsi, rinviamo senz'altro alla voce *Diritto e morale*, dove si è cercato di metterne in rilievo l'importanza ai fini dell'argomento di cui lì e qui è parola, venendo alla conclusione che, per la definizione della funzione e, quindi, del concetto del diritto, è necessario andare oltre il dogma volontaristico e risalire dalla sfera del dovere essere a quella dell'essere. Il che ci dispensa dal prendere in esame gli altri punti di vista, in certo senso secondari, che confermano l'impossibilità di ridurre il diritto ad una qualsiasi forma di attività pratica, risolvendolo interamente in essa. E, poiché tale impossibilità appare più evidente, come si è detto, per talune posizioni del diritto oggettivo, non sarà del tutto superfluo ricordare che la funzione del diritto, prima che nel diritto soggettivo, deve ovviamente ricercarsi nel diritto oggettivo che del primo è il necessario antecedente.

III. [La funzione «ordinante» o «stabilizzante» del diritto. Insufficienza della teoria normativa a caratterizzare tale funzione.]

Ora è importante notare che tutte, si può dire, le definizioni che del diritto oggettivo sono state date concordano, esplicitamente o implicitamente, su un punto, al quale viceversa non si è dato poi quel rilievo che esso merita, traendone le conseguenze che ne discendono e che, a parer nostro, son quelle che caratterizzano la funzione essenziale del diritto. Questo punto è quello con cui suole più o meno esattamente ed efficacemente esprimersi il concetto che il diritto determina, fissa, immobilizza, cristallizza, in un certo senso che deve rettamente interpretarsi, le manifestazioni della vita sociale alle quali si estende la sua efficacia, che è così varia secondo la natura e i fini dei singoli ordinamenti.

Siffatta funzione per così dire immobilizzante del diritto appare, anzitutto, nelle teorie, sempre predominanti, che definiscono il diritto oggettivo come norma. Le norme sarebbero precisamente il mezzo o il processo con cui quella funzione si esplica concretamente. Esse si sovrappongono alle volontà di coloro che vi sono soggetti, le dominano con la loro autorità, le indirizzano su certe direttive con efficacia, rispetto alla suddetta funzione, tanto maggiore quanto più sono generali, escludono l'arbitrio dei singoli sostituendolo con criteri e principii costanti e determinati una volta per sempre e in modo uguale per tutti, e riescono così a rendere permanenti certe estrinsecazioni di attività ed effetti di tali attività che altrimenti sarebbero estremamente variabili. È questo il fondamento della nota di regolarità e, quindi, di relativa certezza e prevedibilità che il diritto introduce nella vita sociale.

Questi concetti sono sempre e necessariamente adombrati, anche se rimangono latenti, in tutte le definizioni del diritto come norma o sistema di norme. Ma spesso essi vengono in vario modo maggiormente accentuati e precisati anche da coloro che non superano la concezione normativa. Così, per esempio, il Gentile afferma che il diritto oggettivo, la legge, non è propriamente un volere in senso proprio, ma un volere già voluto e realizzato, che era libertà, ma che viceversa, in

quanto legge del volere particolare, è limite di libertà, per cui il diritto ben potrebbe dirsi «la natura nel mondo della volontà», come era stato già intuito quando, dal Tomasio in poi, si è ad esso attribuito il carattere della coattività, dal quale non dovrebbe distinguersi quello c.d. della esteriorità. Non diversamente, nelle conclusioni ultime che interessano questo punto, è stato pure da altri (F. Orestano) sostenuto che il diritto, sempre concepito come norma, rientra, in quella che si è designata col nome di «categoria dell'ordine», categoria generalissima che rivelerebbe l'unità dell'intera struttura mentale nella molteplicità delle forme logiche e categoriche, che sarebbero tutte sue sottospecie. La funzione del diritto sarebbe, quindi, una «funzione ordinante», e ciò in relazione al suo carattere specifico di «costanza» e di «invarianza» e, quindi, di certezza: con ciò il diritto si inserirebbe nel sistema protettivo dell'«economia della vita» e dei valori umani.

In forma più concreta accennano inoltre ad un funzione del diritto coincidente più o meno con quella di cui è parola le teorie che, pur rimanendo ferme anch'esse alla concezione normativa, tendono a mettere in rilievo, limitatamente ad una parte delle sue norme, il carattere di immobilità e di perpetuità che il diritto possiederebbe e quindi comunicherebbe ai rapporti che regola: così le dottrine del diritto canonico concernenti il *ius divinum* e il diritto naturale. Ed anche fuori del diritto della Chiesa, la distinzione delle norme costituzionali più ferme delle altre e, specialmente, il richiamo ai rapporti fra il diritto positivo e il diritto naturale talvolta implicano una particolare accentuazione della funzione immobilizzante del diritto. Il che permette di notare che questa appare indipendente dal carattere volontaristico o meno del diritto in quanto si ritrova più o meno implicitamente o espressamente ammessa anche da coloro che affermano l'esistenza di un *ius involuntarium* come complesso di norme non poste dalla volontà degli uomini.

Senonché, se si rimane sul terreno delle teorie semplicemente normative, non si riesce a specificare la differenza che distingue la funzione che il diritto esplica da quella o quelle analoghe esplicate da altre norme e, quindi, il carattere essenziale del diritto. Ogni categoria di norme, infatti, siano esse morali, economiche, o, se ancora altre se ne ammettono, di qualsivoglia natura, non hanno una funzionalità sostanzialmente diversa da quella delle norme giuridiche: donde l'inconsistenza di tutti i tentativi di definire, da questo punto di vista, il diritto.

IV. [Specifico rilievo di essa nella teoria istituzionistica.]

La teoria istituzionistica, invece, sembra che raggiunga siffatto risultato in modo diretto ed esauriente, si intende se dell'istituzione si accoglie il concetto che noi abbiamo cercato di precisare, designando con questo nome qualsiasi ente o corpo sociale che abbia un assetto stabile e permanente e formi un corpo a sé, con una vita propria. Se si stabilisce l'equazione per cui ogni istituzione così intesa è un ordinamento giuridico e ogni ordinamento giuridico è una istituzione, la funzione stabilizzatrice del diritto anzitutto è messa in evidenza in modo immediato ed esplicito, non come un corollario che sia da desumersi dalla definizione del diritto, ma con la stessa formulazione di tale definizione, anzi con l'unica parola di cui questa consta: istituzione significa per l'appunto, come si è detto, un'organizzazione che fissa i vari elementi di un ente, la posizione e la funzione di essi, nonché della unità che ne risulta, subordinandoli all'ente del quale vengono a far

parte. Inoltre, attribuendo siffatta funzione, non solo alle norme di un ordinamento giuridico, ma allo stesso corpo o ente di cui tali norme sono un prodotto o una derivazione, la funzione medesima resta nettamente e necessariamente distinta e differenziata rispetto a quelle che possono essere esplicate da ogni complesso di norme. Per definizione, la funzione di una istituzione non può essere che giuridica ed una funzione giuridica non può non essere istituzionale. Si raggiunge così un punto di vista che è il più decisivo, anzi l'unico dal quale si possa scorgere il carattere specifico del diritto, anche in riguardo alla sua funzione. Questa, infatti, non si potrebbe più compiutamente definire che mettendola in relazione con la struttura del corpo che l'esplica, se è vero che funzione, organo, o, più comprensivamente parlando, organizzazione sono termini correlativi che si presuppongono a vicenda e si chiariscono l'uno con l'altro. E ciò oltre al dire che in questo modo e in questo senso di funzione del diritto potrà parlarsi, non figuratamente e per metafora, ma attribuendo alla parola il suo significato proprio. Le norme non sono che dei mezzi, e non gli unici, con i quali si adempie a quella funzione, e forse è più esatto dire, considerandole in sé e per sé, che sono un prodotto della funzione stessa, che poi continuano, per conto loro, cioè con l'efficacia che da questa è stata loro comunicata, l'esercizio di essa. Infatti, si può opportunamente osservare in proposito e a conferma di quanto si è fin qui detto, che la funzione normativa non è la sola funzione delle istituzioni giuridiche, le quali, oltre di essa, ne esplicano diverse altre non meno importanti, come si può meglio desumere dall'esame delle istituzioni più complesse, per esempio dello Stato, la cui funzione unitariamente considerata e da per sé stessa effettivamente unica si suole tripartire nelle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale. Tutte queste funzioni particolari non sono che aspetti della funzione unica dello Stato, come di ogni altra istituzione in cui esse possono pure ravvisarsi con figure più o meno sviluppate e talvolta solo embrionali, a seconda della maggiore o minore loro complessità.

V. [Importanza di siffatta funzione pel concetto filosofico del diritto.]

Il rilievo della funzione del diritto che si è delineata è necessario, per il concetto che del diritto deve formularsi in sede della così detta teoria generale del diritto, e per questa è anche sufficiente. È pure sufficiente per la speculazione filosofica? È questa una domanda alla quale non abbiamo la competenza di rispondere. Ci siano tuttavia consentite alcune modeste osservazioni che può darsi abbiano qualche interesse, se pure non siamo in grado di svolgerle adeguatamente e di trarne le conseguenze di cui, in ipotesi, potrebbero essere suscettibili.

Come sopra si è notato, il concetto del diritto, che ci sembra debba ricercarsi oltre la sfera della così detta attività pratica per quanto riguarda il diritto oggettivo, postula due punti fondamentali. Il primo concerne la necessità di riportare tale concetto non a quello di norma o complesso di norme, ma all'altro di istituzione, cioè non alla forma del dovere essere, ma all'altra dell'essere. Il secondo punto, strettamente collegato col primo, esige che si prescindano dal carattere volontaristico del diritto in considerazione del *ius involuntarium* del quale bisogna tener conto. Viceversa, la categoria del dovere, l'elemento della volontà e, quindi, la forma dell'attività pratica ricompaiono nelle manifestazioni del diritto soggettivo. Però, non dimenticando, anzi tenendo presente che quest'ultimo è un momento

non primario, ma secondario o, comunque, dipendente dal diritto oggettivo, è per l'appunto nel diritto oggettivo che bisogna rintracciare l'essenza del diritto quale si desume dalla sua funzione specifica. Ora, ci sembra che con ciò si spieghino e forse si possa riuscire a superare alcune gravi oscillazioni in cui si dibatte la ricerca filosofica del concetto del diritto. In sostanza, quando essa si ostina a vedere nel diritto una manifestazione dell'attività pratica, sia essa etica o economica, viene inevitabilmente sacrificato il diritto oggettivo. Secondo, infatti, le note teorie, a non parlare di altre, del Croce e del Gentile, di cui si è fatto cenno, al diritto oggettivo, ridotto alla forma della regola o della norma, si nega ogni effettiva e attuale esistenza: volontà astratta e, quindi, non vera volontà, secondo l'uno, ma soltanto adiutorio della volontà che si esplica nel diritto soggettivo; volontà ugualmente astratta, secondo l'altro, che è stata, ma non è più vera volontà, sebbene possa diventare effettiva e concreta nelle attività dei soggetti che l'assumono a contenuto di esse. Siffatta valorizzazione del diritto soggettivo, a tutto danno e spese del diritto oggettivo, mentre non potrà mai ottenere il consenso della giurisprudenza, il che non ci sembra trascurabile nemmeno dal punto di vista della filosofia, è da ritenersi, se non erriamo, che, anche dal punto di vista di quest'ultima, presenti il gravissimo difetto di un capovolgimento della realtà, cioè di considerare come antecedente il susseguente, primario il secondario, invertendo l'ordine con cui i due aspetti del diritto, quello oggettivo e quello soggettivo, si presentano nella struttura degli ordinamenti positivi, nella vita giuridica, e nella logica stessa del diritto.

Non solo, ma è anche, e sé, da rilevare che le teorie di cui si è fatta parola, non riescono a scorgere l'essenza specifica del diritto, che perciò riducono ad altre norme o complessi di norme, siano etiche siano economiche, precisamente perché non si rendono conto che l'istituzione da cui derivano le norme, giuridiche conferisce a queste ultime una effettiva e obbiettiva persistenza oltre il momento in cui in esse si concreta la volontà che le pone. È proprio in questa persistenza che si rivela la funzione e, quindi, l'essenza del diritto. La norma giuridica non è soltanto un adiutorio della volontà di chi poi esercita il diritto soggettivo e nemmeno un semplice «già voluto» che rivive in questo soggetto, ma è una particolare manifestazione del diritto oggettivo, cioè della istituzione che ha una propria esistenza ed una propria vitalità e attribuisce alle norme che ne emanano una efficacia tipica, emancipandole dalla volontà di coloro che debbono ottemperarvi e dotandole della persistenza che si è accennata.

Come le norme giuridiche, quelle poste volontariamente e le altre che costituiscono il *ius involuntarium*, debbano ulteriormente qualificarsi; in quale rapporto stiano con la volontà dei soggetti ad esse sottoposti o che se ne giovano; in che cosa consista la loro efficacia e che effetti abbia la persistenza di esse nel senso sopra detto, sono problemi che qui non è possibile affrontare.

Giova soltanto ricordare che intuizioni dei concetti che abbiamo rapidamente e troppo succintamente profilati, non sono certo mancate.

A prescindere da quelle concezioni della filosofia greca, per cui, identificando o confondendo νόμος [*nómos*] e φύσις [*phýsis*], la giustizia sarebbe la fisica necessità che mantiene ogni cosa nel proprio ordine e nel proprio corso, fisica necessità che governa il mondo naturale e di cui il diritto sarebbe un aspetto, si può tener presente la stessa osservazione sopra menzionata del Gentile, secondo la quale il diritto sarebbe la natura nel mondo della volontà. A queste intuizioni però non si è attribuita tutta l'importanza che esse hanno e non ne sono state tratte tutte

le conseguenze che sarebbe stato necessario trarne. Esse possono altresì servire a mettere in maggiore e più concludente rilievo la necessità di ricollegare meglio in una superiore unità le due sfere che troppo si tengono separate e distinte l'una dall'altra quella dell'essere e, nella categoria dell'attività pratica, quella del dovere. Più particolarmente, gioverebbe forse analizzare meglio i caratteri di taluni collegamenti fra natura e spirito, che potrebbero chiarire anche i rapporti fra il diritto oggettivo, inteso nel senso accennato, e quello soggettivo, giacché, se è vero che non c'è fisica senza una qualche metafisica, non è men vero che non c'è metafisica senza una qualche fisica.

Un'ultima precisazione probabilmente non sarà del tutto inutile. Quando al diritto si assegna la funzione di stabilizzare, normalizzare, fissare taluni momenti e movimenti della vita sociale, e, quindi, una funzione che potrebbe anche dirsi conservatrice, ciò deve intendersi in un senso che esclude qualsiasi riferimento a tendenze conservatrici nel senso in cui esse si profilano in quei programmi di politica che da esse restano qualificati. Un ordinamento giuridico, a meno che non sia del tutto mal costruito, se da un lato ha la funzione suddetta, dall'altro lato ha sempre la possibilità di rinnovarsi e di far posto a modificazioni anche radicali e profonde della sua struttura e del suo funzionamento. Se così non fosse, esso non sarebbe vitale. Come ogni edificio ha fondamenta, mura, tetti che ne assicurano la fermezza e in certo modo lo chiudono, ma ha inoltre porte, finestre, condutture, ventilatori che lo mantengono aperto al mondo esterno, ed è ad ogni modo suscettibile di ampliamenti, riduzioni, trasformazioni, così un ordinamento giuridico, una istituzione, è un ente che, pur restando identico a sé stesso, finché ha vita, si rinnova continuamente in tanti suoi elementi con processi ora lenti ora rapidi. Questi processi, di regola, sono regolati e frenati per l'appunto dalla funzione che si è vista propria del diritto, ma questa deve però mantenersi in certi limiti, al di là dei quali è compromessa la stessa vita di quell'ente. Spesso i giuristi, forse per l'abito mentale che ad essi deriva dalla loro stessa funzione che, in certo senso, prosegue e coadiuva quella dell'ordinamento giuridico che interpretano e fanno valere, sono in politica tendenzialmente conservatori: di solito, essi non amano le rivoluzioni e le rivoluzioni non amano i giuristi e li hanno in sospetto. Ma le tendenze personali e politiche dei giuristi non debbono indurre ad una falsa concezione dell'obiettiva funzione e missione del diritto.

(settembre 1945)

Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*. Milano, Giuffrè, 1947, pp. 76-86. Ora in: Santi Romano, *L'«ultimo» Santi Romano*. A cura di Alberto Romano. Milano, Giuffrè, 2013, pp. 665-675.

3.2. Mitologia giuridica

SOMMARIO: I. In che senso può parlarsi di mitologia giuridica. – II. Mitologia giuridica e realtà giuridica. – III. Fonti e manifestazioni varie della mitologia giuridica. – IV. Vari esempi di miti giuridici. – V. Loro eventuale utilità.

I. [In che senso può parlarsi di mitologia giuridica.]

Il mito è stato particolarmente, anzi quasi esclusivamente, definito e studiato in relazione alle credenze religiose, che certo ne offrono gli esempi più tipici e caratteristici. Esso però si riscontra anche in campi diversi, e, fra gli altri, in modo molto interessante, in quello del diritto. C'è tutta una mitologia, che ben può dirsi giuridica, e da questo punto di vista sembra che possano utilmente valutarsi una serie di opinioni e di principii, che, di solito, sono presi in considerazione sotto altri aspetti. Non già che di mito non si parli con qualche frequenza anche in rapporto a tale materia, ma se ne parla in senso figurato e, comunque, senza intenzioni tecniche e scientifiche. Si legge, ad esempio, nel *Dizionario moderno* (8^a ed., Milano 1942) del Panzini: (Mito) «si dice anche di legge scritta, che resta senza applicazione. Nella filosofia della storia si usa questa parola per significare quelle formule che muovono ogni tanto le coscienze delle masse, le quali non hanno coscienza individuale: *Liberté égalité fraternité, La legge è uguale per tutti, Re per grazia di Dio, Dittatura del proletariato, etc.*». Sennonché, non solo in questo senso traslato e improprio, ma anche in senso corrispondente a quello in cui la parola è adoperata in dottrina, il concetto di mito può esattamente riferirsi, se non a tutte le formule accennate, ad altre che hanno più o meno immediata attinenza al diritto. Quale sia questo senso, qui non occorre approfondire; nonostante notevoli divergenze particolari, che riguardano più i suoi sviluppi che i suoi estremi essenziali, esso si può ritenere oramai comunemente accettato, pur nelle sue varie formulazioni.

II. [Mitologia giuridica e realtà giuridica.]

È superfluo rilevare che il mito non è verità o realtà, anzi è l'opposto, e, quindi, la mitologia giuridica è da contrapporsi alla realtà giuridica, che in apposita voce di questo dizionario si è cercato di definire: ciò che in questi brevi appunti sarà detto vuole essere in certo modo una continuazione di quanto allora si è osservato e qui rimane sottinteso, pur dovendosi tenere ben presente. Ad ogni modo, a scanso di equivoci, gioverà ricordare e precisare che la verità o realtà giuridica è quella che è stata accolta o addirittura creata da un determinato diritto positivo, anche se diversa dalla realtà che, in contrapposizione a quella puramente giuridica, si dice effettiva, o di fatto, o materiale, e, quindi, anche se esiste solo nella concezione di un ordinamento giuridico, purché esso sia vigente ed operante. Non sono dunque dei miti le astrazioni e neppure le finzioni di cui un ordinamento positivo si serve a vari fini, anche se esso esplicitamente o implicitamente le dichiara tali. E tanto meno può parlarsi di miti a proposito più o meno diretto di certe figure, quali le equiparazioni, le presunzioni, le apparenze e così via. In altri termini, quando il

diritto, il diritto positivo, si è foggiate una sua realtà e in questa rimane senza sconfinare in semplici concezioni dottrinarie che non vincolano chi deve osservare le sue posizioni, le sue norme, i suoi principii, mancano gli estremi del mito. Almeno dal punto di vista da cui deve porsi il giurista, giacché non è da escludersi che da altri punti di vista sia mito ciò che per il diritto e, quindi, per l'interprete di tale diritto, è realtà.

Ancora più superfluo è rilevare che non tutte le concezioni, le opinioni, le credenze che si ritengono giuridiche, ma che tali effettivamente non sono, perché contrarie o estranee ad un ordinamento giuridico, sono da classificarsi fra i miti. Perché ciò sia possibile, è necessario che esse abbiano quel carattere o quella forma fantastica o semifantastica, non certo facile a definirsi con precisione, che concordemente si afferma essenziale perché si abbia la figura del mito. Il mito è una nonverità, un errore, una «inopia», ma è anche immaginazione, una immaginazione «favolosa» (mito, infatti, originariamente, non significa che favola), che ha potuto spesso, come è noto, essere riaccostata alla poesia o alla «sapienza poetica». Più esattamente, in quanto vuole essere un concetto, il mito è stato definito, non trascurandone il carattere poetico, un «universale fantastico», cioè non ragionato, che nasce dal bisogno di intendere ciò che non si intende e di esprimerlo con immagini, noti potendo con termini propri: «un concetto che vuole essere immagine e un'immagine che vuole essere concetto», e implica quindi una contraddizione, un'«impotenza potente» (Croce).

Il mito ha altresì un senso mistico, è una credenza che ha carattere di fede e quindi assume sempre un certo tono religioso, anche quando non riguarda la religione propriamente detta: il che, del resto, è in connessione con gli altri suoi caratteri che si sono accennati.

Esso inoltre è credenza, non meramente individuale, ma più o meno diffusa. Il mito religioso è essenzialmente popolare; il mito giuridico può formarsi e limitarsi entro una cerchia più ristretta di persone, ma anch'esso non è opinione singolare o isolata. Di solito, è credenza accolta da un numero molto variabile, ma sempre notevole, di individui che partecipano in un modo o in un altro alla vita pubblica, ora attivamente, ora come spettatori che tuttavia giudicano e valutano, l'opera degli attori dal punto di vista di concezioni e convinzioni comuni. E può anche darsi che il mito rimanga circoscritto fra puri studiosi, particolarmente fra i seguaci di qualche sistema filosofico. Politica e filosofia sono campi particolarmente favorevoli alla formazione e alla affermazione dei miti che interessano il diritto. Le note teorie che avvicinano il mito alla storia e alla filosofia possono in tale constatazione trovare qualche conferma: ci sono dei miti che si esplicano in attività pratiche, altri che rimangono nella sfera della pura speculazione, ed altri ancora che da questa passano in quelle o viceversa. Non è nemmeno da escludere che artefici di miti possano essere dei giuristi, cioè coloro che pure dovrebbero essere in grado di giudicarli come tali e respingerli, anzi non sono molto infrequenti le teorie che, formulate da giuristi che erroneamente credono di desumerle da un dato ordinamento giuridico come ad esso conformi, poi si diffondono, per la stessa autorità dei loro autori, acquistando i caratteri di veri e propri miti.

III. [Fonti e manifestazioni varie della mitologia giuridica.]

La mitologia giuridica ha così fonti e manifestazioni varie, e non sempre è facile discernere quando essa ha origine teoretica, quando pratica, e quando, come spesso avviene, l'una assieme all'altra. Ugualmente difficile è seguirne la diffusione e l'evoluzione che man mano subisce secondo le circostanze e i diversi ambienti in cui si manifesta.

Comunque, può essere importante notare che essa fiorisce, per così dire, e si rivela nelle sue forme più accentuate e più tipiche durante i periodi rivoluzionari. In questi periodi, nei quali si tenta di abbattere gli ordinamenti vigenti sostituendoli con dei nuovi, ha naturalmente scarsa importanza la realtà giuridica, nel senso che si è definito, cioè il complesso dei principi, delle ideologie e delle concezioni che stanno a base del *ius conditum*, e invece vengono in prima linea le ideologie che combattono per informare di sé il *ius condendum*. È allora perfettamente naturale che si trovino l'una di fronte all'altra diverse ed opposte concezioni, alle quali la lotta conferisce il carattere della fede e la forma immaginosa del mito. Di solito, la concezione che ha maggiore probabilità di prevalere è per l'appunto quella che assume in modo più spiccato tale carattere e tale forma, ed è così in grado di spiegare una maggior forza di suggestione sulle masse popolari, che rimarrebbero poco sensibili al freddo rigore dei ragionamenti, e, nello stesso tempo, meglio corrisponde al temperamento di coloro che più facilmente riescono ad imporsi nei moti rivoluzionari.

Di ciò si può avere una piena e tipica conferma nelle assemblee costituenti che sono attualmente riunite per elaborare i nuovi ordinamenti di parecchi Stati. La massima parte dei loro membri è naturalmente sprovvista di cultura giuridica, anche se essi sono, il che in verità non si può ritenere che avvenga in larga misura, colti in altri campi. Rappresentanti di partiti politici che si avversano spesso con violenza e, in prevalenza, con tendenze estreme, costituiscono l'ambiente più adatto alle più varie mitologie giuridiche, così a quelle che hanno carattere del tutto popolare, come a quelle di origine più o meno dottrinarie. Queste ultime anzi hanno il più delle volte maggiore influenza delle prime. Le concezioni mitiche che possono dirsi popolari in senso stretto sono, infatti, di solito, vaghe, imprecise, fluttuanti, ed hanno, quindi, minore forza di espansione e di affermazione; quelle dottrinali invece hanno la rigidità dei dommi, assumono una certa forma logica, e si rivelano perciò suscettibili di essere tratte a conseguenze ed a sviluppi, che ad esse conferiscono una maggiore parvenza di verità, mentre in sostanza questo loro carattere accentua e aggrava gli errori che stanno a base di esse. I miti, per così dire, ingenui sono di conseguenza più innocui dei miti, per così dire, sapienti, che meglio nascondono la contraddizione fra ciò che effettivamente sono, cioè errori, e ciò che vorrebbero essere, cioè verità. I giuristi che di quelle assemblee fanno parte, si trovano in esse a disagio, precisamente perché incontrano difficoltà quasi insormontabili a sfrondare della loro aureola tali miti e sono anche per questo motivo tenuti in sospetto, come sterili oppositori.

Se poi anche per i miti giuridici si volesse porre il problema che, com'è noto, è stato posto per i miti religiosi, se cioè essi derivino da determinati popoli, per propagarsi in seguito oltre il loro paese di origine, si potrebbe fondatamente ritenere, che, come ci sono indubbiamente dei popoli più inclini all'elaborazione delle credenze religiose, anche di quelle che hanno carattere mitico, così è proba-

bile che i miti giuridici trovino in alcune nazioni un terreno più propizio alla loro formazione. E tali nazioni, se è esatto quanto si è venuto osservando, sarebbero quelle in cui sono più forti e più continue le tendenze rivoluzionarie. I popoli conservatori, che rimangono fedeli alle loro tradizioni e ai loro ordinamenti politici, che non si lasciano facilmente lusingare dai miraggi di radicali trasformazioni, sono, come è naturale, quelli che hanno più netta e precisa la percezione della realtà giuridica e non amano immaginare quegli «universalmente fantastici», in cui i miti si risolvono. E, infatti, la storia potrebbe di ciò fornire numerose riprove, solo se si esaminassero le origini dei miti che hanno animato molte rivoluzioni. E si noti che i miti cui si allude, pure avendo trovato largo accoglimento da parte delle masse popolari, sono stati spesso elaborati in stretta connessione con sistemi filosofici, anch'essi aventi più o meno consapevolmente caratteri e intendimenti rivoluzionari. Il che dimostra pure che alle tendenze rivoluzionarie dei popoli non di rado corrispondono quelle non meno rivoluzionarie dei loro filosofi. Si ricordino, per esempio, le teorie filosofiche, tipicamente mitiche, che prepararono la rivoluzione francese del 1789 ed ebbero così grande influenza sui nuovi ordinamenti costituzionali che ne scaturirono. Ed è istruttivo il confronto fra i popoli che parteciparono a tale rivoluzione o la subirono, e i popoli che invece ne rimasero più o meno immuni, come, ad esempio, gli anglosassoni.

IV. [Vari esempi di miti giuridici.]

Potrebbe essere interessante, anche a conferma delle osservazioni che precedono, elencare e classificare il maggior numero possibile di miti giuridici. Per ora converrà accennare ad alcuni di essi, fra i più tipici.

Anzitutto, è da considerare il mito del c.d. stato di natura. Considerato in sé e per sé, esso non riguarderebbe il diritto, se non negativamente, in quanto cioè implicherebbe la negazione di ogni ordinamento giuridico, sorgendo il quale quello stato verrebbe completamente e immediatamente meno, almeno se dell'ordinamento giuridico si adotti il concetto che è comunemente ammesso. Piuttosto quel mito sarebbe da riaccostarsi a quello così simile, sotto alcuni aspetti, se pure non ne è l'antecedente storico che l'abbia generato, dell'età dell'oro, e anche alla credenza del paradiso terrestre. Sennonché, note dottrine filosofiche e giuridiche hanno ad esso collegata la concezione di una serie di diritti c.d. innati, che spetterebbero a ciascun individuo, non in forza dell'ordinamento giuridico sorto con lo Stato, ma come patrimonio, inalienabile da parte dei singoli e intangibile da parte dello Stato, che sarebbe, per dir così, residuo dalla trasmissione dei poteri che a favore di quest'ultimo si sarebbe avuta al momento del passaggio dallo stato di natura allo stato civile: diritti, per conseguenza, che per tale loro carattere originario, si farebbero valere anche verso e contro lo Stato. Si ha così un esempio, non unico, come si vedrà, ma dei più significativi, dell'innesto di una dottrina vera e propria in un mito che dapprima, con ogni probabilità, non la conteneva e che, per effetto di tale innesto, si è venuto trasformando da mito ingenuo in mito per così dire «sapiente». Non diversamente, nel mito, se questo carattere gli si vuole attribuire, del paradiso terrestre, si sono inserite, come è noto, tutta una serie di dottrine teologiche. In tempi più recenti, è poi avvenuto, con procedimento in certo senso inverso, che l'accennata dottrina politico-giuridica che prima si era

cercato di giustificare ricorrendo alla concezione dello stato di natura, si è a poco a poco emancipata, almeno sino a certo punto, da questo mito, non rinnegandolo, ma rilegandolo in un'ombra discreta e prudente. Esso però non si è ancora estinto e spesso risorge, sia pure con formulazioni meno primitive e apparentemente più teoretiche, quando si vuole dare un qualche fondamento alle affermazioni, che ricorrono frequentemente anche nelle attuali assemblee costituenti, dei diritti fondamentali dell'uomo, come suol dirsi, nonché del c.d. diritto di rivoluzione, quando tali diritti vengono disconosciuti.

Se il mito dello stato di natura sia da considerarsi tutt'uno con quello del contratto sociale, quando tale contratto si raffiguri come un avvenimento storico, qui non importa precisare. Certo, l'uno è uno sviluppo ed una integrazione dell'altro, se non si tratta piuttosto di più miti a catena, di cui l'ultimo anello non sarebbe neppure il mito del contratto sociale, in quanto ad esso si riallaccerebbe almeno un terzo anello: il mito della c.d. volontà generale. È superfluo rilevare che, quando a tali concezioni si attribuiscono i caratteri del mito, si intende differenziarle dalle varie teorie filosofiche che si suole raccogliere sotto il nome di contrattualismo, nonostante che talvolta siffatta differenziazione appaia confusa o addirittura dimenticata, mentre nel più recente contrattualismo che si esprime con la nota formula «dallo *status al contractus*», il contratto non si considera più come il punto di partenza delle istituzioni politiche, ma come una fase progressiva di questa, il che evidentemente implica un completo distacco della concezione contrattuale da quella dello stato di natura. Non è invece superfluo osservare che, mentre quest'ultima si può ritenere popolare, almeno fino a certo punto e nelle sue originarie formulazioni, le altre del contratto sociale e della volontà generale, questa più di quella, appartengono alla categoria dei miti che trovano dei credenti in categorie molto più ristrette di persone: di filosofi e di giuristi, la cui immaginazione dal campo delle teorie e delle ipotesi scientifiche si lascia trascinare, più o meno inconsapevolmente, in quello della mitologia, precisamente come i credenti in date religioni talvolta, anzi spesso, non distinguono le verità religiose dai miti che vi si ricollegano.

Particolarmente istruttivo è, da questo punto di vista, la concezione della volontà generale, che, mentre in certe sue formulazioni si può bene considerare mitica, ha poi trovato in numerosi filosofi (si ricordi il Rousseau) e in molti giuristi formulazioni così ostentatamente logiche e di una logica così paradossalmente artificiosa, da perdere, per ciò stesso, quel carattere immaginoso e fantastico che è proprio del mito. In tali casi, come in altri, si è ai margini della mitologia, in una zona neutra che sta fra questa e la speculazione teorica. Ma intanto il semplice rilievo che si è in tale zona non è senza importanza, giacché costituisce già da per sé un forte indizio dell'erroneità di certe teorie, che pure sono molto diffuse.

Qui non è possibile fermarsi su quest'ordine di considerazioni, che richiederebbe un lungo esame di non poche teorie che sono fiorite specialmente in Francia, il paese che è forse quello maggiormente incline alle concezioni più o meno mitologiche delle istituzioni politico-giuridiche. Si può, ad ogni modo, rilevare, e non è senza importanza, che in esse affiora la tendenza propria dei miti e già da altri (Croce) notata, di immaginare enti che non esistono e di dar vita a cose inanimate o anche a semplici astrazioni. Tale tendenza si riscontra non solo nel campo religioso, ma pure in quello giuridico. Ne è un esempio tipico il mito della volontà generale, che implica una personificazione ora del popolo, ora dello Stato,

ora di certe istituzioni di quest'ultimo che avrebbero il compito di costituire o esprimere o rappresentare tale volontà. E a questo punto si rende necessaria una precisazione, senza la quale si potrebbe incorrere in gravi equivoci. Le personificazioni di cui è parola si possono considerare mitiche quando esse restano nel campo dell'immaginazione e della fantasia, cioè quando non hanno fondamento e riscontro in effettivi caratteri delle istituzioni che costituiscono un ordinamento giuridico positivo. Viceversa, possono essere e sono vere realtà giuridiche se e quando determinano la struttura, gli atteggiamenti concreti, il funzionamento delle istituzioni. La sovranità del popolo può essere un mito, se, per esempio, la effettiva potestà governativa si accentra nelle mani di un principe, cui si immagina che essa sarebbe stata delegata dal popolo. Mito può anche essere la personalità dello Stato e, infatti, è noto che essa, prima ancora di venire consacrata e tradotta: in atto negli ordinamenti di certi Stati, si è attribuita a tutti gli Stati, sia da filosofi sia da giuristi, e si continua ad attribuirle anche adesso agli Stati il cui diritto positivo la disconosce o l'ignora. Mitica è pure la concezione della rappresentanza politica da parte delle Camere c.d. rappresentative o di altri corpi o di individui, quando essa si configura come rappresentanza di volontà, mentre è semplice rappresentanza di interessi. E così via. E si potrebbe ricordare che frequentemente i giuristi parlano persino di una volontà della legge, distinta ed eventualmente diversa da quella del legislatore. Senonché, non di mito in questo caso si tratta, ma di espressioni figurate, che si adoperano in senso traslato, per accennare ad alcuni caratteri del diritto oggettivo (v. la voce *Norme giuridiche [destinatari delle -]*).

V. [Loro eventuale utilità.]

Importa chiudere queste brevi osservazioni, che si potrebbero sviluppare e chiarire con altri esempi, rilevando che esse non intendono attribuire alla mitologia giuridica il carattere meramente negativo di un insieme di concezioni soltanto fantastiche e perciò stesso dannose o pericolose. L'origine dei miti è talvolta da ricercarsi esclusivamente, come si è sopra notato, nella debolezza della mente, nell'ignoranza, nell'errore, nella incapacità di intendere ciò che si vorrebbe intendere, ma non si intende, nelle illusioni di una immaginazione più o meno poetica, ma infondata e straripante. Altre volte, oltre che da tutto ciò, il mito scaturisce da bisogni pratici, di cui non si ha sempre chiara coscienza, da intuizioni nebulose che pure hanno elementi di verità, da istinti oscuri, ma profondi. E allora il mito, che non è realtà, ed è anzi l'opposto della realtà, può segnare il principio di un cammino che conduce alla realtà, non solo scoprendola, ma addirittura creandola. Il che significa che il mito è non raramente sprone ad attività più o meno utili, ispirando riforme la cui opportunità o necessità si rivela alle coscienze in tale forma, animando ad ardimenti che il ragionamento esatto, ma freddo farebbe isterilire, sviluppando come da un embrione che la racchiude e la cela, una sapienza che a poco a poco da inconsapevole diventa consapevole, spiegando una forza inizialmente latente e inoperosa, che ad un certo punto riesce ad affermarsi. A questi miti il diritto deve molto e, fra gli esempi che sopra si sono addotti, alcuni confermano che non poche delle attuali realtà giuridiche non hanno che tale origine: così le affermazioni dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino, la concezione della personalità dello Stato, il conferimento ad esso di una struttura che gli consente di volere e

di agire, non più per mezzo di altri che lo rappresentino, ma per mezzo di propri organi etc. Il che non toglie che altri miti invece, rimasti «ombre vane fuor che nell'aspetto» e nelle forviate credenze di filosofi o di giuristi, possano determinare errori gravi e non innocue utopie.

(dicembre 1946)

Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*. Milano, Giuffrè, 1947, pp. 126-134. Ora in: Santi Romano, *L'«ultimo» Santi Romano*. A cura di Alberto Romano. Milano, Giuffrè, 2013, pp. 717-725.

3.3. Realtà giuridica

SOMMARIO: I. La realtà giuridica e le realtà di diverso ordine: A) realtà create *ex novo* dal diritto, indipendentemente da altre realtà. – II. 1) Distinzione di essa dalle varie figure di finzioni giuridiche, – III. 2) e dalle astrazioni. – IV. Effettività delle realtà meramente giuridiche. – V. B) Realtà che il diritto assume da altre realtà, senza modificarle o trasformarle. Loro duplice natura: 1) realtà giuridiche corrispondenti a fatti, esseri o cose esistenti in natura, – VI. 2) e realtà che un ordinamento assume da altro ordinamento giuridico. – VII. C) Realtà che il diritto desume da altre realtà con semplici modificazioni o sostanziali trasformazioni. Distinzione di esse dalle equiparazioni di una realtà ad un'altra, dal riferimento ad una materia di norme dettate per un'altra e dalla interpretazione per analogia. – VIII. Esempi di realtà di diverso ordine assunte dal diritto, con semplici modificazioni. Cenni degli istituti dell'apparenza, – XI. e delle presunzioni legali. – X. Esempi di realtà di diverso ordine trasformate sostanzialmente dal diritto.

I. [La realtà giuridica e le realtà di diverso ordine:]

Si parla talvolta, nella letteratura più recente, di «realtà giuridica», ma non si precisa il senso che viene attribuito a tale espressione e che forse non è ben chiaro neppure a coloro che la usano. Essa evidentemente presuppone l'esistenza di diverse realtà, ritenute tali da diversi punti di vista: o da quello, per dir così, comune e non tecnico, oppure da quelli propri di particolari ordini di conoscenze. Sennonché, la distinzione della realtà che si qualifica giuridica dalle altre, di solito, o è sottintesa o è accennata in modo del tutto generica: solo qualche volta si contrappone la prima ad una realtà che si dice effettiva, o vera, o di fatto, o materiale, o anche realtà senza alcun aggettivo.

Con tutte le altre realtà, la così detta realtà giuridica deve necessariamente trovarsi in una delle seguenti relazioni: o non ne dipende e, stando a sé, si aggiunge ad esse, con le quali né concorda né contrasta; o è assunta nel mondo giuridico da una diversa sfera di conoscenze, senza alcun mutamento o trasformazione; o, infine, ne diverge, e la divergenza può essere maggiore o minore e anche di varia natura. Ciascuna di queste tre ipotesi merita di essere esaminata partitamente.

A) [Realtà create *ex novo* dal diritto, indipendentemente da altre realtà.]

Di grande interesse è la prima, giacché involge tutta una concezione del diritto che spesso è disconosciuta, o non è tenuta abbastanza presente, o non è tratta alle sue ultime, logiche conseguenze.

Siffatta concezione concerne, anzitutto, ma non esclusivamente, gli ordinamenti giuridici, qualora si considerino, non soltanto come norme o complessi o sistemi di norme, ma prima ancora come enti, o corpi sociali, o istituzioni, nel senso ormai ben noto che a questa ultima parola è attribuito dalla concezione di cui è parola. Porre un nuovo ordinamento giuridico, in tale significato dell'espressione, significa creare un ente che prima non esisteva, una nuova realtà che può ben dirsi giuridica, perché il diritto è la sua anima e il suo principio vitale. Uno Stato, una

Chiesa, una società internazionale, una famiglia, un'organizzazione sociale qualsiasi non sono che enti giuridici: il diritto certamente non li crea dal nulla, ma raccogliendo, componendo assieme, ordinando i vari elementi di cui essi constano, dà vita reale ed effettiva, nel mondo giuridico, ad enti che non si confondono e non si identificano con nessuno di quegli elementi, ma acquistano una propria individualità ed una propria essenza. Altre volte, e precisamente nella monografia «L'ordinamento giuridico», ho insistito su questa mia concezione del diritto e non è il caso di ripetermi.

Qui è però da aggiungere che realtà giuridiche, che il diritto non trasporta nella propria sfera da altre realtà, senza o con mutazioni, ma crea *ex novo* come tali, possono essere non solo intere istituzioni o corpi sociali, ma anche singole posizioni o singoli rapporti.

A chiarimento e a conferma di queste affermazioni gioveranno alcuni rilievi. Ad esse, infatti, si potrebbe ritenere che contrastino ed effettivamente talvolta contrastano parecchie opinioni o teorie più o meno diffuse.

II. 1) [Distinzione di essa dalle varie figure di finzioni giuridiche,]

Fra queste sono in primo luogo da ricordarsi quelle che nelle realtà giuridiche, delle quali parliamo, ravvisano invece delle «finzioni giuridiche». È noto che sotto il profilo della finzione si sono raccolti senza discriminazione figure e istituti così disparati ed eterogenei, che, per molti, sarebbe certamente più esatto non confonderli assieme in quella categoria, che, mentre li ha singolarmente svisati, ha reso torbida anche l'intera figura della finzione, sino al punto da giustificare le opinioni di coloro che vorrebbero bandirla completamente. Senza indugiare su un argomento così complesso, occorre rilevare che di finzione giuridica suole in genere parlarsi quando il diritto dà per esistente o inesistente ciò che «in fatto» o «in natura» rispettivamente non esiste o esiste. Si tratta, come è risaputo, di un artificio tecnico, cui spesso ricorrono ordinamenti non molto evoluti o molto conservatori e formalistici, e anche la giurisprudenza, per meglio adeguarsi a nuove esigenze. Gli ordinamenti più moderni tendono ad eliminare siffatto artificio o, quanto meno, a dissolverlo in altre figure meno crude e meno rigidamente formali, che possono essere simili a quella della finzione, ma che tuttavia se ne distinguono, sebbene la distinzione non sempre sia facile quando manchino ancora per esse, come spesso avviene, appositi *nomina iuris*. A questo atteggiamento del diritto positivo più recente fa invece strano contrasto l'atteggiamento della dottrina, che spesso e volentieri si ostina a vedere ancora delle finzioni anche dove ogni traccia di esse è stata cancellata.

È, quindi, necessario distinguere le finzioni che effettivamente sono ammesse e profilate come tali dagli ordinamenti giuridici e le altre, così dette dogmatiche, che sono poco felici rappresentazioni della dottrina, che si illude di potere in tal modo meglio spiegare istituti dei quali non riesce altrimenti a rendersi esatto conto: queste ultime spesso sono residui di antiche teorie, che un tempo trovavano qualche fondamento nel diritto positivo e continuano per forza di tradizione a ripetersi, senza avvertire che tale fondamento in seguito è venuto meno.

Potrebbe sembrare ovvio che, quando è lo stesso ordinamento che, implicitamente o esplicitamente, ricorre all'espedito della *fictio iuris*, non possa

parlarsi di una realtà giuridica, creata *ex novo* dal diritto o da esso desunta con maggiori o minori trasformazioni da altre realtà: fingere e dichiarare di fingere significa infatti negare che ciò che si finge sia una realtà. Se così fosse, saremmo dunque fuori il nostro argomento. Sennonché, si potrebbe anche ritenere, almeno in certi casi, che la norma che dichiara una finzione appartenga alla categoria delle così dette norme non vincolanti e che, quindi, essa non abbia maggior valore delle opinioni dottrinali che raffigurano le finzioni dogmatiche. In fondo gli scrittori che hanno condannato le finzioni, dicendo che il legislatore non finge, ma dispone e comanda, o che la finzione non è che una metafora, e così via, sebbene non abbiano certo avuto il concetto della norma non vincolante, ne hanno forse avuto una qualche intuizione. Ma qui non è il caso di affrontare il delicato problema.

Piuttosto sono da pendersi in considerazione le finzioni che le teorie cui abbiamo alluso arbitrariamente ravvisano nelle realtà che l'ordinamento giuridico considera tali. Si pensi, per esempio, alle dottrine, antiche, ma sempre rinascenti, che costruiscono come persone finte le persone giuridiche. Ad esse sono state contrapposte, come è noto, le così dette teorie realistiche, che intendono la realtà di tali persone come realtà materiale e di fatto che il diritto non creerebbe, ma ritroverebbe nella vita sociale. Le une e le altre, così quelle della finzione come quelle sociologiche o organiche, che dir si voglia, sono ugualmente infondate, in quanto derivano entrambe dal disconoscimento della vera natura delle persone giuridiche, che sono realtà, ma realtà meramente giuridiche e, quindi, né finzioni né realtà metagiuridiche, neppure nel senso che prima esistano fuori il diritto e siano così da questo assunte nella propria sfera. E analoghi rilievi potrebbero farsi anche per altri istituti. Non c'è, per esempio, alcuna ragione di ritenere l'adozione una finta filiazione, sebbene abbia comuni con la filiazione effettiva non poche conseguenze, e tanto meno l'affiliazione, recentemente regolata dal vigente codice civile italiano. Ogni carattere di finzione manca parimenti nella legittimazione dei figli, nella rappresentazione ereditaria, nell'*universitas iuris*, nella consegna di documenti che libera dall'obbligo di consegnare la cosa, ma non è tradizione fittizia di essa, nella così detta extraterritorialità del diritto internazionale, e in tanti altri casi che si potrebbero facilmente enumerare.

III. 2) [e dalle astrazioni.]

Altre teorie che, di solito senza rendersene conto, contrastano con la concezione sopra accennata della realtà giuridica, sono quelle che dove quest'ultima è da riscontrarsi ravvisano invece delle astrazioni. Tali teorie sono state esplicitamente contrapposte a quelle che operano col concetto di finzione. Il mondo giuridico, si dice (Jellinek), «è un mondo di astrazioni, non di finzioni. All'astrazione servono di base fatti reali, aventi esistenza concreta nel mondo esterno o nella coscienza dell'uomo; la finzione invece sostituisce ai fatti naturali fatti immaginari, che essa considera alla stessa stregua dei primi. L'astrazione riposa sugli avvenimenti reali, la finzione sulla pura fantasia». Astrazione e finzione hanno però questo di comune: che entrambe debbono distinguersi da ciò che è reale.

L'astratto, anche se ha per base il reale, non è esso stesso reale. Tuttavia è molto frequente l'affermazione che gli enti sociali o le istituzioni, nel senso in cui

abbiamo adoperato questa parola, sono sì delle realtà, ma delle realtà astratte, perché ideali, non materiali. Coloro che ciò affermano dimostrano di non avere un esatto concetto dell'astrazione: le realtà che si dicono ideali per distinguerle da quelle che si dicono materiali, se sono realtà, non sono astrazioni. Se altrimenti si ritiene, si confondono nozioni giuridiche diverse. Ad esempio, sono astratti i concetti o le figure o gli istituti, che dir si voglia, dello Stato, della famiglia, della persona giuridica, dell'eredità, della *universitas rerum*, etc., ma sono realtà concrete i singoli Stati esistenti, questa o quella famiglia, questa o quella persona giuridica, una data eredità, una data *universitas*, etc. E poiché tutti gli istituti giuridici, considerati come figure tipiche, come schemi, come semplici concetti, sono delle astrazioni, quando poi si dice che lo Stato o la persona giuridica sono delle astrazioni, nulla si dice che serva a lumeggiarne i caratteri specifici e a individuarli: si dice cosa del tutto ovvia e banale, che però conduce a un grave errore se, da tale affermazione inutile ma esatta, si passa all'altra che lo Stato italiano o quello francese o quello germanico sono delle astrazioni, come sarebbero, per ricordare un paragone rimasto famoso, la radice quadrata di due, o il punto, o la linea matematica. A differenza di queste grandezze astratte, i singoli Stati, che sorgono, vivono, esplicano la loro potenza, si combattono fra loro, sono enti, non solo del mondo concettuale, ma anche e prima del mondo reale, sebbene soltanto i loro elementi si vedano e si tocchino, non essi stessi che hanno un'essenza immateriale. Né è a dirsi che appunto è un'astrazione l'ente unitario che si ravvisa nell'insieme di questi elementi che sarebbero invece la realtà vera ed effettiva, mentre quell'ente, lo Stato (e lo stesso potrebbe dirsi di ogni altro ente o corpo sociale) avrebbe nel diritto una figura simile a quelle veramente astratte di cui fa uso la matematica, un punto di riferimento di rapporti svariati che giova considerare nel loro complesso, o una specie della parentesi in algebra. Con tale concezione semplicistica e inadeguata, anzi fondamentalmente errata, si trascura ciò che è viceversa essenziale, che l'unità di cui è parola non è un mezzo di semplificazione concettuale e, tanto meno, un espediente tecnico della giurisprudenza, ma risulta dalla organizzazione, dalla struttura e quindi dalla vita reale che a quei corpi o enti sociali ha conferito il diritto positivo che in essi si concreta: è nientemeno che lo stesso ordinamento giuridico che quella concezione, che pure vorrebbe spiegarlo, mette da parte, riducendolo ad una mera astrazione. Sotto certi aspetti, siffatte teorie, lungi dal rappresentare un progresso su quelle della finzione, segnano un passo indietro: queste ultime almeno immaginano una realtà, ne sostituiscono una finta ad una vera, mentre le prime, quando sono coerenti e spesso non lo sono, si risolvono nell'assoluta negazione di ogni realtà. E a questo proposito non è forse inutile rilevare l'insufficienza del fondamento che si è creduto di dare all'unità dello Stato, come di ogni altro ente giuridico. È noto che essa è concepita come un'unità teleologica, cioè data dallo scopo o dalla funzione al cui raggiungimento ed esplicazione conspirano i singoli elementi che in quella unità si raccolgono. Ciò non è inesatto, ma pel giurista è non meno, anzi forse più importante la natura strutturale di quell'unità, la organizzazione, l'apparato, i congegni più o meno semplici o complessi che costituiscono l'ente, ossia l'ordinamento giuridico in cui questo si traduce; è tale ordinamento che bisogna prendere anzi tutto in considerazione, sia pure tenendo presente, per meglio rendersene conto, del fine cui esso tende.

IV. [Effettività delle realtà meramente giuridiche.]

Il diritto, dunque, crea delle vere e proprie realtà che senza di esso non esisterebbero, delle realtà, quindi, che il diritto non prende da un mondo diverso dal suo per appropriarsele con o senza modificazioni, ma che sono esclusivamente e originariamente sue. E con ciò raggiunge degli effetti che a coloro che non hanno un'adeguata idea della sua forza e della sua natura possono sembrare, e infatti sono sembrati, anche ad esperti giuristi, così miracolosi da far dubitare che essi siano il frutto di semplici e infondate immaginazioni. Si pensi, per esempio, agli organi delle persone giuridiche o di altre comunità che, senza possedere una personalità, sono tuttavia organizzate. Con i loro organi tali persone o tali comunità acquistano una propria capacità di volere e di agire, nonostante che, secondo la realtà non giuridica, soltanto gli individui, le persone così dette fisiche, hanno questa capacità. Siffatta capacità che per queste ultime è, prima che giuridica, naturale, per le prime è meramente giuridica, ma sempre reale, perché data e resa possibile dalla struttura ad esse giuridicamente connaturata. Ai rappresentanti, cui tali enti dovevano prima ricorrere, come incapaci, il diritto ha sostituito gli organi, dei quali li ha dotati, realizzando un meraviglioso progresso che noi si comprende come possa essere ancora sconosciuto da quei giuristi che, per antico abito mentale di cui non riescono a spogliarsi, deformano la limpida e genuina figura dell'organo confondendola con quella, così diversa, anzi antitetica, del rappresentante: esempio non unico, ma veramente tipico, del loro spesso eccessivo conservatorismo.

A conclusione delle osservazioni che siamo venuti facendo su questa prima specie di realtà giuridica, sarà opportuno un breve rilievo che potrà evitare qualche equivoco. In parecchi casi, nei quali si ha, secondo noi, una realtà foggiate *ex novo* dall'ordinamento giuridico, il profano, e non soltanto il profano, potrebbe invece vedere una realtà di altro ordine che il diritto fa propria più o meno completamente. Ad esempio, non è infrequente l'osservazione che il Comune è un'entità geografica a cui poi la legge attribuisce il carattere di un ente giuridico, mentre la provincia non avrebbe geograficamente, ossia in natura, una propria individualità e sarebbe invece una creazione, in certo senso, arbitraria o artificiale, del legislatore. Quel che c'è di vero in questa osservazione e in altre analoghe, si esprime più esattamente e più correttamente dicendo, come sopra abbiamo detto, che le creazioni *ex novo* del diritto non sono creazioni *ex nihilo*, ma hanno un sostrato materiale sul quale e col quale sorge la nuova realtà giuridica, che è ben diversa da quel sostrato, anche quando quest'ultimo è designato con lo stesso nome dell'ente cui serve di fondamento. Un territorio e una popolazione vivente su di esso, che costituiscono un Comune o, meglio, una città, un borgo, un villaggio, in senso geografico, e qui parliamo di geografia fisica e non politica, sono una realtà distinta dal Comune, ente amministrativo, che dal diritto deriva questa sua qualità, anche quando gli elementi di esso coincidono esattamente con quelli del primo. Né più né meno che come la personalità che il diritto conferisce così agli individui come a taluni corpi morali è una realtà meramente ed esclusivamente giuridica, non solo quando è attribuita a questi ultimi, ma anche quando è attribuita agli uomini che, considerati fisicamente, sono opera della natura e non del diritto. E lo stesso è a dirsi in altri casi, per i quali, non sottilmente considerando, si potrebbe ritenere il contrario. Certo, un gregge o un mazzo di carte da giunco sono in sé e per sé delle realtà metagiuridiche, ma, in quanto costituiscono delle *universitates rerum*, possono,

da certi punti di vista, considerarsi realtà meramente giuridiche. Diciamo da certi punti di vista perché a questo proposito occorre tener presente una distinzione.

Giova accennare a tale distinzione profittando dell'esempio ora addotto delle *universitates rerum*, sebbene essa abbia una portata generale. Un'*universitas* può essere costituita dalla volontà della legge o dalla c.d. volontà dell'uomo: nel primo caso, si avrebbe, secondo un'opinione, la *universitas iuris*, nel secondo la *universitas facti*. Che la *universitas iuris* sia una realtà giuridica del genere di quelle di cui finora abbiamo fatta parola, cioè create *ex novo* dal diritto, è certo, ma è discutibile se lo stesso possa dirsi dell'*universitas facti*. Il dubbio dipende dal carattere molto controverso dell'autonomia privata. Se a questa, secondo l'insegnamento prevalente, non si riconosce la figura di fonte del diritto, è chiaro che le realtà da essa foggiate sono giuridiche solo nel senso che il diritto oggettivo che le considera tali le trova già esistenti in un diverso ordine di realtà, cui corrisponde per l'appunto la qualifica «di fatto». Se invece, e noi crediamo esatta questa seconda opinione, l'autonomia privata, che deriva sempre dalla legge, è anch'essa fonte di diritto, sia pure secondaria e non originaria, allora deve ritenersi che pure i privati, il più delle volte, senza saperlo e sospettarlo, danno vita con gli atti più usuali, ad esempio raccogliendo un mazzo di carte da gioco, a delle realtà giuridiche simili a quelle che, come si è visto, sono opera del legislatore.

V. B) [Realtà che il diritto assume da altre realtà, senza modificarle o trasformarle. Loro duplice natura:]

Queste ultime osservazioni che riguardano casi in cui i caratteri della realtà giuridica della specie finora contemplata si attenuano sino a far molto dubitare della loro consistenza, aprono la via alla breve indagine con la quale vogliamo mettere in rilievo la figura della realtà giuridica della seconda specie, cioè di quella che l'ordinamento giuridico assume da un diverso ordine di conoscenze, senza apportarvi alcuna mutazione e tanto meno trasformarla.

Chi ritiene che il diritto sia una specie di soprastruttura che debba quanto più è possibile rispecchiare la realtà che si dice naturale, la vita sociale quale si presenta alla concezione comune, i risultati delle varie discipline tecniche e delle altre scienze particolari, riterrà altresì che un ordinamento sia tanto più perfetto quanto meno si discosti da siffatte linee, al di là delle quali cadrebbe nell'arbitrario e nell'artificiale. Sebbene queste vedute, un po' troppo semplicistiche, non si preoccupino che di alcune esigenze del diritto e non ne rendano, quindi, che un aspetto, non si può negare che tali esigenze e tale aspetto abbiano una grande importanza e se ne debba tenere ampio conto.

1) [realtà giuridiche corrispondenti a fatti, esseri o cose esistenti in natura,]

La realtà giuridica che a ciò corrisponde può avere una duplice natura. Essa si ha, anzitutto, quando il diritto si riferisce nelle sue disposizioni, per stabilirne gli effetti e ricollegarvi situazioni, rapporti, poteri e così via, a fatti che, in sé e per sé, sono metagiuridici, come in genere, i fatti naturali. Basta scorrere a caso le varie leggi per constatare che esse, di regola, rinviano ai comuni concetti di tali fatti e, senza menomamente alterarli, li assumono a base delle loro norme. Lo stesso è a dirsi quando,

invece che a fatti, nel senso proprio della parola, la legge parla di esseri o cose che hanno un'esistenza ugualmente naturale, non determinata, ma presupposta dall'ordinamento giuridico. È superfluo citare degli esempi, che potrebbero essere infiniti. Gli uomini, gli animali, le piante, l'aria, la luce, la nascita degli esseri viventi, la loro morte, (s'intende, non presunta), il loro stato di salute, le opere d'arte, etc. sono tutte realtà che si dicono giuridiche, non perché esistenti per virtù e forza del diritto, ma solo perché il diritto le prende in considerazione, le qualifica, ne fa dipendere conseguenze svariatissime: in altri termini, perché esso, senza determinarle e senza alterarne o trasfigurarne i caratteri, le assume nella sua sfera come le trova fuori di essa.

VI. 2) [e realtà che un ordinamento assume da altro ordinamento giuridico.]

A rilievi più difficili e delicati dà luogo l'assunzione in un ordinamento giuridico di realtà, non più naturali o di fatto, come quelle ora accennate, ma che ripetono la loro stessa esistenza oppure la loro configurazione da un diverso e indipendente ordinamento giuridico. La realtà che è giuridica per un dato ordinamento, per esempio per l'ordinamento di uno Stato straniero, o della Chiesa, o per il diritto internazionale, quando in un secondo momento è riconosciuta, presa in considerazione e ricollegata ad ulteriori effetti da un altro ordinamento, acquista dal punto di vista di quest'ultimo la qualificazione di giuridica solo in tale momento, o si deve ritenere che siffatta qualificazione essa porti con sé, dal primo ordinamento che l'ha creata? La risposta a tale domanda involge una serie di problemi molto ardui che da tempo formano oggetto delle varie teorie che sono state formulate circa le relazioni che possono intercedere fra più ordinamenti giuridici, teorie che, come è noto, prima hanno avuto di mira le relazioni fra il diritto statale e il diritto internazionale, poi quelle fra il diritto dello Stato e quello della Chiesa, e, in ultimo, io ho tentato di estendere e generalizzare a quelle fra tutti gli ordinamenti possibili (v. il cap. II del mio *Ordinamento giuridico*, Pisa 1918; 2a ed. Firenze 1946). Qui, naturalmente, non è il caso di riesaminare tali problemi, e nemmeno, fra essi, quello che più direttamente interessa l'argomento di cui ci occupiamo. Intendiamo alludere al problema circa l'ammissibilità o meno del c.d. principio della esclusività di ogni ordinamento originario. Secondo tale principio, tutti gli ordinamenti originari sarebbero per loro intrinseca natura esclusivi e, considerati dal loro interno, unici, nel senso che essi non potrebbero riconoscere come giuridici altri ordinamenti ugualmente originari, i quali, quindi, sarebbero riconosciuti solo come fatti. Tale opinione, già affermata dal Kelsen, è stata in seguito accettata, in vario senso e in varia misura, da molti. Noi riteniamo che essa sia arbitraria e aberrante. È esatto che in un dato ordinamento originario le istituzioni e le statuizioni di un secondo ordinamento non possono aver valore se non in base ad una norma del primo. Ma il c.d. principio di esclusività che da ciò discende deve intendersi nel senso che un ordinamento originario *può*, non *deve necessariamente* negare il carattere giuridico di ogni altro. Donde mai deriverebbe questa necessità, che sarebbe poi incompatibile con la stessa natura degli ordinamenti originari, che, in quanto tali, sono sovrani e non conoscono altre limitazioni se non quelle poste ammesse da essi stessi? Ma, ripetiamo, è questo un argomento che qui è possibile accennare soltanto, giacché richiederebbe una apposita e non breve trattazione (v. la voce *autonomia*, n. III).

VII. C) [Realtà che il diritto desume da altre realtà con semplici modificazioni o sostanziali trasformazioni. Distinzione di esse dalle equiparazioni di una realtà ad un'altra, dal riferimento ad una materia di norme dettate per un'altra e dalla interpretazione per analogia.]

Resta, infine, da esaminare l'ipotesi che l'ordinamento giuridico assuma una realtà da una sfera diversa dalla propria, come nella ipotesi finora contemplata, però con modificazioni che possono essere di maggiore o minore entità e dar luogo a varie figure.

È opportuno preliminarmente rilevare che restano fuori dall'ipotesi di cui vogliamo far parola alcuni casi o istituti, che, a prima vista, potrebbe sembrare che vi rientrino, mentre ne differiscono più o meno sostanzialmente. Il che però dimostra che siamo in un terreno i cui confini non sono precisi e possono dar luogo a dubbi.

Sopra abbiamo avuto occasione di notare che non poche delle antiche finzioni giuridiche sono state negli ordinamenti più moderni sostituite con altre figure che permettono di raggiungere effetti più o meno equivalenti a quelli delle prime. Ma, come la finzione è da ritenersi, sia pure con la riserva che a suo luogo abbiamo accennata, che non possa considerarsi come una realtà creata *ex novo* dal diritto, così le figure che talvolta l'hanno sostituita e alle quali alludiamo non implicano assunzioni nel diritto di realtà, previe modificazioni ad esse apportate. È bene chiarire questi concetti con alcuni esempi.

Anzitutto, è da notare che frequentemente una norma giuridica equipara una realtà che riconosce e considera come tale ad un'altra diversa. Tale equiparazione non si risolve in una finzione, giacché non si dà per esistente o, viceversa, per inesistente ciò che rispettivamente non esiste o esiste, ma neppure implica una vera e propria modificazione della realtà alla quale si attribuiscono, a certi effetti, trattamenti propri di un'altra realtà. Una diversa opinione potrebbe sembrare preferibile se si desse peso alle espressioni con le quali tale equiparazione talvolta è fatta. A questo proposito, è opportuno rilevare che essa non sempre è espressa e indicata con le stesse parole, ma non di rado ha luogo con formule e circonlocuzioni svariate, il che conferma che la terminologia non ha un'eccessiva importanza. Così, ad es., è disposto che, agli effetti della legge penale, sono «considerati» cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli apolidi residenti nel territorio dello Stato etc., e che le navi e gli aeromobili italiani sono «considerati» come territorio dello Stato, ovunque si trovino etc. La parola «considerati» non vuol dire che a persone che non sono veri cittadini italiani o che a spazi che non sono territori, nel senso proprio della parola, si attribuiscono le qualità o i caratteri del cittadino e, rispettivamente, del territorio, che effettivamente non hanno, ma vuol dire che certe norme che si applicano agli uni si applicano anche agli altri. Altro esempio che qui giova ricordare è quello sopra menzionato, per cui la consegna del documento in taluni casi libera dall'obbligo di consegnare la cosa, il che praticamente significa che l'una consegna è equiparata all'altra: non più una *traditio ficta*, ma due *traditiones* raffigurate entrambe quali sono e, quindi, senza modificazioni di nessuna di esse, ma in certi casi e per certi fini fungibili. Ancora: la equiparazione può risultare dalla stessa funzione di un intero istituto giuridico. Così è implicito nella funzione e nel concetto della rappresentanza, o, meglio, di una certa specie di essa, che gli atti compiuti dal rappresentante, nei limiti del suo potere, siano equivalenti, nei loro effetti, a quelli che avrebbe potuto compiere il rappresentato e si considerino, quindi, a tali fini, come compiuti da quest'ultimo.

Osservazioni sostanzialmente non diverse da quelle finora fatte si potrebbero ripetere per altri istituti per i quali non si ha la figura dell'equiparazione nel senso accennato.

Si può a questo proposito ricordare il frequente rinvio che la legge che regola una data materia fa alle disposizioni che regolano una materia diversa, le quali, in conseguenza, si applicano anche alla prima, entro certi limiti. Per esempio, le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili (art. 1555 c. civ.). Alla colonia parziaria sono applicabili alcune norme dettate per la mezzadria (art. 2169). Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non stanno in contrasto con quelle stabilite direttamente per la prima (art. 1116). In tutti questi casi e nei molti altri che si potrebbero citare, non si ha evidentemente alcuna parificazione di istituti diversi, neppure parziale, ma soltanto un riaccostamento di essi, in considerazione di alcuni lati o aspetti che hanno comuni.

Lo stesso è a dirsi quando siffatto riaccostamento non è disposto direttamente e singolarmente dalla legge, ma è operato dall'interprete, in base ad una norma che a ciò lo autorizza. Tale norma è, nel diritto italiano, quella dell'art. 12 disp. prelim. c. civ. sulla interpretazione analogica, la quale implica, non una equiparazione, ma una *similium comparatio sive proportio*, o la sussunzione sotto un principio generale di un caso per cui mancano precise disposizioni. E questo non è naturalmente il luogo di analizzare i caratteri e il fondamento di tale specie di interpretazione.

Premesse queste osservazioni e distinzioni, si potranno meglio esaminare, sia pure con semplici sommari accenni, alcuni dei casi più tipici in cui l'ordinamento giuridico accoglie una qualche realtà, apportandovi delle modificazioni.

VIII. [Esempi di realtà di diverso ordine assunte dal diritto, con semplici modificazioni. Cenni degli istituti dell'apparenza,]

1) Anzitutto, ciò avviene quando si profila l'istituto dell'apparenza. L'apparenza del diritto implica una situazione o una manifestazione di puro fatto, che, di regola, non è dal diritto riconosciuta. Tuttavia, per ragioni di equità o di convenienza, può talvolta avvenire che il diritto la prenda in considerazione. Si tratta, in verità, di una figura molto incerta e controversa, sino al punto che si è potuto negarne anche la consistenza come figura generale. Comunque, qui basterà notare che essa presuppone una realtà non giuridica e, talvolta, antigiuridica, che però apparentemente coincide con una realtà giuridica. Se e quando la legge, nonostante questo suo carattere, l'accoglie nella sua orbita, anch'essa diventa giuridica, nel senso più volte accennato, ma non per intero e per tutti i suoi aspetti, bensì parzialmente e, quindi, con notevoli mutilazioni, se così è lecito esprimersi: di solito, solo in quanto lo esige un'equa tutela della buona fede e delle aspettative dei terzi.

A questo proposito, può essere utile mettere in rilievo la profonda differenza che, dal punto di vista che ci interessa, intercede fra la figura dell'apparenza e quella del possesso, che a torto si è voluto comprendere nella prima o, almeno, accostare a quest'ultima. Il possesso è una realtà di fatto, che il diritto considera e tutela in sé e per sé, come tale e nelle sue varie manifestazioni, non perché abbia l'apparenza della proprietà o di altro diritto reale, ma per esigenze che sono state tante volte ben lumeggiate, e anche quando quell'apparenza manca del tutto. Ed

è superfluo avvertire che l'apparenza di cui qui si parla non ha nulla da fare con la corrispondenza della signoria esercitata dal possessore sulla cosa posseduta con la signoria del titolare di un diritto reale.

IX. [e delle presunzioni legali.]

2) Altri casi molto importanti in cui l'ordinamento giuridico fa posto nel suo campo a delle realtà di fatto, con modificazioni di varia entità, sono quelli che possono raccogliersi sotto la categoria delle presunzioni legali. Queste si debbono distinguere, non solo dalle finzioni, come è generalmente riconosciuto, ma anche dalle equiparazioni nel senso sopra accennato, il che sarebbe superfluo avvertire, data la profonda differenza dei due concetti, se la presunzione non fosse talora stabilita con espressioni simili a quelle adoperate per le equiparazioni: «si considera», «è reputato», etc. La modificazione della realtà che si opera con la presunzione consiste nel disporre che sia ritenuto assolutamente certo, senza possibilità di prova contraria (presunzione *iuris et de iure*), o certo sino a che l'interessato non dia la prova contraria (presunzione *iuris tantum*) ciò che effettivamente non è certo, ma soltanto più o meno probabile. Non si tratta, quindi, di due realtà, l'una delle quali si equipara, a certi effetti, all'altra pure esistente, ma di una realtà sola, che si dà per certa, mentre è incerta, alterandone così un carattere molto importante ai fini del diritto probatorio o processuale. Le definizioni che delle presunzioni hanno dato il codice Napoleone (art. 1349), il codice italiano del 1865 (art. 1349) e il codice italiano del 1942 (art. 2727), identificano con poca precisione le presunzioni con «le conseguenze» che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Ma così non si mette in rilievo che il fondamento o il procedimento logico della presunzione, non il suo carattere essenziale, che consiste nel considerare noto il fatto che è viceversa ignorato, sia pure in «conseguenza» (parola molto generica e insignificante) del fatto noto che si crede che autorizzi e giustifichi la presunzione.

X. [Esempi di realtà di diverso ordine trasformate sostanzialmente dal diritto.]

3) Per ultimo, è da accennare ai casi in cui una realtà è considerata dall'ordinamento giuridico, direttamente o indirettamente, non con semplici modificazioni di qualche sua nota o aspetto, come nei casi finora accennati, ma con una fondamentale e radicale trasformazione o trasfigurazione, che dir si voglia. Molte volte non è la legge che dispone siffatta trasfigurazione, ma la giurisprudenza, che, al fine di includere nella sfera del diritto realtà da questo non contemplate e regolate, ne altera i caratteri sino al punto di foggiarle ad immagine e simiglianza di qualche altra realtà alla quale l'ordinamento abbia attribuito una giuridica qualificazione. E non è raro il caso che, per ottenere più facilmente tale risultato, si forzi non solo la realtà di cui è parola, nel modo accennato, ma anche l'altra nella quale si vuole far rientrare la prima. Alcuni svisamenti e travisamenti di questo genere io avevo avuto occasione di studiare ad altro proposito. Nel mio «Ordinamento giuridico» (v. specialmente §§ 31, 45 e anche 19), avevo rilevato in generale che spesso l'ordinamento statale, per la sopravvivenza di disposizioni antichate o per la mancanza

di norme più adatte alla vita moderna, non riesce a regolare o a regolare completamente e adeguatamente enti, situazioni, rapporti, che nella vita sociale hanno una rilevante importanza: allora si ricorre agli espedienti cui si è fatto cenno.

Fra i molti esempi che si potrebbero addurre, è tipico quello dell'azienda o dell'impresa, termini che sino all'emanazione del vigente codice civile si usavano molte volte promiscuamente, mentre adesso designano istituti diversi. Nella realtà effettiva e anche secondo il loro ordinamento interno, questi enti sono, senza dubbio, delle istituzioni in cui trovano la loro organizzazione vari elementi, così personali come patrimoniali: essi hanno dei capi, dei sottoposti, ingranaggi amministrativi più o meno complessi, cose destinate al raggiungimento dei loro fini, etc. Invece, dal punto di vista del diritto statale prima vigente, ed è dubbio se e fino a che punto l'antica concezione sia ancora rimasta nel codice civile del 1942, quella che ora si chiama impresa ed è distinta dall'azienda era considerata una semplice attività (commerciale, agraria, etc.) e quella che adesso prende il nome di azienda si riduceva all'impropria e insufficiente figura dell'*universitas rerum*, non importa se *facti o iuris*, che certo non adeguava la realtà.

Altri esempi si hanno nella disciplina interna di molti enti. Tale disciplina implica nella realtà poteri di supremazia che vengono esercitati dai dirigenti o capi di questi enti ed una soggezione ad essi delle persone che ne dipendono. Secondo l'opinione prevalente, siffatta supremazia e correlativa subordinazione non trovano nelle leggi vigenti, tranne adesso che per i rapporti di lavoro, un diretto riconoscimento. Ne consegue che le misure disciplinari, che, ad esempio, il direttore di una scuola privata o i dirigenti un circolo di divertimento hanno così spesso bisogno di prendere, non possono aver rilievo per il diritto dello Stato, se non sotto un aspetto che non è il loro proprio, cioè, di solito, solo quando esse si possono configurare come effetti dell'applicazione o della violazione di un negozio giuridico privato, per lo più di un contratto, e, quindi, come rapporti fra persone poste in posizione paritaria. Che se poi non sono suscettibili di assumere tale aspetto, sono per lo Stato irrilevanti e, talvolta, antiggiuridiche.

Anche molti rapporti familiari della massima importanza, se non sono per l'ordinamento statale irrilevanti, ricevono da esso un crisma giuridico che li converte, per dir così, in figure diverse e soltanto quando ciò è possibile. I mezzi di correzione che il padre può adottare verso il figlio minorenni non sono giuridicamente presi in considerazione, almeno di regola, se non come abusi della patria potestà, quando eccedono certi limiti, e diventano perciò passibili di repressione. Il così detto *debitum coniugale* (di recente, v. su di esso il gustoso libro di Filippo Vassalli, *Del «ius in corpus», del «debitum coniugale» e della servitù di amore, ovvero la dogmatica ludrica*, Roma, 1944), non è nel diritto italiano contemplato in sé e per sé e direttamente, se non si profila come causa di annullamento del matrimonio per impotenza o come causa di separazione personale dei coniugi per ingiurie gravi, a non parlare dell'aberrante e isolata decisione giudiziaria che nel non adempimento di quel «debitum» ha ravvisato nientemeno che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'art. 570 cod. pen. E anche il diritto canonico, che parla di un reciproco *ius in corpus* dei coniugi, non riesce a concretarlo se non attraverso effetti che esso avrebbe in comune con altri diritti e, quindi, non colpendolo nel suo aspetto specifico: sanzioni per l'abbandono del tetto coniugale, per l'adulterio o il concubinato, per ingiurie, per l'impossibilità, in caso di impotenza, di raggiungere il fine essenziale del matrimonio, etc. A meno

che, perpetuando inopportuna e inutilmente concezioni certo non raffinate dell'antica dottrina, non si voglia ancora disputare se quel diritto sia un diritto reale o un diritto d'obbligazione, per poi, proseguendo tali sterili elucubrazioni, specificare a quale diritto reale o di obbligazione sia da riavvicinare maggiormente. Ma, anche se queste concezioni si credesse di dovere accogliere, non perciò il preteso *ius in corpus* apparirebbe meno travisato rispetto a quello che effettivamente è nella realtà extragiuridica, anzi si potrebbe a ragione ricordare, come è stato ricordato, quale curioso esempio di «dogmatica ludrica».

(maggio 1944)

Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*. Milano, Giuffrè, 1947, pp. 204-219. Ora in: Santi Romano, *L'«ultimo» Santi Romano*. A cura di Alberto Romano. Milano, Giuffrè, 2013, pp. 797-812.

3.4. Rivoluzione e diritto

SOMMARIO: I. Le rivoluzioni nel sistema del diritto costituzionale generale. – II. La guerra nel diritto internazionale e la rivoluzione nel diritto statale. – III. La rivoluzione come fatto antiggiuridico rispetto all'ordinamento statale. – IV. L'organizzazione rivoluzionaria come ordinamento giuridico a sé. – V. Alcune differenze fra l'ordinamento giuridico delle guerre e l'ordinamento giuridico delle rivoluzioni. – VI. Caratteri del diritto delle rivoluzioni e suoi difetti dal punto di vista della giustizia. – VII. Dal punto di vista delle istituzioni che mira ad abbattere e delle nuove. – VIII. Ulteriori differenze dal diritto della guerra. – IX. Suoi altri difetti. – X. Sua deteriorità tecnica.

I. [Le rivoluzioni nel sistema del diritto costituzionale generale.]

La storia così tragica di questi ultimi anni, come, del resto, tutta la storia dell'umanità, fa dubitare se nel sistema del diritto costituzionale generale (dirò a momenti il perché di quest'ultimo aggettivo) non convenga introdurre una partizione che in un certo senso corrisponda al diritto internazionale di guerra, cioè una partizione concernente il diritto delle rivoluzioni. Negli ordinamenti degli Stati, infatti, il fenomeno della rivoluzione è così imponente e ricorrente come quello della guerra nell'ordinamento della comunità internazionale. Sono un'eccezione gli Stati che riescono a conservare stabilmente in quest'ultimo ordinamento la loro neutralità o non belligeranza, e sono ugualmente un'eccezione, forse ancora più rara, quelli il cui assetto costituzionale resti per lungo tempo preservato dalle convulsioni dei rivolgimenti politici. Si tratta evidentemente di due fenomeni di analoga natura: una guerra è una rivoluzione della comunità internazionale, e una rivoluzione, anche se non assume le proporzioni e le forme della guerra civile, è una guerra nella comunità statale. E, forse, sono entrambi indici di una analoga patologia. Senza intenzione di generalizzare, il che sarebbe troppo semplicistico, si può ritenere che così alla guerra come alla rivoluzione che non siano imposte da ineluttabili necessità, ricorrono più frequentemente i popoli che non si sentono la forza di costruire la loro storia con la calma pazienza che dà solo la fede nella propria perennità e nei propri destini e si illudono che le improvvisazioni più o meno effimere dei moti violenti possano sostituire la solidità di una graduale e naturale evoluzione. Comunque, poiché quei fenomeni esistono e sono così frequenti, occorre che trovino nel sistema del diritto un'adeguata considerazione.

II. [La guerra nel diritto internazionale e la rivoluzione nel diritto statale.]

Ma è poi possibile che nel diritto costituzionale la rivoluzione abbia una qualche collocazione sistematica, come la guerra nel diritto internazionale?

Certamente il problema nei due ordinamenti si pone in modo diverso, anzi, in certo senso, diametralmente opposto. Il diritto internazionale, tanto spesso calunniato come diritto imperfetto, mentre, sotto alcuni aspetti, è, di fronte al diritto statale, una specie più elevata di ordinamento giuridico, ha potuto inquadrare la guerra in un sistema di norme che la prevedono e la regolano, non volta per volta, ma in generale, come un vero e proprio istituto. Essa, nonostante che miri a sov-

vertire, in misura maggiore o minore, l'assetto che la comunità internazionale ha in un dato momento, non è considerata illecita, ma, con accettazione, per dir così, della realtà e della necessità, è permessa, sia pure entro certi limiti, e quanto più è possibile, contenuta e disciplinata. E, quantunque gli utopisti non tralascino nessuna occasione per rilevare e lamentare l'insufficienza di tale disciplina, non si può negare che l'aver chiuso nelle reti del diritto così formidabili manifestazioni di forza e di violenza è già stata una mirabile conquista dell'idea giuridica. L'ordinamento statale può anch'esso, come avviene nei regimi più liberali, permettere le sue più profonde e radicali trasformazioni per mezzo di organi a ciò competenti e con l'osservanza di forme e procedimenti prestabiliti. Ma, quando si parla di rivoluzione senza alcuna qualifica, si intende di solito parlare della rivoluzione violenta che mira ad abbattere, non con mezzi e metodi legali, ma con la forza di un movimento più o meno popolare, l'ordine costituito per instaurarne di fatto uno nuovo. E nessun ordinamento statale ha mai permesso preventivamente una rivoluzione in questo senso. La quale è, quindi, per definizione, a differenza della guerra, giuridicamente illecita: si intende, rispetto, come vedremo meglio a momenti, al diritto che essa vuole abbattere, non rispetto al diritto che essa può riuscire a costituire.

Le ragioni di questa sostanziale differenza fra la guerra e la rivoluzione sono varie, ma fanno tutte capo alla diversa struttura e natura della comunità internazionale e di quella statale. La prima è composta di Potenze (non a caso per designare i soggetti del diritto internazionale si usa frequentemente tale denominazione), di enti, che sono di regola sovrani e si collegano l'uno con l'altro e tutti assieme in una società che, in un certo senso, si è potuta dire anarchica. Tali enti inoltre hanno ciascuno un ordinamento interno che, sia pure in misura molto relativa, dà qualche affidamento che la loro condotta, anche nei rapporti internazionali, sia mantenuta entro certi limiti ed osservi le norme della *magna civitas* di cui fanno parte, norme che tendono a conservare quanto più è possibile la pace. La comunità statale, invece, è composta essenzialmente di individui, ha una organizzazione autoritaria alla quale i suoi soggetti sono pienamente subordinati, e il suo ordinamento, non solo si ispira al fine *ne cives ad arma veniant*, fine corrispondente a quello cui, come si è detto, si ispira il diritto internazionale, ma in nessun caso può ammettere che i singoli ricorranò alle armi e alla violenza. Così la rivoluzione, a differenza della guerra, non può assumere i caratteri di un istituto giuridico, non può, cioè, essere regolata nel suo procedimento da quei poteri statali che essa tende a sovvertire e distruggere.

Talvolta, come è noto, dai costituzionalisti meno recenti, a proposito specialmente delle teorie delle guarentigie della libertà, si è parlato di un diritto alla resistenza collettiva contro gli abusi del potere pubblico e non si è mancato di ricordare che, così nella antichità classica come nel medioevo, fossero riconosciute certe forme di resistenza collettiva, che perciò si potevano considerare legali. Ma, a prescindere da ogni osservazione circa la diversa struttura degli ordinamenti statali moderni rispetto a quelli più antichi, è necessario distinguere la resistenza legale da quella rivoluzionaria, solo della quale qui è parola. Quest'ultima resistenza, ossia, più brevemente, la rivoluzione, non può essere, per definizione, che uno stato di fatto, anti-giuridico, anche quando è giusto.

III. [La rivoluzione come fatto antiggiuridico rispetto all'ordinamento statale.]

Senonché, occorre precisare il senso, del tutto relativo, di siffatta sua antiggiuridicità. Essa deriva, come poco fa si è rilevato, dal diritto contro il quale la rivoluzione è diretta e, quindi, sussiste finché questo diritto è ancora vigente: se, viceversa, vien meno, viene anche meno ogni norma e ogni criterio che qualificava illegittima la rivoluzione. In altri miei studi, ho cercato di dimostrare, e qui non voglio ripetere, che, quando poi si costituisce un ordinamento nuovo, risorge la possibilità che la rivoluzione sia di nuovo qualificata da un diritto positivo, che sarà quello che avrà sostituito l'antico. Di regola, è da ritenersi che tale nuovo ordinamento, se sarà stato precisamente instaurato dalla rivoluzione di cui si tratta, legitimerà quest'ultimo, giacché non vorrà rinnegare i suoi prodromi e il procedimento da cui è sorto. Donde la conseguenza che, in mancanza di disposizioni contrarie, che pure può darsi che vengano emanate, gli atti compiuti dalla e per la rivoluzione acquisteranno quella legittimità che prima non avevano. Se, al contrario, la rivoluzione fallisce e il vecchio ordinamento viene restaurato, questo, di solito, a meno che, per ragioni di opportunità, di clemenza, di oblio, non stabilisca diversamente, continuerà a considerare illegittimi gli atti rivoluzionari. Infine, se una rivoluzione non riesce, ma l'ordinamento vigente è ugualmente abbattuto da un altro movimento, dipenderà dall'ordinamento nuovo la valutazione giuridica degli atti in cui sarà concretato il primo e non è possibile dire *a priori* quale siffatta valutazione potrà essere: che se esso, come può anche darsi, non li prenderà in considerazione, gli atti stessi dovranno considerarsi giuridicamente irrilevanti. Ripeto: su questi argomenti e su alcune vedute divergenti che, come residui di teorie giusnaturalistiche, si insinuano ancora nella trattazione di essi, non voglio insistere, essendome occupato in altre occasioni piuttosto largamente. Qui ho riassunto brevemente i principii che una teoria generale del diritto costituzionale può delineare rispetto ai vari ordinamenti positivi che precedono e seguono una rivoluzione.

IV. [L'organizzazione rivoluzionaria come ordinamento giuridico a sé.]

Voglio, invece, aggiungere alcune brevi osservazioni, che meriterebbero di essere sviluppate con indagini che per ora non mi è dato di compiere, su qualche carattere giuridico che la rivoluzione può assumere durante il suo svolgimento, carattere che essa si attribuisce da sé e che, quindi, è indipendente così dall'ordinamento statale contro il quale combatte e dal nuovo ordinamento statale che ancora non ha instaurato. Mi sembra che questo sia un aspetto della rivoluzione che gli studiosi non hanno, per quanto io sappia, rilevato e, tanto meno, studiato.

Una rivoluzione che sia veramente tale, e non un semplice disordine, una rivolta o sedizione occasionale, è sempre un movimento organizzato, in modo e in misura che naturalmente variano secondo i casi. In generale può dirsi che si tratta di una organizzazione, la quale, tendendo a sostituirsi a quella dello Stato, consta di autorità, di poteri, di funzioni più o meno corrispondenti e analoghi a quelli di quest'ultimo: è un'organizzazione statale in embrione, che, a mano a mano, se il movimento è vittorioso, si sviluppa sempre più in tale senso. Comunque, essa si traduce in un vero e proprio ordinamento, sia pure imperfetto, fluttuante, provvisorio. Ci saranno dirigenti, assemblee o comitati che assisteranno i dirigenti, nor-

me di vario genere che regoleranno le attività rivoluzionarie, persone ed enti che obbediranno a tali norme, sanzioni per assicurare l'osservanza di queste, agenti di esecuzione, e così via. In altri termini, ogni rivoluzione implica varie istituzioni, collegate fra loro in una organizzazione unitaria, che, qualora si consideri in sé e per sé, indipendentemente dalla valutazione che ne fa il diritto statale in vigore, ha tutti i caratteri di un ordinamento giuridico. E non importa se questo ordinamento, per la sua stessa natura e in quanto non si travasa in seguito nel nuovo ordinamento statale che può derivarne, ha una durata e una stabilità transitoria. Finché vive e opera è un ordinamento che non può non prendersi in considerazione come tale. La rivoluzione è un fatto antigiuridico in riguardo al diritto positivo dello Stato contro il quale si svolge, ma ciò non toglie che, dal punto di vista ben diverso dal quale essa si qualifica da sé, è movimento ordinato e regolato dal suo proprio diritto. Il che vuole anche dire che è un ordinamento che deve classificarsi nella categoria degli ordinamenti giuridici originari, nel senso ormai ben noto che si attribuisce a questa espressione. In tal senso e limitatamente alla sfera cui si è accennato, si può quindi parlare di un diritto della rivoluzione. Un esame degli svolgimenti che hanno avuto le rivoluzioni più importanti, comprese quelle recenti e recentissime, sarebbe di grande interesse per la dimostrazione della tesi che abbiamo prospettata e che a prima vista potrebbe sembrare paradossale: la rivoluzione è violenta, ma violenza giuridicamente organizzata.

V. [Alcune differenze fra l'ordinamento giuridico delle guerre e l'ordinamento giuridico delle rivoluzioni.]

Il paradosso del resto vien meno quando si pensi che lo stesso è a dirsi della guerra, salva una differenza che, implicita in quanto si è detto, è bene mettere in chiaro rilievo. La guerra è un istituto giuridico, che trova nel diritto internazionale delle norme che valgono per tutte le guerre, oltre quelle che eventualmente possono essere stabilite volta per volta, sempre sulla base del diritto internazionale. Ogni rivoluzione, invece, ha un ordinamento suo proprio, che non trova la sua fonte in altro ordinamento, ma è originario e si concreta nella sua stessa organizzazione: il diritto costituzionale degli Stati non la considera come un suo istituto. Solo il diritto costituzionale generale, non quello positivo di questo o quello Stato, può prenderla in considerazione nel senso e dal punto di vista di cui si è fatta parola. Il diritto positivo, cioè, secondo il quale la rivoluzione si svolge non è il diritto statale, per cui essa è un fatto antigiuridico, ma l'ordinamento particolare di ciascuna rivoluzione. Il quale può sistematicamente inquadrarsi, se si vuole, nel diritto costituzionale generale, solo in quanto questo, mettendo in rilievo il carattere antigiuridico della rivoluzione rispetto al diritto dello Stato contro cui essa è diretta, deve altresì mettere in rilievo il carattere giuridico che viceversa assume intrinsecamente per la sua interna organizzazione.

Ci sono però dei casi molto frequenti e di cui si hanno esempi anche recentissimi, anzi attuali, in cui l'organizzazione rivoluzionaria si appoggia ad alcune delle istituzioni dello Stato che volenti o nolenti hanno aderito al movimento rivoluzionario e continuano a funzionare, conformandosi ad esso, mentre altre, o sono state soppresse o si trovano in condizioni di non poter svolgere alcuna attività. In tali casi, l'organizzazione rivoluzionaria viene a confondersi, almeno in parte, con

quella stessa dello Stato, assumendo la figura d'un governo provvisorio di esso, che potrà essere legittimato dal nuovo ordinamento costituzionale che gli succederà stabilmente.

Tranne questi casi che di solito si verificano in stadi avanzati della rivoluzione, l'ordinamento di questa resta distinto, anzi antitetico a quello dello Stato, che non lo considera, nemmeno provvisoriamente, come parte integrante del proprio. E in ciò esso differisce sostanzialmente dall'ordinamento internazionale della guerra.

Per ultimo, va ricordato un caso limite in cui guerra e, rivoluzione sono figure che quasi si confondono. È il caso ben noto nel quale agli insorti vengono riferite le norme di diritto internazionale, specialmente attinenti alla guerra e alla neutralità, così nei rapporti con lo Stato contro cui lottano come in quelli con gli altri Stati. Anche allora, però, la rivoluzione non può dirsi istituto giuridico di diritto costituzionale, nemmeno rispetto allo Stato in cui ha luogo, ma è istituto di diritto internazionale, al quale si applicano norme proprie di quest'ultimo, non importa esaminare qui se e fino a che punto coincidenti con quelle del diritto di guerra o soltanto ad esse analoghe.

VI. [Caratteri del diritto delle rivoluzioni e suoi difetti dal punto di vista della giustizia.]

Se l'ordinamento di una rivoluzione, nel senso sopra accennato, è da considerarsi un ordinamento giuridico, è anche da rilevare che esso, dal punto di vista dei caratteri ideali e dei requisiti formali e sostanziali che si sogliono attribuire ai migliori e ai più tipici ordinamenti giuridici, presenta di solito deficienze, lacune, deformazioni e deviazioni gravissime. È bene fermarsi su qualcuno dei suoi maggiori difetti.

Nella categoria dei «diritti non giusti», il diritto di una rivoluzione – e qui occorre ripetere ancora una volta che intendiamo parlare non del diritto che da una rivoluzione può scaturire, ma di quello che regola un movimento rivoluzionario in atto – occupa senza dubbio uno dei posti più caratteristici. Esso riesce molte volte (si intende che non è il caso di generalizzare troppo) ancora più ingiusto degli ordinamenti delittuosi e immorali del tipo – per adoperare l'espressione convenzionale divenuta ormai comune – delle c.d. «società dei ladroni». E se ne intendono facilmente le ragioni. In queste ultime società una certa giustizia, in senso relativo e limitatamente ai rapporti fra i «soci», si cerca di attuare, ed essa, entro questa sfera e dal punto di vista delle esigenze interne di essi, può anche essere piena, mentre cessa di essere giustizia in confronto delle esigenze e quindi ai principii proprii di altre società, cioè principalmente dello Stato. E anche in tali relazioni per dir così esterne, l'ingiustizia è circoscritta a determinate azioni, mirando le società di cui è parola, non a distruggere le istituzioni statali, ma a sottrarsi, per raggiungere fini del tutto particolari, alle repressioni e sanzioni da queste comminate. Invece, l'ordinamento di una rivoluzione, anzitutto, non riguarda, almeno principalmente e direttamente, i rapporti interni fra coloro che conducono la rivoluzione, ma l'azione da essi rivolta a distruggere l'ordinamento statale contro cui il movimento è diretto. Il che vuoi dire che nessuna o scarsa considerazione è accordata a quella relativa giustizia interna che viceversa costituisce il contenuto più importante delle società delittuose di cui si è fatto cenno. Le intese fra i diversi gruppi o partiti rivoluzionari, che pure possono aver luogo, come dimostra la coa-

lizione di partiti che si è stabilita nella rivoluzione che, mentre scrivo, si svolge in Italia, hanno carattere essenzialmente politico, possono contribuire a fare assumere questo o quell'aspetto all'ordinamento della rivoluzione, ma in sé e per se non sono che impegni d'onore, regolati da norme di correttezza, di lealtà etc., non da norme giuridiche. E, per quanto riguarda l'azione contro le istituzioni statali che si vogliono abbattere, la valutazione della loro giustizia o ingiustizia non è certo il criterio principale che ispira la regolamentazione di essa, che mira soprattutto a rendere più efficaci i mezzi per colpirle.

A questo proposito, possono farsi alcune osservazioni, che più che in apprezzamenti si risolvono in semplici e obbiettive constatazioni, per dir così, storiche.

Raramente una rivoluzione riesce a contenersi nei limiti che pure un giusto, nonché opportuno senso di moderazione consiglierebbe. Anche quando i suoi dirigenti non mancano di questo senso e vorrebbero uniformarsi, non è facile che abbiano sempre la forza di resistere alle tendenze più estremiste, alle quali sono quindi costretti ad indulgere in maggiore o minore misura, e neppure di frenare adeguatamente gli istinti di violenza che si scatenano in certe classi sociali. Inoltre, anche se il fine di una rivoluzione è intrinsecamente giusto e i suoi capi tendono a non violare i principii della giustizia, avviene spesso che essi, pel raggiungimento di tal fine, debbano servirsi di uomini tutt'altro che miti e moderati; ogni rivoluzione, che è violenza e violenza di masse, è attuata da violenti che i capi stentano a mantenere entro linee prestabilite. Essi, in buona o mala fede, affermano che sono atti di giustizia le uccisioni degli avversari o di chi ritengono avversario, le persecuzioni più crudeli, le espropriazioni di beni anche se acquistati legittimamente, le proscrizioni di ogni sorta. E in quanto questi atti, per debolezza dei dirigenti o per loro consenso, sono tollerati o riconosciuti o persino comandati, essi si ammantano di una falsa apparenza di giustizia anche ufficialmente: gli uccisi si dicono «giustiziati»; le sostituzioni nelle cariche pubbliche degli uomini del regime che si vuole abbattere, non importa se onesti e competenti, con uomini della rivoluzione, si dicono «epurazioni»; le espropriazioni sono sanzioni di illeciti profitti etc. In tal modo gli eccessi più evidenti, le persecuzioni più immeritate, le iniquità, le crudeltà sono dissimulate con le più accese proteste che si vuole quella giustizia che invece è sacrificata alle più cieche passioni. Nessuna rivoluzione si sottrae a simili esorbitanze, poche riescono a ridurle ad una misura minima.

VII. [Dal punto di vista delle istituzioni che mira ad abbattere e delle nuove.]

A questi atti di sostanziale ingiustizia che in nome della giustizia si compiono contro le persone, si aggiungono quelli più gravi contro le istituzioni. Alle quali spesso nulla giova la vita secolare che hanno gloriosamente vissuta, e che viene anzi interpretata come prova di una decrepitezza incompatibile con i «nuovi tempi». Dimenticando il loro fondamento storico, che è pure il loro fondamento razionale, disconoscendo l'apporto che hanno effettivamente dato allo sviluppo della civiltà e al benessere generale, esse sono travolte assieme alle altre istituzioni che realmente meritano di esser soppresse. Come il terremoto che abbatte indistintamente edifici brutti o malsani, monumenti insigni ed opere d'arte, la rivoluzione rade al suolo interi ordinamenti giuridici senza salvarne troppo spesso quelle parti che invece gioverebbe conservare. Da queste improvvise distruzioni derivano danni che

sono sempre di gran lunga maggiori dei vantaggi che possono trarsi dalle nuove gracili istituzioni che la rivoluzione improvvisa, giacché bisognerebbe, fra l'altro, non dimenticare che ogni istituzione nella sua infanzia non può funzionare mai in modo sufficiente. E se in seguito essa si consolida e si perfeziona, ciò sarà opera non della rivoluzione, che pure avrà il merito di averla creata, ma della storia che si svolgerà dopo di essa, quando al regno della violenza sarà succeduto un normale ed equilibrato regime. Non è certo da disconoscersi che talvolta buone istituzioni possono nascere dal travolgimento, che in sé e per sé fu un male, di altre istituzioni che avrebbero potuto continuare a vivere, e, potrà anche darsi che quelle si dimostrino poi migliori di queste, nel qual caso sarà stato un bene la loro ingiusta e violenta soppressione: «dal folle sapientia – e dalla spina rosa». La tempesta può essere necessaria perché venga il sereno, ma certo il sereno non può aversi finché la tempesta dura. E la giustizia è anzitutto serenità.

Questi difetti che sono comuni a tutte o quasi tutte le rivoluzioni, si aggravano nelle rivoluzioni moderne. Ciò per varie ragioni, delle quali gioverà mettere in rilievo qualcuna più importante. Essa è in stretta relazione con i caratteri delle costituzioni che, nella maggior parte degli Stati, si sono avute dopo la rivoluzione francese del 1789. Sono, come è noto, costituzioni scritte, alle quali non ha posto mano una lunga storia, e delle quali non si può dire ciò che, secondo Cicerone, soleva dire Catone della costituzione romana «nec una hominis vita sed aliquot constituta saeculis et aetatibus», e nemmeno ciò che si può dire e si dice della costituzione inglese, che ha avuto anch'essa tino sviluppo lento e progressivo, naturale e spontaneo, che non si riscontra in maggiore o analoga misura in nessun altro ordinamento giuridico vigente, se non nel diritto canonico. Gli altri popoli, che invece si son date delle costituzioni del tutto nuove, che non presentano alcuna continuità col loro passato, improvvisandole nelle caotiche adunanze di un'assemblea popolare o nelle sedute di qualche collegio o comitato più o meno ristretto, si son trovate nella necessità di chiedere ad un discutibile razionalismo quell'autorità e quel prestigio che non potevano chiedere alle loro tradizioni e al sacro patrimonio della loro storia. E così hanno dovuto creare quasi *ex nihilo*, disegnandole con pochi e inespressivi tratti sulle carte o statuti costituzionali, le loro istituzioni politiche, spesso imitandosi reciprocamente o, peggio, lasciandosi più o meno inconsciamente prendere da quella che, con felice espressione, Emerico Amari diceva «contagiosità del diritto». E queste istituzioni, che tali carte presentano riunite, condensate e ridotte in brevi articoli, appaiono alla folla dei politicanti e dei dilettanti un comodo bersaglio, facile a colpire quasi per gioco, per poi sostituire con non minore facilità quelle istituzioni con altre pure rapidamente improvvisate. Del resto, anche a prescindere dalla diffusa convinzione che mutare costituzione sia per un popolo quasi lo stesso che per un individuo mutare d'abito, è vero che, quando si manifesta la necessità o l'opportunità di modificare in qualche parte una costituzione scritta, tutte le altre parti di essa rimangono come sconnesse e crollanti, in modo che spesso si preferisce rinnovarla per intero. Il che spiega perché, di solito, le rivoluzioni moderne finiscono col dirigersi, non contro questa o quella istituzione, ma contro tutte le istituzioni costituzionali, travolgendole in una sorte comune. Il che, in altri termini, significa pure che un movimento rivoluzionario, non solo nei mezzi che adopera, ma anche negli obbiettivi con cui si inizia, si lascia in seguito difficilmente limitare e infrenare dal suo stesso ordinamento che eventualmente ne avesse tracciato il programma.

Ci si aggira così in un circolo vizioso, per cui le costituzioni, che hanno un'origine rivoluzionaria determinano altre rivoluzioni.

Oltre la loro forma scritta, a ciò contribuisce pure la loro scarsa elasticità, che purtroppo tende a diminuire ancora nelle carte costituzionali che sono ora in elaborazione. Non soltanto principii generalissimi e veramente fondamentali si vogliono in esse sancire, ma molte altre materie vi si vorrebbero includere e in singole disposizioni si esagera in particolari e dettagli, con riguardo ad esigenze del momento e non a quelle che si dovrebbero prevedere per l'avvenire, mentre viceversa, con stridente contraddizione, non si rinuncia a proclamare enfaticamente, a scopi demagogici, principii del tutto astratti e vuoti di contenuto effettivo.

VIII. [Ulteriori differenze dal diritto della guerra.]

Anche a questo proposito giova confrontare il diritto delle rivoluzioni col diritto di guerra. Una rivoluzione può essere in sé e per sé, nelle sue cause e nei suoi fini, giusta o ingiusta, come giusta o ingiusta può essere una guerra. Senonché, mentre il diritto della rivoluzione – inteso sempre nel senso sopra detto – è sempre e inevitabilmente un diritto, in maggiore o minore misura, ingiusto, lo stesso non può dirsi del diritto di guerra. Questo, infatti, come abbiamo rilevato, è un sistema di norme generali per tutte le guerre, è costituito in tempo di pace e in vista di interessi della comunità internazionale trascendenti quelli che possono poi sorgere durante le particolari competizioni dei futuri belligeranti, e si propone quindi di realizzare la maggiore giustizia possibile pur negli sconvolgimenti, nelle violenze, nelle atrocità che ogni guerra implica, nonché nella stessa ingiustizia delle guerre ingiuste. Invece, gli ordinamenti delle rivoluzioni sono costituiti per ogni singola rivoluzione, mentre essa infuria, in vista di esigenze del tutto contingenti, dalle stesse forze rivoluzionarie dominate dalle passioni più violente, naturalmente senza riguardi per gli avversari, anzi col proposito di sopraffarli ad ogni costo e con ogni mezzo. Per tali ordinamenti non agiscono in conseguenza molti di quei freni che agiscono invece per il diritto di guerra. Mancano ad essi i caratteri della generalità e, rispetto a coloro che lo stabiliscono, dell'imparzialità, cioè delle più elementari garanzie della giustizia. Lotta per un nuovo diritto sono così la rivoluzione come la guerra, ma la lotta rivoluzionaria, oltre che infrenata dal diritto molto meno della lotta bellica, non può svolgersi con l'osservanza di un diritto che non sia per la misura della giustizia che lo informa pari a quello che accompagna la condotta di una guerra.

IX. [Suoi altri difetti.]

Parecchi altri gravi difetti, più o meno connessi con quello della loro ineliminabile ingiustizia, sono congeniti alla natura degli ordinamenti delle rivoluzioni.

Fra questi difetti, sono da menzionare quelli che derivano dal fatto che il reggimento di ogni rivoluzione, la quale è movimento di popolo, e spesso di piazza, non può non presentare i caratteri dei reggimenti demagogici. Può anche darsi che i dirigenti di essa si sforzino di correggere con vari accorgimenti questi caratteri, ma non è possibile eliminarli e, per conseguenza, non sempre è meritato

il rimprovero di debolezza che frequentemente, per tale motivo, a quei dirigenti è mosso da coloro che più risentono e deplorano gli eccessi che ne derivano. Non già che non possano aversi e non si siano avute rivoluzioni per opera di ceti diversi da quelli popolari e persino di ceti aristocratici naturalmente alieni dalle degenerazioni demagogiche, ma anche queste rivoluzioni è facile che in seguito si mutino in rivoluzioni popolari nel senso più ampio, sia perché gli stessi loro promotori ricercano l'appoggio delle classi più numerose e più proclivi ai rivolgimenti sociali, sia perché queste classi intervengono spontaneamente sperando di profittare anch'esse di tali rivolgimenti.

Un altro difetto, forse più inevitabile, degli ordinamenti di cui è parola, è quello della loro estrema instabilità. Ogni movimento rivoluzionario, finché non si estingue nel nuovo regime che potrà sorgerne, non trova requie in nessuno dei suoi assetti provvisori. I quali hanno questo carattere della provvisorietà, non solo in confronto con quello definitivo che la rivoluzione si propone di instaurare, ma anche perché la loro serie è formata da un numero sempre molto rilevante di mutamenti più o meno radicali che si succedono rapidamente l'uno all'altro, numero che, come è naturale, cresce in proporzione della durata della rivoluzione, delle vicende e delle fasi che essa attraversa. E ciò in dipendenza di due cause principali. La prima è da ricercarsi nell'indole di coloro che alla rivoluzione partecipano, in quanto essi sono amanti delle novità, non solo rispetto al vecchio regime che vogliono sostituire, ma altresì rispetto alle norme, alle disposizioni, alle organizzazioni che, a rivoluzione finita, son destinate a scomparire. E tale amore di novità è alimentato ed esasperato dall'impazienza per cui al movimento rivoluzionario è sempre e continuamente rimproverata un'eccessiva lentezza, che si crede di potere evitare con provvedimenti ed ordini nuovi. La seconda causa cui accenniamo è più obbiettiva e va ricercata nel fatto che effettivamente la lotta rivoluzionaria passa attraverso diverse situazioni che implicano esigenze imprevedute, cui occorre provvedere a mano a mano che si manifestano.

X. [Sua deteriorità tecnica.]

Infine è evidente e facilmente spiegabile la deteriorità tecnica degli ordinamenti che hanno per oggetto le rivoluzioni in atto. Essi sono e non possono non essere, almeno in gran parte, improvvisati non hanno precedenti, neppure in altre rivoluzioni, giacché ogni moto rivoluzionario ha caratteri suoi proprii; non si riallacciano quindi ad alcuna tradizione, anche quando sono influenzati da qualche reminiscenza storica, che, del resto, può più sviare che ammaestrare; non sono sorretti da principii generali che li orientino, ma sono lanciati in varie direzioni secondo il vento che spira in un senso o in un altro. Le autorità, le assemblee, i comitati, da cui emanano, il più delle volte non hanno la necessaria competenza ed esperienza; per giunta diffidano della collaborazione di tutti coloro che trovano inquadrati negli organi del regime che intendono abolire, anche quando si tratta di persone aliene dalla politica, imparziali ed esperte; e non è certo raro il caso che della propria ignoranza essi si vantino, credendosi perciò liberi da preconcetti e più sensibili all'accoglimento delle vagheggiate novità. La mancanza di ogni controllo e di ogni veramente libera discussione; la presunzione che il buon senso (che, del resto, manca anch'esso così frequentemente) possa supplire alla mancanza di una

seria preparazione; il convincimento che i formalismi giuridici sono inutili, anzi dannosi, sono tutti coefficienti, fra gli altri, della imperfezione tecnica degli ordinamenti di cui è parola. Il che è tanto più grave in quanto essi richiederebbero, per le difficoltà che presentano, delle competenze di molto superiori a quelle normali. Infatti, non solo si debbono con essi risolvere problemi diversi da quelli comuni dei tempi tranquilli, ma si tratta di ordinamenti che si debbono, per dir così, incuneare nelle istituzioni vecchie che ancora sopravvivono, giacché altrimenti non potrebbero funzionare e rimarrebbero isolati, senza alcun appoggio. Finché il nuovo edificio non è del tutto completo, sarà pur necessario usufruire in parte il vecchio, e il graduale contemperamento del primo che si viene a poco a poco formando col secondo che si viene a mano a mano estinguendo è ardua impresa, che ben di rado può essere felicemente portata a compimento da coloro che se l'assumono senza avere adeguata coscienza delle sue difficoltà e della sua delicatezza.

(settembre 1944)

Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*. Milano, Giuffrè, 1947, pp. 220-233. Ora in: Santi Romano, *L'«ultimo» Santi Romano*. A cura di Alberto Romano. Milano, Giuffrè, 2013, pp. 813-825.

Appendice II

NOTA BIO-BIBLIOGRAFICA SU SANTI ROMANO

SOMMARIO

1. Biografia di Santi Romano
2. Metabibliografia degli scritti di Santi Romano
3. Scritti di Santi Romano
4. Scritti su Santi Romano

1. BIOGRAFIA DI SANTI ROMANO *

- 1875 Santi Romano nasce a Palermo il 31 gennaio 1875 da Salvatore Romano e Carmela Perez¹.
- 1894 Il suo primo lavoro: *Del concetto di istituzione di pubblica beneficenza*, appare nell'“Archivio di Diritto pubblico”, quando Romano, all'età di diciotto anni, è ancora studente all'Università di Palermo².
- 1896 Consegue la laurea in Giurisprudenza nell'Università di Palermo, a ventuno anni, discutendo una tesi sui diritti pubblici soggettivi³.
Pubblica, nell'“Archivio di Diritto pubblico”, una prima riformulazione della tesi di laurea con il titolo: *Nozione e classificazione dei diritti pubblici subiettivi*.
- 1897 Viene pubblicato, nel *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano* di Vittorio Emanuele Orlando, inaugurando una numerosa serie di contributi, *La teoria dei diritti pubblici subiettivi*⁴.
Le pubblicazioni scientifiche di Romano proseguono anche con altri contributi tra cui la voce *Decentramento amministrativo* nella *Enciclopedia giuridica italiana*.
- 1898 A due soli anni dalla laurea, Romano consegue l'abilitazione alla libera docenza in Diritto amministrativo nell'Università di Palermo, mentre svolge pratica professionale nello studio legale palermitano di Vittorio Emanuele Orlando.

* La presente, sintetica, biografia tiene conto delle precedenti biografie di Santi Romano. Per ulteriori informazioni rinvio a: Alberto Romano, *Nota bio-bibliografica*, 2013, pp. 843-876.

¹ Il prenome ‘Santi’ è, probabilmente, un ipocoristico del nome medievale ‘Ognisanti’. Romano sposerà Silvia Faraone e sarà padre di due figli: Salvatore e Silvio. La circostanza che Romano nacque a Palermo, secondo Alberto Romano, *Su Santi Romano*, 2013, p. 40 (cfr. Alberto Romano, *Nota bio-bibliografica*, 2013, p. 843), è “tutt’altro che irrilevante per le sue scelte e il suo orientamento scientifico. L’università della città, infatti, allora era il centro italiano degli studi di diritto pubblico”.

² Cfr. Vittorio Emanuele Orlando, *Santi Romano e la scuola di diritto pubblico*, 1948, 1950, p. VIII. La rivista: “Archivio di Diritto pubblico”, nasce nel 1891 per iniziativa di Vittorio Emanuele Orlando. Negli anni compresi tra il 1891 ed il 1897 fu, in Italia, la prima e sola rivista dedicata esclusivamente al diritto pubblico.

³ In riferimento al preciso anno in cui Romano consegue la laurea vi sono delle discordanze nelle biografie. Il periodo, nei vari studi bibliografici oscilla tra la fine del 1895 e l’inizio del 1896. Le discordanze ricadono sull’età che Romano doveva avere al conseguimento del titolo; l’età varia di un anno: tra i venti ed i ventuno anni. Come ricorda Alberto Romano, *Nota bio-bibliografica*, 2013, p. 846, Vittorio Emanuele Orlando assegnò a Romano questa tesi in occasione della recente pubblicazione di Georg Jellinek, *System der subjectiven öffentlichen Rechte*, 1892.

⁴ Come ricorda Alberto Romano in: *La giustizia amministrativa nel pensiero del professore Santi Romano*, 2004, p. 11 (cfr. Alberto Romano, *Nota bio-bibliografica*, 2013, p. 846), questo saggio costituisce “sostanzialmente la sua tesi di laurea”. Sulle vicende de: *Il Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, opera monumentale iniziata nel 1897 e proseguita con sedici volumi sino al 1932, lo stesso Alberto Romano rinvia, ora, a Aldo Sandulli, *Costruire lo Stato*, 2009 (i capitoli dal primo al quarto sono largamente dedicati a Romano).

- All'Università di Palermo inaugura il proprio corso libero di Diritto amministrativo con la prolusione: *L'interpretazione delle leggi di diritto pubblico*, pubblicata nella rivista "Il Filangieri" sulla quale, nel medesimo anno, appare anche il *Saggio di una teoria sulle leggi di approvazione*. In seguito a concorso, Romano viene nominato professore incaricato di Diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Camerino, dove rimarrà per quattro anni, fino al 1902⁵.
- Pubblica le voci: *Defensor civitatis e Funzionario* ne *Il Digesto italiano* ed altri saggi scientifici tra cui: *Nozione e natura degli organi costituzionali della Stato*, *La determinazione della demanialità da parte dell'autorità amministrativa* e *Sui cosiddetti Staatsfragmente*.
- 1899 Continua la serie dei contributi al *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano* di Vittorio Emanuele Orlando con la pubblicazione di due saggi: *Le giurisdizioni speciali amministrative* e *I giudizi sui conflitti delle competenze amministrative*. Tra il 1899 ed il 1900, prosegue la collaborazione con *Il Digesto italiano* pubblicando le voci: *Comune (Dir. Amministrativo)*, *Costituente* e *Deputazione provinciale*.
- 1901 Nell'anno accademico 1901-02, Romano tiene il corso di Filosofia del diritto nella Università di Camerino⁶. Nel medesimo anno Romano inizia anche una attenta opera di recensione per l'"Archivio giuridico Filippo Serafini", prima, e per la "Rivista di Diritto pubblico", poi, che testimoniano il profondo ed aggiornato studio non unicamente limitato né alla materia amministrativa né alle teorie sviluppate entro i confini nazionali. La pubblicazione delle recensioni, tra le quali spiccano per importanza *La giustizia amministrativa* di Orlando (nel 1901), Dionisio Anzilotti, *Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale* (nel 1903), Maurice Hauriou, *Principes de droit public* (nel 1911), Max Müller, *Die Lehr- u. Lernfreiheit* (nel 1912), continueranno sino al 1927 con la recensione di Alfredo Rocco, *La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato fascista*.
- 1902 A soli 27 anni, pubblica due opere giuridiche dall'impianto teorico innovativo: i *Principi di diritto amministrativo italiano* e *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione*. Passa all'insegnamento del Diritto costituzionale (in qualità di straordinario) nell'Università di Modena. Nel medesimo anno pubblica due ulteriori contributi nell'"Archivio di Diritto pubblico": *Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello*

⁵ Così Vittorio Emanuele Orlando, *Santi Romano e la scuola italiana di diritto pubblico*, 1948, 1950, pp. V-XXIV, spec. pp. IX-X, ricorda il distacco di Romano dalla natia Palermo: "Egli optò per la vita più ideale e più austera, ma insieme la più povera [...] e dovette anche sostenere la seduzione degli inviti del maestro [...]. Trovai quella resistenza che è propria dei caratteri ascetici. Così Egli mi lasciò [...] io fui eletto deputato, l'"Archivio di diritto pubblico" cessò le sue pubblicazioni e Santi Romano accettò un incarico nell'Università di Camerino, vivendo con poco più di cento lire al mese".

⁶ Di questa informazione sono debitore a Paolo Di Lucia.

- Stato e Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legislativa nel diritto italiano.*
- 1903 Apre il proprio corso di Diritto costituzionale a Modena con la prolusione *Il diritto costituzionale e le altre scienze giuridiche* da cui, nel 1904, trarrà le *Lezioni di diritto costituzionale* (testo dattiloscritto).
L'impegno scientifico di Romano prosegue con la pubblicazione dell'articolo: *Responsabilità dello Stato e riparazione alle vittime degli errori giudiziari.*
- 1906 Il 21 gennaio 1906 diviene professore ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Modena⁷.
Apre l'anno accademico 1906-1907 nella Regia Università di Modena con il discorso: *Le prime carte costituzionali* (pubblicato nell'annuario dell'Università nel 1907).
A Modena, dove Romano rimarrà fino al 1908, tiene anche un corso libero di *Teorie giuridiche generali*, ed è nominato socio della locale Regia Accademia di Scienze, Lettere e Arti.
Del 1906 è la seconda edizione dei *Principii di diritto amministrativo italiano.*
- 1908 Si trasferisce all'Università di Pisa, dove rimarrà fino al 1924.
Negli anni pisani conosce Guido Zanobini, che diverrà il suo principale allievo amministrativista⁸.
Pubblica, nel *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano* di Vittorio Emanuele Orlando, l'ampio e vigoroso lavoro *Il Comune. Parte generale.*
- 1909 Il 28 novembre 1909 diviene professore di Diritto amministrativo nell'Università di Pisa.
Inaugura l'anno accademico con l'importante e ancora attuale prolusione *Lo Stato moderno e la sua crisi*⁹, e apre il proprio corso di Diritto costituzionale con la prolusione (pubblicata nella "Rivista di Diritto pubblico"): *Diritto e correttezza costituzionale.*
- 1911 Riceve l'invito da Max Huber, per la stesura di un lavoro da inserire nella collana da lui diretta: *Das öffentliche Recht der Gegenwart [Il diritto pubblico dell'epoca presente]*, Tübingen, Mohr.

⁷ Come ricorda Italo Birocchi, *Il giurista intellettuale e il regime*, 2015, p. 57, Nella relazione per l'ordinariato la commissione (21 dicembre 1905, presidente Livio Minguzzi, Oreste Ranalletti, Gaetano Mosca, Alberto Morelli, Domenico Zanichelli, relatore) riconosceva, pur all'interno di un giudizio positivo, che "il sistema rigidamente giuridico cui Egli si attiene non è senza inconvenienti in una materia come il diritto costituzionale, nella quale si ritengono necessari anche i sussidi derivanti dall'indagine storica e politica". In particolare nella relazione del commissario Mosca si rilevava che era negletto l'aspetto storico e politico e che il candidato confidava troppo sulla logica giuridica (ACS, MPI, DGIU, Fasc. prof. univers., II versam., II serie, b. 133, fasc. Romano Santi).

⁸ Traggo questa informazione da: Alberto Romano, *Nota bio-bibliografica*, 2013, p. 849.

⁹ Tale prolusione costituisce un momento così fondamentale della vita intellettuale di Romano che sarà ripubblicata più volte dal 1909 sino al 2013. Cfr., ora: Paolo Grossi - Alberto Romano, *Ricordando Santi Romano in occasione dell'inaugurazione dei corsi dell'a.a. 2010-2011 nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa*, a cura di Eugenio Rippepe, 2013.

- In data 8 ottobre 1911 consegue l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.
- Pubblica nella "Rivista di Diritto pubblico" il saggio *L'età e la capacità delle persone nel diritto pubblico*.
- 1912 Assume per incarico, nell'Università di Pisa, oltre all'insegnamento del Diritto amministrativo, gli insegnamenti di Diritto costituzionale e di Diritto ecclesiastico¹⁰, pubblicando nello stesso anno le *Lezioni di diritto costituzionale* e le *Lezioni di diritto ecclesiastico*.
- Appaiono, rispettivamente, nel "Foro italiano" e nella "Rivista di Diritto internazionale" i saggi: *Fondazione e dotazione di persone giuridiche e I caratteri giuridici della formazione del Regno d'Italia*.
- Nel medesimo anno appare la terza edizione dei *Principii di diritto amministrativo italiano*.
- 1914 Nel 1914, accogliendo l'invito di Max Huber, prepara una prima stesura di un saggio dal titolo: *Italianisches Staatsrecht* che sarebbe dovuto apparire nella collana diretta da Max Huber: *Das öffentliche Recht der Gegenwart [Il diritto pubblico dell'epoca presente]*. L'opera, sarà pubblicata postuma, nel 1988, con il titolo: *Il diritto pubblico italiano*¹¹.
- Pubblica in collaborazione con Luigi Rossi un *Dizionario di diritto pubblico*.
- 1916 Romano è eletto preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.
- Nello stesso anno, l'8 giugno 1916, è nominato Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
- 1917 Termina l'opera più rilevante per la teoria e la filosofia del diritto: *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, destando nella dottrina italiana e straniera un vivo interesse scientifico¹².

¹⁰ Come ricorda Vincenzo Del Giudice, *Contributi di Santi Romano nello studio dei problemi di Diritto canonico e di Diritto ecclesiastico*, 1948, p. 277, la cattedra di Diritto ecclesiastico comprendeva sia l'insegnamento del Diritto ecclesiastico sia l'insegnamento del Diritto canonico.

¹¹ Santi Romano, *Il diritto pubblico italiano*, con una presentazione di Alberto Romano, Milano, Giuffrè, 1988. Si tratta, come scrive Sabino Cassese, "di un dattiloscritto di 381 pagine di testo e 95 note, con molte annotazioni manoscritte aggiunte". Sulle vicende che riguardano il manoscritto, cfr. Sabino Cassese, *Ipotesi sulla formazione de "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano*, 1972¹, pp. 38-39, e Sabino Cassese, *A proposito della pubblicazione de il diritto pubblico italiano di Santi Romano*, 1989, pp. 474-480. Scrive Alberto Romano, *Su Santi Romano*, 2013, p. 43 (cfr. Alberto Romano, *Nota bio-bibliografica*, 2013, p. 847): "L'opera e la relativa traduzione fu pronta puntualmente entro il termine contrattuale. Senonché, questo cadeva nell'agosto del 1914: in perfetta coincidenza con lo scoppio della prima guerra mondiale. La sua pubblicazione in Germania, perciò, fu prima rimandata; e, poi, non ebbe più luogo".

¹² Ricordo che negli stessi anni insegna a Pisa Giovanni Gentile [1878-1944], autore del libro *I fondamenti della filosofia del diritto*, apparso negli "Annali delle Università toscane" nel 1916. Cfr. Amedeo Giovanni Conte - Paolo Di Lucia - Luigi Ferrajoli - Mario Jori, *Filosofia del diritto*, 2013², p. 175. Vittorio Frosini suggerisce un accostamento tra Romano e Gentile nello scritto: *Orazio Condorelli*, 1970, p. 248. Più dettagliatamente cfr. Sabino Cassese, *Ipotesi sulla formazione de "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano*. 1972¹, p. 25, nota 6.

Quest'opera appare in due tempi negli "Annali delle Università toscane":

- una prima parte, intitolata: *Il concetto di ordinamento giuridico*, appare nel 1917;
- una seconda parte dal titolo: *La pluralità degli ordinamenti giuridici e le loro relazioni*, appare, invece, l'anno successivo: nel 1918.

Il 20 maggio 1917 consegue l'onorificenza di Cavaliere ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia.

Nello stesso anno, il 1 luglio 1917, è chiamato a far parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, di cui sarà membro fino al 30 giugno 1921.

Il 18 novembre 1917 inaugura l'anno accademico 1917-1918 nel Regio Istituto di Scienze Sociali "Cesare Alfieri" di Firenze con il discorso: *Oltre lo Stato* (pubblicato in: "Rivista di Diritto pubblico").

1918 Tiene il corso di Diritto coloniale nel Regio Istituto di Scienze sociali "Cesare Alfieri" di Firenze le cui lezioni sono pubblicate nel medesimo anno¹³. Raccoglie le due parti de *L'ordinamento giuridico* pubblicandole in un'unica monografia (Pisa, Editore Spoerri: Tipografia Mariotti)¹⁴.

1921 Il 23 gennaio 1921 è nominato Cavaliere ufficiale dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro e, il 2 giugno 1921, riceve l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia.

Appaiono le *Lezioni di diritto ecclesiastico* (1923²).

1923 È scelto come membro della Commissione dei XV¹⁵.

1924 Si trasferisce a Milano ed entra a far parte, come ordinario di Diritto costituzionale, del gruppo dei primi docenti dell'Università degli Studi appena fondata.

Tra gli allievi e futuri costituzionalisti si forma nella "scuola" di Romano del periodo milanese Paolo Biscaretti di Ruffia.

1925 Il 31 gennaio 1925 viene eletto membro della Commissione presidenziale per le riforme costituzionali, detta dei XVIII (o dei Soloni), della quale farà parte fino al 5 luglio 1925.

¹³ Sul corso cfr. Gianluca Bascherini, *Ancora in tema di cultura giuridica e colonizzazione: prime note sul Corso di diritto coloniale di Santi Romano*, 2013, pp. 117-136.

¹⁴ Annota Alessandro Levi, *Ubi ius ibi societas*, 1925: "nella copertina del volume compaiono i seguenti dati: Pisa, Enrico Spoerri editore, 1918; mentre nel frontespizio: Pisa, Tipografia editrice Cav. Mariotti, 1917". Annota Antonio M. Orazi, *Santi Romano e l'ideazione della dottrina istituzionalistica attraverso gli scritti minori*, 1977, p. 86: "editore Spoerri, stampatore Mariotti". Le interessanti vicende editoriali di quest'opera, non fortunatissime, sono descritte appassionatamente da Sabino Cassese, *Ipotesi sulla formazione de "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano*, 1972¹, pp. 35-37. Sui rapporti tra Romano e la casa editrice Laterza con particolare riferimento a Benedetto Croce, cfr. anche Alberto Romano, *Nota bio-bibliografica*, 2013, p. 856.

¹⁵ Come documenta Paolo Biscaretti di Ruffia, *Santi Romano e la sua opera scientifica*, 1948, p. 124, le conclusioni cui la Commissione dei XVIII giunse, per la riforma costituzionale, furono "completamente travolte e poste nell'oblio dai legislatori fascisti in seguito agli eventi burrascosi del 1924-25". I lavori delle Commissioni sono raccolti nel volume: *Relazioni e proposte della Commissione presidenziale per lo studio delle riforme costituzionali*, Roma, 1925.

- Nello stesso anno, il 30 giugno 1925, è nominato professore di Diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano.
Redige la *Relazione riassuntiva della Commissione dei XV sui rapporti tra potere esecutivo e legislativo* e appaiono diversi saggi che confermano la proficuità degli studi di Romano: *Di una particolare figura di successione di Stati. A proposito dell'annessione di Fiume*, *La libertà di commercio nei mercati municipali*, *L'approvazione sovrana di alcuni atti concernenti il riordino degli usi civici* e il saggio *Osservazioni sulla completezza dell'ordinamento statale*.
- 1926 Diviene membro del Consiglio del Contenzioso Diplomatico.
Il 21 aprile riceve l'onorificenza di Grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia.
Viene chiamato a presiedere alla cattedra di Diritto pubblico interno nella nuova Facoltà di Scienze politiche di Roma, invito che Romano rifiuta¹⁶.
Nello stesso anno, e precisamente il 30 dicembre 1926, Romano assume l'ufficio di Preside della Facoltà di Giurisprudenza nell'Università di Milano¹⁷ e tiene, oltre al corso di Diritto costituzionale, il corso di Diritto amministrativo.
Pubblica il *Corso di diritto costituzionale* (1943⁷) e il *Corso di diritto internazionale* (1939⁴).
- 1927 Assume per incarico l'insegnamento del Diritto internazionale, pubblicando, in collaborazione con Virgilio Feroci, l'opera *Diritto amministrativo* (1933³). Appaiono i due saggi: *L'età e la responsabilità civile verso lo Stato dei suoi funzionari ed impiegati* e *L'incendio della casa locata e la responsabilità contrattuale degli enti pubblici*.
- 1928 Il 15 dicembre 1928, all'età di 48 anni, Romano è nominato Presidente del Consiglio di Stato, succedendo a Raffaele Perla¹⁸, e, trasferitosi nell'Ateneo

¹⁶ La vicenda è descritta scrupolosamente da Fulco Lanchester, *Santi Romano e le ideologie giuridiche italiane nella transizione allo stato di massa*, 2011, p. 9, che cita i documenti presenti nell'Archivio centrale dello Stato relativi al rifiuto, tra cui: "Lettera di Santi Romano del 23.09.1926 al Rett. Univ. di Roma". Lanchester riferisce di un carteggio tra il Rettore Giorgio Del Vecchio e Santi Romano, del settembre del 1926, conservato presso l'Archivio centrale dello Stato, dal quale si evince lo specifico interesse del Ministro della Pubblica Istruzione, Fedele, al trasferimento di Romano dall'Università di Milano a quella di Scienze politiche di Roma. Cfr. anche Angela Musumeci, *Santi Romano un giurista tra due secoli*, 2015, pp. 325-349.

¹⁷ Romano, subentrando a Angelo Sraffa, è il secondo Preside della facoltà di Giurisprudenza.

¹⁸ Al Consiglio di Stato, Romano si insediò il 1 gennaio 1929 e vi rimase fino al 1943. La relazione di insediamento è riprodotta in: *I presidenti del Consiglio di Stato. Biografie e relazioni di insediamento*, 2011, pp. 113-127. Sulla vicenda dell'insediamento cfr. Alberto Romano, *Nota bio-bibliografica*, 2013, pp. 849-850 e note. Per maggiori informazioni sul periodo della presidenza di Romano al Consiglio di Stato, cfr.: Francesco Cocozza, *Santi Romano presidente del Consiglio di stato. Cenni storici e spunti problematici*, 1977, pp. 1231-1252; Laura Ammanati, *Santi Romano al Consiglio di Stato. Il contesto istituzionale e dottrinario*, 1992, pp. 107-150; *La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato*, 2004. Per informazioni sulla successione, sui colloqui con Benito Mussolini e sui rapporti istituzionali con il consigliere anziano Carlo Schanzer, anch'egli candidato alla presidenza, cfr. Guido Melis, *Il Consiglio di Stato ai tempi di Santi Romano*, 2004, pp. 39-55.

neo di Roma, ottiene l'incarico per l'insegnamento di Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione¹⁹.

Il 16 ottobre 1928, come risulta dal fascicolo personale contenuto nell'Archivio del Consiglio di Stato, Romano chiede ed ottiene la tessera del Pnf (tessera il cui possesso era divenuto necessario per ricoprire cariche istituzionali)²⁰.

Pubblica in collaborazione con Virgilio Feroci i *Principii generali del diritto e diritto costituzionale*.

1929 In qualità di Presidente del Consiglio di Stato sigla, in collaborazione con il Primo Presidente della Corte di Cassazione Mariano d'Amelio, il saggio *I contatti giurisdizionali della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato*. Inizia la pubblicazione dei *Discorsi commemorativi o per il collocamento a riposo dei consiglieri*.

1930 Il 18 aprile 1930 è insignito dell'onorificenza di Gran cordone dell'Ordine della Corona d'Italia.

Viene pubblicato il *Corso di diritto amministrativo* (1937³) e appare il saggio *Contratti collettivi di lavoro e norme giuridiche*.

1931 Dal 1931²¹ e fino al 1943, insegna presso la cattedra di Diritto costituzionale che era stata di Vittorio Emanuele Orlando, costretto ad abbandonare la cattedra per non avere prestato giuramento di fedeltà al partito fascista. Per ricoprire la cattedra di Diritto amministrativo appena lasciata, Romano chiama il suo allievo Guido Zanobini²².

Nel 1931 viene pubblicato *Prolusioni e discorsi accademici*, una raccolta dei discorsi accademici sino ad allora tenuti; l'articolo rievocativo *Pel centenario del Consiglio di Stato* e due ulteriori saggi scientifici: *Gli interessi dei soggetti autarchici e gli interessi dello Stato* e *L'età e la responsabilità civile verso lo Stato dei suoi funzionari ed impiegati*.

1932 Il 25 gennaio 1932 è nominato Grande ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Partecipa al II Congresso di studi sindacali e corporativi svoltasi a Roma pubblicandone la relazione dal titolo: *La potestà normativa del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*.

¹⁹ Romano assume l'insegnamento del Diritto amministrativo nella medesima facoltà in cui, fin dal 1981, la cattedra di Diritto costituzionale era presieduta da Orlando il quale, nel 1931, per limiti di età designa Romano come suo successore, nella posizione di "incaricato". Cfr. Alberto Romano, *Su Santi Romano*, 2013, pp. 46-47. Roma sarà il luogo di residenza ufficiale di Romano; in particolare risiederà in via Piazza Capo di Ferro n. 13.

²⁰ Su tale periodo rinvio, in generale, a Italo Birocchi - Luca Loschiavo, *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, 2015, e, in particolare, al corposo saggio di apertura di Italo Birocchi, *Il giurista intellettuale e il regime*, 2015, pp. 9-61.

²¹ Ricordo che il 1931 segna il primo centenario del Consiglio di Stato, la cui nascita è ricondotta allo statuto albertino del 1831. Come ricorda Alberto Romano, *Nota bio-bibliografica*, 2013, p. 850, nota 25 è in qualità di Presidente che Romano partecipa alla cerimonia celebrativa del centenario di tale istituzione sorta col Regio Editto di Carlo Alberto il 18.08.1831.

²² Cfr. Alberto Romano, *Nota bio-bibliografica*, 2013, p. 850. Nella scuola romaniana continuata da Zanobini si formano, in ordine decrescente di età: Giovanni Miele, Massimo Severo Giannini e Eugenio Cannada Bartoli.

- Redige la *Relazione finale della Commissione dei XVIII* e pubblica il *Discorso per la Celebrazione del decimo annuale della Rivoluzione fascista*.
Appaiono: la seconda edizione del *Corso di diritto amministrativo* e la terza edizione del *Corso di diritto internazionale*.
- Tra il 1928 e il 1933 Romano assume varie onorificenze: diviene socio corrispondente delle Regie Accademie di Scienze, Lettere ed Arti di Torino, Bologna e Palermo; è insignito della Medaglia al merito della Croce Rossa Italiana e del titolo di Cavaliere dell'Ordine civile di Savoia.
- 1933 Il 15 gennaio 1933, è nominato Cavaliere di Gran Croce e decorato di Gran cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Nello stesso anno, unitamente a Prospero Fedozzi, inizia a curare il *Trattato di diritto internazionale*, collaborazione che si concluderà, sedici anni più tardi, nel 1949.
- 1934 Redige la prefazione all'opera di Mario Marinoni, *Scritti vari*, 1933.
È nominato Senatore del Regno, in base alla 15ª categoria degli eleggibili (relatore: Roberto De Vito; convalida: 4 maggio 1934; giuramento: 5 maggio 1934).
In qualità di Presidente, prende parte alla Commissione ministeriale per lo schema della legge sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico, nominata dal ministro dell'Educazione Nazionale Giuseppe Bottai²³.
Redige la prefazione al volume: Vittorio Brondi, *Scritti minori*, 1934.
- 1935 Il 10 gennaio 1935 è nominato, in senato, membro della Commissione parlamentare per l'approvazione dei progetti dei nuovi codici: civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile.
Lo stesso anno, il 16 maggio 1935, è eletto accademico dei Lincei con Decreto Legge Luogotenenziale 04-01-1935.
- 1937 Tra il 1937 e il 1938, Romano assume vari impegni istituzionali, divenendo membro:
- della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di giustizia²⁴;
 - della Commissione per il regolamento;
 - della Commissione per il disegno di legge "Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni";
 - della Commissione finanza.
- È nominato direttore della sezione di Diritto pubblico della *Enciclopedia Treccani*, per la quale, tuttavia, durante gli anni di direzione, Romano non firmò alcuna voce²⁵.

²³ I lavori della commissione, conclusi con una relazione dello stesso Romano che reca la data 12 maggio 1938, furono recepiti e trasfusi nel disegno di legge che divenne poi la Legge 1 giugno 1939, n. 1089. Per documentate informazioni sulla relazione cfr. Mario Serio, *La relazione di Santi Romano a Bottai sul progetto di legge per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico*, 1984, pp. 278-286. Sull'opera politica e culturale di Giuseppe Bottai cfr. Sabino Cassese, *Un programmatore degli anni trenta: Giuseppe Bottai*, 1970, pp. 404-447.

²⁴ La nomina a membro della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia avviene in due sessioni: dal 29 agosto 1937 al 2 marzo 1939, e dal 17 aprile 1939 al 5 agosto 1943.

²⁵ Traggo questa informazione da: Sabino Cassese, *Ipotesi sulla formazione de "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano*, 1972¹, 1974², pp. 23-24, nota 2.

- 1938 Pubblica, oltre all'articolo *La debellatio dell'Etiopia*, la voce: *Annullamento (Teoria dell')* nel diritto amministrativo nel *Nuovo Digesto italiano*. Appare la terza edizione del *Corso di diritto amministrativo*.
- 1938 Dal 28 novembre 1938 al 2 marzo 1939, Romano è nominato membro della Commissione per il regolamento interno. Nello stesso anno, il 15 dicembre 1938, è nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge "Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni". Appare il saggio *Osservazioni sulla invalidità successiva degli atti amministrativi* e sono pubblicati: la *Relazione al Senato per la legge sull'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, la *Relazione sulla proposta di Regolamento del Senato comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1938* e l'*Intervento nella discussione dell'art. 1 della proposta di regolamento del Senato*²⁶.
- 1939 Romano è nominato "aggregato" della Regia Accademia d'Italia, che in quell'anno aveva assorbito l'Accademia dei Lincei. Dal 26 marzo 1939 al 5 agosto 1943 è chiamato, in qualità di membro, a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori. Dal 17 aprile 1939 al 5 agosto 1943 diviene membro della Commissione di finanze, e, dal 17 aprile 1939 al 28 gennaio 1940 è nominato membro della Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale.
- 1940 Sono pubblicati i quattro volumi degli *Studi in onore di Santi Romano*, dedicati al quarantennio del suo insegnamento.
- 1943 Si conclude l'impegno istituzionale di Romano (all'età di 68 anni) in qualità di Presidente del Consiglio di Stato.
- 1944 Romano rifiuta di aderire alla Repubblica Sociale italiana. Il 7 luglio 1944 riceve il deferimento da parte dell'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il Fascismo (A.C.G.S.F.) per il gruppo di imputazione n. 6: "Senatori ritenuti responsabili di aver mantenuto il fascismo e resa possibile la guerra sia coi loro voti, sia con azioni individuali, tra cui la propaganda esercitata fuori e dentro il Senato". L'ordinanza di decadenza è datata 22 marzo 1945; la sentenza di decadenza della Suprema Corte di Cassazione sarà notificata in data 8 luglio 1948. Nel mese di settembre 1944, Romano tiene una conferenza al Palazzo della Cancelleria dedicata al tema "Rivoluzione e diritto", che segna una delle ultime presenze pubbliche²⁷.
- 1945 Nel terz'ultimo anno della sua vita, rimasto privo di qualunque pubblico ufficio, Romano si dedica intensamente all'attività di studioso pubblican-

²⁶ Del medesimo anno, il 1938, è la discussa vicenda relativa ad un parere istituzionale di Romano sul primo maresciallo dell'Impero, sulla quale rinvio a: Angela Musumeci, *Santi Romano un giurista tra due secoli*, 2015, spec. p. 328; Renzo de Felice, *Mussolini il Duce, II. Lo Stato totalitario 1936-1940*, 2008, in part. pp. 22 segg. e appendice n. 1; Alberto Romano, *Santi Romano, la giuspubblicistica italiana: temi e tendenze*, 2004, p. 7.

²⁷ Traggo questa informazione da Mario D'Addio, *Giuseppe Capograssi*, 2011, p. 180. Giuseppe Capograssi, *L'ultimo libro di Santi Romano*, 1951, testimonia una sodale partecipazione alle dolorose vicissitudini che colpirono Romano fra il 1943 ed il 1946. La conferenza a Palazzo della Cancelleria segna l'ultimo incontro tra i due studiosi i cui rapporti furono mediati e consolidati dal comune maestro Vittorio Manuele Orlando.

- do, fra l'altro, una ristampa di *L'ordinamento giuridico*, corredata però di un apparato di note che ne fanno un'opera nuova, e i *Principii di diritto pubblico generale* (1946²).
- 1946 Il 4 gennaio 1946 è radiato dall'Accademia dei Lincei con Decreto Legge Luogotenenziale 04.01.1946²⁸.
- 1947 Pubblica la raccolta di voci: *Frammenti di un dizionario giuridico*²⁹, da cui è tratta la voce *Realtà giuridica*, oggetto di studio del presente lavoro. Appare nella "Rivista italiana per le Scienze giuridiche" il saggio: *Osservazioni sull'efficacia della legge*. Inizia la stesura della 4^a edizione dei *Principii di diritto amministrativo*, rimasta incompiuta, parte della quale sarà pubblicata nel secondo volume degli *Scritti minori* (1950), a cura dell'allievo Guido Zanobini, dal titolo: *Prime pagine di un manuale di diritto amministrativo*. Muore a Roma, nel suo studio privato di Palazzo Spada, il 3 novembre 1947, a settantadue anni³⁰.

²⁸ Con Santi Romano, e per gli stessi trascorsi politici, è radiato dall'Accademia dei Lincei Tullio Terni [1888-1946], linceo dal 27 luglio 1935, decaduto da socio per le leggi razziali il 16 ottobre 1938, reintegrato ai sensi del Decreto Legge Luogotenenziale 12.04.1945 e radiato con Decreto Ministeriale 04.01.1946. Tullio Terni, fascista israelita, si toglierà la vita ingerendo una fialetta di cianuro che egli si riprometteva di usare qualora fosse stato catturato dai nazisti. Di queste informazioni sono debitore ad Amedeo Giovanni Conte. Sulle vicende dell'epurazione nei ripristinati Lincei cfr. Paolo Simoncelli, *L'epurazione antifascista all'Accademia dei Lincei*, 2009, spec. pp. 173-193.

²⁹ Ricordo che questa raccolta comprende ventuno voci scritte da Romano tra il dicembre 1930 e il novembre 1946. L'edizione, cui seguirono tre ristampe: nel 1953, nel 1983 e ora in *L'ultimo Santi Romano*, 2014, pp. 587-841, è corredata da una breve prefazione, datata gennaio 1947, da un indice analitico e da un indice-sommario.

³⁰ Cfr. Amedeo Giovanni Conte - Paolo Di Lucia - Luigi Ferrajoli - Mario Jori, *Filosofia del diritto*, 2013², pp. 175-176. Scrive Paolo Biscaretti di Ruffia, *Santi Romano e la sua opera scientifica*, 1948, pp. 123-132: "la morte lo coglieva così, nel novembre 1947, dopo alcune settimane di malattia, serenamente sopportata, quando ancora si trovava in pieno fervore creativo ed appariva ormai viepiù affinato, e quasi trasumanato, nelle Sue pacate considerazioni scientifiche, da ogni contingente interesse terreno".

2. METABIBLIOGRAFIA DEGLI SCRITTI DI E SU SANTI ROMANO

- Biscaretti di Ruffia, Paolo, *Bibliografia delle opere di Santi Romano*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia, *Santi Romano e la sua opera scientifica*. In: "Il Diritto ecclesiastico", 59 (1948), pp. 123-132.
- Biscaretti di Ruffia, Paolo, *Bibliografia delle opere di Santi Romano*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 20-22.
- Bottai, Giuseppe, *Bibliografia delle opere di Santi Romano*. In: *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*. Padova, CEDAM, 1940, pp. XXIII-XXIV.
- Cassese, Sabino, *Bibliografia delle opere di Santi Romano*. In: Sabino Cassese, *Ipotesi sulla formazione de "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano*. "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 1 (1972), pp. 243-283. Seconda edizione in: Sabino Cassese, *La formazione dello Stato amministrativo*. Milano, Giuffrè, 1974.
- Cocozza, Francesco, *Gli scritti di Santi Romano*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 27 (1977), pp. 399-409.
- Romano, Alberto, *Nota bio-bibliografica*. In: Santi Romano, *L' "ultimo" Santi Romano*. A cura di Alberto Romano. Milano, Giuffrè, 2013, pp. 843-885.
- Romano, Santi, *Die Rechtsordnung, mit einem Vorwort, biographischen und bibliographischen Notizen*. Bearbeitet von Roman Schnur. Berlin, Duncker & Humblot, 1975 (spec. p. 175).
- Salemi, Giovanni, *Bibliografia delle opere di Santi Romano*. In: Giovanni Salemi, *Santi Romano*. "Rivista di Diritto pubblico", 40 (1948), pp. 4-7.
- Tarantino, Antonio, *Bibliografia delle opere di Santi Romano*. In: Antonio Tarantino, *La teoria della necessità nell'ordinamento giuridico. Interpretazione della dottrina di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1980, pp. 295-300.
- Volpicelli, Arnaldo, *Nota bibliografica su Santi Romano*. In: Arnaldo Volpicelli, *Santi Romano*. In: "Nuovi studi di diritto, economia e politica", 2 (1929), fasc. I, pp. 7-25; fasc. IV, pp. 353-367, 366-367.
- Zanobini, Guido, *Bibliografia delle opere di Santi Romano*. In: Santi Romano, *Scritti minori*. A cura di Guido Zanobini. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. XXV-XXVII.

3. SCRITTI DI SANTI ROMANO *

1. *Del concetto di istituzione di pubblica beneficenza. A proposito delle società di patronato pei liberati dal carcere.* In: "Archivio di Diritto pubblico", 4 (1894), pp. 297-304. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 5-9.
2. *Nozione e classificazione dei diritti pubblici subiettivi.* In: "Archivio di Diritto pubblico", 6 (1896), pp. 420-465.
3. *La teoria dei diritti pubblici subiettivi.* In: Vittorio Emanuele Orlando (ed.), *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*. Milano, S.E.L., 1897, vol. I, pp. 111-219.
4. *Decentramento amministrativo.* In: *Enciclopedia giuridica italiana*. Milano, S.E.L., vol. IV, 1897, pp. 427-462. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 11-73.
5. *Defensor civitatis.* In: *Il Digesto italiano*. Torino, UTET, 1898, vol. IX, pp. 686-689.
6. *Funzionario.* In: *Il Digesto italiano*. Torino, UTET, 1898, vol. XI, pp. 938-943.
7. *I poteri disciplinari delle pubbliche amministrazioni.* In: "Giurisprudenza italiana", 50 (1898), pp. 238-282. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 75-121.
8. *La determinazione della demanialità da parte dell'autorità amministrativa.* In: "Circolo giuridico", 29 (1898). Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 123-147.
9. *L'interpretazione delle leggi di diritto pubblico.* Prolusione ad un corso libero di diritto amministrativo tenuto nella Regia Università di Palermo. In: "Il Filangieri", 23 (1898). Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 93-105.
10. *Nozione e natura degli organi costituzionali della Stato.* Palermo, Marsala, 1898. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 1-40.

* I dati della presente scheda bibliografica sono, in parte, indiretti; in particolare: (i) non ho consultato la totalità delle opere di Santi Romano; (ii) non ho consultato il suo archivio personale. L'Archivio personale di Romano è composto da otto buste numerate e datate personalmente da Romano nel seguente ordine: I. Fino al 1914; II. Dal 1 gennaio 1915 al 31 marzo 1916; III. Dal 1 aprile 1916 al 31 dicembre 1917; IV. Dal 1 gennaio 1918 al 30 giugno 1919; V. Dal 1 luglio 1919 al 31 dicembre 1921; VI. 1 gennaio 1922 al 30 giugno 1925; VII. Dal 1 luglio 1925 al 30 aprile 1928; VIII. Dal 1 maggio 1928 al ... Nelle carte della segreteria particolare del Duce, della Presidenza del Consiglio di Stato e nell'Archivio Bottai non risultano esservi informazioni o documenti che interessino Santi Romano. Fonte di queste informazioni è: Sabino Cassese, *Ipotesi sulla formazione de L'ordinamento giuridico*, 1974², pp. 23-24, nota 2. Delle informazioni contenute nel presente § 3. della *Nota bio-bibliografica: Scritti di Santi Romano*, ho avuto notizia consultando anche altre opere.

11. *Recensione* di Gabriel de Weiss, *De l'expropriation pour cause d'utilité publique*. Lousanne, Payot, 1897. In: "Archivio giuridico", 60 (1898), pp. 382-383.
12. *Saggio di una teoria sulle leggi di approvazione*. In: "Il Filangieri", 23 (1898), pp. 161-169, 249-271, 330-345. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 47-92.
13. *Sui cosiddetti Staatsfragmente*. In: "Archivio giuridico", 60 (1898), pp. 320-327. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 41-46.
14. *Le giurisdizioni speciali amministrative*. In: Vittorio Emanuele Orlando (ed.), *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*. Milano, S.E.L., 1899, vol. III, pp. 507-630.
15. *Gli atti di un ramo del Parlamento e la loro pretesa impugnabilità dinanzi la IV Sezione del Consiglio di Stato*. Nota a sentenza Consiglio di Stato, IV sez., 3 settembre 1898 circa l'inammissibilità di un ricorso contro una deliberazione presa dalla Camera dei Deputati in comitato segreto. In: "Circolo giuridico", 30 (1899), pp. 77-86. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 149-155.
16. *Comune (Dir. Amministrativo)*. In: *Il Digesto italiano*. Torino, UTET, 1899, vol. VII, pp. 644-733.
17. *I giudizi sui conflitti delle competenze amministrative*. In: Vittorio Emanuele Orlando (ed.), *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*. Milano, S.E.L., 1899, vol. III, pp. 1169-1273.
18. *Costituente*. In: *Il Digesto italiano*. Torino, UTET, 1900, vol. VIII, pp. 351-353.
19. *Deputazione provinciale*. In: *Il Digesto italiano*. Torino, UTET, 1900, vol. IX, pp. 161-184.
20. *Recensione* di: Vittorio Emanuele Orlando, *La giustizia amministrativa*. Milano, S.E.L., 1900. In: "Archivio giuridico", 66 (1901), pp. 178-182.
21. *Recensione* di: Antonio Ferracciù, *Contributo allo studio della funzione regia nel Governo di Gabinetto*. Milano, S.E.L., 1901. In: "Archivio giuridico", 67 (1901), pp. 554-555.
22. *Recensione* di: Karl Fricker, *Gebiet und Gebietshoheit*. Tübingen, Laupp, 1901. In: "Archivio giuridico", 67 (1901), pp. 559-561.
23. *Recensione* di: Max Kulisch, *Beiträge zum österreichischen Parlamentsrecht*. Leipzig, Duncker & Humblot, 1900. In: "Archivio giuridico", 67 (1901), pp. 564-565.
24. *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione*. In: "Archivio giuridico", 68 (1902), pp. 3-74. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 107-165, e in: Santi Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*. Milano, Giuffrè, 1969, pp. 27-116.
25. *Principi di diritto amministrativo italiano*. Milano, S.E.L., 1902¹, 1906², 1912³.
26. *Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato*. In: "Archivio di Diritto pubblico", 12 (1902), pp. 127-135. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 167-177.

27. *Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legislativa nel diritto italiano*. In: "Archivio di Diritto pubblico", 12 (1902), pp. 229-243, 293-308. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 179-200, e in: Santi Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*. Milano, Giuffrè, 1969, pp. 117-150.
28. *Recensione di: Oreste Ranelletti, Principii di diritto amministrativo*. In: "Rivista italiana per le Scienze giuridiche", 34 (1902), p. 98.
29. *Il diritto costituzionale e le altre scienze giuridiche*. Prolusione al corso di diritto costituzionale nell'Università di Modena. In: "Archivio di Diritto pubblico", 13 (1903). Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 201-212.
30. *Responsabilità dello Stato e riparazione alle vittime degli errori giudiziari*. In: "La Legge", 43 (1903). Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Giuffrè, Milano, 1950, vol. II, pp. 171-175.
31. *Recensione di: Dionisio Anzilotti, Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale*. Firenze, Lumachi, 1902. In: "Archivio giuridico", 70 (1903), pp. 372-377.
32. *Recensione di: Umberto Borsi, L'atto amministrativo complesso*. Torino, Bocca, 1903. In: "Archivio giuridico", 70 (1903), pp. 377-380.
33. *Recensione di: Felix Moreau, Le règlement administratif: étude théorique et pratique de droit public français*. Paris, Fontemoing, 1902. In: "Archivio giuridico", 70 (1903), pp. 389-390.
34. *Recensione di: Luigi Raggi, Esame critico delle varie teorie moderne sopra la nozione di autarchia*. Torino, Bocca, 1902. In: "Archivio giuridico", 70 (1903), pp. 390-393.
35. *Recensione di: Arturo Rocco, La riparazione alle vittime degli errori giudiziari*. Torino, UTET, 1902. In: "Archivio giuridico", 70 (1903), pp. 191-194.
36. *Recensione di: Errico Presutti, Principi fondamentali di scienza dell'amministrazione*. Milano, S.E.L., 1903. In: "Archivio giuridico", 70 (1903), pp. 361-365.
37. *Lezioni di diritto costituzionale*. Testo dattiloscritto composto di 550 pagine delle lezioni impartite nell'anno accademico 1903-1904 nella Università degli Studi di Modena, conservate nella Biblioteca Estense di Modena.
38. *Sulla responsabilità degli enti amministrativi per mancata manutenzione delle vie pubbliche*. In: "La Legge", 44 (1904). Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 149-169.
39. *Relazione*. Pubblicazione dei risultati di un concorso bandito dalla Cassa di Risparmio di Modena. In: "Annuario della Regia Università di Modena" (1904).
40. *Sulla natura dei regolamenti delle Camere parlamentari*. In: "Archivio giuridico", 75 (1905), pp. 4-58. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 213-258.
41. *Esenzione delle imposte dirette*. In: *Enciclopedia giuridica italiana*. Milano, S.E.L., 1906, vol. V, pp. 578-630.
42. *Principii di diritto amministrativo italiano*. Milano, S.E.L., 1906².

43. *Le prime carte costituzionali*. Discorso inaugurale dell'anno accademico 1906-1907 nella Regia Università di Modena. In: "Annuario della Regia Università di Modena" (1907). Ora in: Santi Romano, *Prolusioni e discorsi accademici*; in: *Pubblicazioni della Regia Università di Modena*. Modena, Società Tipografica Modenese, 1931, pp. 36-57; in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 259-270, e in: Santi Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*. Milano, Giuffrè, 1969, pp. 151-170.
44. *Lezioni di diritto costituzionale*. Testo dattiloscritto composto di 695 pagine delle lezioni impartite nell'anno accademico 1906-1907 nella Università degli Studi di Modena, conservate nella Biblioteca Estense di Modena.
45. *Diritto e correttezza costituzionale*. Prolusione al corso di Diritto costituzionale nella Regia Università di Pisa, letto il 13 gennaio 1909. In: "Rivista di Diritto pubblico", 1 (1909), pp. 485-501. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 271-285.
46. *Il Comune. Parte generale*. In: Vittorio Emanuele Orlando (ed.), *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*. Milano, S.E.L., vol. II, 1908, pp. 497-789.
47. *Recensione* di Achille Savagnone, *Le incompatibilità amministrative*. Torino, Bocca, 1909. In: "Rivista di Diritto pubblico", 1 (1909), p. 474.
48. *Sui decreti legge e lo stato d'assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria*. In: "Rivista di Diritto pubblico", 1 (1909), pp. 251-272. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 287-310.
49. *Lo Stato moderno e la sua crisi*. Discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico 1909-1910 nella Regia Università di Pisa, letto il 4 novembre 1909. In: "Annuario della Regia Università di Pisa" (1910), e in: "Rivista di Diritto pubblico", 2 (1910), pp. 97-114. Ora in: Santi Romano, *Prolusioni e discorsi accademici*; in: *Pubblicazioni della Regia Università di Modena*. Modena, Società Tipografica Modenese, 1931, pp. 87 segg.; in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 311-325, e in: Santi Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*. Milano, Giuffrè, 1969, pp. 3-26. Nuova edizione in: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 56 (2006), pp. 97-109. Riproduzione anastatica dell'edizione del 1910 in: Paolo Grossi - Alberto Romano, *Ricordando Santi Romano in occasione dell'inaugurazione dei corsi dell'a.a. 2010-2011 nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa*. A cura di Eugenio Rippepe. Pisa, Pisa University Press, 2013, in appendice.
50. *L'età e la capacità delle persone nel diritto pubblico*. In: "Rivista di Diritto pubblico", 3 (1911), pp. 141-170. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 177-216.
51. *Recensione* di: Giuseppe Fragola, *Teoria delle limitazioni al diritto di proprietà*. Milano, S.E.L., 1910. In: "Rivista di Diritto pubblico", 3 (1911), pp. 141-143.
52. *Recensione* di: Maurice Hauriou, *Principes de droit public*. Paris, Recueil Sirey, 1910. In: "Rivista di Diritto pubblico", 3 (1911), pp. 298-303.
53. *Fondazione e dotazione di persone giuridiche*. In: "Foro italiano", 37 (1912), pp. 36-40. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 217-223.

54. *Lezioni di diritto costituzionale*. Raccolte dallo studente A. Abbondanza. Pisa, S.E.U., 1912.
55. *Lezioni di diritto ecclesiastico*. Raccolte da V. Mungioi. Pisa, S.E.U., 1912.
56. *Recensione di: Max Müller, Die Lehr- u. Lernfreiheit*. Aarau, Sauerländer, 1911. In: "Rivista di Diritto pubblico", 4 (1912), pp. 114-115.
57. *Recensione di: Agostino Diana, Le funzioni del presidente nel giudizio civile*. Milano, Vallardi, 1910. In: "Rivista di Diritto pubblico", 4 (1912), pp. 120-123.
58. *I caratteri giuridici della formazione del Regno d'Italia*. In: "Rivista di Diritto internazionale", 6 (1912), pp. 345-367. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 327-344.
59. *Principii di diritto amministrativo italiano*. Milano, S.E.L., 1912³.
60. *Le Camere di Commercio, il tributo camerale e le Casse di risparmio*. In: "Rivista di Diritto pubblico", 5 (1913), pp. 456-465, e in: "Rivista di Diritto commerciale", 15 (1913). Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 225-238.
61. *Recensione di: Silvio Lessona, Trattato di diritto sanitario*. Torino, Bocca, 1914. In: "Rivista di Diritto pubblico", 6 (1914), pp. 607-608.
62. *Dizionario di diritto pubblico*. A cura di Santi Romano e Luigi Rossi. Torino, UTET, 1914.
63. *Italianisches Staatsrecht*. Scritto inedito che doveva rientrare nella collana diretta da Max Huber: *Das öffentliche Recht der Gegenwart [Il diritto pubblico dell'epoca presente]*. Tübingen, Mohr, 1914. Questo scritto sarà pubblicato postumo, nel 1988, con il titolo: *Il diritto pubblico italiano*.
64. *L'ordinamento giuridico. I. Il concetto di ordinamento giuridico*. In: "Annali delle Università toscane", 36 [n.s. 2] (1917).
65. *L'ordinamento giuridico. II. La pluralità degli ordinamenti giuridici e le loro relazioni*. In: "Annali delle Università toscane", 37 [n.s. 3] (1918).
66. *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*. Pisa, Spoetri [Spoerri], 1918¹, 1946².
67. *Oltre lo Stato*. Discorso inaugurale dell'anno accademico 1917-1918 nel Regio Istituto di Scienze Sociali "Cesare Alfieri" di Firenze, letto il 18 novembre 1917. In: "Rivista di Diritto pubblico", 10 (1918), pp. 1-13. Ora in: Santi Romano, *Prolusioni e discorsi accademici*; in: *Pubblicazioni della Regia Università di Modena*. Modena, Società Tipografica Modenese, 1931, e in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 345-356.
68. *Corso di diritto coloniale*. Impartito nel Regio Istituto di Scienze Sociali "Cesare Alfieri" di Firenze, appunti raccolti dal dott. Domenico Biscotti. Roma, Athenaeum, 1918.
69. *Lezioni di diritto ecclesiastico*. A cura di Nicola Jaeger. Pisa - Palermo, Juventus, 1921¹, 1923².
70. *Lezioni di diritto ecclesiastico*. A cura di Nicola Jaeger, Pisa - Palermo, Juventus, 1923².
71. *Di una particolare figura di successione di Stati. A proposito dell'annessione di Fiume*. In: "Rivista di Diritto internazionale", 17 (1925), pp. 297-312.

- Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 357-369.
72. *La libertà di commercio nei mercati municipali*. In: "Rivista di Diritto commerciale", 23 (1925), pp. 313-319. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 239-244.
73. *L'approvazione sovrana di alcuni atti concernenti il riordino degli usi civici*. In: "Rivista dei Demani, usi civici, domini collettivi", 1 (1925). Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 245-248.
74. *Osservazioni sulla completezza dell'ordinamento statale*. In: *Pubblicazioni della Regia Università di Modena*. Modena, Società Tipografica Modenese, 1925. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 371-379, e in: Santi Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*. Milano, Giuffrè, 1969, pp. 171-185.
75. *Relazione riassuntiva della Commissione dei XV sui rapporti tra potere esecutivo e legislativo*. In: *Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazioni e proposte della Commissione Presidenziale per lo studio delle riforme costituzionali*. Roma, 1925, pp. 201-206.
76. *Corso di diritto costituzionale*. Padova, CEDAM, 1926¹, 1928², 1931³, 1933⁴, 1940⁵, 1941⁶, 1943⁷.
77. *Corso di diritto internazionale*. Padova, CEDAM, 1926¹, 1929², 1932³, 1939⁴.
78. *Diritto amministrativo*. In collaborazione con Virgilio Feroci. Milano, Mondadori, 1927¹, 1928², 1933³.
79. *L'età e la responsabilità civile verso lo Stato dei suoi funzionari ed impiegati*. In: "Rivista di Diritto pubblico", 19 (1927), pp. 253-262.
80. *L'incendio della casa locata e la responsabilità contrattuale degli enti pubblici*. In: "Rivista di Diritto commerciale", 25 (1927), pp. 181-189. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 249-255.
81. *Corso di diritto costituzionale*. Padova, CEDAM, 1928².
82. *Diritto amministrativo*. In collaborazione con Virgilio Feroci. Milano, Mondadori, 1928².
83. *Discorso per l'insediamento a Presidente del Consiglio di Stato*. In: "Il Rinnovamento amministrativo", 11-12 (1928), pp. 878-884.
84. *Il rimborso al Comune delle spese per l'estinzione degli incendi*. In: "Rivista di Diritto commerciale", 26 (1928), pp. 299-306. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 267-273.
85. *Istituzioni di diritto ad uso degli istituti tecnici*. In collaborazione con Virgilio Feroci. Milano, Mondadori, 1928.
86. *Principii generali del diritto e diritto costituzionale*. In collaborazione con Virgilio Feroci. Milano, Mondadori, 1928.
87. *Recensione di: Alfredo Rocco, La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato fascista*. Roma, Anonima editrice, 1927. In: "Archivio giuridico", 99 (1928), pp. 224-227.
88. *I contatti giurisdizionali della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato*. In collaborazione con il Primo Presidente della Corte di Cassazione Mariano

- d'Amelio. In: "Rivista di Diritto pubblico", 21 (1929), pp. 181-191. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 275-284.
89. *Intervista sul carattere confessionale dell'Italia a seguito degli accordi della Conciliazione*. In: "Giornale d'Italia", 15 febbraio 1929.
90. *Discorsi commemorativi o per il collocamento a riposo dei consiglieri Domenico Barone, Carlo Schanzer, Carlo Calisse, Luigi Cagnetta, Guido Bonfioli Cavalcabò, Alfredo Gherzi*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 8 (1929).
91. *Relazione al: Concorso della Fondazione "Antonio D'Amelio" per gli studenti del corso di diritto pubblico, 1929*. In: "Rivista di Diritto pubblico", 22 (1930), pp. 1-5.
92. *Corso di diritto internazionale*. Padova, CEDAM, 1929².
93. *Contratti collettivi di lavoro e norme giuridiche*. In: "Archivio di Studi corporativi", 1 (1930). Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 285-298.
94. *Intervento*. In: *Atti del I Convegno di studi sindacali e corporativi. Roma 2-3 maggio 1930*, Roma, Edizioni del Diritto del lavoro, 1930, vol. II, p. 172.
95. *Corso di diritto amministrativo*. Padova, CEDAM, 1930¹, 1932², 1937³.
96. *Discorsi commemorativi o per il collocamento a riposo dei consiglieri Carlo Riveri, Carlo Pastore, Luigi Merlini, Alfredo Padula, Alfredo Lusignoli, Igino Brocchi, Michele Bianchi*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 9-10 (1930-1931).
97. *Necrologio di A. Padula*. In: "Annuario dell'Università di Roma" (1930-1931).
98. *Gli interessi dei soggetti autarchici e gli interessi dello Stato*. In: *Studi di diritto pubblico in onore di Oreste Ranalletti*. Padova, CEDAM, 1931, vol. II, pp. 431-441. Ora in: Santi Romano, *Prolusioni e discorsi accademici*; in: *Pubblicazioni della Regia Università di Modena*. Modena, Società Tipografica Modenese, 1931, e in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 299-304.
99. *L'età e la responsabilità civile verso lo Stato dei suoi funzionari ed impiegati*. In: "Rivista di Diritto pubblico", 23 (1931). Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Giuffrè, Milano, 1950, vol. II, pp. 257-266.
100. *Il Consiglio di Stato nel biennio 1929-30*. Relazione del Presidente a S.E. il Capo del Governo. Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1931.
101. *Pel centenario del Consiglio di Stato*. In: "Rivista di Diritto pubblico", 23 (1931), pp. 501-506.
102. *Prolusioni e discorsi accademici*. In: *Pubblicazioni della Regia Università di Modena*. Modena, Società Tipografica Modenese, 1931.
103. *Corso di diritto costituzionale*. Padova, CEDAM, 1931³.
104. *La potestà normativa del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Relazione al II Congresso di studi sindacali e corporativi*. Roma, 1932. Seconda edizione in: *Studi in onore di Federico Cammeo*. Padova, CEDAM, 1933, vol. II. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Giuffrè, Milano, 1950, vol. II, pp. 305-322.

105. *Le funzioni e i caratteri del Consiglio di Stato*. In: *Il Consiglio di Stato, Studi in occasione del centenario*. Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1932, vol. I, pp. 1-28.
106. *Relazione finale della Commissione dei XVIII*. In: *Relazioni e proposte della Commissione per lo studio delle riforme costituzionali*. Firenze, Le Monnier, 1932, pp. 231-237.
107. *Necrologio per A. Salandra*. In: "Annuario dell'Università di Roma" (1931-1932), pp. 491-492.
108. *Discorso per la Celebrazione del decimo annuale della Rivoluzione fascista*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 11 (1932).
109. *Discorso commemorativo o di collocamento a riposo per i consiglieri Girolamo Naselli, Dario Lupi, Luigi Barile*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 11 (1932).
110. *Intervento*. In: *Atti del II Convegno di studi sindacali e corporativi*. Roma, Tipografia del Senato, 1932, p. 96.
111. *Corso di diritto amministrativo*. Padova, CEDAM, 1932².
112. *Corso di diritto internazionale*. Padova, CEDAM, 1932³.
113. *Prefazione a: Mario Marinoni, Scritti vari*. Città di Castello, Unione Arti Grafiche, 1933, pp. 5-13 [con una rassegna bibliografica].
114. *Commemorazione del consigliere Pietro Cagni*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 12 (1933).
115. *Corso di diritto costituzionale*. Padova, CEDAM, 1933⁴.
116. *Diritto amministrativo*. In collaborazione con Virgilio Feroci. Milano, Mondadori, 1933³.
117. *Trattato di diritto internazionale*. A cura di Santi Romano e Prospero Fedozzi. Padova, CEDAM, 1933-1949.
118. *Vittorio Brondi. Prefazione a: Vittorio Brondi, Scritti minori*. Raccolti a cura della Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università di Torino. Torino, UTET, 1934. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Giuffrè, Milano, 1950, vol. II, pp. 323-326.
119. *Discorso per il collocamento a riposo del consigliere Antonio Mosconi*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 13 (1934).
120. *Telegramma inviato al Capo del Governo per la riconquista di Adigrat e di Adua*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 14-15 (1935-1936).
121. *Discorso commemorativo o di collocamento a riposo per i consiglieri Luigi Cristofanetti e Michele Darbesio*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 14-15 (1935-1936).
122. *Telegramma inviato al Capo del Governo per la proclamazione dell'impero*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 14-15 (1935-1936).
123. *Discorso commemorativo o di collocamento a riposo per i consiglieri Carlo Vittorio Luzzatto, Raffaele Perla, Alberto Pironti, Alessandro Guglielminetti*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 14-15 (1935-1936).
124. *La debellatio dell'Etiopia*. In: "Popolo di Roma", 6 maggio 1936.

125. *Annullamento (Teoria dell') nel diritto amministrativo*. In: *Nuovo Digesto italiano*. Torino, UTET, 1937, vol. I, pp. 473-476. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Giuffrè, Milano, 1950, vol. II, pp. 327-334.
126. *Il Consiglio di Stato nel quinquennio 1931-35. Relazione del Presidente a S.E. il Capo del Governo*. Roma, 2 voll., 1937.
127. *Discorso commemorativo o di collocamento a riposo per i consiglieri Ettore Petitbon, Luigi Bonanni, Roberto De Vito, Francesco Crispo Moncada, Giovanni di Fede, Ernesto Vitetti*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 16 (1937).
128. *Corso di diritto amministrativo*. Padova, CEDAM, 1937³.
129. *Osservazioni sulla invalidità successiva degli atti amministrativi*. In: *Raccolta di scritti di diritto pubblico in onore di Giovanni Vacchelli*. Milano, Vita e Pensiero (Publicazioni della Università Cattolica del S. Cuore), 1938, pp. 431-446. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 335-346.
130. *Relazione al Senato per la legge sull'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*. In: *Atti del Senato*. Legisl. XXIX, sess. 1934-38, n. 2686-A, e in: "Le Leggi", 17 (1939), pp. 207-209.
131. *Parere del Presidente del Consiglio di Stato, Santi Romano sulla istituzione del primo maresciallato dell'Impero*. Parere del 2 aprile 1938 (anno XVI dell'era fascista). In: Renzo De Felice, *Mussolini il duce. II. Lo Stato totalitario 1936-1940*. Torino, Einaudi, 1996², pp. 847-849.
132. *Relazione sulla proposta di Regolamento del Senato comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1938*. In: *Atti Parlamentari*. Legisl. XXIX, sess. 1934-38, n. XCV – Documenti, e in: "Le Leggi", 17 (1939), pp. 221-225.
133. *Intervento nella discussione dell'art. 1 della proposta di regolamento del Senato [nomina dell'ufficio di Presidenza] e sui poteri di convalida della nomina a Senatore*. In: *Atti del Senato*. Legisl. XXIX, sed. 21 dicembre 1938, p. 4610.
134. *Discorso commemorativo o di collocamento a riposo per i consiglieri Ugo Niccoli, Guido Beer, Adolfo Berio*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 17 (1938).
135. *L'insegnamento del diritto pubblico nelle Facoltà di Giurisprudenza*. In: "Annali dell'Università d'Italia", 1939. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Giuffrè, Milano, 1950, vol. II, pp. 346-349.
136. *Commemorazione del consigliere Domenico Caruso*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 18 (1939).
137. *Corso di diritto internazionale*. Padova, CEDAM, 1939⁴.
138. *Discorso per il collocamento a riposo dei consiglieri Leonida Ragnisco, Vincenzo Giuffrida, Michele Cagnetta*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 19 (1940).
139. *Corso di diritto costituzionale*. Padova, CEDAM, 1940⁵.
140. *Discorso per il collocamento a riposo dei consiglieri Ottorino Carletti e Carlo Carassai*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 20 (1941).
141. *Corso di diritto costituzionale*. Padova, CEDAM, 1941⁶.
142. *Il Consiglio di Stato nel quinquennio 1936-40. Relazione del Presidente al Capo del Governo*. Roma, 2 voll., 1942.

143. *Commemorazione dell'Altezza Reale Amedeo di Savoia*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 21 (1942).
144. *Discorso commemorativo o di collocamento a riposo per i consiglieri Carlo Conti Rossini, Cesare Bertini, Giuseppe Stragusa*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 21 (1942).
145. *Gaetano Mosca*. Commemorazione tenuta alla regia Accademia d'Italia il 9 aprile 1942. In: "Rendiconti dell'Accademia d'Italia", 3 (1942), pp. 409-412; e in: "Rivista di Diritto pubblico", 34 (1942). Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Giuffrè, Milano, 1950, vol. I, pp. 381-385.
146. *Luigi Rossi*. Commemorazione tenuta il 6 aprile 1943 nella Regia Università di Roma. In: "Rivista di Diritto pubblico", 35 (1943). Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 387-395.
147. *Relazioni al Senato* [per la XXX Legislatura, 1938-1943] *dei disegni di legge nn. 390, 472, 590, 1097*.
148. *Orazioni nelle discussioni* [per la XXX Legislatura, 1938-1943] *sui disegni di legge nn. 46, 156, 246, 281, 695, 1408*.
149. *Discorso commemorativo o di collocamento a riposo per i consiglieri Gino Bezzi, Manfredo Trovajera, Massimo Di Donato*. In: "Annuario del Consiglio di Stato", 22-23 (1943-1945).
150. *Corso di diritto costituzionale*. Padova, CEDAM, 1943⁷.
151. *Principii di diritto costituzionale generale*. Milano, Giuffrè, 1945¹, 1946². Ristampa: 2013.
152. *Gli ordinamenti costituzionali e le loro trasformazioni*. In: "Acta della Pontificia Accademia di S. Tomaso", 12 (1946). Edito con il titolo: *Rivoluzione e diritto*. In: Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*. Milano, Giuffrè, 1947, pp. 220-235. Ristampa: 2013.
153. *L'ordinamento giuridico*. Firenze, Sansoni, 1946² [la prefazione dell'autore reca la data: "novembre 1945"]. Ristampe: 1962, 1977, 2013.
154. *Principii di diritto costituzionale generale*. Milano, Giuffrè, 1946². Ristampe della seconda edizione: 1947, 2013.
155. *A proposito dell'impresa e dell'azienda agricola*. In: "Rivista di Diritto agrario", 27 (1947), pp. 19-27. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 351-359.
156. *Frammenti di un dizionario giuridico*. Milano, Giuffrè, 1947. Ristampe: 1953, 1983, 2013.
157. *Osservazioni sull'efficacia della legge*. In: "Rivista italiana per le Scienze giuridiche", 1 (1947), pp. 64-75. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Giuffrè, Milano, 1950, vol. I, pp. 397-405.
158. *Prime pagine di un manuale di diritto amministrativo*. Scritto inedito che doveva costituire l'inizio della 4^a edizione dei *Principi di diritto amministrativo*. Ora in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, pp. 361-396.
159. *Scritti minori*. A cura e con introduzione di Guido Zanobini. Milano, Giuffrè, 2 voll., 1950. Ristampa: 1990.

160. *El ordenamiento jurídico*. Traducción española de Lorenzo Martín-Retortillo y Sebastián Martín-Retortillo. Madrid, Instituto de Estudios políticos, 1963¹, 2013².
161. *Fragmentos de un diccionario jurídico*. Traducción de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Rodín. Buenos Aires, Ed. Jurídica Europa-América, 1964.
162. *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*. A cura e con introduzione di Angelo Ermanno Cammarata. Milano, Giuffrè, 1969.
163. *Die Rechtsordnung, mit einem Vorwort, biographischen und bibliographischen Notizen*. Bearbeitet von Roman Schnur. Berlin, Duncker & Humblot, 1975.
164. *L'ordre juridique*. Traduction française de la 2^e édition de *L'ordinamento giuridico*, par Lucien François et Pierre Gothot. Introduction de Phocion Franceskakis (pp. V-XIX). Paris, Dalloz, 1975¹, 2002².
165. *Il diritto pubblico italiano*. Presentazione di Alberto Romano. Milano, Giuffrè, 1988.
166. *Fragmentos de un diccionario jurídico*. Edición al cuidado de José Luis Monereo Pérez. Granada, Comares, 2002.
167. *L'ordre juridique*. Traduction française de la 2^e édition de *L'ordinamento giuridico*, par Lucien François et Pierre Gothot. Introduction de Phocion Franceskakis (pp. V-XIX). Paris, Dalloz, 1975¹. Préface de Pierre Mayer. Paris, Dalloz, 2002².
168. *Gli scritti nel Trattato Orlando*. Milano, Giuffrè, 2003.
169. Seconda edizione di: *Recensione* di Alfredo Rocco, *La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato fascista*. Roma, Anonima editrice, 1927. In: "Archivio giuridico", 99 (1928), pp. 224-227. Ora in: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 56 (2006), pp. 174-178.
170. Ristampa di: *Lo Stato moderno e la sua crisi*. Discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico 1909-1910 nella Regia Università di Pisa, letto il 4 novembre 1909. In: "Rivista di Diritto pubblico", 2 (1910), pp. 97-114; in: Santi Romano, *Scritti minori*. Milano, Giuffrè, 1950, vol. I, pp. 311-325, e in: Santi Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*. Milano, Giuffrè, pp. 3-26. Ora in: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 56 (2006), pp. 97-109.
171. *O Ordenamento Jurídico*. Tradução de Arno Dal Ri Júnior. Introdução por Paolo Grossi. Nota bio-bibliografica por Alberto Romano. Florianópolis, Fundação Boiteux, 2008.
172. *Relazione di insediamento*. In: *I presidenti del Consiglio di Stato. Biografie e relazioni di insediamento*. A cura del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa. Milano, Giuffrè, 2011, pp. 113-127.
173. Ristampa anastatica di: *Lo Stato moderno e la sua crisi*. Discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico 1909-1910 nella Regia Università di Pisa. In: Paolo Grossi - Alberto Romano, *Ricordando Santi Romano in occasione dell'inaugurazione dei corsi dell'a.a. 2010-2011 nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa*. A cura di Eugenio Ripepe. Pisa, Pisa University Press, 2013, in appendice.

174. *L'“ultimo” Santi Romano*. A cura di Alberto Romano. Milano, Giuffrè, 2013 ³¹.
175. Ristampa di: *L'ordinamento giuridico*, 1946² (ristampe: 1962, 1977). In: Santi Romano, *L'“ultimo” Santi Romano*. A cura di Alberto Romano. Milano, Giuffrè, 2013, pp. 3-169.
176. Ristampa di: *Principii di diritto costituzionale generale*. Milano, Giuffrè, 1946². In: Santi Romano, *L'“ultimo” Santi Romano*. A cura di Alberto Romano. Milano, Giuffrè, 2013, pp. 173-584.
177. Ristampa di: *Frammenti di un dizionario giuridico*. Milano, Giuffrè, 1947. In: Santi Romano, *L'“ultimo” Santi Romano*. A cura di Alberto Romano. Milano, Giuffrè, 2013, pp. 587-842.

³¹ *L'“ultimo” Santi Romano* è stato presentato venerdì 7 giugno 2013 presso l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze giuridiche. La giornata è stata coordinata dal Prof. Leonardo Ferrara, Università degli Studi di Firenze; sono intervenuti: Paolo Grossi, Giudice della Corte Costituzionale, accademico del Lincei; Fabio Merusi, Università degli Studi di Pisa; Paolo Caretti, Università degli Studi di Firenze; il curatore dell'opera: Alberto Romano, Università di Roma “La Sapienza”.

4. SCRITTI SU SANTI ROMANO *

- Agnelli, Arduino, *L'istituzionalismo italiano dal 1945 ai giorni nostri*. In: *Annuario bibliografico di filosofia del diritto*. I. *Bibliografia 1965. Rassegne internazionali*. Milano, Giuffrè, 1967, pp. 267-289.
- Alvazzi del Frate, Paolo, *L'institutionnalisme juridique dans la doctrine italienne du XX^e siècle: considérations sur l'institutionnalisme de Santi Romano*. In: "Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique", 32 (2012), pp. 389-396.
- Ammannati, Laura, *Santi Romano al Consiglio di Stato. Il contesto istituzionale e dottrinario*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 22 (1992), pp. 107-150.
- Amorth, Antonio, *Il diritto amministrativo*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 111-130.
- Amorth, Antonio, *Santi Romano und das italienische Verwaltungsrecht*. In: "Die Verwaltung", 11 (1978), pp. 215-232.
- Arata, Luigi, *L'ordinamento giuridico di Santi Romano (e la lettura di Carl Schmitt)*. In: "Rivista della Corte dei conti", 51 (1998), n. 1, pp. 253-264.
- Argiroffi, Alessandro, *Teorie del diritto e principio di effettività: esempio di fictio iuris?* In: Alfonso Catania (ed.), *Dimensioni dell'effettività. Tra teoria generale e politica del diritto. Atti del Convegno, Salerno 2-4 ottobre*. Milano, Giuffrè, 2005, pp. 359-374.
- Barberis, Mauro, *Santi Romano, il neocostituzionalismo e il pluralismo giuridico*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 41 (2011), pp. 349-360.
- Barillari, Michele, *Considerazioni sulla dottrina dell'Ordinamento giuridico*. In: *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*. Padova, CEDAM, 1940, vol. I, pp. 65-70.
- Bascherini, Gianluca, *Ancora in tema di cultura giuridica e colonizzazione: prime note sul Corso di diritto coloniale di Santi Romano*. In: "Giornale di Storia costituzionale", 25 (2013), pp. 117-136.
- Bentivoglio, Ludovico Matteo, *Santi Romano e la dottrina italiana di diritto internazionale: un esempio di convergenze parallele*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 191-199.
- Bergé, Jean-Sylvestre, *L'ordre juridique de Santi Romano et l'Espace de Liberté Sécurité et Justice*. In: ELSJ <http://www.gdr-elsj.eu/2015/09/07/asile/lordre-juridique-de-santi-romano-et-lelsj>.
- Bersani, Carlo, *Intorno alle più recenti riflessioni su Santi Romano*. In: "Clio", 24 (1988), pp. 145-160.

* Nel presente § 4. della *Nota bio-bibliografica: Scritti su Santi Romano*, non compaiono i richiami alle teorie di Romano formulate nei manuali delle diverse materie di diritto positivo, filosofia del diritto, teoria generale del diritto.

- Bersani, Carlo, *Lo stato liberale nel "Diritto pubblico italiano" di Santi Romano*. In: "Clio", 25 (1989), pp. 507-515.
- Birocchi, Italo, *Il giurista intellettuale e il regime*. In: Italo Birocchi - Luca Loschiavo (eds.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*. Roma, TrE-Press, 2015, pp. 9-61.
- Birocchi, Italo - Loschiavo, Luca (eds.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*. Roma, TrE-Press, 2015.
- Biscaretti di Ruffia, Paolo, *Santi Romano e la sua opera scientifica*. In: "Il Diritto ecclesiastico", 58 (1948), pp. 123-132.
- Biscaretti di Ruffia, Paolo, *L'opera scientifica di Santi Romano nel centenario della nascita (31 gennaio 1875)*. In: "Amministrare", 1 (1975), pp. 13-21.
- Biscaretti di Ruffia, Paolo, *Il diritto costituzionale*, in: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 85-110.
- Biscaretti di Ruffia, Paolo (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977.
- Bobbio, Norberto, *Sulla filosofia dell'istituzione*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 20 (1940), pp. 100-107.
- Bobbio, Norberto, *Due variazioni sul tema dell'imperativismo*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 37 (1960), pp. 71-81. Seconda edizione in: Norberto Bobbio, *Studi per una teoria generale del diritto*. Torino, Giappichelli, 1970, pp. 31-47.
- Bobbio, Norberto, *Teoria e ideologia nella dottrina di Santi Romano*. Prima edizione in: "Amministrare", 1 (1975), pp. 447-466. Seconda edizione in: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 25-43. Terza edizione in: Norberto Bobbio, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 165-186.
- Bonucci, Alessandro, *Ordinamento giuridico e Stato: contributi alla teoria della definizione*. In: "Rivista di Diritto pubblico", 12 (1920), pp. 97-123.
- Bottai, Giuseppe, *Santi Romano*. In: *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*. Padova, CEDAM, 1940, vol. I, pp. XV-XXIV.
- Brutti, Massimo, *Ordinamento giuridico (Storia)*. In: *Enciclopedia del diritto*. Milano, Giuffrè, 1980, vol. XXX, pp. 654-678.
- Cammarata, Angelo Ermanno, *Il concetto di diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici*. Catania, Giannotta, 1926. Seconda edizione in: Angelo Ermanno Cammarata, *Formalismo e sapere giuridico. Studi*. Milano, Giuffrè, 1963, pp. 185-213.
- Cammarata, Angelo Ermanno, *Formalismo e sapere giuridico. Studi*. Milano, Giuffrè, 1963.
- Cammarata, Angelo Ermanno, *Ricordo*. In: Santi Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*. Milano, Giuffrè, 1969, pp. 1-2.
- Canfora, Francesco, *Considerazioni critiche in ordine alla teoria istituzionale dell'ordinamento giuridico con particolare riferimento alla concezione del Santi Romano*. In: "Iustitia", 22 (1969), pp. 290 segg.

- Capograssi, Giuseppe, *Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici*. Prima edizione in: "Studi Saresani", 14 (1936), pp. 77-90. Seconda edizione in: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 19 (1939), pp. 9-44. Terza edizione in: Giuseppe Capograssi, *Opere*. Milano, Giuffrè, 1959, vol. IV, pp. 181-221.
- Capograssi, Giuseppe, *L'ultimo libro di Santi Romano*. Prima edizione in: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 1 (1951), pp. 46-75. Seconda edizione in: Giuseppe Capograssi, *Opere*. Milano, Giuffrè, 1959, vol. V, pp. 221-254.
- Cassese, Sabino, *Ipotesi sulla formazione de "l'ordinamento giuridico" di Santi Romano*. In: "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 1 (1972), pp. 243-283. Seconda edizione in: Sabino Cassese, *La formazione dello stato amministrativo*. Milano, Giuffrè, 1974, pp. 21-61.
- Cassese, Sabino, *Istituzione: un concetto ormai inutile*. In: "Politica del diritto", 10 (1979), pp. 53-62.
- Cassese, Sabino, *A proposito della pubblicazione de "Il diritto pubblico italiano" di Santi Romano*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 39 (1989), pp. 474-480.
- Cassese, Sabino, *La prolusione romaniana sulla crisi dello Stato moderno e il suo tempo*. In: "Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni", 18 (2012), pp. 5-8.
- Cassese, Sabino, *Ipotesi sulla fortuna all'estero de "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 65 (2015), pp. 177-182.
- Catania, Alfonso, *Carl Schmitt e Santi Romano*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 64 (1987), pp. 545-575.
- Catania, Alfonso, *Formalismo e realismo nella metodologia giuridica. Riflessioni sul pensiero di Santi Romano*. In: Sabino Cassese (ed.), *L'unità del diritto. Massimo Severo Giannini e la teoria giuridica*. Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 401-411.
- Cesarini Sforza, Widar, *Il diritto dei privati*. In: "Rivista italiana per le Scienze giuridiche", 4 (1929), pp. 43-124.
- Cesarini Sforza, Widar, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto dei privati*. In: "Foro italiano", 12 (1933), pp. 1381-1400.
- Cesarini Sforza, Widar, *Il diritto dei privati*. Milano, Giuffrè, 1963.
- Cesarini Sforza, Widar, *Ordinamenti giuridici (pluralità degli)*. In: *Novissimo Digesto italiano*. Torino, UTET, 1968, vol. XII, pp. 1-3.
- Chiarelli, Giuseppe, *Il problema dei caratteri differenziali dell'ordinamento giuridico*. In "Rassegna di Diritto pubblico", 5 (1950), pp. 341-370.
- Cianferrotti, Giulio, *La crisi dello Stato liberale nella giuspubblicistica italiana del primo Novecento*. In: Aldo Mazzacane (ed.), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*. Napoli, Liguori, 1986, pp. 157-170.
- Cianferrotti, Giulio, *Storia della letteratura amministrativistica italiana. I. Dall'unità alla fine dell'ottocento. Autonomie locali. Amministrazione e costituzione*. Milano, Giuffrè, 1998.
- Cioffi, Alessandro, *Due problemi fondamentali della legittimità amministrativa (a proposito di Santi Romano e M.S. Giannini)*. In: "Diritto amministrativo", 16 (2009), pp. 601-662.

- Coco, Nicola, *Recensione di: Santi Romano, Corso di diritto internazionale*. Seconda edizione riveduta. Padova, CEDAM, 1929. In: "Rivista di Diritto pubblico", 22 (1930), p. 297.
- Cocozza, Francesco, *Gli scritti di Santi Romano*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 27 (1977), pp. 399-409.
- Cocozza, Francesco, *Santi Romano presidente del Consiglio di stato. Cenni storici e spunti problematici*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 27 (1977), pp. 1231-1252.
- Crisafulli, Vezio, *Ricordo di Santi Romano*. In: "Giurisprudenza costituzionale", 20 (1975), pp. 3248-3256. Seconda edizione in: "Nuova antologia", 111 (1976), pp. 346-354.
- D'Agostino, Francesco, *Recensione di: Santi Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*. In: "Iustitia", 23 (1970), p. 460.
- D'Agostino, Francesco, *Recensione di: Santi Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 47 (1970), p. 508.
- D'Albergo, Salvatore, *Riflessione sulla storicità degli ordinamenti giuridici*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 24 (1974), pp. 451-482.
- D'Albergo, Salvatore, *L'ordinamento giuridico*. In: "Rinascita", 32 (1975), p. 38.
- D'Albergo, Salvatore, *Il diritto amministrativo*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 131-146.
- D'Albergo, Salvatore, *Il potere sociale nella dottrina di santi Romano*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 201-210.
- D'Alberti, Marco, *Santi Romano e l'istituzione*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 64 (2014), pp. 579-592.
- Dal Ri, Arno jr., *O antiformalismo de Santi Romano e a doutrina italiana de direito internacional*. Ciclostilato, 2006.
- D'Andrea, Luigi, *Complessità sociale e ordinamento giuridico nella prolusione pisana di Santi Romano*. In: *Studi in onore di Aldo Loiodice*. Bari, Cacucci, 2012, pp. 25-40.
- De Francisci, Pietro, *Punti di orientamento per lo studio del diritto*. In: "Rivista italiana per le Scienze giuridiche", 3 (1949), pp. 69-75.
- de Roberto, Alberto, *Santi Romano. Introduzione al convegno "Il Consiglio di Stato durante la presidenza di Santi Romano"*. Roma, Palazzo Spada, 6 febbraio 2003. Editto con il titolo: *Introduzione al tema in: La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato*. Torino, Giappichelli, 2004, pp. 1-7.
- Del Giudice, Vincenzo, *Il diritto dello Stato nell'ordinamento canonico*. In: "Archivio giuridico", 7 (1924), pp. 3-27.
- Del Giudice, Vincenzo, *Contributi di Santi Romano nello studio dei problemi di Diritto canonico e di Diritto ecclesiastico*. In: "Il Diritto ecclesiastico", 58 (1947), pp. 278-291.

- Del Vecchio, Giorgio, *Moderne concezioni del diritto*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 1 (1921), pp. 191-202.
- Del Vecchio, Giorgio, *Sulla statualità del diritto*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 9 (1929), pp. 1-21.
- Del Vecchio, Giorgio, *Diritto e istituzione*. In: Giorgio Del Vecchio, *Studi su diritto*. Milano, Giuffrè, 2 voll., 1958, vol. I, pp. 151-164.
- Di Lucia, Paolo, *Diritto e ontologia. Santi Romano oltre Kant. Prefazione a: Alessandro Olivari, Due ontologie del giuridico in Santi Romano*. Matelica, CUS, 2005, pp. XI-XVII [edizione privata].
- Di Lucia, Paolo, *Figmentum: una forma di costruzione giuridica*. Relazione tenuta presso la Fondazione Rosselli, al Convegno: *Documentalità: l'ontologia degli oggetti sociali*. Torino, 25-26 gennaio 2007. In: Gianfranco A. Ferrari (ed.), *Verità e menzogna. Profili storici e semiotici*. Torino, Giappichelli, 2007, pp. 115-127.
- Di Lucia, Paolo, *Territorio dello stato: tre concetti*. In "Sociologia del diritto", 34 (2007), 3, pp. 99-116.
- Di Lucia, Paolo, *Tre specie di entità giuridiche: oggetti, enti, figmenta*. In: "Rivista di estetica", 36 (2007), pp. 97-111.
- Falcon, Giandomenico, *Un'ipotesi sulla formazione de l'ordinamento giuridico di Romano*. In: "Diritto e società", 1 (1973), pp. 504-509.
- Falcon, Giandomenico, *Gli "scritti minori" di Santi Romano (studio svolto nell'ambito di ricerca sulla "formazione storica della scienza del diritto amministrativo")*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 26 (1976), pp. 661-674.
- Fardella, Franco, *I fondamenti epistemologici del concetto di Stato*. Milano, Giuffrè, 1981.
- Fiandaca, Giovanni, *La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma*. In: "Il Foro italiano", 118 (1995), pp. 21-28.
- Finocchiaro, Francesco, *Santi Romano e il diritto ecclesiastico*. Prima edizione in: "Il Diritto ecclesiastico", 86 (1975), pp. 173-187. Seconda edizione in: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 163-176.
- Fioravanti, Maurizio, *Per l'interpretazione dell'opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive della ricerca*. Prima edizione in: "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 10 (1981), pp. 169-219. Seconda edizione, con il titolo: *'Stato giuridico' e diritto costituzionale negli scritti giovanili di Santi Romano*. In: Maurizio Fioravanti, *La Scienza del diritto pubblico*. Milano, Giuffrè, 2001, pp. 277-326.
- Fioravanti, Maurizio, *Stato di diritto e Stato amministrativo nell'opera giuridica di Santi Romano*. Prima edizione in: Aldo Mazzacane (ed.), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*. Napoli, Liguori, 1986, pp. 309-346. Seconda edizione in: Maurizio Fioravanti, *La Scienza del diritto pubblico*. Milano, Giuffrè, 2001, pp. 405-451.
- Fioravanti, Maurizio, *Romano, Santi*. Voce in: *Enciclopedia Treccani*, online.
- Fontanelli, Filippo, *Santi Romano and L'ordinamento giuridico: The Relevance of a Forgotten Masterpiece for Contemporary International, Transnational and Global Legal Relations*. In: "Transational Legal Theory", 2 (2011), pp. 67-117.

- Fotia, Mauro, *Il liberalismo incompiuto: Gaetano Mosca, Vittorio Emanuele Orlando, Santi Romano tra pensiero europeo e cultura meridionale*. Milano, Guerini, 2001, spec. pp. 137-141 e 171-178.
- Fotia, Mauro, *La formazione costituzionalistica di Gaetano Mosca e i suoi rapporti con Vittorio Emanuele Orlando e Santi Romano*. In: "Le Carte e la Storia. Rivista di Storia delle istituzioni", 10 (2004), pp. 217-236.
- Fotia, Mauro, *L'istituzionalismo in Santi Romano tra diritto e politica*. In: "Diritto e società", 14 (2011), pp. 135-174.
- Fracchia, Fabrizio, *Specialità dell'amministrazione e del diritto amministrativo nelle riflessioni di V.E. Orlando, S. Romano, O. Ranelletti e F. Cammeo*. In Rosario Ferrara - Stefano Sicari (eds.), *Itinerari e vicende del diritto pubblico in Italia: amministrativisti e costituzionalisti a confronto: Alessandria 22 novembre 1996*. Con il coordinamento di Enrico Grosso e Roberta Lombardi. Padova, CEDAM, 1998, pp. 519-558.
- Francavilla, Domenico, *Romano Santi (1875-1947)*. In: David S. Clark (ed.), *Encyclopedia of Law and Society*. Los Angeles, Sage Publications, 2007, vol. III, pp. 1326-1327.
- Francescakis, Phocion, *Introduction à L'ordre juridique par S. Romano*. Paris, Dalloz, 1975, pp. V-XXII.
- Frosini, Vittorio, *Istituzione*. In: *Novissimo Digesto italiano*. Torino, UTET, 1957, vol. IX, pp. 266-269.
- Frosini, Vittorio, *L'attualità di Santi Romano*. Prima edizione in: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 53 (1976), pp. 294-296. Seconda edizione in: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 211-214.
- Frosini, Vittorio, *Ordinamento giuridico (filosofia)*. In: *Enciclopedia del diritto*. Milano, Giuffrè, 1980, vol. XXX, pp. 639-654.
- Frosini, Vittorio, *Kelsen e Romano*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 60 (1983), pp. 199-210.
- Frosini, Vittorio, *Santi Romano e l'interpretazione giuridica della realtà sociale*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 66 (1989), pp. 706-712. Seconda edizione in: *Scritti in onore di Angelo Falzea*. Milano, Giuffrè, 1991, vol. I, pp. 321-330.
- Fuchs, Maximilian, *Die allgemeine Rechtstheorie Santi Romanos*. Berlin, Duncker & Humboldt, 1979.
- Fuchs, Maximilian, *La "Genossenschaftstheorie" di Otto von Gierke come fonte primaria della teoria generale del diritto di Santi Romano*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 9 (1979), pp. 65-80.
- Gavazzi, Giacomo, *Santi Romano e la teoria generale del diritto*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 67-84.
- Giannini, Amedeo, *Recensione di: Santi Romano, L'ordinamento giuridico*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 24 (1947), pp. 266-267.
- Giannini, Amedeo, *Santi Romano*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 25 (1948), pp. 189-191.
- Giannini, Massimo Severo, *Gli scritti giuridici in onore di Santi Romano*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 22 (1942), pp. 235-252.

- Giannini, Massimo Severo, *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*. In: *Atti del XIV Congresso Internazionale di Sociologia (Roma, 30 agosto-3 settembre 1950)*. Roma, Società Italiana di Sociologia, 1951, pp. 455-471.
- Giannini, Massimo Severo, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 8 (1958), pp. 219-240.
- Giugni, Gino, *Il diritto del lavoro*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 177-187.
- Goretti, Cesare, *Istituzioni in senso tecnico ed istituti giuridici nella concezione realistica di Santi Romano*. In: "Annali della Università di Ferrara", 8 (1948-1949, 1950), pp. 183-199.
- Goretti, Cesare, *Alcune considerazioni critiche sul diritto sociale*. In: "Annali della Università di Ferrara", 1 (1951) [n.s.], pp. 1-53.
- Grasso, Eduardo, *Enrico Allorio. L'accertamento giudiziale nella teoria dell'ordinamento tra Hans Kelsen e Santi Romano*. In: "Rivista di Diritto civile", 47 (2001), pp. 765-777.
- Grossi, Paolo, *Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti*. In: "Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile", 60 (2006), pp. 377-395.
- Grossi, Paolo, *Lo Stato moderno e la sua crisi (a cento anni dalla prolusione pisana di Santi Romano)*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 41 (2011), pp. 1-22. Riedito in: Paolo Grossi - Alberto Romano, *Ricordando Santi Romano in occasione dell'inaugurazione dei corsi dell'a.a. 2010-2011 nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Psia*. A cura di Eugenio Ripepe. Pisa, Pisa University Press, 2013, pp. 19-37.
- Grossi, Paolo - Romano, Alberto, *Ricordando Santi Romano in occasione dell'inaugurazione dei corsi dell'a.a. 2010-2011 nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Psia*. A cura di Eugenio Ripepe. Pisa, Pisa University Press, 2013.
- Grosso, Giuseppe, *Recensione a Frammenti di un dizionario giuridico*. In: "Archivio giuridico", s. VI, 4 (1948), pp. 213-220.
- Halpérin, Jean-Louis, *Romano Santi*. In: *Dictionnaire des grandes œuvres juridiques sous la direction de Olivier Cayla et Jean-Louis Halpérin*. Paris, Dalloz, 2008, pp. 485-487.
- Kalinowski, Georges, *Examen de: S. Romano, L'ordre juridique 2^a éd. Traduction française par L. François et P. Gotbot*. In: "Revue internationale de Droit comparé", 28 (1976), pp. 658-659.
- La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato*. Torino, Giappichelli, 2004.
- Lanchester, Fulco, *Santi Romano e le ideologie giuridiche italiane nella transizione allo stato di massa*. Relazione al Convegno: *Lo stato moderno e la sua crisi. A un secolo dalla prolusione pisana di Santi Romano*. Roma, Palazzo Spada, 30 novembre 2011. In: "AIC. Rivista telematica giuridica dell'Associazione dei Costituzionalisti", 4 (2011), pp. 1-10.
- Lariccia, Sergio, *Santi Romano: l'ordinamento giuridico*. In: "Ritorno al diritto", 4 (2008), pp. 82-109.

- La Torre, Michele, *Recensione di: Santi Romano - Virgilio Feroci, Diritto Amministrativo*. Milano, Mondadori, 1927¹, 1928². In: "Rivista di Diritto pubblico", 21 (1929), p. 416.
- Leontovitch, Victor, *La personificazione degli enti collettivi*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 28 (1951), pp. 309-332.
- Levi, Alessandro, *Contributi ad una teoria filosofica dell'ordine giuridico*. Genova, Formiggini, 1914.
- Levi, Alessandro, *Ordinamento giuridico, fatti e rapporti giuridici*. In: Alessandro Levi, *Saggi di teoria del diritto*. Bologna, Zanichelli, 1924, pp. 95-126.
- Levi, Alessandro, *Ubi societas, ibi ius*. Prima edizione in: Alessandro Levi, *Saggi di teoria del diritto*. Bologna, Zanichelli, 1924, pp. 47-94. Seconda edizione in: "Rivista di Filosofia", 16 (1925), pp. 139-167. Terza edizione in: Alessandro Levi, *Scritti minori di Filosofia del diritto*. Padova, CEDAM, 1957, pp. 353-377.
- Lignani, Pier Giorgio, *Il ricorso straordinario al Re*. Relazione al Convegno: *Il Consiglio di Stato durante la presidenza di Santi Romano*. Roma, Palazzo Spada, 6 febbraio 2003. In: *La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato*. Torino, Giappichelli, 2004, pp. 153-165.
- Lipari, Marco, *I grandi affari consultivi in tema di contratti e urbanistica*. Relazione al Convegno: *Il Consiglio di Stato durante la presidenza di Santi Romano*. Roma, Palazzo Spada, 6 febbraio 2003. In: *La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato*. Torino, Giappichelli, 2004, pp. 113-124.
- Loschiavo, Luca, *Presentazione*. In: Italo Biocchi - Luca Loschiavo (eds.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*. Roma, TrE-Press, 2015, pp. 5-7.
- Maggiore, Giovanni, *L'aspetto pubblico e privato del diritto e la crisi dello Stato moderno*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 2 (1922), pp. 111-142.
- Magnani, Carlo, *Stato e rappresentanza politica nel pensiero giuridico di Orlando e Romano*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 30 (2000), pp. 349-386.
- Mangia, Alessandro, *La rappresentanza politica e la sua crisi. Un secolo dopo la prolusione pisana di Santi Romano*. Relazione al Convegno: *Lo Stato moderno e la sua crisi a un secolo dalla prolusione pisana di Santi Romano* [organizzato dal Consiglio di Stato e dalla Associazione Italiana Costituzionalisti]. Roma, Consiglio di Stato, 30 novembre 2011. In: "Diritto e società", 15 (2012), vol. IV, pp. 461-492.
- Mangoni, Luisa, *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani*. In: Aldo Mazzacane (ed.), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*. Napoli, Liguori, 1986, pp. 27-56.
- Martín-Retortillo Baquer, Sebastián, *La doctrina del ordenamiento jurídico de Santi Romano y algunas de sus aplicaciones en el campo del derecho administrativo*. In: "Revista de Administración pública", 39 (1962), pp. 39-78.
- Martín-Retortillo Baquer, Sebastián, *Die Lehre Santi Romanos von der Rechtsordnung und einige ihrer Anwendungen im Bereich des Verwaltungsgrecht*. In: Roman Schnur (ed.), *Institution und Recht*. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968, pp. 370-420.

- Massera, Alberto, *Santi Romano tra "diritto pubblico" e "ordinamento giuridico". A proposito di: Santi Romano, Il diritto pubblico italiano*. Milano, Giuffrè, 1988.
In: "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 18 (1989), pp. 617-632.
- Massera, Alberto, *Orlando, Romano, Mortati e la forma di governo. Profili storico-dinamici*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 46 (1996), pp. 211-241.
- Massera, Alberto, *Il contributo originale della dottrina italiana al diritto amministrativo*. In: "Diritto amministrativo", 16 (2009), pp. 761-864.
- Mazzacane, Aldo (ed.), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*. Napoli, Liguori, 1986.
- Mayer, Pierre, *Préface à: Santi Romano, L'ordre juridique*. Paris, Dalloz, 2002.
- Mazzarolli, Leopoldo, *La protezione del cittadino*. In: *La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato*. Torino, Giappichelli, 2004, pp. 261-279. Riedito con il titolo: *Santi Romano Presidente del Consiglio di Stato e la protezione del cittadino*. In: "Diritto e società", 4 (2004), pp. 441-459.
- Melis, Guido, *Santi Romano e il Consiglio di Stato*. In: "Le Carte e la Storia. Rivista di Storia delle istituzioni", 9 (2003), pp. 5-14.
- Melis, Guido, *Il Consiglio di Stato ai tempi di Santi Romano*. Relazione al Convegno: *Il Consiglio di Stato durante la presidenza di Santi Romano*. Roma, Consiglio di Stato, 6 febbraio 2003. In: *La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato*. Torino, Giappichelli, 2004, pp. 39-58.
- Melis, Guido, *Romano Santi*. Voce in: *Dizionario biografico dei Consiglieri di Stato (1861-1948). Le prime 138 biografie*. Roma, Consiglio di Stato (ed. provvisoria: *ad voces*), 2006.
- Melis, Guido, *La giurisdizione sui rapporti di impiego negli enti pubblici. Nuovi documenti e quattro lettere inedite di Santi Romano: (1933-1934)*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 57 (2007), pp. 511-538.
- Meneghelli, Ruggero, *Validità giuridica nel normativismo e nell'istituzionalismo*. In: "Diritto e società" (1991), pp. 1-49.
- Meneghelli, Ruggero, *Rileggendo alcune pagine del dizionario giuridico di Santi Romano*. In: "Diritto e società" (1993), pp. 197-205.
- Miele, Giovanni, *Stile e metodo nell'opera di Santi Romano*. In: "Archivio di Studi corporativi", 12 (1941), pp. 125-129.
- Miglio, Gianfranco, *La soluzione di un problema elegante*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 215-217.
- Millard, Éric, *Sur les théories italiennes de l'Institution*. In: Brigitte Basdevant - Michel Bouvier (eds.), *Contrat ou institution: un enjeu de société*. Paris, L.G.D.J., 2004, pp. 31-46.
- Miranda, Carmen María García, *La unidad en el concepto de ordenamiento jurídico de Santi Romano*. In: "Anuario de Faculdade de Direito da Universidade da Coruña", 2 (1998), pp. 287-299.
- Modugno, Franco, *Istituzione*. In: *Enciclopedia del diritto*. Milano, Giuffrè, 1973, vol. XXIII, pp. 69-96.

- Modugno, Franco, *Ordinamento giuridico (dottrine generali)*. In: *Enciclopedia del diritto*. Milano, Giuffrè, 1980, vol. XXX, pp. 678-736.
- Modugno, Franco, *Pluralità degli ordinamenti giuridici*. In: *Enciclopedia del diritto*. Milano, Giuffrè, 1985, vol. XXXIV, pp. 1-58.
- Montanari, Marcello, *Santi Romano. La crisi dello Stato liberale nella teoria istituzionale del diritto*. In: "Lavoro critico", 24 (1981), pp. 61-101.
- Montanari, Marcello, *Santi Romano: la politica tra "spazio" e "immaginario"*. In: Aldo Mazzacane (ed.), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*. Napoli, Liguori, 1986, pp. 363-378.
- Moret-Bailly, Joël, *La théorie pluraliste de Romano à l'épreuve des déontologies*. In: "Droits", 32 (2000), pp. 171-182.
- Morrone, Andrea, *Per il metodo del costituzionalista: riflettendo su "Lo Stato moderno e la sua crisi" di Santi Romano*. In: "Quaderni costituzionali", 32 (2012), n. 2, pp. 369-390.
- Mura, Virgilio, *Statalismo e diritto sociale*. Pisa, ETS, 1979.
- Mura, Virgilio, *Pluralismo e neo-statalismo nella cultura giusfilosofica italiana del primo novecento*. In: Aldo Mazzacane (ed.), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*. Napoli, Liguori, 1986, pp. 379-441.
- Musumeci, Angela, *Santi Romano un giurista tra due secoli*. In: Italo Birocchi - Luca Loschiavo (eds.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*. Roma, TrE-Press, 2015, pp. 325-349.
- Nóbrega, Beatrice Guimarães, *Os novos atores do direito internacional como expressão da completa comunidade internacional: uma abordagem a partir do institucionalismo de Santi Romano*. In: "Ius Gentium", 1 (2008), pp. 55-81.
- Olivari, Alessandro, *'Realtà giuridica' in Santi Romano*. Tesi di laurea, relatore: Prof. Paolo Di Lucia; correlatore: Prof. Giuseppe Lorini. Università degli Studi di Camerino, 2004.
- Olivari, Alessandro, *Due ontologie del giuridico in Santi Romano*. Con una prefazione di Paolo Di Lucia. Matelica, CUS, 2005 [edizione privata].
- Orazi, Antonio M., *Santi Romano e l'ideazione della dottrina istituzionalistica attraverso gli scritti minori*. In: "Prassi e teoria. Rivista di Filosofia della cultura", 4 (1977), pp. 81-112.
- Orecchia, Rinaldo (ed.), *Il diritto come ordinamento. Informazione e verità nello Stato contemporaneo (Atti del X Congresso Nazionale. Bari, 3-5 ottobre 1974)*. Milano, Giuffrè, 1976.
- Orlando, Vittorio Emanuele, *Recenti indirizzi circa i rapporti fra Diritto e Stato (ordinamento giuridico - regola di diritto - istituzione)*. In: "Rivista di Diritto pubblico", 18 (1926), pp. 273 segg.
- Orlando, Vittorio Emanuele, *Ancora del metodo in diritto pubblico con particolare riguardo all'opera di Santi Romano (1939)*. Seconda edizione in: *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*. Padova, CEDAM, 1940, vol. I, pp. 1-24.
- Orlando, Vittorio Emanuele, *Santi Romano e la scuola italiana di diritto pubblico*. Discorso commemorativo tenuto il 7 giugno 1948, su incarico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma. In: *Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Modena*, 1948, n. 74. Seconda edizione in: *Santi Romano, Scritti minori*. A cura di Guido Zanobini. Milano,

- Giuffrè, 1950, pp. V-XXIV. Terza edizione in: Vittorio Emanuele Orlando, *Scritti giuridici varii (1941-1952)*. Milano, Giuffrè, 1955, pp. 479-504.
- Pajno, Alessandro, *La funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato ai tempi di Santi Romano Presidente: l'effettività della tutela*. In: "Diritto amministrativo", 12 (2004), pp. 1-36. Edito con il titolo: *L'effettività della tutela*. In: *La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato*. Torino, Giappichelli, 2004, pp. 225-259.
- Palombella, Gianluigi, *L'istituzione del diritto. Una prospettiva di ricerca*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 20 (1990), pp. 367-401.
- Panunzio, Sergio, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'unità dello Stato*. In: *Studi filosofico-giuridici deidcati a Giorgio Del Vecchio nel XXV anno di insegnamento (1904-1929)*. Modena, Società Tipografica Modenese, 2 voll., 1931, vol. II, pp. 179-227.
- Paresce, Enrico, *Diritto, norma, ordinamento. I*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 13 (1933), pp. 204-228.
- Paresce, Enrico, *Diritto, norma, ordinamento. II*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 14 (1934), pp. 346-366.
- Paresce, Enrico, *Diritto, norma, ordinamento. III*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 15 (1935), pp. 20-42.
- Pasqualucci, Paolo, *Thomas Hobbes e Santi Romano ovvero la teoria hobbesiana dei corpi subordinati*. In: "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 15 (1985), pp. 167-306.
- Patroni Griffi, Filippo, *La funzione consultiva del Consiglio di Stato ai tempi di Santi Romano presidente: i pareri dell'attività normativa*. In: "Le Carte e la Storia. Rivista di Storia delle istituzioni", 9 (2003), pp. 17-32. Edito con il titolo: *I pareri sull'attività normativa*. In: *La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato*. Torino, Giappichelli, 2004, pp. 125-152.
- Pecilli, Diego, *In tema di formalismo giuridico, ripensando alcune pagine di Santi Romano*. In: "Iustitia", 15 (1962), pp. 394-406.
- Pellegrini, Stefania, *Le fonti della teoria delle istituzioni di Santi Romano nell'opera di Eugen Ehrlich*. In: Bernardo Pieri - Antonino Rotolo (eds.), *La filosofia del diritto dei giuristi*. Bologna, GEDIT, 2003, pp. 331-336.
- Piccardi, Leopoldo, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e il concetto di rinvio*. In: *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*. Padova, CEDAM, 4 voll., 1940, vol. I, pp. 249-300.
- Pietropaoli, Stefano, *Ordinamento giuridico e konkrete Ordnung. Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche di Santi Romano e Carl Schmitt*. In: "Jura Gentium", 9 (2012), pp. 49-63.
- Pinelli, Cesare, *Limiti degli ordinamenti e rilevanza di un ordinamento per un altro nel pensiero di Santi Romano*. In: "Giurisprudenza costituzionale", 31 (1986), pp. 1856-1906.
- Pinelli, Cesare, *La costituzione di Santi Romano e i primi maestri dell'età repubblicana*. In: "AIC. Rivista telematica giuridica dell'Associazione dei Costituzionalisti", 5 (2012), pp. 1-26.

- Piovani, Pietro, *Istituzione*. In: *Enciclopedia filosofica*. Firenze, Sansoni, 1968, vol. III, coll. 1122-1123.
- Piretti, Maria Serena, *Santi Romano, la rappresentanza politica e la revisione della legge elettorale*. In: Aldo Mazzacane (ed.), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*. Napoli, Liguori, 1986, pp. 347-362.
- Pizzorusso, Alessandro, *La dottrina di Santi Romano e la mafia siciliana*. In: "L'Indice penale", 28 (1994), pp. 608-614.
- Pozzi, Armando, *I grandi affari consultivi del Consiglio di Stato in tema di organizzazione amministrativa e di rapporti sociali e religiosi*. In: *La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato*. Torino, Giappichelli, 2004, pp. 59-112. Riedito con il titolo: *I grandi affari consultivi del Consiglio di Stato in tema di organizzazione amministrativa e di rapporti sociali e religiosi sotto la presidenza di Santi Romano*. In: "Il Consiglio di Stato", 55 (2004), pp. 269-280, 477-496.
- Pugliese, Giovanni, *Santi Romano e la sua influenza sui civilisti e sugli storici del diritto italiani*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 219-221.
- Ravà, Renzo, *La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e il concetto di rinvio*. Firenze, Cya, 1933.
- Rebuffa, Giorgio, *Lecture di Santi Romano*. In: "Politica del diritto", 9 (1978), pp. 779-784.
- Riccobono, Francesco, *Idealismo e istituzionalismo nella cultura giuridica italiana del Novecento*. In: "Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile", 35 (1981), pp. 877-880.
- Ripepe, Eugenio, *La teoria dell'ordinamento giuridico: Santi Romano*. In: *L'età Liberale, Le Scienze Sociali. Diritto*. Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 475-484, consultabile su: http://www.treccani.it/enciclopedia/la-teoria-dell-ordinamento-giuridico-santi-romano_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/.
- Romano, Alberto, *Presentazione*. In: Santi Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico* (1947). Seconda ristampa inalterata: Milano, Giuffrè, 1983, pp. III-VII.
- Romano, Alberto, *Presentazione*. In: Santi Romano, *Il diritto pubblico italiano*. Milano, Giuffrè, 1988, pp. XVII-LXIV.
- Romano, Alberto, *Presentazione*. In: Santi Romano, *Scritti minori*. A cura di Guido Zanobini. Milano, Giuffrè, 1990², pp. XXXIII-XXXVII.
- Romano, Alberto, *Presentazione*. In: *Gli scritti nel Trattato Orlando*. Milano, Giuffrè, 2003, pp. V-XXXI.
- Romano, Alberto, *La giustizia amministrativa nel pensiero del professor Santi Romano*. In: *La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato*. Torino, Giappichelli, 2004, pp. 9-38.
- Romano, Alberto, *Santi Romano, la giuspubblicistica italiana: temi e tendenze*. Relazione al Convegno: *I giuristi nella crisi dello Stato liberale*. Venezia, 2000. In: "Diritto e società", 4 (2004), pp. 7-36.
- Romano, Alberto, "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano, *il diritto dei privati e il diritto amministrativo*. In: "Diritto amministrativo", 18 (2011), pp. 241-271.

- Romano, Alberto, *Lo Stato moderno e la sua crisi e l'ordinamento giuridico*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 61 (2011), pp. 333-358 [con una nota bio-bibliografica su Santi Romano].
- Romano, Alberto, *Nota bio-bibliografica*. In: Santi Romano, *L'ultimo Santi Romano*. A cura di Alberto Romano. Milano, Giuffrè, 2013, pp. 843-885.
- Romano, Alberto, *Nota bibliografica su Santi Romano*. In: Paolo Grossi - Alberto Romano, *Ricordando Santi Romano in occasione dell'inaugurazione dei corsi dell'a.a. 2010-2011 nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Psia*. A cura di Eugenio Ripepe. Pisa, Pisa University Press, 2013, pp. 81-86.
- Romano, Alberto, *Su Santi Romano. Lo Stato moderno e la sua crisi e l'ordinamento giuridico*. In: Paolo Grossi - Alberto Romano, *Ricordando Santi Romano in occasione dell'inaugurazione dei corsi dell'a.a. 2010-2011 nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Psia*. A cura di Eugenio Ripepe. Pisa, Pisa University Press, 2013, pp. 39-80.
- Romano, Salvatore, *Ordinamenti giuridici privati*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 5 (1955), pp. 249-330. Seconda edizione in: *Studi in memoria di Francesco Vassalli*. Torino, UTET, 1960, pp. 1371-1440.
- Romano, Salvatore, *Ordinamenti giuridici privati (appunti)*. Milano, Giuffrè, 1955.
- Romano, Santi. In: *Novissimo Digesto italiano*. Torino, UTET, 1969, vol. XVI, pp. 261-263.
- Romano, Santi. In: *Archivio del Consiglio di Stato*. Fascicoli personali, s.d.
- Ruffilli, Roberto, *Pagine regionalistiche di Santi Romano e Giuseppe Capogrossi*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 21 (1971), pp. 630-653.
- Ruffilli, Roberto, *Santi Romano e la "crisi dello Stato" agli inizi dell'età contemporanea*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 27 (1977), pp. 311-325.
- Ruffilli, Roberto, *Santi Romano e l'analisi liberal-riformista della "crisi dello Stato" nell'età giolittiana*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 223-238.
- Salemi, Giovanni, *Santi Romano*. In: "Rivista di Diritto pubblico", 40 (1948), pp. 1-7.
- Sandulli, Aldo, *Santi Romano, Orlando, Ranelletti e Donati sull'"Eclissi dello Stato"*. *Sei scritti di inizio secolo XX*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 56 (2006), pp. 77-97.
- Sandulli, Aldo, *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)*. Milano, Giuffrè, 2009.
- Sandulli, Aldo, *Santi Romano and the Perception of the Public Law Complexity*. In: "Italian Journal of Public Law", 1 (2009), pp. 25-51.
- Santi Romano. Realtà giuridica*. In: Amedeo Giovanni Conte - Paolo Di Lucia - Luigi Ferrajoli - Mario Jori, *Filosofia del diritto*. Milano, Raffaello Cortina, 2002, pp. 111-113; 2013², pp. 175-193.
- Santi Romano*. In: http://it.wikipedia.org/wiki/Santi_Romano.
- Scarpelli, Uberto, *Santi Romano, teorico conservatore, teorico progressista*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 45-63. Seconda edizione in: Uberto Scarpelli, *L'etica senza verità*. Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 315-336.

- Scarpelli, Uberto, *Istituzione*. In: *Gli strumenti del sapere contemporaneo. II. I concetti*. Torino, UTET, 1985, pp. 434-437.
- Scarpelli, Uberto, *Il diritto pubblico di Santi Romano*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 19 (1989), pp. 143-149.
- Schmitt, Carl, *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*. Berlin, Duncker & Humblot, 1934. Traduzione italiana: *I tre tipi di pensiero giuridico*. In: Carl Schmitt, *Le categorie del politico*. A cura di Gianfranco Miglio e Pierangelo Schiera. Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 247-275.
- Schnur, Roman, *Vorwort, biographischen und bibliographischen Notizen*. In: Santi Romano, *Die Rechtsordnung*. Berlin, Duncker & Humblot, 1975, pp. 5-13.
- Scoca, Franco Gaetano, *L'evoluzione del processo amministrativo durante la presidenza di Santi Romano*. In: *La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato*. Torino, Giappichelli, 2004, pp. 183-224.
- Scritti giuridici in onore di Santi Romano*. Padova, CEDAM, 4 voll., 1940.
- Sentís Melendo, Santiago, *Parablas del traductor*. In: Santi Romano, *Fragmentos de un diccionario juridico*. Traducción de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Rodín. Buenos Aires, Ed. Jurídica Europa-América, 1964, pp. 15-16.
- Serafini, Enrico, *Recensione di: Santi Romano, Decentramento amministrativo*. In: "Archivio giuridico", 59 (1897), pp. 243-244.
- Serio, Mario, *La relazione di Santi Romano e Bottai sul progetto di legge per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico*. In: "Rivista trimestrale di Diritto pubblico", 34 (1984), pp. 278-286.
- Soldini, David, *Santi Romano, penseur pluraliste et statiste*. In: "Jus Politicum", 14 (2005), <http://juspoliticum.com/Presentation-Santi-Romano-penseur.html>.
- Tarantino, Antonio, *La teoria della necessità nell'ordinamento giuridico. Interpretazione della dottrina di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1976¹, 1980².
- Tarantino, Antonio, *Un convegno sul pensiero di Santi Romano*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 53 (1976), pp. 116-119.
- Tarantino, Antonio, *Brevi riflessioni sui precedenti dottrinali dell'istituzionalismo di Santi Romano*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 54 (1977), pp. 682-704.
- Tarantino, Antonio, *La necessità come fondamento della dottrina romaniana*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 239-243.
- Tarantino, Antonio, *Dell'istituzionalismo. Ancora sui precedenti dottrinali di Santi Romano*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 11 (1981), pp. 169-190.
- Tarello, Giovanni, *Prospetto per la voce "ordinamento giuridico" di una enciclopedia*. In: "Politica del diritto", 6 (1975), pp. 73-106.
- Tarello, Giovanni, *Il diritto come ordinamento*. In: *Atti del X Congresso Nazionale di Filosofia del diritto e di filosofia della politica (Bari, 3-5 ottobre 1974)*. Milano, Giuffrè, 1976, pp. 49-80.
- Tarello, Giovanni, *La dottrina dell'ordinamento e la figura pubblica di Santi Romano*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 245-256.

- Tarello Giovanni, *Ordinamento giuridico*. In: Giovanni Tarello, *Cultura giuridica e politica del diritto*. A cura di Riccardo Guastini e Giorgio Rebuffa. Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 186-188.
- Tenuta, Michele Fabio, *Le sovranità ordinamentali. Lineamenti di una teoria a partire da Santi Romano e dalla scienza giuridica del Novecento*. Roma, Aracne, 2013.
- Tessitore, Fulvio, *Crisi e trasformazione dello stato. Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra otto e novecento*. Napoli, Morano, 1963¹, 1971², 1988³.
- Tondi della Mura, Vincenzo, *Riflettendo sul centenario della prolusione pisana di Santi Romano: la realtà e l'inquietudine*. In: *Scritti in onore di Claudio Rossano*. Napoli, Jovene, 2013, pp. 499-514.
- Treves, Renato, *Recensione di: Santi Romano, L'ordre juridique*. In: "Sociologia del diritto", 2 (1975), n. 2, pp. 500-501.
- Treves, Renato, *Considerazioni sulla teoria sociologica del diritto di Santi Romano*. In: "Sociologia del diritto", 3 (1976), n. 1, pp. 142-148. Riedito in: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 261-269.
- Treves, Giuseppino, *Riflessioni sul valore attuale dell'insegnamento di Santi Romano*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 257-260.
- Vacchelli, Giovanni, *Recensione di: Santi Romano, La teoria dei diritti pubblici subbiettivi*. In: "Archivio giuridico", 60 (1898), pp. 383-384.
- Verrastro, Francesco, *Un convegno sul consiglio di Stato e Santi Romano*. In: "Le Carte e la Storia. Rivista di Storia delle istituzioni", 9 (2003), pp. 136-137.
- Viglietti, Vitale, *Pluralità di ordinamenti giuridici nell'unità dello Stato*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 17 (1937), pp. 411-429.
- Volpe, Gioacchino, *Replica al prof. Romano*. In: "Nuovi studi di diritto, economia e politica", 5 (1932), pp. 129-135.
- Volpicelli, Arnaldo, *Santi Romano*. In: "Nuovi studi di diritto, economia e politica", 2 (1929), fasc. I, pp. 7-25; fasc. IV, pp. 353-367.
- Zanfarino, Antonio, *Sui fondamenti e sui limiti istituzionali dell'esperienza giuridica*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 37 (1960), pp. 577-603.
- Zanobini, Guido, *Recensione di: Romano, Santi, Corso di diritto costituzionale*. Padova, CEDAM, 1926. In: "Rivista di Diritto pubblico", 19 (1927), pp. 316-319.
- Zanobini, Guido, *Santi Romano*. In: "Rivista italiana per le Scienze giuridiche", s. III, 1 (1947), pp. 279-282.
- Zanobini, Guido, *Premessa alla raccolta*. In: Santi Romano, *Scritti minori*. A cura di Guido Zanobini. Milano, Giuffrè, 1950, pp. XXV-XXVII.
- Ziccardi, Piero, *Il diritto internazionale*. In: Paolo Biscaretti di Ruffia (ed.), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*. Milano, Giuffrè, 1977, pp. 147-162.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI *

- Abbagnano, Nicola, *Contrattualismo*. In: Nicola Abbagnano, *Dizionario di Filosofia*. Milano, TEA, 1993, pp. 173-174.
- Abbagnano, Nicola, *Ente*. In: Nicola Abbagnano, *Dizionario di Filosofia*. Milano, TEA, 1993, pp. 304-305.
- Abbagnano, Nicola, *Entità*. In: Nicola Abbagnano, *Dizionario di Filosofia*. Milano, TEA, 1993, p. 305.
- Abbagnano, Nicola, *Specie*. In: Nicola Abbagnano, *Dizionario di Filosofia*. Milano, TEA, 1993, pp. 824-825.
- Argiroffi, Alessandro, *Identità personale, giustizia ed effettività*. Torino, Giappichelli, 2002.
- Austin, John Langshaw, *Performative Utterances*. In: John Langshaw Austin, *Philosophical Papers*. Oxford, Clarendon Press, 1961¹, 1970², pp. 233-252. Traduzione italiana di Letizia Gianformaggio: *Enunciati performativi*. In: Uberto Scarpelli (ed.), *Diritto e analisi del linguaggio*. Milano, Comunità, 1976, pp. 123-141.
- Austin, John Langshaw, *How to Do Things with Words*. Oxford, Oxford University Press, 1962. Traduzione italiana di Marina Sbisà e Margherita Gentile: *Quando dire è fare*. Torino, Marietti, 1974.
- Azzoni, Giampaolo M., *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*. Padova, CEDAM, 1988.
- Azzoni, Giampaolo M., *Il cavallo di Caligola*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003¹, 2005², pp. 45-54.
- Barberis, Mauro, *Conformità a regole giuridiche: un'ipotesi, una ricognizione, un inventario*. In: Silvana Castignone (ed.), *Studi in memoria di Giovanni Tarullo*. Milano, Giuffrè, 2 voll., 1990, vol. II, pp. 51-100.
- Belvisi, Francesco, *Alle origini dell'idea di istituzione. Il concetto di "collegium" come "persona ficta" in Simbaldo dei Fieschi*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 23 (1993), pp. 3-23.
- Bertini, Alessandro, *Norma e situazione nella semantica giuridica*. Milano, Giuffrè, 1958.

* Nei *Riferimenti bibliografici* ho schedato, unicamente, gli studi citati nel presente lavoro. In essi non compaiono le opere *di* e *su* Santi Romano, poiché sono già schedate nella *Nota bio-bibliografica su Santi Romano*.

- Bessone, Mario - Di Paolo, Massimo, *Apparenza*. In: *Enciclopedia giuridica*. Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1988, vol. XI, pp. 1-5.
- Biscaretti di Ruffia, Paolo, *Contributo alla teoria giuridica della formazione degli Stati*. Milano, Giuffrè, 1938.
- Bobbio, Norberto, *L'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica*. Torino, Memorie dell'Istituto Giuridico, Serie II, Memoria XXVIII, 1934.
- Bobbio, Norberto, *Istituzione e diritto sociale (Renard e Gurvitch)*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 16 (1936), pp. 385-418.
- Bobbio, Norberto, *L'analogia nella logica del diritto*. Torino, Memorie dell'Istituto Giuridico, Serie II, Memoria XXXVI, 1938. Ristampa a cura di Paolo Di Lucia. Prefazione di Luigi Ferrajoli. Milano, Giuffrè, 2006.
- Bobbio, Norberto, *Cesare Goretta*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 29 (1952), pp. 505-510.
- Bobbio, Norberto, *Analogia*. In: *Novissimo Digesto italiano*. Torino, UTET, 1957, vol. I, pp. 601-607.
- Bobbio, Norberto, *Sul principio di legittimità*. In: *Scritti in memoria di Antonio Falchi*. "Annali della Facoltà di Giurisprudenza", 3 (1964), n. 1, pp. 51-61 [apparso anche in traduzione francese: *Sur le principe de légitimité*, nel volume miscelaneo *L'idée de légitimité*, "Annales de philosophie politique", 7 (1967), pp. 47-60]. Riedito in: Norberto Bobbio, *Studi per una teoria generale del diritto*. Torino, Giappichelli, 1970, pp. 79-93.
- Bobbio, Norberto, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*. Milano, Comunità, 1965.
- Bobbio, Norberto, *Il contratto sociale, oggi*. Napoli, Guida, 1980.
- Bobbio, Norberto, *Teoria generale del diritto*. Torino, Giappichelli, 1993.
- Bobbio, Norberto, *Il positivismo giuridico. Lezioni di Filosofia del diritto raccolte dal dott. Nello Morra*. Torino, Giappichelli, 1996.
- Bonucci, Alessandro, *Il fine dello Stato*. Roma, Athenaeum, 1915.
- Brunetta d'Usseaux, Francesca, *Le finzioni del diritto*. Milano, Giuffrè, 2002.
- Brunetti, Giovanni, *Norme e regole finali del diritto*. Torino, UTET, 1913.
- Carcattera, Gaetano, *Le norme costitutive*. Milano, Giuffrè, 1974. Seconda edizione: Torino, Giappichelli, 2014.
- Carcattera, Gaetano, *La forza costitutiva delle norme*. Bulzoni, Roma, 1979¹, 1986².
- Castiglia, Tommaso Antonio, *Studi sulla realtà giuridica. I*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 34 (1957), pp. 336-365.
- Castiglia, Tommaso Antonio, *Studi sulla realtà giuridica. II*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 34 (1957), pp. 544-578.
- Castignone, Silvana, *"Le parole del fare": Austin, Olivecrona, Ross, e la "fallacia performativa"*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 11 (1981), pp. 372-397.
- Castignone, Silvana, *Atti giuridici performativi*. In: Giuseppe Lorini (ed.), *Atto giuridico*. Bari, Adriatica, 2002, pp. 1-28.
- Catania, Alfonso, *Argomenti per una teoria dell'ordinamento giuridico*. Napoli, Jovene, 1976.

- Catania, Alfonso, *Manuale di teoria generale del diritto*. Roma - Bari, Laterza, 2000.
- Catania, Alfonso, *Effettività e modelli di diritto*. In: "Sociologia del diritto", 30 (2003), n. 3, pp. 7-20.
- Catania, Alfonso (ed.), *Dimensioni dell'effettività. Tra teoria generale e politica del diritto. Atti del Convegno, Salerno 2-4 ottobre 2003*. Milano, Giuffrè, 2005.
- Colloca, Stefano, *Il rapporto tra validità ed efficacia nel principio di effettività*. In: "Rivista internazionale di Filosofia on line", 4 (2011), pp. 1-13, consultabile su: <http://www.metabasis.it>.
- Colloca, Stefano (ed.), *The Value of Truth / The Truth of Value Proceedings of the International Seminar "Nomologics 1". Pavia, Residenza Golgi, 14th-16th July 2011*. Milano, LED, 2013.
- Comanducci, Paolo - Guastini, Riccardo (eds.), *Struttura e dinamica dei sistemi giuridici*. Torino, Giappichelli, 1996.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Norma fondamentale*. Prima edizione in: *Novissimo Digesto italiano*. Torino, UTET, 1965, vol. XI, pp. 328-339. Seconda edizione (con variazioni formali) in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia dell'ordinamento normativo. Studi 1957-1968*. Torino, Giappichelli, 1997, pp. 317-321. Terza edizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Torino, Giappichelli, 2001, pp. 649-655.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Normativismo*. In: *Novissimo Digesto italiano*. Torino, UTET, 1965, vol. XI, pp. 338-339.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Ordinamento giuridico*. In: *Novissimo Digesto italiano*. Torino, UTET, 1966, vol. XII, pp. 45-54.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Primi argomenti per una critica del normativismo*. Pavia, Tipografia del Libro, 1968. Seconda edizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia dell'ordinamento normativo. Studi 1957-1968*. Torino, Giappichelli, 1997, pp. 413-480. Terza edizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Torino, Giappichelli, 2001, pp. 677-748.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Validità*. In: *Novissimo Digesto italiano*. Torino, UTET, 1975, vol. XX, pp. 418-425. Seconda edizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. I. Studi. 1965-1981*. Torino, Giappichelli, 1989, 1995, pp. 117-145.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Paradigmi d'analisi della regola in Wittgenstein*. In: Rosaria Egidi (ed.), *Wittgenstein. Momenti di una critica del sapere*. Napoli, Guida, 1983, pp. 37-82. Seconda edizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 265-312.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Fenomeni di fenomeni*. In: Giuseppe Galli (ed.), *Interpretazione ed epistemologia*. Torino, Marietti, 1986, pp. 167-198. Seconda edizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 313-346.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Deontica aristotelica*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 69 (1992), pp. 178-252. Seconda edizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 425-501.

- Conte, Amedeo Giovanni, *Performativi*. In: *Digesto quarta edizione*. Torino, UTET, 1994, vol. II, pp. 327-345.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Performativo vs. normativo*. In: Uberto Scarpelli - Paolo Di Lucia (eds.), *Il linguaggio del diritto*. Prefazione di Mario Jori. Milano, LED, 1994, pp. 247-263. Seconda edizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 589-607.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Alle origini della deontica*. In: Letizia Gianformaggio - Mario Jori (eds.), *Scritti per Uberto Scarpelli*. Milano, Giuffrè, 1997, pp. 247-261. Seconda edizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Torino, Giappichelli, 2001, pp. 631-647.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Filosofia dell'ordinamento normativo. Studi 1957-1968*. Torino, Giappichelli, 1997.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Quattro modelli dell'ordinamento*. In: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia dell'ordinamento normativo. Studi 1957-1968*. Torino, Giappichelli, 1997, pp. 347-368.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Radici della fede: fides wiara truth*. Prima edizione in: Giuseppe Galli (ed.), *Interpretazione e fiducia. Atti del XIX Colloquio sulla interpretazione (Macerata, 30-31 marzo 1998)*. Pisa - Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1999, pp. 151-185. Seconda edizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Torino, Giappichelli, 2001, pp. 843-879. Ora in: Amedeo Giovanni Conte, *Adelaster. Il nome del vero*. Milano, LED, 2016.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Nomotropismo: agire in funzione di regole*. In: "Sociologia del diritto", 27 (2000), n. 1, pp. 1-27. Seconda edizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Torino, Giappichelli, 2001, pp. 893-920.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Cronòtopo deontico*. In: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Torino, Giappichelli, 2001, pp. 749-772.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Il linguaggio dell'atto*. In: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Torino, Giappichelli, 2001, pp. 947-986.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Opera morta: tre temi emergenti in deontica filosofica*. In: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Giappichelli, Torino, 2001, pp. XXX-XXXIV.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Atto performativo: il concetto della performatività nella filosofia dell'atto giuridico*. In: Giuseppe Lorini, *Atto giuridico*. Bari, Adriatica, 2002, pp. 29-108.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Unomia. Il luogo delle regole in un mondo di fatti*. In "Sociologia del diritto", 29 (2002), n. 3, pp. 9-44.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Oggetti falsi. Per una ontologia del falso*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003¹, 2005², pp. 197-216. Ora in: Amedeo Giovanni Conte, *Adelaster. Il nome del vero*. Milano, LED, 2016.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Filosofia del deontico*. In: "Jus", 51 (2004), pp. 51-67.

- Conte, Amedeo Giovanni, *Kanon. Filosofia della regolarità*. In: "Sociologia del diritto", 31 (2004), pp. 5-22.
- Conte, Amedeo Giovanni, *La colomba di Kant*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 82 (2005), pp. 361-375.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Filosofia dell'effettività*. In: "Sociologia del diritto", 34 (2007), n. 1, pp. 5-12.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Il duplice paradosso del principio d'effettività*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 84 (2007), pp. 639-641.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Res ex nomine*. Napoli, Editoriale Scientifica, 2009.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Due declinazioni del principio di effettività*. In: Amedeo Giovanni Conte, *Sociologia filosofica del diritto*. Prefazione di Vincenzo Ferrari. Torino, Giappichelli, 2011, pp. 87-92.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Sociologia filosofica del diritto*. Prefazione di Vincenzo Ferrari. Torino, Giappichelli, 2011.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Deontica filosofica in Adolf Reinach*. In: Francesca De Vecchi (ed.), *Eidetica del diritto e ontologia sociale. Il realismo di Adolf Reinach*. Milano - Udine, Mimesis, 2012, pp. 109-122.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Nomotropismo*. In: Giuseppe Lorini - Lorenzo Passerini Glazel (eds.), *Filosofie della norma*. Torino, Giappichelli, 2012, pp. 273-282.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Adelaster. Il nome del vero*. Milano, LED, 2016.
- Conte, Amedeo Giovanni - Di Lucia, Paolo - Ferrajoli, Luigi - Jori, Mario. *Filosofia del diritto*. A cura di Paolo di Lucia. Milano, Raffaello Cortina, 2002. Seconda edizione ampliata. Milano, Raffaello Cortina, 2013.
- Conte, Amedeo Giovanni - Di Lucia, Paolo - Incampo, Antonio - Lorini, Giuseppe - Żelaniec, Wojciech, *Ricerche di filosofia del diritto*. A cura di Lorenzo Passerini Glazel. Torino, Giappichelli, 2007.
- Conte, Maria-Elisabeth, *Pragmatica della promessa*. In: Giuseppe Galli (ed.), *Interpretazione e promessa*. Pisa, Giardini, 1995, pp. 19-36.
- Conte, Maria-Elisabeth, *Vettori del testo. Pragmatica e semantica fra storia e innovazione*. A cura di Federica Venier e Domenico Proietti. Roma, Carocci, 2010.
- Crisafulli, Vezio, *Sulla teoria della norma giuridica*. Roma, ARE, 1935.
- Crisafulli, Vezio, *Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 21 (1941), pp. 41-63, 157-181, 230-264.
- Croce, Massimo, *Che cos'è un'istituzione*. Roma, Carocci, 2010.
- D'Addio, Mario, *Contrattualismo*. In: *Enciclopedia del diritto*. Milano, Giuffrè, 1962, vol. X, pp. 216-226.
- D'Addio, Mario, *Giuseppe Capograssi (1889-1956). Lineamenti di una biografia*. Milano, Giuffrè, 2011.
- D'Alessandro, Floriano, *Persone giuridiche e analisi del linguaggio*. Padova, CEDAM, 1989.
- D'Amelio, Mariano, *Apparenza del diritto*. In: *Novissimo Digesto italiano*, Torino, UTET, 1957, vol. I, pp. 714-719.

- De Felice, Renzo, *Mussolini il duce. II. Lo Stato totalitario 1936-1940*. Torino, Einaudi, 1996².
- Del Vecchio, Giorgio, *Su la teoria del contratto sociale*. Bologna, Zanichelli, 1906.
- Del Vecchio, Giorgio, *Brevi note sui vari significati della teoria del contratto sociale*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 24 (1947), pp. 207-212.
- Del Vecchio, Giorgio, *Contratto sociale*. In: *Novissimo Digesto italiano*. Torino, UTET, 1959, vol. IV, pp. 699-701.
- Del Vecchio, Giorgio, *Lezioni di filosofia del diritto*. Milano, Giuffrè, 1965⁸.
- Del Vecchio, Giorgio, *Filosofia del diritto*. In: *Novissimo Digesto italiano*. Torino, UTET, 1968, vol. VII, pp. 334-343.
- Desqueyrat, André, *L'institution, le droit objectif et la technique positive. Essai historique et doctrinal*. Paris, Recueil Sirey, 1933.
- Desqueyrat, André, *L'institution. Sa nature, ses espèces, les problèmes qu'elle pose*. In: "Archives de philosophie", 12 (1936), pp. 65-115.
- De Vecchi, Francesca (ed.), *Eidetica del diritto e ontologia sociale. Il realismo di Adolf Reinach*. Milano, Mimesis, 2012.
- Di Lucia, Paolo, *Deontica in von Wright*. Milano, Giuffrè, 1992.
- Di Lucia, Paolo, *L'interpretazione della promessa*. In: Giuseppe Galli (ed.), *Interpretazione e promessa. Atti del XV Colloquio sulla Interpretazione*. Pisa, Giardini, 1995, pp. 139-165.
- Di Lucia, Paolo, *Agire secondo una norma, agire per una norma, agire in funzione di una norma*. In: Paolo Comanducci - Riccardo Guastini (eds.), *Struttura e dinamica dei sistemi giuridici*. Torino, Giappichelli, 1996, pp. 37-45.
- Di Lucia, Paolo, *L'universale della promessa*. Milano, Giuffrè, 1997.
- Di Lucia, Paolo, *Teorie dei rapporti tra diritto e linguaggio*. In: Letizia Gianformaggio - Mario Jori, *Scritti per Uberto Scarpelli*. Milano, Giuffrè, 1997, pp. 263-302.
- Di Lucia, Paolo, *Efficacia senza adempimento*. In: "Sociologia del diritto", 29 (2002), n. 3, pp. 73-103.
- Di Lucia, Paolo, *Cinque tesi sullo statuto ontologico della promessa*. In: Paolo Di Lucia, *Normatività. Diritto linguaggio azione*. Torino, Giappichelli, 2003, pp. 163-181.
- Di Lucia, Paolo, *Norma in actu. Efficacia senza adempimento*. In: Paolo Di Lucia, *Normatività. Diritto linguaggio azione*. Torino, Giappichelli, 2003, pp. 183-215.
- Di Lucia, Paolo, *Normatività. Diritto linguaggio azione*. Torino, Giappichelli, 2003.
- Di Lucia, Paolo, *Ontologia del dovere eidetico*. In: Paolo Di Lucia, *Normatività. Diritto linguaggio azione*. Torino, Giappichelli, 2003, pp. 141-162.
- Di Lucia, Paolo (ed.), *Ontologia sociale. Regole costitutive e potere deontico*. Macerata, Quodlibet, 2003¹, 2005².
- Di Lucia, Paolo, *Tre fondazioni della logica deontica in Georg Henrik von Wright*. In: Paolo Di Lucia, *Normatività. Diritto linguaggio azione*. Torino, Giappichelli, 2003, pp. 69-100.

- Di Lucia, Paolo, *Tre modelli dell'ontologia sociale*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale. Regole costitutive e potere deontico*. Macerata, Quodlibet, 2003¹, 2005², pp. 9-24.
- Di Lucia, Paolo, *Tre specie di dovere eidetico. Un'analisi ontologica*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale. Regole costitutive e potere deontico*. Macerata, Quodlibet, 2003¹, 2005², pp. 217-235.
- Di Lucia, Paolo, *Territorio dello stato: tre concetti*. In "Sociologia del diritto", 34 (2007), n. 3, pp. 99-116.
- Di Lucia, Paolo, *Tre specie di entità giuridiche: oggetti, enti, figmenta*. In: Daniela Tagliafico (ed.), *Documentalità. L'ontologia degli oggetti sociali*. Numero monografico "Rivista di Estetica", n.s. 36 (2007), n. 3, a. XLVII, pp. 97-111.
- Di Lucia, Paolo, *Il nomotropismo di Antigone*. In: "Dike", 17 (2014), pp. 153-168.
- Di Lucia, Paolo - Olivari, Alessandro, *Analogia: contributo bibliografico 1498-2006*. In: Norberto Bobbio, *L'analogia nella logica del diritto*. Torino, Memorie dell'Istituto Giuridico, Serie II, Memoria XXXVI, 1938. Ristampa a cura di Paolo Di Lucia. Prefazione di Luigi Ferrajoli. Milano, Giuffrè, 2006, pp. 239-267.
- Doležel, Lubomír, *Poetica occidentale*. Traduzione italiana di Adelheid Conte. Torino, Einaudi 1990.
- Dubiel, Helmut, *Institution*. In: Joachim Ritter - Karlfried Gründer (eds.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Basel, Schwabe - Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Band 4, 1976, Spalten 418-424.
- Eckstein, Walther, *Contributo alla teoria del contratto sociale*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 14 (1934), pp. 477-503.
- Eco, Umberto, *La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea*. Roma - Bari, Laterza, 1993, 2006.
- Falcioni, Daniela, *Le regole della relazionalità: una interpretazione della fenomenologia di Adolf Reinach*. Milano, Giuffrè, 1991.
- Falzea, Angelo, *Teoria dell'efficacia giuridica*, 1951. Riedito parzialmente in: Angelo Falzea, *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica. I. Teoria generale del diritto*. Milano, Giuffrè, 1999, pp. 43-168.
- Falzea, Angelo, *Apparenza*. In: *Enciclopedia del diritto*. Milano, Giuffrè, 1958, vol. II, pp. 683-702.
- Falzea, Angelo, *Efficacia giuridica*. In: *Enciclopedia del diritto*. Milano, Giuffrè, 1965, vol. XIV. Riedito in: Angelo Falzea, *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica. II. Dogmatica giuridica*. Milano, Giuffrè, 1999, pp. 2-194.
- Fassò, Guido, *La storia come esperienza giuridica*. Milano, Giuffrè, 1953.
- Ferrari, Anton Filippo, *L'estensione del concetto di giuridicità e la filosofia neotomistica*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 28 (1951), pp. 591-599.
- Ferrari, Anton Filippo, *Recensione di: Eduardo García Máynez, Introducción a la lógica jurídica*. México, Fondo de Cultura Económica, 1951. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 29 (1952), pp. 544-546.

- Ferrari, Anton Filippo, *Aspetti caratteristici dell'entità giuridica*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 31 (1954), pp. 40-44.
- Ferrari, Anton Filippo, *La comprensione filosofica della giuridicità*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 33 (1956), pp. 137-142.
- Fioravanti, Maurizio, *Vittorio Emanuele Orlando e le prime riviste della giuspubblicistica italiana*. In: Maurizio Fioravanti, *La Scienza del diritto pubblico*. Milano, Giuffrè, 2001, pp. 201-275.
- Fittipaldi, Edoardo, *Praxeotropismo*. In: "Sociologia del diritto", 29 (2002), n. 3, pp. 153-167.
- Frosini, Vittorio, *Orazio Condorelli*. In: "Archivio Storico per la Sicilia Orientale", 66 (1970), pp. 245-256.
- Gallino, Luciano, *Istituzione*. In: Luciano Gallino, *Dizionario di sociologia*. Torino, UTET, 1983², pp. 402-406.
- Gavazzi, Giacomo, *Validità ed efficacia*. In: Carlo Roehrsen (ed.), *Hans Kelsen e la cultura filosofico-giuridica del Novecento*. Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1983, pp. 77-86.
- Gavazzi, Giacomo, *Effettività (principio di)*. In: *Enciclopedia giuridica*. Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1989, vol. XII.
- Gianformaggio, Letizia - Jori, Mario (eds.), *Scritti per Uberto Scarpelli*. Milano, Giuffrè, 1997.
- Gierke, Otto von, *Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien*. Breslau, Verlag von Wilhelm Koebner, 1880. Traduzione italiana di Antonio Giolitti: *Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche*. Torino, Einaudi, 1943, 1974.
- Goclenius, Rodolphus [Göckel, Rudolph], *Lexicon philosophicum, quo tanquam clave philosophiae fores aperiuntur*. Francofurti, Typis viduae Matthiae Beckeri, impensis Petri Musculi et Ruperti Pistorij, 1613.
- Goretti, Cesare, *I fondamenti del diritto*. Milano, Editrice Lombarda, 1930.
- Goretti, Cesare, *Concetti ed istituti giuridici*. Lodi, Biancardi, 1940.
- Goretti, Cesare, *Il significato di una valutazione "tecnica" della realtà*. In: "Archivio della cultura italiana", 5 (1943), pp. 5-20.
- Goretti, Cesare, *La normatività giuridica*. Padova, CEDAM, 1950.
- Groppali, Alessandro, *Il principio di effettività e la riduzione del diritto al fatto*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 31 (1954), pp. 49-53.
- Gurvitch, Georges, *L'idée du droit social*. Paris, Sirey, 1932.
- Gurvitch, Georges, *L'expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit*. Paris, Pedone, 1935.
- Hedenius, Ingemar, *Om rätt och moral [Diritto e morale]*. Stockholm, Tidens Förlag, 1941.
- Hauriou, Maurice, *Théorie de l'institution et de la fondation*. Prima edizione in: "Cahiers de la Nouvelle Journée", 4 (1925), pp. 1-45. Seconda edizione in: *Aux sources du droit: le Pouvoir, l'Ordre et la Liberté*. Paris, Librairie Bloud & Gay, 1933, pp. 89-128. Traduzione italiana di Widar Cesarini Sforza: *Teoria dell'istituzione e della fondazione*. Presentazione di Alessandro Baratta. Milano, Giuffrè, 1967, pp. 3-46.

- Jellinek, Georg, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*. Freiburg, Mohr, 1892.
- Jori, Mario - Pintore, Anna, *Manuale di teoria generale del diritto*. Torino, Giappichelli, 1995².
- Kant, Immanuel, *Die Metaphysik der Sitten*. Königsberg, Friedrich Nicolovius, 1797. Traduzione italiana di Giovanni Vidari: *La metafisica dei costumi*. Edizione riveduta con note, aggiunte e indice delle materie a cura di Nicola Merker: Roma - Bari, Laterza, 1970¹, 1973².
- Kelsen, Hans, *Grundriß einer allgemeinen Theorie des Staates*. Wien, Rohrer, 1926. Traduzione italiana di Arnaldo Volpicelli: *Lineamenti di una teoria generale dello stato e altri scritti*. Roma, Anonima Romana, 1932.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1945. Traduzione italiana di Sergio Cotta e Giuseppe Treves: *Teoria generale del diritto e dello stato*. Milano, Comunità, 1952. Riedizione anastatica: Etas-Kompass, Milano, 2000.
- Kelsen, Hans, *Reine Rechtslehre*. Zweite, vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Wien, Deuticke, 1960. Traduzione italiana di Mario G. Losano: *Dottrina pura del diritto*. Torino, Einaudi, 1966.
- Lanchester, Fulco, *Un giurista davanti a se stesso*. In "Quaderni Costituzionali", 3 (1983), pp. 5-34. Ora in: Carl Schmitt, *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*. A cura di Giorgio Agamben. Vicenza, Neri Pozza, 2005, 2012, pp. 151-183.
- La Torre, Massimo, *Linguaggio giuridico e realtà sociale. Note sulla critica realistica del concetto di diritto soggettivo*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 69 (1992), pp. 27-91.
- La Torre, Massimo, *Norme, istituzioni, valori: per una teoria istituzionalistica del diritto*. Roma - Bari, Laterza, 1999¹, 2002².
- Leonardi, Franco, *Validità ed efficacia delle regole di condotta*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 33 (1959), pp. 171-182.
- Leontowitsch, Viktor, *Die Theorie der Institution bei Maurice Hauriou (1936-1937)*. Seconda edizione in: Roman Schnur (ed.), *Institution und Recht*. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968, pp. 176-264.
- Lorhardus, Jacobus, *Ogdoas scholastica continens diagraphen typicam artium: Gramatices, Logices, Rhetorices, Astronomices, Ethices, Physices, Metaphysices, seu Ontologiae*. Apud Georgium Straub, Sangalli [St. Gallen], 1606.
- Lorini, Giuseppe, *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*. Padova, CEDAM, 2000.
- Lorini, Giuseppe, *Atti giuridici istituzionali in Cesare Goretta*. In: Giuseppe Lorini (ed.), *Atto giuridico*. Bari, Adriatica, 2002, pp. 125-145.
- Lorini, Giuseppe (ed.), *Atto giuridico*. Bari, Adriatica, 2002.
- Lorini, Giuseppe, *L'atto giuridico nella filosofia dell'atto*. In: Giuseppe Lorini (ed.), *Atto giuridico*. Bari, Adriatica, 2002, pp. XIII-XXXI.
- Lorini, Giuseppe, *Atto thético in Czesław Znamierowski*. In: Amedeo Giovanni Conte - Paolo Di Lucia - Antonio Incampo - Giuseppe Lorini - Wojciech Żelaniec, *Ricerche di filosofia del diritto*. A cura di Lorenzo Passerini Glazel. Torino, Giappichelli, 2007, pp. 224-233.
- Lorini, Giuseppe, *Norma costruttiva in Czesław Znamierowski*. In: Amedeo Giovanni Conte - Paolo Di Lucia - Antonio Incampo - Giuseppe Lorini -

- Wojciech Żelaniec, *Ricerche di filosofia del diritto*. A cura di Lorenzo Passerini Glazel. Torino, Giappichelli, 2007, pp. 79-88.
- Lorini, Giuseppe, *Ontologia sociale in Czesław Znamierowski*. In: Margherita Savona (ed.), *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*. Milano, Giuffrè, 2009, pp. 307-321.
- Lorini, Giuseppe, *La costitutività dei mixed Modes in John Locke*. In: Bruno Romano (ed.), *Sergio Cotta (1920-2007). Studi in memoria*. Milano, Giuffrè, 2010, pp. 519-542.
- Lorini Giuseppe - Passerini Glazel, Lorenzo (eds.), *Filosofie della norma*. Torino, Giappichelli, 2012.
- Lorini, Giuseppe, *Realtà costituite-da-regole, realtà ibetiche, realtà istituzionali*. In: Giuseppe Lorini - Lorenzo Passerini Glazel (eds.), *Filosofie della norma*. Torino, Giappichelli, 2012, pp. 139-143.
- Lorini, Giuseppe - Żelaniec, Wojciech, *Czesław Znamierowski: from Social Ontology to Legal Realism*. In: Enrico Pattaro - Corrado Roversi (eds.), *Legal Philosophy in the 20th Century: The Civil Law World* [vol. 12, t. 2, di: Enrico Pattaro (ed.), *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence*]. Berlin, Springer [in corso di edizione].
- Löttsch, Frieder, *Fiktion*. In: Joachim Ritter - Karlfried Gründer (eds.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Basel, Schwabe - Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Band 2, 1972, Spalten 951-953.
- Luzzati, Claudio, *Istituzione. Note esplorative*. In: Margherita Savona (ed.), *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*. Milano, Giuffrè, 2009, pp. 323-342.
- Mabbott, John David, *Moral Rules*. In: "Proceedings of the British Academy", 39 (1953), pp. 97-118.
- MacCormick, Neil - Weinberger, Ota, *An Institutional Theory of Law. New Approaches to Legal Positivism*. Dordrecht, Reidel, 1986. Traduzione italiana a cura di Massimo La Torre: *Il diritto come istituzione*. Milano, Giuffrè, 1990.
- Matteucci, Nicola, *Contrattualismo*. In: Norberto Bobbio (ed.), *Dizionario di politica*. Torino, UTET, 1983, pp. 241-253.
- Meinong, Alexius, *Über Gegenstandstheorie*. In: Alexius Meinong, *Untersuchungen zur Gegenstandstheorie und Psychologie*. Leipzig, Johan Ambrosius Barth, 1904.
- Meinong, Alexius, *Über die Stellung der Gegenstandstheorie im System der Wissenschaften*. Leipzig, Voigtländer, 1907.
- Meneghelli, Ruggero, *Il problema dell'effettività nella teoria della validità giuridica*. Padova, CEDAM, 1964.
- Modugno, Franco - Cerri, Augusto, *Rassegna critica sulle nozioni di efficacia ed effettività*. In: *Annuario bibliografico di filosofia del diritto*. III. *Bibliografia 1967 - Rassegne internazionali*. Milano, Giuffrè, 1971, pp. 311-327.
- Moore, Michael S., *Legal Reality: A Naturalist Approach to Legal Ontology*. In: "Law and Philosophy", 21 (2002), pp. 619-705.
- Morris, Charles William, *Foundation of a Theory of Signs*. Chicago, University of Chicago Press, 1938. Introduzione, traduzione e commento di Ferruccio Rossi-Landi: *Lineamenti di una teoria dei segni*. Torino, Paravia, 1954. Nuova edizione a cura di Susan Petrilli: Lecce, Manni, 1999.

- Olivari, Alessandro, *Il rapporto tra norme e realtà nella filosofia del linguaggio normativo di Uberto Scarpelli*. Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano, 2005-2008.
- Olivecrona, Karl, *Law as Fact*. København, Munksgaard, 1939. Traduzione italiana a cura di Silvana Castignone: *Il diritto come fatto*. Milano, Giuffrè, 1967.
- Olivecrona, Karl, *Election and Creation*. In: *Studi in onore di Emilio Betti*. Milano, Giuffrè, 1962, vol. I, pp. 383-388.
- Olivecrona, Karl, *Legal Language and Reality*. In: Ralph A. Newman (ed.), *Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound*. New York, Bobbs-Merrill, 1962, pp. 151-191. Traduzione italiana di Enrico Pattaro: *Linguaggio giuridico e realtà*. In: Uberto Scarpelli (ed.), *Diritto e analisi del linguaggio*. Milano, Comunità, 1976, pp. 239-282. Seconda edizione in: Uberto Scarpelli - Paolo Di Lucia (eds.), *Il linguaggio del diritto*. Prefazione di Mario Jori. Milano, LED, 1994, pp. 147-186.
- Olivecrona, Karl, *Rättsordningen. Idéer och fakta [L'ordinamento giuridico. Idee e fatti]*. Lund, Gleerup, 1966. Traduzione inglese: *Law as Fact*. London, Stevens and Sons, 1971. Edizione italiana a cura di Enrico Pattaro: *La struttura dell'ordinamento giuridico*. Milano, Eta-Kompass, 1972.
- Olivecrona, Karl, *Performativi giuridici* (1971). In: Amedeo Giovanni Conte - Paolo Di Lucia - Luigi Ferrajoli - Mario Jori, *Filosofia del diritto*. A cura di Paolo Di Lucia. Milano, Raffaello Cortina, 2002¹, pp. 249-267, 2013², pp. 413-431.
- Olivecrona, Karl, *La realtà del diritto*. Antologia di scritti a cura di Silvana Castignone, Carla Faralli e Mariangela Ripoli. Torino, Giappichelli, 2000.
- Opocher, Enrico, *Considerazioni sugli ultimi sviluppi della Filosofia del diritto italiana*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 28 (1951), pp. 40-57.
- Opocher, Enrico, *La realtà giuridica e il problema della sua validità. Lezioni di filosofia del diritto*. Padova, CEDAM, 1976. Riedito con il titolo: *Il prisma del diritto. La realtà giuridica e il problema del suo valore*. A cura di Franco Todescan. Padova, CEDAM, 2016.
- Orecchia, Rinaldo, *Cesare Goretti*. In: *La filosofia del diritto nelle università italiane 1900-1965. Saggio di bibliografia*. Milano, Giuffrè, 1967, pp. 269-271.
- Orestano, Riccardo, *'Institution'. Barbeyrac e l'anagrafe di un significato*. Prima edizione in: "Quaderni fiorentini per una storia del pensiero giuridico moderno", 11-12 (1982-1983), pp. 169-178. Seconda edizione in: Riccardo Orestano, *Edificazione del giuridico*. Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 167-177.
- Ottolenghi, Giuseppe, *Il principio di effettività e la sua funzione nell'ordinamento internazionale*. In: "Rivista di Diritto internazionale", 16 (1936), pp. 373-384.
- Paliero, Carlo Enrico, *Il principio di effettività nel diritto penale*. In: "Rivista italiana di Diritto e procedura penale", 33 (1990), pp. 430-544.
- Passerini Glazel, Lorenzo, *Il concetto di tipo nella teoria dell'atto giuridico: quattro dicotomie*. In: Giuseppe Lorini (ed.), *Atto giuridico*. Bari, Adriatica, 2002, pp. 219-249.
- Passerini Glazel, Lorenzo, *Fitting types. Tipi di atti e atti quali tipi*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale. Regole costitutive e potere deontico*. Macera-

- ta, Quodlibet, 2003¹, 2005², pp. 351-371. Ora in: Lorenzo Passerini Galzel, *Atto norma tipo tra pragmatica e ontologia del diritto*. Roma, Aracne, 2012, pp. 55-84.
- Passerini Glazel, Lorenzo, *La forza normativa del tipo. Pragmatica dell'atto giuridico e teoria della categorizzazione*. Macerata, Quodlibet, 2005.
- Passerini Glazel, Lorenzo, *Tetracotomía delle istituzioni in René-Georges Renard*. In: Margherita Savona (ed.), *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*. Milano, Giuffrè, 2009, pp. 353-365.
- Passerini Glazel, Lorenzo, *Atto norma tipo tra pragmatica e ontologia del diritto*. Roma, Aracne, 2012.
- Passerini Glazel, Lorenzo, *Il realismo nominalistico nell'ontologia giuridica di Georges Renard*. In: Lorenzo Passerini Galzel, *Atto norma tipo tra pragmatica e ontologia del diritto*. Roma, Aracne, 2012, pp. 139-161.
- Passerini Glazel, Lorenzo, *L'ontologia istituzionale come ontologia di types*. In: Lorenzo Passerini Galzel, *Atto norma tipo tra pragmatica e ontologia del diritto*. Roma, Aracne, 2012, pp. 163-198.
- Passerini Glazel, Lorenzo, *Norm Atrophy and Nomotrophic Behaviour. On a Mode of Inexistence of Norms*. In: Stefano Colloca (ed.), *The Value of Truth / The Truth of Value Proceedings of the International Seminar "Nomologics 1"*. Pavia, Residenza Golgi, 14th-16th July 2011. Milano, LED, 2013, pp. 159-168.
- Pattaro Enrico (ed.), *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence*. In: Enrico Pattaro - Corrado Roversi (eds.), *Legal Philosophy in the 20th Century: The Civil Law World*. Berlin, Springer, vol. 12, t. 2 [in corso di edizione].
- Pattaro Enrico - Roversi Corrado (eds.), *Legal Philosophy in the 20th Century: The Civil Law World*. Berlin, Springer [in corso di edizione].
- Peirce, Charles Sanders, *Collected Papers*. Edited by Charles Hartshorne and Paul Weiss. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1960.
- Pintore, Anna, *Il concetto di persona giuridica nell'indirizzo filosofico-analitico*. In: "Quaderni fiorentini per una storia del pensiero giuridico moderno", 12 (1983), pp. 721-776.
- Piovani, Pietro, *Il significato del principio di effettività*. Milano, Giuffrè, 1953.
- Piovani, Pietro, *Effettività (principio di)*. In: *Enciclopedia del diritto*. Milano, Giuffrè, 1965, vol. XIV, pp. 420-431.
- Pollastro, Piero, *Fenomenologia delle regole costitutive*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 13 (1983), pp. 233-262.
- Pollastro, Piero, *Imperativo performativo in Karl Olivecrona: un concetto ambiguo*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 15 (1985), pp. 557-566.
- Pufendorf, Samuel, *De jure naturae et gentium*. Translation of the edition of 1688 by C.H. Oldfather and W.A. Oldfather. With an introduction by Walter Simons. Oxford, Clarendon, 1934.
- Quine, Willard Van Orman, *On What there Is*. In: "Review of Metaphysics", 2 (1948), pp. 21-38. Riedito in: Willard Van Orman Quine, *From a Logical Point of View: Nine Logico-Philosophical Essays*. Cambridge (Massachusetts),

- MIT [Massachusetts Institute of Technology] Press, 1953. Prima traduzione italiana: *Su ciò che vi è*. In: Willard Van Orman Quine, *Il problema del significato*. A cura di Nino Dezzi. Roma, Ubaldini, 1966, pp. 3-19. Seconda traduzione italiana: *Che cosa c'è*. In: Willard Van Orman Quine, *Da un punto di vista logico. Saggi logico-filosofici*. Edizione italiana a cura di Paolo Valore. Milano, Raffaello Cortina, 2004, pp. 13-33.
- Quine, Willard Van Orman, *From a Logical Point of View: Nine Logico-Philosophical Essays*. Cambridge (Massachusetts), MIT [Massachusetts Institute of Technology] Press, 1953.
- Rawls, John, *Two Concepts of Rules*. In: "The Philosophical Review", 64 (1955), pp. 3-32. Traduzione italiana: *Due concetti di regola*. In: John Rawls, *La giustizia come equità. Saggi 1951-1969*. Napoli, Liguori, 1995, pp. 29-67.
- Reinach, Adolf, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*. In: "Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung", 1 (1913), pp. 685-847. Riedizione in: Adolf Reinach, *Sämtliche Werke, Bd. I. Die Werke*. München, Philosophia, 1989, pp. 141-278. Traduzione italiana parziale e presentazione di Giuliana Stella: *L'idea della dottrina a priori del diritto*. In: Agostino Carrino (ed.), *Metodologia della scienza giuridica*. Napoli, ESI, 1989, pp. 161-200. Traduzione integrale di Daniela Falcioni: *I fondamenti a priori del diritto civile*. Con presentazione di Bruno Romano. Milano, Giuffrè, 1990. Traduzione parziale di Paolo Di Lucia: *I fondamenti a priori del diritto*. In: Amedeo Giovanni Conte - Paolo Di Lucia - Luigi Ferrajoli - Mario Jori, *Filosofia del diritto*. A cura di Paolo Di Lucia. Milano, Raffaello Cortina, 2002¹, pp. 17-31, 2013², pp. 23-37.
- Renard, Georges, *La théorie de l'institution: Essai d'ontologie juridique*. Paris, Recueil Sirey, 1930.
- Ricciardi, Mario, *Diritto naturale e ontologia sociale: alle origini della teoria dei fatti istituzionali*. Relazione tenuta presso la Fondazione Rosselli, al Convegno: *Documentalità: l'ontologia degli oggetti sociali*. Torino, 25-26 gennaio 2007.
- Romano, Salvatore, *Autonomia privata (appunti)*. Milano, Giuffrè, 1957.
- Rousseau, Jean-Jacques, *Du Contrat social. Ou principes du droit politique*. Amsterdam, Rey, 1762. Traduzione italiana e note di Gianluigi Barni: *Il contratto sociale*. Introduzione di Roberto Guiducci. Milano, Fabbri, 2004.
- Roversi, Corrado, *Pragmatica delle regole costitutive*. Bologna, GEDIT, 2007.
- Roversi, Corrado, *Costituire. Uno studio di ontologia giuridica*. Torino, Giappichelli, 2012.
- Roversi, Corrado, *Conceptualizing Institutions*. In: "Phenomenology and the Cognitive Science", 13 (2014), pp. 201-215.
- Ryle, Gilbert, *The Concept of Mind*. London, Hutchinson's University Library, 1949. Edizione italiana a cura di Ferruccio Rossi-Landi: *Lo spirito come comportamento*. Torino, Einaudi, 1955. Nuova edizione italiana: *Il concetto di mente*. Traduzione italiana di Gianfranco Pellegrino. Prefazione di Daniel C. Dennett. Roma - Bari, Laterza, 2007.
- Sacco, Rodolfo, *Introduzione al diritto comparato*. Torino, Giappichelli, 1990⁴, pp. 47-56, 72-74, 155-159.
- Sacco, Rodolfo, *Formante*. In: *Digesto. Quarta Edizione* (sez. civile), vol. VIII. Torino, UTET, 1992, pp. 438-442.

- Sacco, Rodolfo - Gambaro, Antonio, *Sistemi giuridici comparati*. In: Rodolfo Sacco (ed.), *Trattato di diritto comparato*. Torino, UTET, 1996, pp. 4-9.
- Saleilles, Raymond, *De la personnalité juridique. Histoire et théories*. Paris, Arthur Rousseau Éditeur, 1910.
- Savigny, Friedrich Karl von, *System des heutigen römischen Rechts*. Berlin, Veit und Comp., 1840-1841. Traduzione italiana a cura di Vittorio Scialoja: *Sistema del diritto romano attuale*. Torino, Unione Tipografico-Editrice, vol. III, 1886-1898.
- Sbisà, Marina (ed.), *Gli atti linguistici. Aspetti e problemi della filosofia del linguaggio*. Milano, Feltrinelli, 1978.
- Scarpelli, Uberto, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*. "Memorie dell'Accademia delle scienze di Torino", s. III, t. 5, pt. II, n. 1 (1959). Nuova edizione a cura di Anna Pintore: Milano, Giuffrè, 1985.
- Scarpelli, Uberto, *Semantica, morale, diritto*. Torino, Giappichelli, 1969. Edizione monografica della voce: *Semantica giuridica*. In: *Novissimo Digesto italiano*. Torino, UTET, 1969, vol. XVI, pp. 978-999.
- Schino, Anna Lisa (ed.), *Il pensiero politico di Pufendorf*. Roma - Bari, Laterza, 1995.
- Schmitt, Carl, *Über die Drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens* (1934). Traduzione italiana: *I tre tipi di pensiero giuridico*. In: Carl Schmitt, *Le categorie del politico*. A cura di Gianfranco Miglio e Pierangelo Schiera. Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 247-275.
- Schnur, Roman (ed.), *Institution und Recht*. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968.
- Searle, John R., *How to Derive "Ought" from "Is"*. In: "Philosophical Review", 73 (1964), pp. 43-58. Traduzione italiana di Riccardo Guastini: *Come dedurre "deve" da "è"*. In: Riccardo Guastini (ed.), *Problemi di teoria del diritto*. Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 155-168.
- Searle, John R., *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge, Cambridge University Press, 1969. Traduzione italiana a cura di Giorgio Raimondo Cardona: *Atti Linguistici. Un saggio di filosofia del linguaggio*. Torino, Boringhieri, 1976.
- Searle, John R., *The Construction of Social Reality*. New York, The Free Press, 1995. Traduzione italiana di Andrea Bosco: *La costruzione della realtà sociale*. Milano, Comunità, 1996.
- Searle, John R., *Social Ontology and Political Power*. Manoscritto, 2003. Traduzione italiana di Paolo Di Lucia e Sara Spuntarelli: *Ontologia sociale e potere politico*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003¹, 2005², pp. 27-44.
- Searle, John R., *Making the Social World. The Structure of Human Civilization*. Oxford, Oxford University Press, 2010. Traduzione italiana di Guglielmo Feis: *Creare il mondo sociale*. A cura di Paolo Di Lucia. Milano, Raffaello Cortina, 2010.
- Simoncelli, Paolo, *L'epurazione antifascista all'Accademia dei Lincei. Cronache di una controversa "ricostruzione"*. Firenze, Le Lettere, 2009.
- Smith, Barry, *Un'aporia nella costruzione della realtà sociale. Naturalismo e realismo in John R. Searle*. Traduzione dall'inglese di Edoardo Fittipaldi. In:

- Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003¹, 2005², pp. 137-152.
- Stella, Giuliana, *L'a priori della promessa in Adolf Reinach*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 63 (1986), pp. 392-408.
- Stella, Giuliana, *I giuristi di Husserl. L'interpretazione fenomenologia del diritto*. Milano, Giuffrè, 1990.
- Tanzi, Aristide, *L'antiformalismo giuridico. Un percorso antologico*. Milano, Raffaello Cortina, 1999.
- Tanzi, Aristide, *Cosa resta dell'istituzionalismo giuridico?*. In: "L'ircocervo", 1 (2004), pp. 1-26, consultabile su: <http://www.lircocervo.it>.
- Tanzi, Aristide, *Istituzionalismi*. Manoscritto inedito.
- Tarello, Giovanni, *Realismo giuridico*. In: *Novissimo Digesto italiano*. Torino, UTET, 1967, vol. XIV, pp. 923-933.
- Tebaldeschi, Ivanhoe, *Validità ed efficacia della norma giuridica*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 37 (1960), pp. 293-299.
- Tedeschini, Marco, *Adolf Reinach. La fenomenologia, il realismo*. Macerata, Quodlibet, 2015.
- Testoni Binetti, Saffo, *Volontà generale*. In: Norberto Bobbio (ed.), *Dizionario di politica*. Torino, UTET, 1983, pp. 1247-1248.
- Todescan, Franco, *A proposito della validità giuridica in Olivecrona*. In: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 45 (1968), pp. 631-640.
- Todescan, Franco, *Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris*. Padova, CEDAM, 1979.
- Varzi, Achille C., *Ontologia*. Roma - Bari, Laterza, 2005.
- Varzi, Achille C. (ed.), *Metafisica. Classici contemporanei*. Roma - Bari, Laterza, 2008.
- Zanon, Nicolò, *Introduzione a Otto von Gierke. La natura delle unioni umane*. In: Gustavo Zagrebelsky, *Società-Stato-Costituzione. Lezioni di dottrina dello stato degli anni acc. 1986-1987 e 1987-1988*. Torino, Giappichelli, 1988, pp. 145-154.
- Żelaniec, Wojciech, *On the Very Idea of a Constitutive Rule*. Manoscritto, 2002. Traduzione italiana di Edoardo Fittipaldi: *Sull'idea stessa di regola costitutiva*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003¹, 2005², pp. 155-179.
- Żelaniec, Wojciech, *Create to Rule. Essay on Constitutive Rules*. Milano, LED, 2013.
- Znamierowski, Czesław, *O przedmiocie i fakcie społecznym [Oggetti sociali e fatti sociali]*. In: "Przegląd Filozoficzny", 24 (1921), pp. 1-33.
- Znamierowski, Czesław, *Podstawowe pojęcia teorii prawa. I. Układ prawny i norma prawna [Concetti fondamentali di teoria del diritto. I. Struttura giuridica e norma giuridica]*. Poznań, Fiszer i Majewski, 1924. Traduzione parziale di Giuseppe Lorini: *Atti etici e norme costruttive*. In: Amedeo Giovanni Conte - Paolo Di Lucia - Luigi Ferrajoli - Mario Jori, *Filosofia del diritto*. A cura di Paolo Di Lucia. Milano, Raffaello Cortina, 2002¹, pp. 73-80, 2013², pp. 79-87.

INDICE DEI NOMI

- Abbagnano, Nicola 32, 40, 60, 62, 191
Abbondanza, A. 168
Agamben, Giorgio 199
Agnelli, Arduino 176
Alfieri, Cesare 157, 168
Althusius, Johannes 72, 198
Alvazzi del Frate, Paolo 176
Amari, Emerico 146
Amedeo di Savoia [Amedeo Umberto
 Lorenzo Marco Paolo Isabella Luigi
 Filippo Maria Giuseppe Giovanni
 di Savoia], conte di Aosta 173
Ammannati, Laura 176
Amorth, Antonio 43-44, 176
Anzilotti, Dionisio 96, 104, 154, 166
Arangio Ruiz, Gaetano 111
Arata, Luigi 176
Argiroffi, Alessandro 74, 76, 176, 191
Aristotele di Stagira 18, 35, 40, 105, 193
Austin, John Langshaw 27, 29-30, 191-
 192
Ayerra Rodín, Marino 174, 189
Azzoni, Giampaolo M. 13, 18, 28, 45,
 191
- Bagolini, Luigi 24
Barassi, Lodovico 111
Baratta, Alessandro 24, 198
Barberis, Mauro 74, 176, 191
Barile, Luigi 171
Barillari, Michele 176
Barni, Gianluigi 203
Barone, Domenico 170
Bartolomei, Alfredo 111
Bascherini, Gianluca 157, 176
Basdevant-Gaudamet, Brigitte 184
Beer, Guido 172
Belvisi, Francesco 21, 191
Bentivoglio, Ludovico Matteo 176
- Berio, Adolfo 172
Bernatzik, Edmund 114
Berolzheimer, Fritz 111
Bersani, Carlo 176-177
Bertini, Alessandro 35, 191
Bertini, Cesare 173
Bessone, Mario 51, 192
Betti, Emilio 51, 201
Bezzi, Gino 173
Bianchi, Michele 170
Bierling, Ernst Rudolf 91
Birocchi, Italo 17, 155, 159, 177, 183,
 185
Biscaretti di Ruffia, Paolo 16-17, 104,
 157, 162-163, 176-177, 179-182, 184,
 187-190, 192
Biscotti, Domenico 168
Bobbio, Norberto 16, 21-22, 24, 42,
 51, 57, 59-60, 63, 74, 76, 101, 103,
 177, 192, 197, 200, 205
Bonanni, Luigi 172
Bonfioli Cavalcabò, Guido 170
Bonucci, Alessandro 101, 111, 177, 192
Borsi, Umberto 166
Bottai, Giuseppe 160, 163-164, 177, 189
Bouvier, Michel 184
Brocchi, Igino 170
Brondi, Vittorio 160, 171
Brugi, Biagio 111
Brunetta d'Usseaux, Francesca 71, 192
Brunetti, Giovanni 91, 192
Brutti, Massimo 177
- Cagnetta, Luigi 170
Cagnetta, Michele 172
Cagni, Pietro 171
Caligola vel Gaio Giulio Cesare Augu-
 sto Germanico [Gaius Iulius Caesar
 Augustus Germanicus] 18, 45, 191

- Calamandrei, Piero 98
 Calisse, Carlo 170
 Cammarata, Angelo Ermanno 174, 177
 Cammeo, Federico 170, 181
 Canfora, Francesco 177
 Cannada Bartoli, Eugenio 159
 Capograssi, Giuseppe 15-17, 19, 23-24,
 38, 43, 56, 64, 101, 103, 161, 178, 188,
 195
 Carassai, Carlo 172
 Carcaterra, Gaetano 24, 27-29, 41, 192
 Cardona, Giorgio Raimondo 204
 Cardozo, Benjamin Nathan 25
 Caretti, Paolo 175
 Carletti, Ottorino 172
 Carlo Alberto di Savoia [Carlo Alberto
 Emanuele Vittorio Maria Clemente
 Saverio di Savoia] 159
 Carrino, Agostino 203
 Caruso, Domenico 172
 Cassese, Sabino 20, 25, 156-157, 160,
 163-164, 178
 Castiglia, Tommaso Antonio 24, 192
 Castignone, Silvana 24, 191-192, 201
 Catania, Alfonso 74, 76, 176-178, 192-
 193
 Cayla, Olivier 182
 Cerri, Augusto 74, 200
 Cesarini Sforza, Widar 21, 98, 103, 178,
 198
 Chiarelli, Giuseppe 178
 Chironi, Gian Pietro 111
 Cianferrotti, Giulio 178
 Cicu, Antonio 106
 Gioffi, Alessandro 178
 Coco, Nicola 179
 Cocozza, Francesco 17, 158, 163, 179
 Colloca, Stefano 13, 75, 78, 193, 202
 Comanducci, Paolo 193, 196
 Condorelli, Orazio 156, 198
 Confalonieri, Marco 12
 Confalonieri, Tullio 12
 Conte, Adelheid 72, 197
 Conte, Amedeo Giovanni 12, 16, 18-
 20, 23-24, 26, 28-30, 35, 38-39, 55-
 56, 63, 74-75, 77-79, 81, 156, 162,
 188, 193-195, 199, 201, 203, 205
 Conte, Maria-Elisabeth 27, 195
 Conti Rossini, Carlo 173
 Corazzon, Raul 18
 Cotta, Sergio 199-200
 Coviello, Nicola 93
 Crisafulli, Vezio 51, 103, 179, 195
 Crispo Moncada, Francesco 172
 Cristofanetti, Luigi 171
 Croce, Benedetto 95-97, 99, 115, 119,
 122, 125, 157
 Croce, Massimo 21, 195
 Cusano, Nicola [Nicolaus Cusanus] 64
 D'Addio, Mario 16, 60, 161, 195
 D'Agostino, Francesco 179
 D'Albergo, Salvatore 179
 D'Alberti, Marco 179
 D'Alessandro, Floriano 71, 195
 Dal Ri, Arno jr. 20, 174, 179
 Dallari, Gino 111
 D'Amelio, Antonio 170
 D'Amelio, Mariano 51, 159, 170, 195
 Darbesio, Michele 171
 D'Andrea, Luigi 179
 De Felice, Renzo 161, 172, 196
 De Francisci, Pietro 179
 de la Ramée, Pierre: *vide* Ramus, Pe-
 trus
 Del Giudice, Vincenzo 111, 156, 179
 Del Vecchio, Giorgio 30, 60, 95, 103,
 158, 180, 186, 196
 Dennett, Daniel C. 203
 de Roberto, Alberto 179
 Desqueyrat, Georges André 21, 196
 De Vito, Roberto 160, 172
 Dezzi, Nino 203
 Diana, Agostino 168
 Di Donato, Massimo 173
 di Fede, Giovanni 172
 Di Lucia, Paolo 11-12, 20, 23-24,
 26-29, 33-34, 37-38, 45, 50-51, 74,
 77-78, 154, 156, 162, 180, 185, 188,
 191-192, 194-197, 199, 201, 203-205
 Di Paolo, Massimo 51, 192
 Donati, Donato 108, 188
 Doležel, Lubomír 72, 197
 Dubiel, Helmut 21, 197
 Duguit, Léon [Pierre Marie Nicolas
 Léon] 25, 91, 102
 Eckstein, Walther 60, 197
 Eco, Umberto 64, 197
 Egidi, Rosaria 193

- Ehrlich, Eugen 102, 186
 Enneccerus, Ludwig 91
- Falcioni, Daniela 24, 197, 203
 Falcon, Giandomenico 180
 Falzea, Angelo 51, 77, 181, 197
 Faralli, Carla 24, 201
 Faraone, Silvia 153
 Fardella, Franco 180
 Fassò, Guido 64, 197
 Fedele, Pietro 158
 Fedozzi, Prospero 160, 171
 Feroci, Virgilio 158-159, 169, 171, 183
 Ferracciù, Antonio 165
 Ferrajoli, Luigi 20, 24, 26, 28-29, 51, 156, 188, 192, 195, 197, 201, 203, 205
 Ferrara, Leonardo 175
 Ferrara, Francesco 103, 109
 Ferrara, Rosario 181
 Ferrari, Anton Filippo 5, 11, 15, 25, 30-33, 197-198
 Ferrari, Gianfranco Angelo 180
 Ferrari, Vincenzo 195
 Fiandaca, Giovanni 180
 Fieschi dei conti di Lavagna, Sinibaldo [Papa Innocenzo IV] 21, 191
 Filomusi Guelfi, Francesco 102, 111
 Finocchiaro, Francesco 180
 Fioravanti, Maurizio 180, 198
 Fittipaldi, Edoardo 13, 45, 78, 198, 204-205
 Fotia, Mauro 181
 Fracchia, Fabrizio 181
 Fragola, Giuseppe 167
 Francavilla, Domenico 181
 Franceskakis, Phocion 174
 François, Lucien 174, 182
 Frege, Gottlob [Friedrich Ludwig Gottlob] 9
 Fricker, Karl 165
 Frosini, Vittorio 156, 181, 198
 Fuchs, Maximilian 72, 181
- Galli, Giuseppe 193-196
 Gallino, Luciano 21, 198
 Gambaro, Antonio 67, 204
 García Máynez, Eduardo 25, 197
 García Miranda, Carmen María 184
 Gavazzi, Giacomo 16, 76, 181, 198
 Gentile, Giovanni 96-97, 111, 116, 119, 156
- Gentile, Margherita 29, 191
 Gherzi, Alfredo 170
 Ghipanus 105
 Gianformaggio, Letizia 191, 194, 196, 198
 Giannini, Amedeo 181
 Giannini, Massimo Severo 93, 159, 178, 181-182
 Gierke, Otto Friedrich von 12, 72, 102, 181, 198, 205
 Giolitti, Antonio 72, 198
 Giolitti, Giovanni 188
 Giuffrida, Vincenzo 172
 Giugni, Gino 182
 Goclenius, Rodolphus [Göckel, Rudolph] 18, 198
 Goretti, Cesare 19, 24, 42, 182, 192, 198-199, 201
 Gothot, Pierre 174, 182
 Grasso, Eduardo 182
 GropPALI, Alessandro 198
 Grossi, Paolo 155, 167, 174-175, 182, 188
 Grosso, Enrico 181
 Grosso, Giuseppe 16, 182
 Gründer, Karlfried 197, 200
 Guastini, Riccardo 29, 190, 193, 196, 204
 Gueli, Vincenzo 100
 Guglielminetti, Alessandro 171
 Guiducci, Roberto 203
 Gurvitch, Georges [Gúrvič, Geórgij Davidovič] 21, 198
- Halpérin, Jean-Louis 182
 Handschuchsheim, Alexius Meinong von: *vide* Meinong, Alexius
 Hartshorne, Charles 202
 Hauriou, Maurice 21-22, 25, 154, 167, 198-199
 Hedenius, Ingemar [Per Arvid Ingemar] 37, 198
 Hesse, Hermann 11
 Heinsius 105
 Hobbes, Thomas 59, 186,
 Hold von Ferneck, Alexander 104
 Hubrich, Eduard Paul 108
 Huguet 98
 Husserl, Edmund Gustav Albrecht 24, 205

- Incampo, Antonio, 195, 199
- Jaeger, Nicola 168
- Jellinek, Georg 12, 54-55, 91, 104, 107, 111, 130, 153, 199
- Jhering, Rudolf von 99, 111
- Jori, Mario 13, 20, 24, 26, 28-29, 34, 156, 188, 194-196, 198-199, 201, 203, 205
- Kalinowski, Jerzy vel Georges 182
- Kant, Immanuel 11, 20, 29, 81, 180, 195, 199
- Kelsen, Hans 12, 17-19, 34, 63, 72, 74, 77-79, 91, 111, 114, 134, 181-182, 198-199
- Kipp, Theodor 91
- Kulisch, Max 165
- Laband, Paul 114
- Lanchaster, Fulco 22, 158, 182, 199
- Lariccia, Sergio 182
- Laski, Harold Joseph 25
- Lasson, Adolf 111, 114
- La Torre, Massimo 183, 199-200
- Leonardi, Franco 199
- Leontowitsch, Viktor 199
- Lessona, Silvio 168
- Levi, Alessandro 157, 183,
- Lignani, Pier Giorgio 183
- Lipari, Marco 183
- Liszt, Franz von 108
- Locke, John 26, 59, 200
- Loiodice, Aldo 179
- Lombardi, Roberta 181
- Lorhardus, Jacobus 18, 199
- Lorini, Giuseppe 13, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 35, 38, 42, 45, 64, 81, 185, 192, 194-195, 199-201, 205
- Losano, Mario Giuseppe 19, 78, 199
- Loschiavo, Luca 17, 159, 177, 183, 185
- Lötzs, Frieder 72, 200
- Lupi, Dario 171
- Lusignoli, Alfredo 170
- Luzzati, Claudio 13, 17, 200
- Luzzatto, Carlo Vittorio 171
- Mabbott, John David 28, 200
- MacCormick, Neil [Donald Neil] 21, 24, 200
- Maggiore, Giovanni 183
- Maggiore, Giuseppe 111
- Magnani, Carlo 183
- Mangia, Alessandro 183
- Mangoni, Luisa 183
- Marinoni, Mario 104, 160, 171
- Maroi, Fulvio 111
- Martín-Retortillo Baquer, Lorenzo 174
- Martín-Retortillo Baquer, Sebastián Ricardo 174, 183
- Massera, Alberto 184
- Matteucci, Nicola 60, 200
- Mayer, Pierre 174, 184
- Mazzacane, Aldo 178, 180, 183-185, 187
- Mazzaroli, Leopoldo 184
- Meinong [Meinong von Handschuchsheim], Alexius 69, 200
- Melis, Guido 17, 158, 184
- Meneghelli, Ruggero 16, 76, 184, 200
- Merker, Nicolao 199
- Merlini, Luigi 170
- Merusi, Fabio 175
- Messineo, Francesco 101
- Miceli, Vincenzo 93, 95, 103, 111
- Miele, Giovanni 159, 184
- Miglio, Gianfranco 184, 189, 204
- Millard, Éric 184
- Minguzzi, Livio 155
- Modugno, Franco 74, 184-185, 200
- Monereo Pérez, José Luis 174
- Montanari, Marcello 185
- Moore, Michael S. 5, 11, 15, 22, 25, 33-34, 200
- Moreau, Felix 166
- Morelli, Alberto 155
- Moret-Bailly, Joël 185
- Morra, Nello 192
- Morris, Charles William 34, 200
- Mosca, Gaetano 155, 173, 181
- Mosconi, Antonio 171
- Moural, Josef 13
- Müller, Max 154, 168
- Mungioni, V. 168
- Mura, Virgilio 22, 185
- Mussolini, Benito Amilcare Andrea 158, 161, 172, 196
- Musumeci, Angela 17, 158, 161, 185
- Naselli, Girolamo 171
- Newman, Ralph A. 201

- Niccoli, Ugo 172
 Nóbrega, Beatrice Guimarães 185
- Oldfather, Charles Henry 202
 Oldfather, William Abbott 202
 Olivari, Alessandro 13, 31, 34, 51, 180, 185, 197, 201
 Olivari, Valentino 13
 Olivecrona, Karl [Knut Hans Karl] 5, 11, 15, 24, 29-30, 192, 201-202, 205
 Opocher, Enrico 23, 70-71, 201
 Orazi, Antonio M. 157
 Orecchia, Rinaldo 42, 185, 201
 Orestano, Riccardo 21, 99, 117, 201
 Orlando, Vittorio Emanuele 43, 98, 100-101, 153-155, 159, 161, 164-165, 174, 181, 183-188, 198
 Ottolenghi, Giuseppe 201
- Padula, Alfredo 170
 Pajno, Alessandro 186
 Paliero, Carlo Enrico 201
 Palombella, Gianluigi 28, 186
 Panunzio, Sergio 186
 Panzini, Alfredo 121
 Paresce, Enrico 186
 Pasqualucci, Paolo 186
 Passerini Glazel, Lorenzo 13, 19, 21, 38, 64, 78, 195, 199-202
 Pastore, Carlo 170
 Patroni Griffi, Filippo 186
 Pattaro, Enrico 24, 29, 200-202
 Pecilli, Diego 186
 Peirce, Charles Sanders 38, 202
 Pellegrini, Stefania 186
 Pellegrino, Gianfranco 203
 Perez, Carmela 153
 Perla, Raffaele 158, 171
 Perozzi, Silvio 93
 Perreau, Étienne Ernest Hippolyte 98
 Petitbon, Ettore 172
 Petrone, Igino 95, 96, 111,
 Piccardi, Leopoldo 186
 Pieri, Bernardo 186
 Pietropaoli, Stefano 22, 186
 Pinelli, Cesare 186
 Pintore, Anna 34, 71, 199, 202, 204
 Piovani, Pietro 74, 76, 187, 202
 Piretti, Maria Serena 187
 Pironti, Alberto 171
- Pizzorusso, Alessandro 187
 Pollastro, Piero 28, 30, 202
 Pozzi, Armando 187
 Presutti, Errico 166
 Proietti, Domenico 195
 Pufendorf, Samuel von 25-26, 202, 204
 Pugliese, Giovanni 187
- Quine, Willard Van Orman 22-23, 202-203
- Raggi, Luigi 166
 Ragnisco, Leonida 172
 Ramaccioni, Paolo 13
 Ramus, Petrus [Pierre de la Ramée] 105
 Ranelletti, Oreste 104, 111, 155, 166, 170, 181, 188
 Ravà, Renzo 187
 Rawls, John Bordley 28, 203
 Rebuffa, Giorgio 187, 190
 Redenti, Enrico 93
 Reinach, Adolf [Adolf Bernhard Philipp] 5, 11, 15, 19-20, 24, 26-27, 33, 195-197, 203, 205
 Renard, Georges *vel* René Georges 21, 64, 192, 202-203
 Ricciardi, Mario 25, 203
 Riccobono, Francesco 187
 Ripepe, Eugenio 155, 167, 174, 182, 187-188
 Ripoli, Mariangela 24, 201
 Ritter, Joachim 197, 200
 Riveri, Carlo 170
 Rocco, Arturo 154, 166, 169, 174
 Roehrsen, Carlo 198
 Romano, Alberto 13, 17, 87, 91, 112, 120, 127, 139, 149, 153, 155-159, 161, 163, 167, 174-175, 182, 187-188
 Romano, Bruno 200, 203
 Romano, Salvatore [padre di Santi Romano] 153
 Romano, Salvatore [figlio di Santi Romano] 188, 203
 Romano, Santi, *passim*
 Romano, Silvio 153
 Rosmini, Antonio [Antonio Francesco Davide Ambrogio Rosmini Serbati] 72, 97, 115
 Rosselli, Carlo 180, 203
 Rosselli, Nello 180, 203
 Rossi, Luigi 156, 168, 173

- Rossi-Landi, Ferruccio 34, 200, 203
Rotolo, Antonino 186
Rousseau, Jean-Jacques 60, 125, 203
Roversi, Corrado 13, 28, 200, 202-203
Ruffilli, Roberto 188
Ryle, Gilbert 39, 203

Sacco, Rodolfo 66-67, 203-204
Salandra, Antonio 171
Saleilles, Raymond 24, 204
Salemi, Giovanni 163, 188
Sandulli, Aldo 153, 188
Savagnone, Achille 167
Savigny, Friedrich Karl von 12, 72, 204
Savona, Margherita 200, 202
Sbisà, Marina 29, 191, 204
Scarpelli, Uberto 16, 34, 71, 188-189,
191, 194, 196, 198, 201, 204
Schanzer, Carlo 158, 170
Schiappoli, Domenico 111
Schiera, Pierangelo 189, 204
Schino, Anna Lisa 26, 204
Schmitt, Carl 21, 22, 25, 94, 176, 178,
186, 189, 199, 204
Schnur, Roman 20-21, 163, 174, 183,
189, 199, 204
Scialoja, Vittorio 72, 204
Scoca, Franco Gaetano 189
Searle, John Rogers 13, 21, 24, 28-29,
33, 38, 45, 204
Sentís Melendo, Santiago 174, 189
Serafini, Enrico 189
Serafini, Filippo 154
Serio, Mario 160, 189
Sicari, Stefano 181
Simoncelli, Paolo 162, 204
Simoncelli, Vincenzo 93, 111
Simons, Walter 202
Siragusa, Giuseppe 173
Smith, Barry 45, 204
Soldini, David 189
Spuntarelli, Sara 33, 204
Sraffa, Angelo 158
Stammler, Rudolf [Karl Eduard Julius
Theodor Rudolf] 112
Stella, Giuliana 24, 203, 205
Strinati, Silvia 13

Tanzi, Aristide 17, 64, 200, 202, 205
Taparelli d'Azeglio, Prospero [Padre
Luigi] 72

Tarantino, Antonio 72, 163, 189
Tarello, Giovanni 16-17, 19, 189-191,
205
Tebaldeschi, Ivanhoe 205
Tedeschini, Marco 24, 205
Tenuta, Michele Fabio 190
Terni, Tullio 162
Tessitore, Fulvio 16, 190
Testoni Binetti, Saffo 60, 205
Tezner, Friedrich 108
Thon, August 91
Todescan, Franco 16, 23-24, 54, 70-71,
201, 205
Tondi della Mura, Vincenzo 190
Treves, Giuseppino 199
Treves, Renato [Samuele Renato] 190
Triepel, Heinrich 104
Trovajera, Manfredo 173
Tuhr, Andreas von 93

Vacchelli, Giovanni 172, 190
Valore, Paolo 203
Vanni, Icilio 111
Varzi, Achille C. 22-23, 205
Vassalli, Filippo 138
Vassalli, Francesco 109, 188
Velluzzi, Vito 13
Venier, Federica 195
Verrastro, Francesco 190
Victorius 105
Vidari, Giovanni 199
Viglietti, Vitale 190
Vitetti, Ernesto 172
Volpe, Gioacchino 190
Volpicelli, Arnaldo 103, 163, 190, 199

Waitz, Georg 114
Weinberger, Ota 21, 24, 200
Weiss, Gabriel de 165
Weiss, Paul 202
Windscheid, Bernhard Joseph Herbert
91
Wittgenstein, Ludwig Josef Johann, 29,
38, 56, 193
Wolf, Hans Julius 72
Wright, Georg Henrik von 37, 196

Zagrebelsky, Gustavo 205
Zanfarino, Antonio 190
Zanichelli, Domenico 155

- Zanobini, Guido 155, 159, 162-163,
173, 185, 187, 190
Zanon, Nicolò 72, 205
Żelaniec, Wojciech 28, 195, 199-200,
205
Ziccardi, Piero 101, 190
Zippelius, Reinhold 72
Znamierowski, Czesław [Czesław Ga-
briel Stanisław] 5, 11, 15, 24, 27-28,
199-200, 205

PARERGA NOMOLOGICA

Collana di studi e testi
fondata e diretta da Amedeo Giovanni Conte e Paolo Di Lucia

1. Alessandro Olivari, *Santi Romano ontologo del diritto*, 2016
2. Jakub Martewicz, *Nomologica della contraddizione* (in preparazione)
3. Giuseppe Lorini, *Anankastico in deontica* (in preparazione)

NOMOLOGICA

Collana di studi e testi
fondata e diretta da Amedeo Giovanni Conte e Paolo Di Lucia

1. Paolo Di Lucia (ed.), *Assiomatica del normativo. Filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*, 2011
2. Edoardo Fittipaldi, *Psicologia giuridica e realismo: Leon Petrażycki*, 2012
3. Wojciech Żelaniec, *Create to Rule. Studies on Constitutive Rules*, 2013
4. Stefano Colloca (ed.), *The Value of Truth / The Truth of Value. Proceedings of the International Seminar Nomologics 1*, 2014
5. Stefano Colloca - Paolo Di Lucia (eds.), *L'impossibilità normativa. Atti del Seminario internazionale Nomologics 2*, 2015
6. Amedeo Giovanni Conte, *Adelaster. Il nome del vero*, 2016

Altri titoli dal catalogo LED:

- U. Scarpelli - P. Di Lucia (eds.), *Il linguaggio del diritto*
F. Gallo, *L'interpretazione del diritto è 'affabulazione'?*
J. Visconti (ed.), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*
M. Ainis - T. Martines, *Piccolo Codice Costituzionale. Legislazione Giurisprudenza Prassi*
P.L.M. Lucatuorto, *Teorie e modelli del diritto per il ragionamento giuridico automatico*
M. Prada, *Annotazioni di sintassi generativa. Introduzione alla teoria dei principi e dei parametri*

Il catalogo aggiornato di LED - Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto è consultabile all'indirizzo web <http://www.lededizioni.com>, dove si possono trovare notizie dettagliate sui volumi: di tutti è disponibile il sommario, spesso vengono date alcune pagine in lettura, di alcuni è disponibile il testo integrale. Tutti i volumi possono essere acquistati on line.